



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 22 APRILE 2003

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

ERRATA CORRIGE N. 17/I-SE.O. 2003 (5.3.2)
D.g.r. 25 febbraio 2003, n. 7/728 «Nuovo piano cave della provincia di Como», pubblicata nel BURL 16, I Supplemento Straordinario del 15 aprile 2003 1353

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 APRILE 2003 - N. VII/782 (5.2.1)
Mozione concernente lo stato di attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL) 1353

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 APRILE 2003 - N. VII/783 (1.6.0)
Ordine del giorno relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana 1353

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 APRILE 2003 - N. VII/784 (1.6.0)
Ordine del giorno relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana 1353

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 APRILE 2003 - N. VII/785 (1.6.0)
Ordine del giorno relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana 1354

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 APRILE 2003 - N. VII/786 (1.6.0)
Ordine del giorno relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana 1354

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 APRILE 2003 - N. VII/787 (1.6.0)
Ordine del giorno relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana 1355

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 APRILE 2003 - N. VII/791 (1.8.0)
Nomina di cinque componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Consiglio di amministrazione di Ferrovie Nord Milano s.p.a. 1355

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 2 APRILE 2003 - N. VII/792 (1.8.0)
Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e del suo presidente 1355

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

COMUNICATO REGIONALE II APRILE 2003 - N. 53 (4.7.0)
Premio «La Lombardia per il Lavoro» – Anno 2003 1356

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 GENNAIO 2003 - N. 7/II896 (5.3.5)
Ditta Sangiorgio Mobili Biassono s.r.l. con sede legale in Biassono (MI) via Trento Trieste, n. 101. Modifica e integrazioni della d.g.r. n. 7/8006 del 8 febbraio 2002, avente per oggetto: «Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Biassono (MI), via Trento e Trieste, n. 101, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero energetico (R1) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal proprio ciclo produttivo e individuati dal d.m. 5 febbraio 1998. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22» Art. 28, lettera f) del d.lgs. 5 febbraio n. 22 1357

5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere
5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
1.6.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Polizia locale
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

Anno XXXIII - N. 93 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 GENNAIO 2003 - N. 7/II897 (5.3.5)	
Ditta INT.DEP.CAST. s.r.l., con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN), via Battisti n. 4. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Castiglione delle Stiviere (MN), via Gerra, già autorizzato con d.g.r. n. 9306 del 7 giugno 2002, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203	1358
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 GENNAIO 2003 - N. 7/II898 (5.3.5)	
Ditta G.E.D.I.T. s.r.l. con sede legale in Calcinato (BS) via Cavichione di Sotto, 1. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi non tossico nocivi effettuate presso l'impianto sito in Calcinato (BS) via Cavichione di Sopra e autorizzazione al proseguimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 della legge 443/2001. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	1362
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 GENNAIO 2003 - N. 7/II926 (5.3.5)	
Ditta FAECO s.p.a., con sede legale in Lonato (BS), via Faccendina n. 11. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non tossico-nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	1370
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 GENNAIO 2003 - N. 7/II928 (5.3.5)	
Ditta Rosa Mauro con sede legale in Colico (LC) - via Nazionale Nord n. 42. Diniego dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto da ubicarsi in comune di Colico (LC) - località Trivio di Fuentes e per l'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili	1373
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 FEBBRAIO 2003 - N. 7/12044 (5.3.5)	
Ditta Fiscagomma s.p.a. con sede legale in via Biffignandi 37, Vigevano (PV). Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, originati dal proprio ciclo produttivo effettuate nell'impianto sito in Vigevano (PV), via Montebello n. 92. Art. 28 del d.lgs. 22/97	1374
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 FEBBRAIO 2003 - N. 7/12045 (5.3.5)	
Ditta Cogher s.r.l., con sede legale in Voghera (PV), strada per Retorbido loc. Molino Collegio n. 6. Proroga per un periodo di 12 mesi della scadenza dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/8223 dell'1 marzo 2001 dei termini riguardanti l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R3) per il riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, nell'impianto sito in Vidigulfo (PV) - loc. Cavagnera. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.lgs. n. 99/92	1374
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 FEBBRAIO 2003 - N. 7/12048 (5.3.5)	
Società AMSA s.p.a. con sede legale in Milano, via Olgettina, 25. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10) di rifiuti speciali assimilabili agli urbani non pericolosi da effettuarsi presso l'impianto di termovalorizzazione ubicato in Milano, via Silla, 249, denominato «Silla 2, già autorizzato con disposizione dirigenziale del Direttore del Settore Rifiuti ed Energia della provincia di Milano n. 39 del 26 giugno 2001 alle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10) di rifiuti urbani ed assimilati». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	1375
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 2003 - N. 7/12129 (5.3.5)	
Ditta Consorzio Milano Pulita con sede legale in Milano - via Rubattino n. 95. Proroga al 31 dicembre 2003 dei termini fissati dalla d.g.r. n. 7/3376 del 9 febbraio 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di selezione RSU e di stabilizzazione e compostaggio della FORSU ubicato in Milano - area ex Maserati - via Rubattino n. 95. Art. 32 della l.r. 21/93 e art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	1376
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12599 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro - 3° provvedimento.	1377
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12616 (3.2.0)	
Accreditamento del Centro Socio Educativo con sede in Voghera (PV) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2003	1377
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12617 (3.1.0)	
Accreditamento della Comunità Pedagogico Riabilitativa per tossicodipendenti «Centro residenziale Accoglienza» sita in via Trieste, n. 33 a Camisano (CR), gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa sociale a r.l., con sede legale in via Mameli, n. 1 a Rimini e contestuale revoca dell'accreditamento al Centro Accoglienza di via L. da Vinci, n. 2 a Vaiano Cremasco, gestito dalla medesima Cooperativa	1377
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12619 (3.1.0)	
Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Strutture Residenziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice»	1378
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12620 (3.1.0)	
Definizione della nuova unità di offerta «Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità» (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31	1386
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12621 (3.1.0)	
Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite (art. 12 comma 3 e 4 l.r. 31/97) e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle A.S.L.: Progetto Regionale Dipendenze	1393
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12622 (3.2.0)	
Assegnazioni per l'anno 2003 alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e, per la parte di competenza, al Comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale	1418

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12623 (1.8.0)	
Nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo «G.B. Valotti» con sede in Isorella (BS)	1424
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. 7/12641 (5.3.5)	
Approvazione della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2003-2005 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	1424
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2003 - N. 7/12670 (1.8.0)	
Designazione di due componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Consiglio di amministrazione della Fondazione «Lombardia Film Commission»	1426
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2003 - N. 7/12677 (1.1.1)	
Schema di «Intesa Generale Quadro tra Governo nazionale e Regione Lombardia» in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190	1426
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2003 - N. 7/12681 (5.3.1)	
Approvazione deliberazione n. 124 adottata dal Commissario regionale il 22 ottobre 2002 del Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca con sede in Bergamo recante per oggetto: «Personale-approvazione regolamento per l'erogazione di incentivo economico di cui al comma 1° dell'art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni»	1427
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2003 - N. 7/12682 (4.1.0)	
Criteri regionali per la concessione di un regime di aiuti denominato «Indennità compensativa in zone montane - Primo piano quadriennale (2003-2006)», ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 art. 4, lett. d) e art. 26 lett. c)	1427
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2003 - N. 7/12683 (4.3.0)	
P.S.R. 2000/2006, misura n (1.14) - determinazione della quota percentuale massima delle risorse disponibili da destinare all'attività diretta regionale per l'anno 2004	1429
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2003 - N. 7/12684 (3.1.0)	
Estinzione, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003 n. 1, dell'IPAB «Asilo Infantile Maria Maselli Dandolo» con sede in Bagnano di Corzano (BS) e provvedimenti conseguenti	1429
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2003 - N. 7/12685 (5.1.2)	
Riassegnazione all'amministrazione comunale di Monguzzo (CO) ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del residuo riveniente dal mutuo relativo al finanziamento assegnato con il «Piano annuale di attuazione anno 1998 del Piano generale triennale 1996/1998 di programmazione degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23	1429
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2003 - N. 7/12686 (3.2.0)	
Accreditamento, della Residenza Sanitario-Assistenziale «Residenza Rita e Luigi Gelosa», con sede in Briosco (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2003	1429
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2003 - N. 7/12693 (5.1.3)	
Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano	1430
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2003 - N. 7/12697 (5.3.0)	
Approvazione definitiva della proposta di vincolo d'insieme e relativi criteri per l'ambito del complesso di Villa Scaldasole sito in comune di Turbigio (MI) ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 139 del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 Titolo II capo I (obiettivo gestionale del PRS 2002 10.1.3.2)	1433
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2003 - N. 7/12699 (2.2.1)	
Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 40543 del 23 dicembre 1998, avente per oggetto: «Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione e ristrutturazione dell'insediamento industriale Roche-Boehringer sito nel territorio dei comuni di Concorezzo e Monza (Rif. obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)»	1434

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Risorse finanziarie e bilancio

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 7 APRILE 2003 - N. 5912 (2.1.0)	
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2003 di economie di stanziamento ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2003 e al documento tecnico di accompagnamento. VII provvedimento	1434

- 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
- 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
- 1.1.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Rapporti Stato-Regioni
- 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
- 4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali
- 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
- 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
- 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
- 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
- 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
- 5.3.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente
- 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
- 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 29 NOVEMBRE 2002 - N. 23517 (3.4.0)
 Approvazione delle graduatorie, assegnazione dei contributi, impegno e contestuale liquidazione della somma di € 1.293.507,52 quale contributo straordinario a favore dei comuni o loro associazioni a sostegno delle spese per assistenza ai disabili. L.r. 20 marzo 1980, n. 31 ad oggetto: «Diritto allo Studio - Norme di attuazione» - Piano Diritto allo Studio 2002 - D.c.r. 4 giugno 2002, n. VII/522 1437

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 3 DICEMBRE 2002 - N. 24III (3.4.0)
 Approvazione della graduatoria, assegnazione dei contributi e impegno della somma di € 4.493.175,02 quale contributo straordinario a favore dei comuni o loro associazioni a sostegno delle spese di trasporto scolastico. L.r. 20 marzo 1980, n. 31 ad oggetto: «Diritto allo Studio - Norme di attuazione» - Piano Diritto allo Studio 2002 - D.c.r. 4 giugno 2002, n. VII/522 1452

D.G. Sanità

CIRCOLARE REGIONALE 3 APRILE 2003 - N. IO (3.2.0)
 Sicurezza degli ascensori e applicazione della normativa di riferimento (d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162). 1484

CIRCOLARE REGIONALE 7 APRILE 2003 - N. II (3.2.0)
 Indicazioni per l'applicazione d.g.r. n. 12455 del 21 marzo 2003 1485

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 3 APRILE 2003 - N. 5694 (4.3.0)
 P.S.R. 2000-2006 - Misura n (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale» - Modifiche ed integrazioni delle disposizioni attuative di cui all'allegato 1 della d.g.r. n. 11711 del 23 dicembre 2002. 1486

DECRETO DIRETTORE GENERALE 4 APRILE 2003 - N. 5792 (4.3.0)
 Approvazione graduatoria destinatari del contributo SFOP 2000-2006 - Misura 3.4 relativa alla trasformazione e commercializzazione 1487

DECRETO DIRETTORE GENERALE 4 APRILE 2003 - N. 5814 (4.3.0)
 Autorizzazione alla società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (SISA), con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, riconosciuta idonea ad operare come centro autorizzato di Assistenza Agricola nella regione Lombardia con decreto 8060/2002, ad utilizzare la denominazione di CAA anche nel territorio della regione Marche, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del ministero delle politiche agricole e forestali 1488

DECRETO DIRETTORE GENERALE 10 APRILE 2003 - N. 6097 (4.3.0)
 Approvazione circolare avente ad oggetto «Indicazioni relative ai titoli di conduzione dei terreni da inserire nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale» 1489

DECRETO DIRETTORE GENERALE 16 APRILE 2003 - N. 6482 (4.3.0)
 Disposizioni attuative del Reg. CE 1257/99 misura f (2.6) - prosecuzione impegni Reg. (CEE) 2078/92 per l'annata agraria 2002-2003 1492

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 3 APRILE 2003 - N. 5695 (4.3.0)
 Cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici della società SECMA s.r.l. di Vigevano 1497

D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 APRILE 2003 - N. 5824 (5.3.5)
 Aggiornamento dell'elenco allegato alla d.g.r. n. 35664 del 21 aprile 1998, relativo alle ditte a cui è applicata la riduzione del 20% del tributo speciale in discarica 1497

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA I APRILE 2003 - N. 5496 (5.1.0)
 Progetto di sistemazione di aree in frana presso la frazione Valle del comune di Savio dell'Adamello (BS), in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della l. 102/1990 - [Scheda PO/04/01/a] - Autorità proponente: provincia di Brescia - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 1497

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA I APRILE 2003 - N. 5497 (5.1.0)
 Richiesta di rinnovo della concessione mineraria per Talco denominata «Valbrutta» censita in comune di Lanzada (SO) - Committente: IMIFABI s.p.a., Milano - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99. 1498

(BUR2003011)

Err.corr. n. 17/1-Se.O. 2003

(5.3.2)

D.g.r. 25 febbraio 2003, n. 7/728 «Nuovo piano cave della provincia di Como», pubblicata nel BURL 16, I Supplemento Straordinario del 15 aprile 2003

Al posto di «D.g.r. 25 febbraio 2003, n. 7/728», si legga:

«Deliberazione di consiglio regionale 25 febbraio 2003, n. VII/728».

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2003012)

D.c.r. 2 aprile 2003 - n. vii/782

(5.2.1)

Mozione concernente lo stato di attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 449 presentata in data 27 marzo 2003;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare la mozione n. 449 concernente lo stato di attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- la riforma del trasporto pubblico locale è in una fase molto delicata per i complessi mutamenti che stanno intervenendo con la riorganizzazione dei servizi e la loro messa a gara;

- in questo quadro reso ancora più difficile dalla penuria delle risorse si inserisce la pesante questione del rinnovo del secondo biennio del Contratto Nazionale dei lavoratori del settore;

- la Regione ha mantenuto gli impegni di copertura del primo biennio del Contratto Nazionale;

Impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente ad attivare un percorso che preveda un deciso intervento nei confronti del Governo nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, di concerto con le altre Regioni che già si sono impegnate in tal senso, per risolvere la questione del secondo biennio del Contratto Nazionale del settore ed aprire con decisione il tema delle risorse, oggi bloccate ai livelli del 1997, necessarie per il rilancio del trasporto collettivo di massa, individuando il tributo o la quota di tributo da trasferire alle Regioni».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003013)

D.c.r. 2 aprile 2003 - n. vii/783

(1.6.0)

Ordine del giorno relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 715 presentato in data 24 marzo 2003, collegato ai progetti di legge abbinati nn. 16/267/274 concernenti al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 715 relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- la polizia locale gioca un ruolo determinante nel garantire il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini;

- il coordinamento della polizia locale è un ottimo strumento ma deve essere affiancato anche da leggi nazionali che

non compromettano e vanifichino lo sforzo e i risultati ottenuti dalla polizia locale;

- secondo dati diffusi recentemente dal Ministero dell'Interno, la Lombardia risulta essere la Regione più a rischio per l'accattonaggio minorile;

- l'accattonaggio minorile, oltre ad essere un fenomeno deplorevole perché sottopone i minori a maltrattamenti e vessazioni psicofisiche di vario genere, è anche uno spietato business gestito spesso da organizzazioni criminali, che attraverso violenze, minacce e maltrattamenti, riducono ogni giorno centinaia di bambini in stato di vera e propria dipendenza fisica e psicologica;

- l'accattonaggio minorile, intollerabile manifestazione di sfruttamento alla luce del sole di individui incapaci di difendersi, è purtroppo in continua espansione e ci pone di fronte ad una delicatissima questione di responsabilità civile;

Ritenuto che:

- l'accattonaggio minorile violi gravemente i diritti dei bambini, sanciti da legislazioni nazionali ed internazionali;

- tra gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione della polizia locale debba rientrare la maggiore tutela ed attenzione nei confronti delle categorie sociali più deboli;

Preso atto che:

- sono numerosissimi i bambini che crescono analfabeti, in condizioni igieniche spaventose ed in un isolamento culturale insormontabile, obbligati a prostituirsi, forzati all'accattonaggio, a lavorare in regimi para-schiavistici, utilizzati come corrieri nel traffico di droga, vittime del traffico di organi o di reati di pedofilia;

- per combattere queste forme di violenza pura sono necessari strumenti legislativi più idonei, che prevedano pene più aspre e sanzioni più pesanti a tutela dei diritti dei minori che troppo spesso vengono impunemente violati;

- Considerato che si reputa indispensabile intervenire al più presto a tutela delle migliaia di bambini, i cui diritti vengono ogni giorno impunemente violati;

Invita la Giunta regionale a:

- promuovere programmi di aiuto ed assistenza ai minori vittime di sfruttamento;

- farsi promotrice presso il Governo e il Parlamento Europeo per un'omogeneizzazione della normativa internazionale a tutela dei minori;

- farsi promotrice presso il Governo e il Parlamento Europeo affinché vengano stabilite modalità di collaborazione a livello giudiziario ed investigativo, costituite anche dati e realizzate politiche sociali di intervento comuni;

- farsi promotrice presso il Governo affinché anche l'Italia recepisca la raccomandazione europea di istituire una banca dati del DNA, fondamentale per lo sviluppo di molte indagini;

- a stabilire attraverso una normativa nazionale modalità e limiti delle indagini giudiziarie che implicino misure restrittive della libertà personale per prelievi ematici coattivi finalizzati a test del DNA;

- richiedere al Governo un congruo stanziamento per incrementare le azioni della Regione a favore della sicurezza dei cittadini».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003014)

D.c.r. 2 aprile 2003 - n. vii/784

(1.6.0)

Ordine del giorno relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 716 presentato in data 24 marzo 2003, collegato ai progetti di legge abbinati nn. 16/267/274 concernenti al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 716 relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- la polizia locale gioca un ruolo determinante nel garantire il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini;
- il coordinamento della polizia locale è un ottimo strumento ma deve essere affiancato anche da leggi nazionali che non compromettano e vanifichino lo sforzo e i risultati ottenuti dalla polizia locale;
- la Lombardia è la Regione italiana in cui c'è la maggiore presenza di popolazione anziana;

Ritenuto che:

- tra gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione della polizia locale debba rientrare una maggiore tutela ed attenzione nei confronti delle categorie sociali più deboli;
- per incrementare i livelli di sicurezza nella nostra Regione sia necessario anche modificare la legislazione nazionale;

Preso atto che nella nostra Regione sono numerosi i reati (scippi, rapine, truffe) che vengono perpetrati ai danni di persone d'età superiore a 65 anni;

Considerato che gli anziani sono soggetti più deboli ed indifesi e che pertanto i reati nei loro confronti dimostrano una propensione al delitto ed una pericolosità sociale che deve essere punita più severamente;

Invita la Giunta regionale a:

- promuovere programmi di aiuto ed assistenza ad anziani vittime di reati;
- farsi promotrice presso il Governo affinché modifichi l'art. 61 del codice penale ("circostanze aggravanti comuni"), prevedendo l'inasprimento delle pene nei confronti di chiunque commetta reati contro una persona che abbia più di 65 anni;
- richiedere al Governo stanziamenti congrui per incrementare le azioni della Regione a favore della sicurezza degli anziani».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003015)

(1.6.0)

D.c.r. 2 aprile 2003 - n. vii/785

Ordine del giorno relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 717 presentato in data 24 marzo 2003, collegato ai progetti di legge abbinati nn. 16/267/274 concernenti al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 717 relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- la polizia locale gioca un ruolo determinante nel garantire il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini;
- il coordinamento della polizia locale è un ottimo strumento ma deve essere affiancato anche da leggi nazionali che non compromettano e vanifichino lo sforzo e i risultati ottenuti dalla polizia locale;
- fra gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione delle forze di polizia locale debba rientrare la tutela della proprietà pubblica e privata;
- il diritto di manifestare viene espressamente sancito dalla Costituzione agli artt. 17 e 18 che prevedono la libertà di riunione nei luoghi pubblici ed il diritto di associarsi liberamente;
- il diritto di manifestare non implica anche un diritto al danneggiamento delle cose pubbliche e private;

Preso atto che:

- durante lo svolgimento di manifestazioni, alcune volte

vengono causati ingenti danni al patrimonio pubblico (imbrattamento di edifici e monumenti pubblici *in primis*) e privato (rottura di vetrine di esercizi commerciali, imbrattamento di edifici, danneggiamento di autovetture...);

- in tali circostanze la polizia locale è spesso obbligata ad intervenire per cercare di riportare l'ordine e limitare i danni;

Ritenuto che:

- non sia giusto che la pubblica amministrazione continui a sprecare denaro dei cittadini per dover riparare i danni provocati durante le manifestazioni;
- sia indispensabile prevedere un meccanismo in grado di prevenire e scoraggiare atti incivili e dannosi per cose e persone;

Considerato che:

- diversamente da quanto avviene in altri Stati europei, in Italia non esiste attualmente alcuna possibilità di addebitare i costi degli eventuali imbrattamenti e/o danneggiamenti agli organizzatori delle manifestazioni;
- per impedire il vandalismo si rende necessaria una più consona legislazione nazionale;

Invita la Giunta regionale a:

- inserire fra gli obiettivi specifici, da perseguirsi con il coordinamento dell'azione delle forze di polizia locale, la prevenzione e la repressione di atti vandalici;
- promuovere campagne di educazione e di sensibilizzazione contro tali deprecabili fenomeni».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003016)

(1.6.0)

D.c.r. 2 aprile 2003 - n. vii/786

Ordine del giorno relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 719 presentato in data 24 marzo 2003, collegato ai progetti di legge abbinati nn. 16/267/274 concernenti al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 719 relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che di fronte all'evoluzione della criminalità, e alla sempre minore capacità delle istituzioni pubbliche di farvi fronte, si presenta il problema dell'adeguamento normativo delle disposizioni inerenti la materia della vigilanza privata;

Considerato che tale attività risulta, infatti, ancor oggi disciplinata dal titolo IV del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale, se soddisfaceva l'esigenza di chiarezza e di precisione legislativa che avvertivano gli operatori della sicurezza dell'epoca, appare a tutt'oggi insufficiente di fronte all'evoluzione socio-tecnologica che ha creato nuovi bisogni di sicurezza per la nostra società. Bisogni a cui gli operatori della sicurezza privata si trovano a dover far fronte con mezzi legislativi, e spesso anche tecnici, obsoleti;

Premesso che l'attività che attualmente svolgono le guardie particolari giurate è circoscritta ad attività di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale;

Considerato che le guardie giurate svolgono indubbiamente un'attività integrativa di quella di polizia; come infatti già previsto nell'art. 139 del Testo Unico sulle leggi di Pubblica sicurezza "gli uffici di vigilanza sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria";

Considerato che ai sensi del presente progetto di legge le guardie giurate svolgono attività di mera sorveglianza e priva

di autonomia, finalizzata ad attivare gli organi di polizia per esigenze riguardanti esclusivamente: eventi che possano arrecare danno o disagio; interventi di tutela del patrimonio pubblico; sorveglianza dei luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica; situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti;

Impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso le competenti istituzioni affinché si proceda ad un celere ed ormai indispensabile riordino della figura della Guardia particolare Giurata, nell'ottica di una maggiore e più qualificata operatività nella prevenzione e repressione di eventi criminosi».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003017)

(1.6.0)

D.c.r. 2 aprile 2003 - n. vii/787

Ordine del giorno relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 720 presentato in data 24 marzo 2003, collegato ai progetti di legge abbinati nn. 16/267/274 concernenti al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 720 relativo al riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che di fronte all'evoluzione della criminalità, e alla sempre minore capacità delle istituzioni pubbliche di farvi fronte, si presenta il problema dell'adeguamento normativo delle disposizioni inerenti la materia della vigilanza privata;

Considerato che tale attività risulta, infatti, ancor oggi disciplinata dal titolo IV del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale, appare a tutt'oggi insufficiente di fronte all'evoluzione socio-tecnologica che ha creato nuovi bisogni di sicurezza per la nostra società;

Visto che l'attività che attualmente svolgono le guardie particolari giurate è circoscritta ad attività di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale;

Considerato che le guardie giurate svolgono indubbiamente un'attività integrativa di quella di polizia; come infatti già previsto nell'art. 139 del Testo Unico sulle leggi di Pubblica sicurezza "gli uffici di vigilanza sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria";

Considerato che è recentemente approdato all'esame della commissione affari costituzionali di Palazzo Madama il d.d.l. 335 "Riordino dell'attività di vigilanza privata" il cui primo firmatario è il senatore Luigi Peruzzotti;

Considerato che ai sensi del presente progetto di legge le guardie giurate svolgono attività di mera sorveglianza e priva di autonomia, finalizzata ad attivare gli organi di polizia per esigenze riguardanti esclusivamente: eventi che possano arrecare danno o disagio; interventi di tutela del patrimonio pubblico; sorveglianza dei luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica; situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti;

Impegna la Giunta regionale a riformare la presente legge non appena il d.d.l. n. 335 sia approvato dal Parlamento».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003018)

(1.8.0)

D.c.r. 2 aprile 2003 - n. vii/791

Nomina di cinque componenti, in rappresentanza della

Regione Lombardia, nel Consiglio di amministrazione di Ferrovie Nord Milano s.p.a.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 6 aprile 1975, n. 21 «Partecipazione azionaria della Regione Lombardia alla s.p.a. Ferrovie Nord Milano»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Visto lo Statuto della suddetta Società e, in particolare, l'art. 17;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 S.O. del 7 ottobre 2002;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/11178 del 25 novembre 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina dei rappresentanti regionali nel Consiglio di amministrazione di Ferrovie Nord Milano s.p.a.»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95, espresso nella seduta del 27 novembre 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12360 del 10 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Consiglio di amministrazione di Ferrovie Nord Milano s.p.a.»;

Verificato che la nomina dei rappresentanti regionali nel Consiglio di amministrazione di Ferrovie Nord Milano s.p.a. è inserita nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare, in rappresentanza della Regione Lombardia, quali componenti nel Consiglio di amministrazione di Ferrovie Nord Milano s.p.a. i signori:

- ACHILLE Norberto, nato a Carate Brianza (MI) il 13 aprile 1944 e residente in via Marconi – res. Sassi, 562 a Basiglio (MI);
- RANDAZZO Salvatore, nato a Paternò (CT) il 3 settembre 1952 e residente in via Re Umberto, 94/16 a Lainate (MI);
- PANZERI Angelo, nato a Olgiate Calco (LC) il 4 settembre 1946 e residente in via Montegrappa, 11 a Perego (LC);
- GIUSSANI Gaetano, nato a Desio (MI) il 6 gennaio 1939 ed ivi residente in via Calvi, 10;
- SCALVENZI Lanfranco, nato a Logrado (BS) il 6 giugno 1947 e residente in via Pasteur, 3 a Torbole Casaglia (BS), a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003019)

(1.8.0)

D.c.r. 2 aprile 2003 - n. vii/792

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e del suo presidente

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)»;

Vista la legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative», recante modificazioni alla l.r. n. 16/99 e, in particolare, l'art. 3, comma 10, che prevede il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'ARPA entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima e l'art. 11, comma 3, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione e del suo presidente da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/8762 del 24 aprile 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nella seduta del 7 maggio 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/9009 dell'8 maggio 2002 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA»;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 510 del 16 maggio 2002 «Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA e del suo presidente»;

Preso atto che il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 522 del 26 marzo 2003, ha annullato gli atti relativi alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e, precisamente, la proposta di nomina da parte della Giunta regionale e la conseguente deliberazione consiliare, sopra richiamate;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12582 del 2 aprile 2003 «Proposta di nomina del Consiglio di amministrazione e del presidente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA»;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Verificato che la nomina dei cinque componenti nel Consiglio di amministrazione, tra cui il presidente, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA - è da ritenersi assimilabile alle nomine e designazioni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) con la seguente composizione:

- MARINO Carlo Maria, nato a Meina (NO) il 9 agosto 1943 e residente in via Trento, 1/E a Cassina de Pecchi, in qualità di *presidente*;
- PAROLARI Stefano, nato a Lecco il 15 ottobre 1968 ed ivi residente in via Caprera, 17;
- REALI Roberto, nato a Fermentino (FR) il 7 giugno 1952 e residente in via Tolentino, 2 a Milano;
- CAVALLARO Aldo, nato a Bovalino (RC) il 27 aprile 1934 e residente in via Padre M. Kolbe, 8 a Milano;
- AGOSTINELLI Agostino, nato ad Osio Sotto il 13 novembre 1948 e residente in via S. Narno a Bergamo, a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR20030110)

(4.7.0)

Com.r. 11 aprile 2003 - n. 53

Premio «La Lombardia per il Lavoro» - Anno 2003

La Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione del 10 aprile 2003 n. 12678, ha assegnato il premio «La Lombardia per il Lavoro» edizione 2003.

Per le motivazioni di seguito espresse si riconosce l'alto contributo apportato allo sviluppo economico e sociale della Lombardia a:

SANTO VERSACE

Proponente: consigliere regionale Stefano MAULLU

Imprenditore nel settore moda - Presidente del Gruppo Versace

Creatore - insieme alla famiglia - di un'avviata e consolidata attività imprenditoriale nel campo della moda.

Laureato in economia e commercio. Avvia uno studio da commercialista a Reggio Calabria nel 1972 e successivamente nel 1976 si sposta a Milano, dove insieme al fratello Gianni costituisce la Gianni Versace s.p.a., che opera nel campo della moda. Nel corso degli anni, il Gruppo Versace è divenuto gradualmente un leader di mercato in ambito europeo e mondiale nel settore della moda e del design, contribuendo in maniera considerevole al successo del «made in Italy». Con idee innovative, impegno ed entusiasmo costanti, il marchio Versace è andato affermandosi tra le griffe più prestigiose del made in Italy.

Rappresenta, con una testimonianza di notevole rilievo, la capacità, l'impegno professionale, la determinazione e l'innovatività proprie dell'imprenditoria lombarda ed italiana, sottolineando nel contempo il valore e l'importanza strategica del settore moda per il presente ed il futuro dell'economia lombarda.

DARIO SCOTTI

Proponente: consigliere regionale Giovanni ROSSONI

Imprenditore nel settore risicolo e agroalimentare - Amministratore delegato della Riso Scotti s.p.a.

Amministratore delegato di un'azienda fondata nel 1890, capogruppo di un team di aziende ad alto contenuto tecnologico, specializzate nella coltivazione, ricerca e sperimentazione, lavorazione e trasformazione del riso. Le aziende agricole Scotti, le cui risaie si estendono per centinaia di ettari nel cuore della Pianura Padana, producono le varietà di riso più pregiate, che quindi vengono lavorate e confezionate nel nuovo e modernissimo stabilimento alle porte di Pavia.

Dario Scotti ha contribuito alla realizzazione di un'industria di primaria importanza nel suo settore, divenendo uno dei leader di tale mercato, grazie a notevoli capacità imprenditoriali e di innovazione produttiva e di marketing. La Riso Scotti dal 1994 in poi ha visto crescere sensibilmente la propria quota di mercato.

Con idee innovative, impegno ed entusiasmo costanti, il titolare di questa attività ha dato lustro alla provincia ed alla città di Pavia, impegnandosi anche a sostegno delle realtà sociali e sportive locali.

GENNARO AURICCHIO

Proponente: consigliere regionale Viviana BECCALOSSI

Imprenditore nel settore lattiero caseario - Presidente del Gruppo Auricchio

Tra le personalità più attive nel sostenere il ruolo dell'impresa nella società civile. Laureato in economia e commercio, dal 1938 è amministratore della Gennaro Auricchio, con sede a Cremona. Al termine del secondo conflitto mondiale si trovò a dover ricostruire l'azienda di famiglia, gravemente danneggiata dagli eventi bellici. Fu in questo frangente che dimostrò competenza e capacità imprenditoriali di elevata qualità, partecipando inoltre alla ricostituzione di Assolate - associazione lattiero casearia italiana. Negli anni dell'espansione economica si impegnò a portare l'azienda ai più alti livelli di fatturato, con costante attenzione alla qualità di produzione, in particolare del provolone piccante, esportato in tutto il mondo, tanto che in alcuni paesi il marchio Auricchio divenne addirittura sinonimo di provolone. Lo stesso impegno per l'impresa è stato profuso nell'azienda agricola avviata, che nel giro di pochi anni è stata accresciuta e potenziata fino a divenire una delle maggiori nell'allevamento dei capi di bestiame, che producono 24.000 quintali di latte destinato alla produzione di formaggio Parmigiano Reggiano.

Chiara esempio di capacità imprenditoriale e di continua ricerca dell'eccellenza nella qualità.

ANGELO BAZZARI

Proponente: Giuseppe GUZZETTI - Presidente Fondazione Cariplo

Presidente della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, riconosciuta anche quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Ordinato sacerdote nel 1967, nel 1981 mons. Bazzari, dopo aver operato in precedenza in diverse parrocchie del milanese, diviene vice direttore della Caritas Ambrosiana, di cui sarà in seguito Direttore fino al 1993. La Fondazione Don Gnocchi, grazie anche al suo operato ha allargato il pro-

prio raggio di attività ed intervento sociale ed è oggi presente con 21 Centri in 9 Regioni italiane, svolgendo attività di riabilitazione, recupero e assistenza a favore dei disabili e degli anziani, prevalentemente non autosufficienti.

La Fondazione Don Gnocchi, con i due Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Milano e Firenze svolge un'attività di alta ricerca scientifica, è Centro di formazione professionale per educatori e di specializzazione post-laurea in convenzione con alcune Regioni e Università; è inoltre riconosciuta quale Organizzazione Non Governativa per l'intervento all'estero in territori di bisogno.

Dal settembre del 2001 Angelo Bazzari è stato nominato membro del Comitato Etico della Pioneer Investments del Gruppo Unicredito Italiano. Dal gennaio 2003 è membro del Consiglio Superiore di Sanità su nomina del Ministro della Salute.

Monsignor Bazzari e la Fondazione Don Gnocchi hanno svolto negli anni un ruolo fondamentale nel settore della sanità e dell'assistenza, divenendo uno dei principali riferimenti con conseguenti positive ricadute anche sullo sviluppo sociale ed economico della nostra Regione.

ALFREDO SCARFONE

Proponente: Giorgio VITTADINI - Presidente Associazione Compagnia delle Opere

Dirigente e manager nel settore informatico ed elettronico

Diplomato in elettronica presso l'Istituto Tecnico Feltrinelli di Milano e in elettronica generale e applicata presso l'ISTIM. Ha frequentato la Facoltà di Fisica presso l'Università Statale di Milano.

Entrato alla Hewlett Packard nel 1969 a Ginevra, come specialista a livello europeo di comunicazione dati nei servizi time-sharing, nel 1972 è passato alla Hewlett Packard Italia, contribuendo alla formazione del Data Centre, di cui è stato responsabile sino al 1974.

Dal 1978 al 1983 è stato Direttore del Personale della Hewlett Packard Italia. Dal marzo 1986 all'aprile 2000 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale della Hewlett Packard Italiana, periodo nel quale sono stati creati oltre 1500 posti di lavoro altamente qualificati.

Ha convinto la Corporation Hewlett Packard nel 1990 a investire in Lombardia, costruendo a Stezzano (BG) un insediamento industriale di oltre 500 persone. Ha sviluppato nell'ambito degli obiettivi «Corporate» un programma di donazione sia verso la scuola e l'università che verso il settore no profit, collaborando con Assolombarda per la definizione della «Responsabilità sociale dell'impresa» (Sodalitas).

È attualmente impegnato a costituire e sviluppare nuove imprese nei Paesi in via di sviluppo formando giovani imprenditori. Esempio di una conduzione dell'azienda ispirata a coniugare il profitto con la socialità.

ALESSANDRO GRASSI

Proponente: PRINZIVALLI Franco - Presidente Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane

Maestro artigiano titolare di laboratorio di vetrate artistiche in Milano. I suoi lavori rappresentano una tecnica raffinata, un'arte antica che ancora oggi raggiunge vette di altissima poesia. Le vetrate prodotte da Alessandro Grassi, il «vetro dei santi» sono state montate in ogni parte del mondo, su edifici di culto o in splendide dimore private o pubbliche. Le sue opere sono ormai un biglietto da visita della grandezza di Milano e della Lombardia, della grandezza e della laboriosità dei suoi artigiani. Nella sua produzione c'è passione e ricerca, tecnologia sofisticatissima e un retroterra culturale di straordinario spessore, il che fa dell'intera attività della «Alessandro Grassi» un «unicum», paragonabile alle botteghe rinascimentali. Molti giovani hanno imparato l'arte nel suo laboratorio, spesso successivamente iniziando l'attività in proprio. È Presidente del Comitato Organizzatore della Mostra «L'Artigiano in Fiera». Ha frequentato per cinque anni all'Accademia di Belle Arti di Brera il corso di Composizione Cromatica. I lavori eseguiti dalla Ditta Grassi nel corso di oltre 50 anni di attività spaziano dal restauro e dall'esecuzione di vetrate artistiche per il Duomo di Milano, alla realizzazione delle vetrate per la Cattedrale di Abidjan in Costa d'Avorio, alla realizzazione di vetrate artistiche in Giappone, negli Stati Uniti, a Singapore, in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi, in Russia, Corea, in Malesia.

Nell'aprile del 2000, in occasione della manifestazione indetta dal governo algerino - SITEV 2000 - dedicata all'artigianato e al turismo, Alessandro Grassi ha partecipato invitato dal Governo algerino a questa importante manifestazione e ha gettato un ponte di cultura e collaborazione in qualità di Presidente del Comitato Direttivo dell'Artigiano in Fiera, fra l'artigianato lombardo e quello algerino.

GIUSEPPE ERMOLI

Proponente: Amministrazione comunale di Malnate (VA)

Premio speciale proposto dalla Giuria quale riconoscimento di fedeltà al lavoro e simbolo del lavoro lombardo

Giuseppe Ermoli - 104 anni - nasce a Malnate (VA). Diplomato in Ragioneria. Negli anni 1922 e 1923 è in Germania per imparare la lingua tedesca e frequenta come uditore l'Università di Monaco di Baviera. Nel 1924 muore il padre Gaetano ed egli eredita la ditta. Nel 1930 insieme ai fratelli costituì la SIMAE (Società Italiana Mole Abrasivi Ermoli), che nel 1936 ebbe la sua massima espansione, impiegando oltre 180 dipendenti. La SIMAE, adottando i più moderni ritrovati scientifici dell'epoca realizza le mole Ermoli, Ermos e Diamante apprezzate e riconosciute per le loro caratteristiche pari a quelle importate dalle migliori ditte Nordamericane ed i prodotti della SIMAE sono richiesti in Francia, Spagna, Egitto, Estremo Oriente, Marocco e Sud America. Questo flusso di esportazioni giovò non solo alla Ditta Ermoli, ma alla stessa Malnate (VA) che godette di un periodo di buona occupazione delle maestranze. Dal 1937 in avanti furono create su quest'onda altre aziende che si specializzarono nella produzione di abrasivi, quali: dischi abrasivi per il taglio dei marmi e pietre, mole abrasive per la levigatura e lucidatura a specchio di mattonelle, marmi e graniti e mole speciali per metalli in genere.

La storia industriale di Giuseppe Ermoli si ricollega alla storia dell'industria italiana dello smeriglio che, con l'intento di sfruttare le cave di arenaria di Malnate, permise all'azienda, fondata dalla famiglia Ermoli, di assumere un carattere industriale, che raggiunse il suo apice impiegando oltre 180 dipendenti.

Giuseppe Ermoli si colloca quindi tra gli antesignani dell'imprenditoria lombarda e del nostro paese, esempio di intraprendenza e capacità di proiezione esterna delle attività industriali lombarde, costantemente alla ricerca di nuovi sbocchi, nuovi mercati e nuove opportunità occupazionali.

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20030111)

(5.3.5)

D.g.r. 17 gennaio 2003 - n. 7/11896

Ditta Sangiorgio Mobili Biassono s.r.l. con sede legale in Biassono (MI) via Trento Trieste, n. 101. Modifica e integrazioni della d.g.r. n. 7/8006 del 8 febbraio 2002, avente per oggetto: «Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Biassono (MI), via Trento e Trieste, n. 101, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero energetico (R1) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal proprio ciclo produttivo e individuati dal d.m. 5 febbraio 1998. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22» Art. 28, lettera f) del d.lgs. 5 febbraio n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di modificare e integrare la d.g.r. n. 7/8006 del 8 febbraio 2002, rilasciata alla ditta Sangiorgio Mobili Biassono s.r.l., con sede legale e impianto in Biassono (MI), via Trento e Trieste, n. 101, prorogando di 240 giorni il termine previsto per la messa a regime dell'impianto in oggetto indicato al secondo capoverso, paragrafo «Messa in esercizio ed a regime» della pagina 5, dell'allegato B alla d.g.r. n. 7/8006 dell'8 febbraio 2002, pervenendo in tal modo ad un periodo massimo complessivo di 330 giorni dalla data di comunicazione della messa in esercizio dell'impianto;

2. di demandare a successivo provvedimento, che sarà adottato dalla Struttura Protezione Aria, la definizione delle modalità di svolgimento dei controlli analitici periodici alle e-

missioni per il parametro CO e delle modalità di valutazione del rispetto del valore limite in emissione per il suddetto parametro;

3. di subordinare la definizione di quanto indicato al punto precedente alla presentazione di documentazione relativa:

- alle caratteristiche dell'emissione derivante dall'impianto in oggetto;

- alle modalità di funzionamento dello stesso.

Tale documentazione dovrà essere prodotta entro il termine stabilito per la messa a regime dell'impianto; il contenuto e la modalità per la raccolta delle informazioni necessarie dovranno essere concordate con la Struttura Protezione Aria della Regione Lombardia;

4. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni di cui alla d.g.r. n. 7/8006 del 8 febbraio 2002;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta regionale, Enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, è di competenza dell'ARPA;

10. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Biassono (MI) ed all'ARPA di Milano;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato a mezzo di raccomandata A.R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030112)

(5.3.5)

D.g.r. 17 gennaio 2003 - n. 7/11897

Ditta INT.DEP.CAST. s.r.l., con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN), via Battisti n. 4. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Castiglione delle Stiviere (MN), via Gerra, già autorizzato con d.g.r. n. 9306 del 7 giugno 2002, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Castiglione delle Stiviere (MN), via Gerra, e l'esercizio delle inerenti operazioni

di smaltimento (D8, D9 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni di cui agli allegati A e B, nonché alla planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di fare salve, per quanto non modificato o in contrasto con il presente atto, le determinazioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 9306 del 7 giugno 2002;

3. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

- non completi la realizzazione delle varianti entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

4. di disporre che l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla provincia, al comune ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

5. di demandare l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, all'ARPA competente per territorio;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Mantova, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: INT.DEP.CAST. s.r.l.

Sede legale: Castiglione delle Stiviere (MN), via Battisti, 4
Ubicazione impianto: Castiglione delle Stiviere (MN), via Gerra

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Vengono apportate le seguenti varianti:

- aumento della capacità di trattamento da 25000 a 73000 t/anno;
- potenziamento delle unità di ricezione e stoccaggio;
- realizzazione della sezione di trattamento chimico-fisico;
- ampliamento qualitativo dei rifiuti trattabili.

Unità di ricezione e stoccaggio

Vengono realizzati 4 serbatoi nuovi, ubicati all'esterno e circoscritti da un'ideale vasca di contenimento a tenuta i-

draulica, di cui 2 di capacità 50 mc e 2 di capacità 30 mc (di cui uno da 30 mc destinato alla «quarantena» di rifiuti non compatibili ed uno da 30 mc destinato all'accumulo dei fanghi chimici derivanti dal pretrattamento).

Ci sono dunque 130 mc in più destinati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, che vanno ad aggiungersi ai 380 mc degli 8 serbatoi esistenti.

Il volume di stoccaggio complessivo per i rifiuti in ingresso è di 510 mc.

Sezione di trattamento chimico-fisico

È costituita dalle seguenti unità:

- pompa di alimentazione;
- comparto di coagulazione/flocculazione;
- gruppi di dosaggio reattivi chimici e correzione pH;
- gruppo di dosaggio complessante chimico per la rimozione di metalli pesanti;
- comparto di chiarificazione.

Comparto di disidratazione meccanica dei fanghi composto da:

- serbatoio di accumulo fanghi chimici da 30 mc;
- unità di preparazione e dosaggio di polielettrolita e latte di calce;
- filtropressa meccanica per la disidratazione del fango.

Integrazione dell'impianto di trattamento aria esausta con la realizzazione di un filtro a compost da inserire a valle dell'esistente scrubber.

Tutte le unità di trattamento chimico-fisico sono ubicate all'interno di un fabbricato interamente chiuso e mantenuto in depressione mediante l'aspirazione di aria successivamente trattata.

I nuovi serbatoi e la nuova sezione di trattamento, che vengono realizzati, all'interno dell'area di proprietà della ditta, in adiacenza alle esistenti unità di stoccaggio, occupano una superficie di circa 1000 mq;

1.2 in seguito all'inserimento del pretrattamento chimico-fisico, il processo di trattamento è così articolato:

A. Pretrattamenti:

- ricezione;
- grigliatura-dissabbiatura meccanizzata;
- accumulo/stoccaggio temporaneo;
- omogeneizzazione;
- trattamento chimico-fisico;
- alimentazione al trattamento biologico;
- disidratazione fanghi chimici.

B. Trattamento biologico:

- comparto di dissabbiatura;
- comparto di sedimentazione primaria;
- comparto di pre-denitrificazione biologica;
- comparto di ossidazione-nitrificazione biologica;
- chiarificazione finale;
- comparto di disinfezione;
- digestione anaerobica fanghi di supero e successiva disidratazione;
- scarico finale in acque superficiali;

1.3 il quantitativo massimo di smaltimento autorizzato è di 200 t/giorno (per un totale di 1.400 t/settimana e 73.000 t/anno), con un carico organico massimo pari a 1908 kg BOD⁵/giorno e 4970 kg COD/giorno in ingresso all'impianto; poiché il conferimento può avvenire solo 5 gg/settimana, la quantità massima giornaliera ritirabile è di 280 t/giorno;

1.4 dati relativi all'impianto:

Dati di progetto impianto consortile:

- abitanti equivalenti	70.000
- portata giornaliera massima (mc/die)	15.000
- portata media (mc/h)	625
- portata in tempo di pioggia (mc/h)	3.125
- carico massimo BOD5 (kg/die)	4.200
- carico massimo COD (kg/die)	9.240
- carico di azoto totale (kg/giorno)	735
- rapporto COD/BOD	1,9

Dati di esercizio impianto consortile (solo reflui):

- abitanti equivalenti	38.200
------------------------	--------

- portata giornaliera massima (mc/die)	11.300
- portata media (mc/h)	470
- carico massimo BOD5 (kg/die)	2.292
- carico massimo COD (kg/die)	4.270
- carico di azoto totale (kg/giorno)	122
- rapporto COD/BOD	2,2

Potenzialità residua impianto consortile (solo reflui):

- abitanti equivalenti	31.800
- portata giornaliera massima (mc/die)	3.700
- portata media (mc/h)	155
- carico massimo BOD5 (kg/die)	1.908
- carico massimo COD (kg/die)	4.970
- carico di azoto totale (kg/giorno)	613

Quantità complessiva rifiuti trattati:

- portata giornaliera massima (mc/die)	200
- carico massimo BOD5 (kg/die)	1.908
- carico massimo COD (kg/die)	4.970
- carico di azoto totale (kg/giorno)	613

Carico apportato dai rifiuti affluente al consortile dopo il pretrattamento chimico fisico (si ipotizza un rendimento abbattimento 60%):

- portata, giornaliera massima (mc/die)	200
- carico massimo BOD5 (kg/die)	763
- carico massimo COD (kg/die)	1.988
- carico di azoto totale (kg/giorno)	245

Potenzialità residua impianto consortile (reflui e rifiuti pretrattati):

- portata giornaliera massima (mc/die)	3.500 (margine 23%)
- carico massimo BOD5 (kg/die)	1.145 (margine 27%)
- carico massimo COD (kg/die)	2.982 (margine 32%)
- carico di azoto totale (kg/giorno)	368 (margine 50%)

Si vede dunque che l'ampliamento garantisce una capacità residua dell'impianto consortile nettamente superiore del 10% della capacità di progetto dell'impianto;

1.5 i tipi di rifiuti trattabili nell'impianto (come individuati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono i seguenti:

020101, 020201, 020301, 020502, 020603, 020705, 030311, 040220, 040299 (limitatamente a reflui derivanti da lavaggi di serbatoi e similari compatibili con il processo depurativo), 070612, 080307, 190703, 190805, 190812, 190814, 200304.

2. Prescrizioni

2.1 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato in sede di conferenza ex art. 27 tenutasi l'11 novembre 2002 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.d.g. della Direzione Territorio e Urbanistica n. 8542 del 17 maggio 2002, che qui si intende integralmente trascritto, per quanto non diversamente stabilito dal presente atto;

2.2 sono fatte salve tutte le prescrizioni contenute nella d.g.r. n. 9306 del 7 giugno 2002.

ALLEGATO B

0. Indice

1. Identificazione della ditta
2. Prodotti, materie prime
3. Descrizione dell'impianto
4. Emissioni ed impianti di abbattimento
5. Prescrizioni specifiche
6. Scheda delle prescrizioni di carattere generale

1. Identificazione della ditta

Ragione sociale: INT.DEP.CAST. s.r.l.

Indirizzo: via Gerra 46043 Castiglione, delle Stiviere (MN)

Settore di appartenenza: servizi tecnologici

Settore produttivo: trattamento e recupero rifiuti

Fasc.: 26207/22323/01

All'impianto di depurazione acque consortili (C.ne Castiglione delle Stiviere), sarà aggiunto un trattamento chimico fisico per reflui industriali provenienti da terzi, identificati come rifiuti, da trattare prima dello smaltimento finale in discarica.

2. Produzione, materie prime

Tipologia e quantitativi dei rifiuti trattati

I rifiuti per l'alimentazione dell'impianto sono riportati in sintesi:

- reflui di origine agroindustriale e agroalimentare;
- reflui della rete fognaria di competenza, percolati di discarica, fanghi di fosse settiche (biologiche) e reflui provenienti da impianti di depurazione civile ed industriale.

Il totale complessivo di rifiuti passa dalle 25.000 t/a trattate a 73.000 t/a.

(Per approfondimenti vedi allegato A).

3. Descrizione dell'impianto

Fasi lavorative:

- trattamento chimico fisico.

Questa fase è inserita nel pretrattamento.

(Per approfondimenti vedi allegato A).

4. Emissioni ed impianti di abbattimento

Gli effluenti gassosi provengono da:

- le nuove strutture poste sotto aspirazione:
 - impianto di trattamento chimico-fisico con volume di 711,36 m³;
 - 1 serbatoio di stoccaggio fanghi con volume da 30 m³;
 - 2 serbatoi da 50 m³;
 - 1 serbatoio da 30 m³;
- strutture esistenti:
 - 6 serbatoi da 30 m³;
 - 2 serbatoi da 100 m³;
 - portata (Nm³/h): 3.500;
 - temperatura (°C): max 40;
 - inquinante: SOV e SIV odorigeni;
 - altezza emissione dal suolo (m): 1.3.

Impianto di abbattimento: biofiltro.

Tipo: biofiltro.

Portata (mg/Nm³): 3.500.

Materiale costituente il letto filtrante:

- tipo d'inquinante abbattuto: COV odorigeni;
- superficie letto filtrante (m²): 27,36;
- volume letto filtrante (m³): 35,5;
- altezza letto filtrante (m): 1.3.

5. Prescrizioni specifiche

Sostanze in emissione

Effluenti odorigeni dalla fase di trattamento chimico fisico e strutture annesse.

Valori limite in emissione

Effluenti odorigeni:

- qualità olfattiva emissioni: 200 unità odorimetriche/Nm³;
- ammoniaca: 5 mg/Nm³;
- acido solfidrico: 1 mg/Nm³.

Impianti di abbattimento

- *Biofiltro:*

- materiale di riempimento di origine vegetale;
- tempo di permanenza non inferiore a 35 (s);
- altezza minima del biofiltro 80 (cm);
- altezza massima del biofiltro 200 (cm);
- valore di riferimento minimo per la portata specifica 100 (Nm³/m²*h);
- controllo dell'umidità relativa in continuo mediante dispositivo idoneo posto all'uscita del biofiltro.

Tale umidità non deve essere inferiore al 90% in modo da garantire un'umidità minima del materiale di riempimento del biofiltro pari al 45% in peso.

Ulteriori prescrizioni: nel caso di superamento dei valori limite in emissione e/o di molestie olfattive la ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari al contenimento degli stessi. In particolare dovranno essere predisposti ulteriori impianti di abbattimento (adottabili singolarmente e/o in combinazione) da concordare con gli uffici regionali competenti che hanno redatto il presente provvedimento.

Si esprime parere favorevole al principio di funzionamento degli impianti d'abbattimento posti a presidio delle sostanze inquinanti in emissione.

6. Scheda delle prescrizioni di carattere generale per biofiltri

Le considerazioni sotto riportate sono riferite ai cicli tecnologici oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.

(Art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 art. 2, comma 1, punto b, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990).

Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50 % in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o GPL;

2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;

3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile,

avente le seguenti caratteristiche:

- zolfo < 0,3% in peso,

- residuo carbonioso < 10% in peso,

- nichel e vanadio, come somma < 230 ppm.

(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati»;

- art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale. Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

La ditta deve comunicare al comune, all'ARPA struttura competente per territorio e per conoscenza alla Regione la messa in esercizio degli impianti con un anticipo di almeno 15 giorni.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato, all'ARPA struttura competente per territorio.

rio Le analisi di controllo a valle dei sistemi di abbattimento dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi al comune interessato, all'ARPA competente per territorio e per i primi tre anni alla Regione in deroga alla d.g.r. n. 4178 del 6 aprile 2001.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione al comune interessato, all'ARPA struttura competente per territorio.

METODOLOGIA ANALITICA

Qualità olfattiva delle emissioni: la valutazione olfattometrica deve essere effettuata secondo le procedure previste dalle linee guida CEN TC 264.

CRITERI GENERALI DI MISURA DEI PARAMETRI DI EMISSIONE

Come indicato nel manuale UNI M158, nel predisporre i rilevamenti delle emissioni è sempre necessario prevedere l'effettuazione di una serie di misure complementari indispensabili in sede di elaborazione e valutazione dei dati. Infatti, la misura della concentrazione degli inquinanti, non può rappresentare il livello di emissione se non è correlabile al valore della portata dell'emissione stessa.

Va a questo punto specificato che la configurazione della maggior parte degli impianti depurativi del settore, è costituita da biofiltri con scarico in atmosfera da superfici più o meno vaste, raramente attraverso punti di scarico tradizionalmente identificabili come camini entro cui l'effluente in pressione viene espulso in atmosfera. Di qui la possibilità di una notevole disomogeneità di velocità dell'effluente nei diversi punti esposti.

Misura della portata e scelta dei punti di prelievo

Per punti di scarico dove sono presenti flussi gassosi convogliati si seguono strategie di campionamento e criteri di valutazione indicati nel manuale UNI M158 nonché i metodi M422 e M467, M494, M632, M634 relativamente a misure di portata, di idrogeno solforato, di ammoniaca.

Ai punti di scarico dove le condizioni dei manuali UNI non sono applicabili, si procede in prima istanza alla misura della portata nella condotta a monte del presidio depurativo, secondo quanto indicato dal manuale UNI M422 per i flussi convogliati; la misura sarà eseguita con misuratore di velocità a ventolina con un valore di precisione di ± 0.2 m/s. Si annoterà la misura della portata complessiva dell'impianto.

Successivamente si procederà a suddividere la superficie di scarico in subaree di 1 metro quadrato.

Per l'effettuazione delle misure si propone di utilizzare un imbuto a base quadrata, con bocca di presa di 1 m² e camino acceleratore di 0,074 m², corrispondente ad una sezione di uscita di diametro di 300 mm ($A_1 = 0,07069$ m²).

Nelle condizioni di usuale dimensionamento dei biofiltri (100 m³/h m²) la velocità nel camino si attesterebbe intorno a 0,4 m/s valore che con tubi lisci garantisce il moto laminare dell'aria.

In queste condizioni si può senza alcun dubbio assumere che la perdita di carico nell'imbuto acceleratore sia trascurabile, portando quindi a considerare ragionevolmente che la velocità nel camino sia uguale, a meno di un fattore moltiplicativo ottenuto dal rapporto delle due sezioni (ingresso e uscita) dell'imbuto ($f = A/A_1 = 1/0,07069 = 14,15$), alle velocità di uscita dal biofiltro.

Eventuale utilizzo di coefficienti correttivi

Qualora si volesse procedere alla verifica sperimentale di quanto asserito nei punti precedenti e si volesse contemporaneamente passare alla determinazione di coefficienti empirici correttivi si potrebbe procedere, una tantum, come segue:

- attrezzatura:
 - biofiltro superficie ≥ 50 m²,
 - ventilatore di alimentazione con motore regolato da inverter,
 - imbuto acceleratore (cfr. descrizione sopra riportata),
 - anemometro ad elica.

Determinazione dei coefficienti correttivi (procedura):

- suddivisione della superficie del biofiltro secondo un reticolo con settore di 1×1 m;
- determinazione della portata alimentata al biofiltro otte-

nuta mediante la misurazione della velocità nella tubazione di mandata (o aspirazione) del ventilatore;

- a velocità costante del ventilatore, esecuzione della misura della velocità di uscita dal biofiltro, operando una misura per ogni settore predeterminato, utilizzando l'imbuto acceleratore non considerando i settori perimetrali per escludere l'influenza dell'effetto parete;

- calcolo della media delle velocità/portate ottenute, moltiplicando la quale per la superficie totale del filtro si ottiene il valore della portata in uscita dal biofiltro.

Il rapporto tra la portata in ingresso e la portata in uscita costituisce il coefficiente correttivo da utilizzare, a quel valore di velocità, per calcolare, una volta conosciuta la portata misurata nell'imbuto, la portata effettiva del settore misurato.

Impostando diverse velocità di rotazione del ventilatore, si può così procedere alla costruzione di una tabella che fornisca il coefficiente correttivo in funzione della velocità di attraversamento, essendo la stessa fortemente influenzante le perdite di carico.

La media dei valori acquisiti moltiplicata per la superficie totale non dovrà scostarsi dal valore di portata misurato a monte, per un valore maggiore del 20%.

Campionamenti: i campionamenti della durata di 30 minuti verranno effettuati in almeno 5 punti in cui la velocità è risultata più elevata ed in almeno 5 punti in cui la velocità è risultata minima, nelle superfici maggiori di 20 m²; in 3 punti di max e di min per superfici tra 20 m² e 6 m²; per superfici sotto i 6 m² si effettueranno 3 misure nel punto di massima ed 3 misure nel punto di minima.

I campionamenti saranno effettuati con l'attrezzatura prevista dai metodi UNI M632 e M634. È opportuno, qualora non venga utilizzato il sistema per la misura di portata che il riquadro dove viene effettuato il prelievo sia schermato sui lati esposti e per un'altezza di almeno 70 cm, in modo da simulare una condotta di scarico; in tal caso il punto di ingresso dell'adsorbitore verrà prolungato mediante collegamento ad un tratto di tubo silconico libero di fluttuare nell'effluente.

Si sottolinea che le misure debbono essere effettuate con impianto a regime.

Una prima indagine potrà essere svolta presso i punti individuati come sopra, mediante campionamenti istantanei condotti mediante fiale a tre vie da 1 litro in cui è stato effettuato precedentemente il vuoto; si prenderà in esame il parametro ammoniaca, in considerazione della più semplice procedura analitica.

Qualora i valori di concentrazione ottenuti risultino inferiori al limite previsto dalla linea guida, si procederà al campionamento presso n. 1 punto a portata max e n. 1 punto a portata minima.

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi all'impianto ed alle misure effettuate, come indicato dal manuale UNICHIM M158.

Valutazione dei risultati: per la valutazione della significatività della variazione di emissione nei casi di superfici totali fino a 6 m² si procede, secondo il test statistico di cui all'Appendice 3 del metodo UNICHIM M158, alla valutazione della significatività della variazione di emissione; per superfici inferiori a 6 m² si determina il valore medio delle N misure più o meno la deviazione standard secondo quanto previsto dal metodo UNICHIM M158.

Il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate è inferiore al valore indicato nella linea guida.

Qualora ci si trovasse in condizioni di incertezza perché il valore di concentrazione così calcolato risulta o in prossimità del limite o superiore al limite, si procede al calcolo della media delle quantità assolute di inquinante (mg/h), dividendo poi per il valore di portata complessiva calcolata dalla sommatoria delle singole portate determinate presso i settori di prelievo (m³/h); verrà confrontato il valore ottenuto con il valore limite.

Criteri generali di misura dei parametri di immissione: un'ulteriore valutazione di merito rispetto ai parametri di emissione può essere effettuata mediante la misura dell'azoto organico aerodisperso. Le misure devono essere effettuate sicuramente in tutti i casi in cui sia avvertibile un contributo odorifero da parte dell'impianto soggetto a controllo, evitando pe-

riodi in cui siano presenti contributi odorigeni imputabili anche a pratiche agricole esercitate in loco.

Campionamenti: la misura delle immissioni deve essere effettuata all'esterno del perimetro industriale sui quattro lati; i punti di prelievo devono trovarsi a distanza orizzontale e verticale non inferiore a m 1,50 e non superiore a m³ dal suolo o da ogni ostacolo esistente.

Nel caso di presenza di contributi esterni non imputabili a pratiche agricole relativamente al parametro in questione si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 9.2 del d.P.R. 322/71.

In posizione opportuna rispetto alle postazioni di prelievo verrà collocata anche una stazione per misura di direzione e velocità del vento.

☞ **Azoto organico:** si campiona aria ambiente attraverso n. 2 assorbitori contenenti 100 ml di una soluzione acida (costituita da 5 ml di acido solforico concentrato e 500 ml di acqua distillata) al flusso di 1 litro/minuto per un tempo minimo di otto ore.

Al termine del campionamento i liquidi contenuti negli assorbitori vengono riuniti e sottoposti a determinazione del contenuto di azoto organico mediante il metodo 5030 (Metodi analitici per le acque - IRSA - 1994).

Criteria di valutazione dei risultati

Presentazione dei risultati: nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi all'impianto ed alle misure effettuate, compresi eventuali ipotesi di interferenza da addebitare a contributi diversi dall'insediamento.

Valutazione dei risultati: il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate nelle quattro postazioni è inferiore al valore guida indicato nella linea guida e fissato in 0,05 mg/m³ (normalizzato a 25°C e 101,323 kPa). Qualora venga individuata una posizione preferenziale in cui il valore analitico misurato superi il valore limite, si dovranno utilizzare le rimanenti posizioni come bianco e si dovrà procedere ad una campagna di almeno 20 giorni presso la medesima postazione al fine di accertare con completezza le fasi del processo che danno luogo ad immissioni odorigene.

Parametri di valutazione del processo

Le misure di emissioni ed immissioni non possono essere disgiunte da test significativi sul materiale in compostaggio; pertanto si procederà al prelievo di opportuna quantità di materiale da sottoporre al test di respirazione dinamico così come precedentemente indicato.

Altro test ancillare, è rappresentato dalla misura del potere di autoriscaldamento (self heating test) da effettuarsi in vaso Dewar così come da metodo allegato (cfr. oltre).

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i seguenti dati:

• ditta - impianto - sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche:

- altezza da quota terra, in (m),
- sezione della bocca del camino, in (m²),
- sezione del camino al punto di prelievo, in (m²),
- velocità lineari in m/s (valore singolo e medio),
- temperatura al punto di prelievo, in (°C),
- umidità al punto di prelievo, in (% v/v),
- portata in m³/ora (teorica se nota e misurata),
- data (ora, giorno, mese, anno),
- condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento,
- metodica di analisi (riferimento o descrizione).

• Risultato analitico:

- sostanze determinate,
- unità di misura,
- valori singoli e valore elaborato.

Valutazione dei risultati: caratterizzazione delle emissioni.

Il livello di emissione viene espresso come valore medio delle N misure effettuate con impianto a regime più o meno la deviazione standard dei dati.

Più precisamente:

- livello di emissione = E = E medio ± s.

Valutazione della significatività della variazione di emissione: per valutare se i livelli di emissione variano significativamente è possibile applicare il test statistico utilizzato dall'EPA (Code of Federal Regulation, part. 60, App. C, Tit. 40, Protection of the Environment, pp. 580-581).

(BUR20030113)

D.g.r. 17 gennaio 2003 - n. 7/11898

(5.3.5)

Ditta GE.D.I.T. s.r.l. con sede legale in Calcinato (BS) via Cavichione di Sotto, 1. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi non tossico nocivi effettuate presso l'impianto sito in Calcinato (BS) via Cavichione di Sopra e autorizzazione al proseguimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 della legge 443/2001. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.P.R. 12 aprile 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
- il decreto del presidente della Giunta regionale del 21 agosto 2002, n. 15485;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta GE.D.I.T. s.r.l. con sede legale in Calcinato (BS) via Cavichione di Sotto 1, ha inoltrato istanza, ai sensi dell'art. del d.lgs. 22/97, atti regionali n. 22518 del 28 giugno 2002, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi non tossico nocivi effettuate presso l'impianto sito in Calcinato (BS) via Cavichione di Sopra ed istanza, in atti regionali n. 5521 del 11 febbraio 2002, inoltrata ai sensi dell'art. 1 comma 15 della legge n. 443/2001, tendente ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, per il proseguimento dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi della decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99» come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

- la d.g.r. n. 6/34334 del 23 gennaio 1998, avente per oggetto «Ditta GE.D.I.T. s.r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Calcinato (BS), via Cavichione Sopra, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossico nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- la d.g.r. n. 6/34746 del 20 febbraio 1998, avente per oggetto: Rettifica della d.g.r. n. 6/34334 del 23 gennaio 1998, avente per oggetto: «Ditta GE.D.I.T. s.r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Calcinato (BS), via Cavichione Sopra, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossico nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- la d.g.r. n. 6/43595 del 14 giugno 1999, avente per oggetto: «Ditta GE.D.I.T. s.r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Calcinato (BS), via Cavichione Sopra, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossico nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- la d.g.p. n. 1065 del 17 dicembre 1999, avente per oggetto: «Rilascio di nulla osta alla ditta GE.D.I.T. s.r.l. con sede

legale in via Cavichione sotto, in comune di Calcinato per la realizzazione di alcune varianti progettuali migliorative non sostanziali al proprio impianto di discarica controllata di tipo 2B sita in via Cavichione Sopra in comune di Calcinato»;

- il d.d. del Settore Ecologia della provincia di Brescia n. 1423 dell'1 giugno 2000 avente per oggetto: «Rilascio di nulla osta alla soc. GE.D.I.T. s.r.l. con sede legale in via Cavichione sotto, in comune di Calcinato per una variante operativa-gestionale migliorativa non sostanziale temporanea per l'impianto di discarica controllata di tipo 2B sita in via Cavichione Sopra in comune di Calcinato (BS)»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

a) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza di autorizzazione, inoltrata ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, per il proseguimento dell'attività per i rifiuti che, ai sensi della decisione della CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, sono stati classificati come pericolosi si è conclusa con valutazione favorevole, e proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A ed escludendo l'impianto in oggetto dalla procedure di V.I.A., così come disposto dall'art. 1, comma 15, della legge 443/2001 in quanto attività già in essere;

c) l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa al rinnovo dell'autorizzazione si è conclusa con valutazione favorevole, e proponendo, le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

d) di ritenere congrua la fidejussione prestata a fronte della d.g.r. n. 6/34334 del 23 gennaio 1998;

e) la ditta è iscritta alla CCIAA di Brescia con n. 02138280173 del 19 febbraio 1996, avente per oggetto: «... discarica di rifiuti...»;

f) con certificato della CCIAA di Brescia prot. n. C.E.R./10817/2002/CBS0023 del 27 maggio 2002 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 110 della legge 3 maggio 1965, n. 575;

g) con nota n. 34431 del 23 ottobre 2002 è stato richiesto alla provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 98/80, di esprimere il proprio parere in merito alle istanze in questione;

h) non è pervenuta alcuna osservazione da parte della provincia di Brescia, pertanto ai sensi del 2° comma dell'art. 13 del r.r. 3/82, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'inoltro dell'istanza, il parere si intende espresso favorevolmente;

Visto che, il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 28 del d. 5 febbraio 1997 e dell'art. 1, comma 15 della legge 443/2001, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione alla ditta GE.D.I.T. s.r.l., con sede legale in Calcinato (BS) via Cavichione di Sotto 1, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi non tossico nocivi effettuate presso l'impianto sito in Calcinato (BS) via Cavichione di Sopra, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la ditta al proseguimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 della legge 443/2001;

3. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del

provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di ritenere congrua la fidejussione prestata a fronte della d.g.r. n. 6/34334 del 23 gennaio 1998;

9. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia, al comune di Calcinato (BS) ed all'ARPA di Brescia;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato a mezzo di raccomandata A.R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: GE.D.I.T. s.r.l.

Sede legale: Calcinato (BS), via Cavichione di Sotto, 1

Ubicazione impianto: Calcinato (BS), via Cavichione di Sopra

1. Caratteristiche dell'impianto

1.1 Le caratteristiche dell'impianto non sono variate rispetto a quanto già autorizzato con d.g.r. n. 6/34334 del 23 gennaio 1998, come successivamente modificata e integrata dalle dd.g.r. 6/34746 del 20 febbraio 1998 e 6/43595 del 14 giugno 1999 e dalla d.g.p. n. 1065 del 17 dicembre 1999 e dal d.d. del settore ecologia della provincia di Brescia n. 1423 dell'1 giugno 2000;

1.2 l'impianto è autorizzato a ritirare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi non tossico nocivi provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate, così catalogati come da C.E.R. e così ricatalogati secondo la Decisione della Comunità Europea n. CE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, entrata in vigore in data 1° gennaio 2002:

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

- | | |
|-----------|---|
| 01 01 | <i>rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali</i> |
| 01 01 01 | rifiuti da estrazione di minerali metalliferi |
| 01 01 02 | rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi |
| 01 03 | <i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</i> |
| 01 03 04* | sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso |
| 01 03 05* | altri sterili contenenti sostanze pericolose |
| 01 03 06 | sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 |
| 01 03 07* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |
| 01 03 08 | polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 03 01 07 |
| 01 03 09 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
| 01 04 | <i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i> |

- 01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 09 scarti di sabbia e argilla
- 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
- 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 05 *fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione*
- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
- 01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
- 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti**
- 02 01 *rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca*
- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 01 02 scarti di tessuti animali
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 07 rifiuti della selvicoltura
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 02 *rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale*
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 02 scarti di tessuti animali
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
- 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 03 *rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa*
- 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
- 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04 *rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero*
- 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 05 *rifiuti dell'industria lattiero-casearia*
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 06 *rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione*
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 07 *rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)*
- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone**
- 03 01 *rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili*
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 03 *rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone*
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile**
- 04 01 *rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce*
- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 02 *rifiuti dell'industria tessile*
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
- 04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone**
- 05 01 *rifiuti della raffinazione del petrolio*
- 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 15* filtri di argilla esauriti
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 06 *rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone*
- 05 06 03* altri catrami
- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 07 *rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto del gas naturale*

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 03 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici*

06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 05 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05.02

06 06 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione*

06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 10 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti*

06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti)

06 11 *rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti*

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio

06 13 *rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti*

06 13 03 nerofumo

06 13 04* rifiuti della lavorazione dell'amianto

07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 01 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base*

07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 02 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali*

07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 03 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)*

07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 04 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici*

07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 05 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici*

07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 06 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici*

07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 07 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti*

07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

08 01 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici*

08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori

08 02 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)*

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 03 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa*

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 04 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)*

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 05 *rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08*

08 05 01* isocianati di scarto

09 Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 *rifiuti dell'industria fotografica*

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

10 Rifiuti prodotti da processi termici

10 01 *rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)*

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi

10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	10 08 11	sciavano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	10 08 15*	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	10 08 16	polveri del gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	10 08 17*	polveri del gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	10 09	<i>rifiuti della fusione di materiali ferrosi</i>
10 02	<i>rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</i>	10 09 03	scorie di fusione
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 02 02	scorie non trattate	10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 02 10	scaglie di laminazione	10 09 09*	polveri del gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	10 09 10	polveri del gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce	10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 02 13		10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	10 10	<i>rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</i>
10 03	<i>rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</i>	10 10 03	scorie di fusione
10 03 02	frammenti di anodi	10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 03 05	rifiuti di allumina	10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	10 10 09*	polveri del gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	10 10 10	polveri del gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	10 11	<i>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</i>
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	10 11 05	polveri e particolato
10 05	<i>rifiuti della metallurgia termica dello zinco</i>	10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 05 04	altre polveri e particolato	10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 06	<i>rifiuti della metallurgia termica del rame</i>	10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 06 04	altre polveri e particolato	10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 07	<i>rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</i>	10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	10 11 19*	rifiuti solidi di prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	10 12	<i>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</i>
10 07 04	altre polveri e particolato	10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	10 12 03	polveri e particolato
10 08	<i>rifiuti, della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</i>	10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 08 04	polveri e particolato	10 12 06	stampi di scarto
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria		
10 08 09	altre scorie		
10 08 10*	impurità e schiumature infiammabili o che rilas-		

- 10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 10 13 *rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali*
- 10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
- 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
- 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
- 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa**
- 11 01 *rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)*
- 11 01 08* fanghi di fosfatazione
- 11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 11 01 13
- 11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 *rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi*
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
- 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti inorganici contenenti metalli ed ai fanghi provenienti da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi)
- 11 05 *rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo*
- 11 05 01 zinco solido
- 11 05 02 ceneri di zinco
- 11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04* fondente esaurito
- 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica**
- 12 01 *rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche*
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi di quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
- 12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)**
- 15 01 *imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)*
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 15 02 *assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi*
- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco**
- 16 01 *veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)*
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 08* componenti contenenti mercurio
- 16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio air bag)
- 16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 02 *scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche*
- 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 03 *prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati*
- 16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 07 *rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)*
- 16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti dalla pulizia di stive di navi)
- 16 08 *catalizzatori esauriti*
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

- 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
- 16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 11 *scarti di rivestimenti e materiali refrattari*
- 16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)**
- 17 01 *cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche*
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose,
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 *legno, vetro e plastica*
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 *miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame*
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 04 *metalli (incluse le loro leghe)*
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 *terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio*
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 *materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto*
- 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 06 *materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto*
- 17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
- 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 08 *materiali da costruzione a base di gesso*
- 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 *altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione*
- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale**
- 19 01 *rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti*
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 02 *rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)*
- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 03 *rifiuti stabilizzati/solidificati*
- 19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 04 *rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione*
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 05 *rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi*
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 06 *rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti*
- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 08 *rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti*
- 19 08 01 vaglio
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 09 *rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale*
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
 19 09 04 carbone attivo esaurito
 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 10 *rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metalli*
 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
 19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 11 *rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio*
 19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 12 *rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti*
 19 12 01 carta e cartone
 19 12 03 metalli non ferrosi
 19 12 04 plastica e gomma
 19 12 05 vetro
 19 12 06* legno contenente sostanze pericolose
 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
 19 12 08 prodotti tessili
 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
- 19 12 11* altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
 19 12 12 altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 *rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda*
 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

- 20 01 *frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)*
 20 01 01 carta e cartone
 20 01 02 vetro
 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 20 01 10 abbigliamento
 20 01 11 prodotti tessili
 20 01 25 oli e grassi commestibili
 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose
 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
 20 01 39 plastica
 20 01 40 metallo
- 20 02 *rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)*
 20 02 01 rifiuti biodegradabili

- 20 02 02 terra e roccia
 20 03 *altri rifiuti urbani*
 20 03 02 rifiuti di mercati
 20 03 03 residui della pulizia stradale
 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
 20 03 07 rifiuti ingombranti

2. Prescrizioni

2.1 L'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.2 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo per quanto non diversamente stabilito dal presente atto;

2.3 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi non tossico nocivi sopracitati, di cui al punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalla d.g.r. 36489/98;

2.4 prima della ricezione dei rifiuti presso l'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica controllata di II categoria, tipo B, con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale;

2.5 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.6 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità;

2.7 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;

2.8 i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.9 i controlli periodici, effettuati dalla provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare:

- 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;

- analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 47636/1994 ed al punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993;

- stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;

- analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;

- il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi dalla prima data di collaudo dell'impianto;

2.10 lo scarico delle acque meteoriche, deve essere conforme alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.11 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.12 entro 12 mesi dalla saturazione di ogni settore deve essere attivata l'aspirazione dell'impianto di captazione del biogas, anche con torcia provvisoria, fermi restando gli adempimenti previsti dal d.P.R. 203/88;

2.13 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale

dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

3.3 Piano di post-gestione.

Il soggetto autorizzato, entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di gestione successiva alla chiusura, come previsto all'art. 13 della direttiva 1999/31/CE, contenente le procedure di controllo e sorveglianza di cui all'allegato III della Direttiva stessa che dovrà essere approvato dalla provincia territorialmente competente.

(BUR20030114)

(5.3.5)

D.g.r. 24 gennaio 2003 - n. 7/11926

Ditta FAECO s.p.a., con sede legale in Lonato (BS), via Faccendina n. 11. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non tossico-nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.m. ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
- la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE;

Preso atto che i dirigenti delle Unità Organizzative proponenti riferiscono che la ditta FAECO s.p.a. con sede legale in Lonato (BS), via Faccendina n. 11, ha presentato istanza, in atti regionali n. 21859 dell'1 agosto 2001, e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non tossici e nocivi;

Richiamati:

- la d.g.r. 5 dicembre 1997, n. 33004, avente per oggetto: «Ditta FAECO s.r.l. via Industria, 23 - Lonato (BS). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi»;
- la d.g.r. 21 gennaio 1998, n. 34240, avente per oggetto: «Integrazione alla d.g.r. 5 dicembre 1997, n. 33004 avente per oggetto: "Ditta FAECO s.r.l. via Industria, 23 Lonato (BS). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi"»;
- la d.g.r. 6 novembre 1998, n. 39425, avente per oggetto: «Ditta FAECO s.r.l. - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale dell'impianto in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi e non pericolosi»;
- la d.g.r. 16 aprile 1999, n. 42534, avente per oggetto: «Modifica e rettifica della d.g.r. 6 novembre 1998, n. 39425,

avente per oggetto: "Ditta FAECO s.r.l. - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale dell'impianto in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi e non pericolosi"»;

- la d.g.r. 5 agosto 1999, n. 44908, avente per oggetto: «Ditta FAECO s.r.l. - Adeguamento gestionale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi e non pericolosi presso l'impianto in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, di cui alla d.g.r. 5 dicembre 1997, n. 33004, come modificata ed integrata con d.g.r. 21 gennaio 1998, n. 34240, 6 novembre 1998, n. 39425 e 16 aprile 1999, n. 42534»;

- la d.g.r. 13 dicembre 1999, n. 47019, avente per oggetto: «Ditta FAECO s.p.a. - Presa d'atto della trasformazione societaria ed approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di varianti non sostanziali e migliorative all'impianto in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, di cui alla d.g.r. 5 dicembre 1997, n. 33004, come modificata ed integrata con 21 gennaio 1998, n. 34240, 6 novembre 1998, n. 39425, 16 aprile 1999, n. 42534, 5 agosto 1999, n. 44908»;

- la d.g.r. 6 ottobre 2000, n. 1500, avente per oggetto: «Ditta FAECO s.p.a. - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di variante sostanziale all'impianto sito in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e non tossici e nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni»;

- la d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7336, avente per oggetto: «Ditta FAECO s.p.a. con sede legale in Lonato (BS), via Faccendina, 11. - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti migliorative all'impianto in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni»;

- il d.d.u.o. Gestione Rifiuti n. 19166 del 16 ottobre 2002, avente per oggetto: «Ditta FAECO s.p.a. con sede legale in Lonato - via Faccendina 11. Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e conseguente rideterminazione dell'importo della garanzia fidejussoria prestata alla Regione Lombardia a fronte dell'autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di rifiuti rilasciata con dd.g.r. n. 33004 del 5 dicembre 1997, n. 47019 del 13 dicembre 1999 e n. 1500 del 6 ottobre 2000»;

- la d.g.r. 25 novembre 2002, n. 11245 avente per oggetto: «Ditta FAECO s.p.a., con sede legale in Lonato (BS), via Faccendina n. 11. Proroga e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, nell'impianto sito in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, già autorizzato con d.g.r. n. 33004/97 e successive modifiche e integrazioni»;

- la d.g.r. 7 febbraio 1994, n. 30511, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alle caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi in discarica di II categoria tipo B impermeabilizzata» come modificata ed integrata dalle dd.g.r. 29 maggio 1998, n. 36489 e 15 gennaio 1999, n. 40992;

- la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 6/45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99», come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- la ditta è iscritta alla CCIAA di Brescia con n. 01885970176 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «...

la realizzazione e la gestione in conto proprio e/o per conto di terzi di impianti per lo stoccaggio definitivo in discarica controllata...»;

- è stata acquisita la certificazione ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e integrazioni, di cui al certificato della CCIAA prot. C.E.R./15243/2001/CBS0046 del 12 giugno 2001;

- con decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 21181 dell'8 novembre 2002, è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione della discarica controllata da realizzarsi in comune di Bedizzole (BS), località Cascina Nova Locatelli, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, con prescrizioni;

- la conferenza, tenutasi in data 10 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, subordinando l'emissione del provvedimento autorizzativo alla puntuale valutazione dei contenuti della relazione tecnica del comune ed all'acquisizione dei pareri definitivi della provincia e dell'ARPA;

- la provincia di Brescia, con nota n. 132121 del 18 dicembre 2002, ha trasmesso il provvedimento n. 2798 del 16 dicembre 2002, con il quale esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato al provvedimento stesso; atteso che tale allegato è firmato anche dai funzionari dell'ARPA di Brescia, il provvedimento è inteso quale espressione del parere sia della provincia, che dell'ARPA;

- a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale dell'azienda, l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in € 59.980.808,26 ed è relativo a:

- € 12.673.050,75 per il settore I;
- € 16.807.353,26 per il settore II;
- € 15.646.531,68 per il settore III;
- € 14.853.872,57 per il settore IV;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole alle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata ai sensi del d.P.R. 203/88 compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale che, in proposito, precisa che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato B soprarichiamato;

Visto che i dirigenti dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, in relazione agli esiti sopra specificati, propongono l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione di un impianto in Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli, e l'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non tossici e nocivi alle condizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

- non completi la realizzazione del settore I e delle strutture tecnologiche di servizio entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

4. di disporre che l'esercizio delle operazioni di smaltimento può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla provincia, al comune ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

5. di demandare l'accertamento della regolarità delle misu-

re e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, all'ARPA competente per territorio;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

10. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

11. di determinare l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia in € 59.980.808,26, relativo a:

- € 12.673.050,75 per il settore I;
- € 16.807.353,26 per il settore II;
- € 15.646.531,68 per il settore III;
- € 14.853.872,57 per il settore IV;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01;

12. di stabilire che, in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ambientale, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria;

13. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 11, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Bedizzole;

14. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11, relativamente al settore I, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

15. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: FAECO s.p.a.

Sede legale: Lonato (BS), via Faccendina n. 11

Ubicazione impianto: Bedizzole (BS), loc. Cascina Nova Locatelli

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La discarica interessa un'area, di cui ai mappali n. 10, 11, 12, 19/parte nord, 77 e 91 del foglio 31, inserita in zona che, per il vigente strumento urbanistico, risulta essere «zona D5» per cave e discariche ed in parte «zona D6» per impianti speciali; non risulta l'esistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 m dall'impianto;

1.2 la discarica è articolata in quattro settori aventi le seguenti caratteristiche:

	Superficie (mq)	Volume (mc)
Settore I	18.450	216.300
Settore II	13.091	288.000
Settore III	12.276	268.100
Settore IV	10.833	254.600
Totale	54.650	1.027.000

il piano di gestione prevede la saturazione dell'impianto in circa 5 anni;

1.3 la discarica avrà la seguente sequenza stratigrafica espressa in m s.l.m.:

- quota minima di imposta del fondo, pari a 126,00 m s.l.m. Il fondo dovrà avere pendenze verso i pozzi di raccolta del percolato almeno pari a 1% e comunque prima della realizzazione di ogni singolo lotto dovrà essere verificata la sussistenza del franco di 1,5 m con il livello di massima escursione della falda;

- strato di 1 m di argilla con coefficiente di permeabilità $K < 5 \times 10^{-8}$ cm/s sino a quota 127,00 m s.l.m. che dovrà essere posata e compattata per strati successivi di 25 cm di spessore. Sulle scarpate lo strato di argilla dovrà essere messo in opera con spessore di 0,5 m con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-6}$ cm/s;

- geocomposito bentonitico;
- I telo in HDPE da 2,5 mm;
- strato di sabbia di 30 cm sino a quota 127,30 m s.l.m. In tale strato sarà posizionata la rete di controllo infratelo costituita da tubazioni microfessurate in HDPE, aventi diametro di 200 mm il tronco principale e 150 mm i rami secondari, alloggiati in trincee drenanti realizzate con ghiaia di adeguata granulometria ed avvolte in geotessuto; sulle pareti tale strato è sostituito da georete drenante;

- geocomposito bentonitico (sul fondo);
- II telo in HDPE da 2,5 mm;
- geotessile in tessuto non tessuto da 800 g/mq;
- strato di 50 cm di ghiaia (granulometria 8/20 mm) per il drenaggio del percolato sino a quota 127,80. In tale strato sarà posizionata la rete di raccolta del percolato con tubazioni microfessurate in HDPE, aventi diametro di 315 mm il tronco principale e 200 mm i rami secondari, alloggiati in trincee drenanti realizzate con ghiaia di adeguata granulometria ed avvolte in geotessuto;

- strato di rifiuti sino alla quota massima di 159,00 m s.l.m. riferita al colmo centrale (quota al bordo vasca minima pari a 147,00 m s.l.m.) onde garantire idonee pendenze per il deflusso delle acque meteoriche influenti sul corpo discarica;

- strato di 25 cm di materiale inerte sino alla quota di 159,25 m s.l.m.;

- strato di 0,5 m di argilla con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-6}$ cm/s sino a quota 159,75 m s.l.m. al colmo;

- telo in HDPE da 1 mm, georete e geotessuto;

- strato di materiale inerte di drenaggio di 0,30 m sino a quota 160,05 m s.l.m.;

- strato di terreno vegetale di 0,70 m sino a quota 160,75 m s.l.m. prima del cedimento al colmo;

1.4 i tipi di rifiuti speciali non tossici e nocivi conferibili nell'impianto (come individuati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono individuati dai C.E.R.: 10.02.01, 10.02.02, 16.01.03, 16.01.99 (limi-

tatamente ai rifiuti provenienti da frantumazione di autoveicoli), 19.10.03*, 19.10.04, 19.10.05*, 19.10.06;

1.5 lo stoccaggio del percolato viene effettuato in 16 serbatoi, per un quantitativo pari a 960 mc, posti in bacino di contenimento.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di smaltimento definitivo devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni del decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 21181 dell'8 novembre 2002;

2.2 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.3 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali non tossici e nocivi sopracitati, con le limitazioni previste al punto 4.2.3.3 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984;

2.4 prima della ricezione dei rifiuti presso l'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sul rifiuti (attestato da apposita dichiarazione), può essere conferito in discarica controllata di II categoria con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale;

2.5 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.6 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità;

2.7 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;

2.8 i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.9 i controlli periodici, effettuati dalla provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare:

- 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;

- analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 47636/94 ed al punto 4.2.3.2, della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993;

- stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;

- analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;

- il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi dalla prima data di collaudo dell'impianto;

2.10 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.12 entro 6 mesi dalla saturazione di ogni settore deve essere attivata l'aspirazione dell'impianto di captazione del biogas, anche con torcia provvisoria, fermi restando gli adempimenti previsti dal d.P.R. 203/88;

2.13 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;

2.14 devono essere soddisfatte le seguenti ulteriori particolari prescrizioni previste dal provvedimento della provincia di Brescia n. 2798 del 16 dicembre 2002:

- il piezometro, finalizzato al monitoraggio dell'acquifero principale, da realizzare nel lato sud orientale della vasca in progetto, sarà messo in opera con un adeguato tampone impermeabile. Questo avrà uno sviluppo in profondità di alme-

no 20 m a partire dal tetto del deposito morenico, al fine di evitare qualsiasi comunicazione tra la falda freatica superficiale e l'acquifero principale. Il tratto finestrato dovrà essere posto nell'acquifero principale, inferiormente all'impermeabilizzazione indicata, per una lunghezza di almeno 5,0 m;

- sia il piezometro da costruire, sia il piezometro S2 dovranno essere muniti di sonde deputate alla misura, in continuo, della profondità di falda e della conducibilità elettrica. Il soggetto istante dovrà mettere in opera un sistema che, mediante tecnologia GSM e la fornitura di software e hardware agli Enti di controllo, permetta a questi ultimi la lettura autonoma dei datalogger;

- il sistema di monitoraggio descritto dovrà essere tarato e mantenuto in perfetta efficienza, a cura del soggetto istante per una durata non inferiore ai tre anni successivi al termine della produzione del percolato;

- il soggetto istante dovrà concordare con gli Enti di controllo una soglia di allarme basata sull'analisi statistica dei dati di conducibilità delle acque di falda, prima del conferimento dei rifiuti;

- qualora, durante l'esercizio della discarica, sia superata la soglia d'allarme sopra citata, il gestore dovrà avvertire immediatamente l'ARPA ed attenersi alle disposizioni da essa impartite;

- il soggetto istante è tenuto a produrre agli Enti di controllo e all'ente locale una relazione con cadenza semestrale, per una durata non inferiore ai tre anni successivi al termine della produzione del percolato, che illustri i dati di monitoraggio della falda;

- la successione dei geocompositi e dei geosintetici sul fondo dei bacini dovrà avere una continuità laterale anche superiormente agli argini di separazione dei bacini. In fase di collaudo dovranno essere mostrati all'Ente di controllo tutti i particolari costruttivi del sistema composito d'impermeabilizzazione in corrispondenza di tali setti;

- in discarica possono essere conferiti esclusivamente rifiuti speciali non tossico-nocivi ex tab. 1.1 della deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e compatibili con quanto previsto dal d.m. 141/99, ancorché definiti pericolosi ai sensi della disciplina C.E.R. 2002;

- il conferimento di tali rifiuti sarà verificato secondo quanto in essere nell'impianto esistente e secondo le procedure inserite nell'elaborato n. 6 del progetto presentato dal soggetto istante.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

3.3 Piano di post-gestione.

Il soggetto autorizzato, entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di gestione successiva alla chiusura, come previsto all'art. 13 della direttiva 1999/31/CE, contenente le procedure di controllo e sorveglianza di cui all'allegato III della Direttiva stessa che dovrà essere approvato dalla provincia territorialmente competente.

ALLEGATO B

Identificazione della ditta

Ragione sociale: FAECO s.p.a.

Comune del sito produttivo: località Cascina Nova Locatelli comune di Bedizzole - 25081 (BS)

Settore di appartenenza: servizi di pubblica utilità

Il presente allegato risponde all'istruttoria relativa all'inquinamento atmosferico prodotto dalla combustione di biogas ottenuto dall'impianto di captazione e adduzione della discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Attività dell'azienda

A Descrizione tecnica.

A1 Informazioni relative al ciclo tecnologico dichiarato da autorizzare.

B Prescrizioni.

A Descrizione tecnica

Si tratta di variante sostanziale alla discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (car-fluff) nel comune di Bedizzole. Nello specifico la variante comporta la costruzione di una nuova vasca che è suddivisa in 4 settori com di seguito riportato:

	Superficie (mq)	Volume (mc)
Settore I	18.450	216.300
Settore II	13.091	288.000
Settore III	12.276	268.100
Settore IV	10.833	254.600
Totale	54.650	1.027.000

Per ragioni di sicurezza e di controllo dell'inquinamento ambientale dell'area circostante il sito, l'impianto di captazione, adduzione e combustione del biogas verrà esteso anche a questa nuova vasca costituito da:

1. pozzi verticali (interni e perimetrali) n. 30;
2. stazioni di regolazione n. 3;
3. linee di trasporto biogas n. 30;
4. collettori di trasporto biogas alla centrale di estrazione;
5. 4 separatori di condensa;
6. turboaspiratore di potenzialità 500 Nm³/h;
7. centrale di combustione.

In merito agli aspetti tecnici della centrale di combustione del biogas e le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera non si prevede alcuna variazione; sono fatte salve le prescrizioni specifiche e generali previste nel decreto di autorizzazione n. 8172 del 14 maggio 2002 ai sensi del d.P.R. 203/88.

(BUR20030115)

(5.3.5)

D.g.r. 24 gennaio 2003 - n. 7/11928

Ditta Rosa Mauro con sede legale in Colico (LC) - via Nazionale Nord n. 42. Diniego dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto da ubicarsi in comune di Colico (LC) - località Trivio di Fuentes e per l'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di denegare, sulla base di quanto evidenziato in premessa, l'autorizzazione alla ditta Rosa Mauro, con sede legale Colico (LC) - via Nazionale Nord n. 42, per la realizzazione di un impianto da ubicarsi in comune di Colico (LC) - località Trivio di Fuentes e per l'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili;

2. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura della provincia di Lecco a cui è delegata l'attività di controllo ai sensi del d.lgs. 22/97 con particolare riferimento all'eventuale esistenza di danni ambientali ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 22/97;

3. di disporre la comunicazione a mezzo raccomandata A.R. del presente provvedimento alla ditta Rosa Mauro, con sede legale in Colico (LC) - via Nazionale Nord n. 42, trasmettendone copia alla provincia di Lecco, al comune di Colico ed all'ARPA - Dipartimento provinciale di Lecco.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030116)

D.g.r. 7 febbraio 2003 - n. 7/12044

(5.3.5)

Ditta Fiscagomma s.p.a. con sede legale in via Biffignandi 37, Vigevano (PV). Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, originati dal proprio ciclo produttivo effettuate nell'impianto sito in Vigevano (PV), via Montebello n. 92. Art. 28 del d.lgs. 22/97

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

– il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

– la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– il d.m. n. 124 del 25 febbraio 2000;

Richiamate le dd.g.r.:

– n. 6/42911 del 7 maggio 1999 avente per oggetto: «Ditta Fiscagomma s.p.a. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, derivanti dal proprio ciclo produttivo, svolte presso l'impianto di incenerimento sito in Vigevano (PV) in via Montebello 92. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzia finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – revoca delle dd.g.r. n. 51935/85 – 54407/85 – 244447/87 – 23701/92 – 42335/93», come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000»;

Vista l'istanza, in atti regionali prot. n. 1836 del 23 gennaio 2001, con cui la ditta Fiscagomma s.p.a. con sede legale in via Biffignandi 37, Vigevano (PV), ha chiesto la modifica e l'integrazione della d.g.r. n. 6/42911/99;

Richiamato, in particolare, il punto 3 della d.g.r. 42911/99 che fissava fino al 30 giugno 2000 il termine ultimo per la presentazione dell'idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dal d.m. 124/00;

Viste,

– la richiesta di documentazione in atti reg. n. 33240 del 6 novembre 2001, attestante l'ottemperanza ai punti 2 e 3 della d.g.r. sopra indicata, riguardante il rispetto delle condizioni fissate dal d.m. n. 124 del 25 febbraio 2000;

– la nota prot. n. 4010 dell'1 febbraio 2002 con la quale la ditta Fiscagomma s.p.a. comunica la propria rinuncia all'esercizio delle operazioni autorizzate con la d.g.r. n. 6/42911/99;

Preso atto di quanto su esposto, il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti propone l'emissione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, originati dal proprio ciclo produttivo, imponendo la dismissione dell'attività ed il ripristino ambientale dell'impianto da effettuarsi entro 60 giorni;

Ritenuto di procedere alla revoca della d.g.r. n. 6/42911 del 7 maggio 1999, assumendo come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di revocare alla ditta Fiscagomma s.p.a. con sede legale in Vigevano (PV), via Biffignandi 37, per le motivazioni di cui alle premesse, la d.g.r. n. 42911/99;

2. di stabilire che entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà:

– predisporre un progetto di recupero ambientale del sito oggetto dell'esercizio dell'impianto, prevedendo l'eliminazione dello stoccaggio dei rifiuti e lo smantellamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti;

– trasmettere il suddetto progetto alla provincia di Pavia, all'ARPA, Dipartimento di Pavia ed al comune di Vigevano;

3. di stabilire inoltre che la ditta:

– provveda, al ripristino dell'area ove insiste l'impianto,

in accordo con le previsioni dello strumento urbanistico vigente, le modalità esecutive del ripristino devono essere effettuate, sulla base del progetto presentato e di eventuali prescrizioni, previo nulla osta della provincia di Pavia a cui è demandato il controllo delle verifiche di avvenuto ripristino ambientale;

4. di disporre che la garanzia fidejussoria, prestata dalla ditta e accettata con note n. 41505 del 26 luglio 1999 dalla Regione Lombardia, resti disponibile a garanzia della regolare attuazione di adeguati interventi e sia svincolata solo a seguito di verbale della provincia di Pavia che attesti l'effettivo smantellamento dell'impianto ed il completamento delle opere di ripristino ambientale di cui ai disposti della d.g.r. 6/42911/99, così come specificati ai punti 2 e 3 del presente provvedimento;

5. di disporre la comunicazione a mezzo raccomandata A.R. del presente provvedimento alla ditta Fiscagomma s.p.a. con sede legale in via Biffignandi n. 37 – Vigevano (PV), trasmettendone copia alla provincia di Pavia, all'ARPA Dipartimento di Pavia ed al comune di Vigevano.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030117)

D.g.r. 7 febbraio 2003 - n. 7/12045

(5.3.5)

Ditta Coger s.r.l., con sede legale in Voghera (PV), strada per Retorbido loc. Molino Collegio n. 6. Proroga per un periodo di 12 mesi della scadenza dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/8223 dell'1 marzo 2001 dei termini riguardanti l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R3) per il riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, nell'impianto sito in Vidigulfo (PV) – loc. Cavagnera. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.lgs. n. 99/92

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di prorogare l'autorizzazione fino al 28 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 6 del d.lgs. 99/92, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R3) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, rilasciata alla ditta Coger s.r.l., con sede legale in Voghera (PV), strada per Retorbido loc. Molino Collegio n. 6 ed impianto sito in Vidigulfo (PV), loc. Cavagnera, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, il contenuto delle dd.g.r. n. 7/3598 del 26 febbraio 2001 e 7/8223 dell'1 marzo 2002;

3. che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 o a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Pavia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, vengano esaminate dalla provincia di Pavia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, il comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA Dipartimento di Pavia;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in € 368.750,22 l'ammontare totale della garanzia finanziaria, che la ditta Coger s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999 e calcolato con il seguente criterio:

- € 131.696,50 per la messa in riserva di 8.500 mc di rifiuti speciali da inviare al riutilizzo in agricoltura,
- € 237.053,71 per il trattamento di 25.500 t/a di rifiuti speciali.

Tale garanzia, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verranno svincolate quelle già agli atti regionali;

8. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7 entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A della d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia, al comune ed al Dipartimento ARPA territorialmente competenti;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030118)

(5.3.5)

D.g.r. 7 febbraio 2003 - n. 7/12048

Società AMSA s.p.a. con sede legale in Milano, via Olgettina, 25. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10) di rifiuti speciali assimilabili agli urbani non pericolosi da effettuarsi presso l'impianto di termovalorizzazione ubicato in Milano, via Silla, 249, denominato «Silla 2, già autorizzato con disposizione dirigenziale del Direttore del Settore Rifiuti ed Energia della provincia di Milano n. 39 del 26 giugno 2001 alle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10) di rifiuti urbani ed assimilati». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la società AMSA s.p.a. con sede legale in Milano, via Olgettina, 25, all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e smaltimento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani non pericolosi da effettuarsi presso l'impianto di termovalorizzazione ubicato in Milano, via Silla, 249, denominato «Silla 2», già autorizzato con disposizione dirigenziale del Direttore del Settore Rifiuti ed Energia della provincia di Milano n. 39 del 26 giugno 2001 alle operazioni di deposito preliminare e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, alle condizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello

stesso provvedimento, ferma restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di dare atto che l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, è di competenza dell'ARPA;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'ARPA ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di stabilire che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Milano ed al dipartimento dell'ARPA di Milano;

9. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: AMSA s.p.a.

Sede legale: Milano, via Olgettina, 25

Ubicazione impianto: via Lucio Cornelio Silla, 249

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area interessata dall'impianto «Silla 2» occupa una superficie complessiva di 120.000 mq circa, di cui circa 29.000 mq sono occupati dalle strutture dell'impianto (superficie coperta), 18.000 mq da strade e piazzali, mentre i restanti 73.000 mq andranno a costituire le parti a verde per l'inserimento ambientale dell'impianto; tale area è censita al N.C.T. del comune di Milano al foglio n. 116, mappali n. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23 e al foglio n. 160 mappale 1, ed è parte di proprietà comunale concessa in uso gratuito all'AMSA (foglio n. 116, mappali n. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20 e foglio n. 160 mappale 1), e parte di proprietà di AMSA s.p.a. (foglio n. 116, mappali n. 11, 22, 23);

1.2 la suddetta area ricade in parte in zona omogenea B1 con destinazione funzionale per servizi e impianti tecnologici (ST) e parte in zona omogenea F con destinazione funzionale per spazi pubblici a parco a livello intercomunale (VI);

1.3 le caratteristiche dell'impianto, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, sono quelle di cui alla disposizione dirigenziale del Direttore del Settore Rifiuti ed Energia della provincia di Milano n. 39 del 26 giugno 2001;

1.4 vengono effettuate operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10) di rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili non pericolosi;

1.5 l'impianto è articolato essenzialmente nelle seguenti sezioni:

- sezione di ricezione e stoccaggio dei rifiuti;
- sezione di preselezione;
- sezione di termoutilizzazione (3 linee indipendenti ciascuna costituita da griglia di combustione);
- sezione di recupero energetico;
- sezione di depurazione dei fumi;

1.6 l'area di stoccaggio rifiuti è costituita da due fosse:

a) di 10.200 mc per i rifiuti urbani, assimilati e speciali assimilabili non pericolosi da sottoporre ad un processo di vagliatura meccanica;

b) di 10.800 mc per i rifiuti urbani, assimilati e speciali assimilabili non pericolosi per cui non è prevista preselezione;

1.7 i rifiuti individuati dal d.m. Sanità 26 giugno 2000,

n. 219, classificati urbani a seguito di sterilizzazione, potranno essere conferiti presso l'impianto direttamente in fossa;

1.8 il quantitativo massimo di rifiuti urbani, assimilati e speciali assimilabili non pericolosi trattati nell'impianto è pari a 328.000 t/anno e 1.200 t/giorno di cui 900 t/giorno da avviare alla combustione per un totale di 279.000 t/anno;

1.9 i tipi di rifiuti sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15) e smaltimento (D10) sono:

a) rifiuti urbani e assimilati di cui alla disposizione dirigenziale del Direttore del Settore Rifiuti ed Energia della provincia di Milano n. 39 del 26 giugno 2001;

b) rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani di cui ai seguenti C.E.R.:

02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.04 - 02.01.06 - 02.01.07 - 02.02.02 - 02.03.02 - 02.03.03 - 02.03.04 - 02.06.01 - 02.07.01 - 02.07.02 - 02.07.04 - 03.01.01 - 03.01.05 - 03.01.99 - 03.03.01 - 03.03.02 - 03.03.05 - 03.03.07 - 03.03.08 - 03.03.09 - 03.03.10 - 03.03.11 - 03.03.99 - 04.01.08 - 04.01.09 - 04.01.99 - 04.02.09 - 04.02.21 - 04.02.22 - 07.02.99 - 07.05.14 - 07.05.99 - 07.06.99 - 08.01.12 - 09.01.08 - 12.01.05 - 12.01.99 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.09 - 16.03.04 - 16.03.06 - 17.02.01 - 17.02.03 - 17.06.04 - 18.01.04 - 18.01.09 - 18.02.03 - 19.05.99 - 19.08.01 - 19.08.05;

1.10 i rifiuti di cui sopra, codificati con i codici generici ...99, possono essere ritirati se sono riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1 della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

2. Prescrizioni

2.1 Dovrà essere assicurato prioritariamente lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui alla disposizione dirigenziale del Direttore del Settore Rifiuti ed Energia della provincia di Milano n. 39 del 26 giugno 2001, inclusi quelli di cui al punto 1.7, e l'accettazione dei rifiuti speciali di cui al punto 1.9 b) dovrà essere subordinata a situazioni di carenza di frazione secca da RSU raccolta nell'ambito cittadino e limitata ad un quantitativo massimo del 10% della potenzialità già autorizzata;

2.2 non si ritiene accettabile il conferimento presso l'impianto:

- dei rifiuti costituiti da fanghi organici putrescibili e non, da avviarsi direttamente ad impianti di compostaggio;
- dei rifiuti recuperabili come materia prima;
- dei rifiuti di cui ai C.E.R. 02.01.10 e 09.01.07;

2.3 le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.5 per i codici specchio 03.01.05, 07.05.14, 08.01.12, 16.03.04, 16.03.06, 17.06.04 e 18.01.09 dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto;

2.6 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.8 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

2.9 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;

2.10 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di ma-

nutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

2.11 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

2.12 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

2.13 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20030119)

(5.3.5)

D.g.r. 14 febbraio 2003 - n. 7/12129

Ditta Consorzio Milano Pulita con sede legale in Milano - via Rubattino n. 95. Proroga al 31 dicembre 2003 dei termini fissati dalla d.g.r. n. 7/3376 del 9 febbraio 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di selezione RSU e di stabilizzazione e compostaggio della FORSU ubicato in Milano - area ex Maserati - via Rubattino n. 95. Art. 32 della l.r. 21/93 e art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di prorogare al 31 dicembre 2003 i termini fissati dalla d.g.r. n. 7/3376 del 9 febbraio 2001, rilasciata alla ditta Consorzio Milano Pulita, con sede legale in Milano - via Rubattino n. 95, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vagliatura e selezione di RSU e compostaggio della FORSU presso l'impianto ubicato in Milano - area ex Maserati - via Rubattino n. 95, alle condizioni e con le prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 7/3376/01;

2. di stabilire che, coerentemente con quanto evidenziato dalla provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale n. 12/2003 del 12 febbraio 2003, la ditta dovrà cessare anticipatamente alla data del 31 dicembre 2003 il ritiro dei rifiuti destinati alla stabilizzazione/compostaggio della frazione organica congruentemente con le tempistiche necessarie per l'ultimazione del processo al fine di garantire pertanto, l'invio al recupero/smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'impianto entro il 31 dicembre 2003;

3. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le prescrizioni e condizioni della d.g.r. n. 7/3376/01;

4. di stabilire che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla

provincia di Milano, avvalendosi della collaborazione dell'ARPA competente per territorio, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di stabilire che la ditta presenti l'estensione della garanzia finanziaria prestata a fronte della d.g.r. n. 7/3376/01, fino al 31 dicembre 2004;

l'estensione della fidejussione, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Milano, al comune di Segrate, all'ARPA competente per territorio ed all'AMSA s.p.a. di Milano;

9. di dare atto che la mancata presentazione dell'estensione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. n. 6/48055/00 e 7/5964/01;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione dell'estensione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030120)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12599

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro - 3° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2003:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Alla funzione obiettivo 2.5.2 «Un'educazione scolastica ed universitaria di piena competenza regionale», UPB 2.5.2.1.2.73 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.2.1.2.73.4391 «Contributi a scuole materne non statali istituite o gestite senza fine di lucro per concorrere alle spese di gestione» è incrementata di € 35.499,86;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.2.1.2.73.4390 «Contributi regionali per concorrere alle spese di gestione delle scuole materne autonome» è ridotta di € 35.499,86;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi del-

l'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030121)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12616

(3.2.0)

Accreditamento del Centro Socio Educativo con sede in Voghera (PV) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro Socio Educativo con sede in Voghera (PV) - via S. Gavina n. 7 -, gestito da Comune di Voghera, per n. 25 posti con la tariffa giornaliera di € 22.21, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Pavia;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'ente gestore con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto è obbligatoriamente tenuto, a seguito dell'accettazione delle tariffe stabilite, a praticare effettivamente rette al netto del finanziamento riconosciuto;

4. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A della d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925;

5. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030122)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12617

(3.1.0)

Accreditamento della Comunità Pedagogico Riabilitativa per tossicodipendenti «Centro residenziale Accoglienza» sita in via Trieste, n. 33 a Camisano (CR), gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa sociale a r.l., con sede legale in via Mameli, n. 1 a Rimini e contestuale revoca dell'accreditamento al Centro Accoglienza di via L. da Vinci, n. 2 a Vaiano Cremasco, gestito dalla medesima Cooperativa

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 116, che ha previsto l'istituzione dell'Albo regionale degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- il d.m. sanità 19 febbraio 1993 - Atto di Intesa tra lo Stato e le Regioni - che ha definito i criteri per il riconoscimento e il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;
- la d.g.r. 23 maggio 1997, n. 28738, che ha recepito del d.m. 19 febbraio 1993, per quanto concerne la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione all'Albo degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- la d.g.r. 17 ottobre 1997, n. 31735, che ha accreditato provvisoriamente gli Enti gestori di servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nelle more della definizione dei criteri di accreditamento definitivo;
- la d.g.r. 18 gennaio 2002, n. 7775 che accredita i servizi di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

Vista la d.g.r. 12 marzo 1999, n. 41878 «Definizione dei requisiti e delle modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti»;

Dato atto che la Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa sociale a r.l., con sede legale in via Mameli, n. 1 - Rimini gestisce un Centro di Accoglienza in via L. da Vinci, 2 a Vaiano Cremasco (CR), accreditato con d.g.r. n. 7775/2002;

Vista la richiesta di autorizzazione e accreditamento presentata all'ASL di Cremona il 25 novembre 2002 da parte della Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa sociale a r.l., con sede legale in via Mameli, n. 1 - Rimini per la Comunità Pedagogico Riabilitativa per tossicodipendenti «Centro residenziale Accoglienza» sita in via Trieste, n. 33 a Camisano (CR);

Dato atto che la Cooperativa in questione intende cessare l'attività svolta a Vaiano Cremasco e continuarla a Camisano;

Preso atto della delibera dell'ASL di Cremona 7 febbraio 2003, n. 26 concernente l'autorizzazione al funzionamento della struttura di Camisano e il relativo parere positivo all'accREDITAMENTO della stessa, nonché la presa d'atto della cessata attività del Centro di Accoglienza in via L. da Vinci, 2 a Vaiano Cremasco (CR);

Ritenuto di dover prendere atto del parere dell'ASL di Cremona, di procedere all'accREDITAMENTO della struttura in questione e alla contestuale revoca dell'accREDITAMENTO del Centro di Accoglienza in via L. da Vinci, 2 a Vaiano Cremasco (CR);

Visti:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

Stabilito di dover procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di accreditare la Comunità Pedagogico Riabilitativa per tossicodipendenti «Centro residenziale Accoglienza» sita in via Trieste, n. 33 a Camisano (CR), gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII Cooperativa sociale a r.l., con sede legale in via Mameli, n. 1 a Rimini per quindici posti: comunità ergoterapica, con tariffa giornaliera pari a € 32,59;

2. di prendere atto che detta comunità non può accogliere minori figli di tossicodipendenti né soggetti tossicodipendenti con diagnosi psichiatrica associata;

3. di revocare l'accREDITAMENTO al Centro di Accoglienza in via L. da Vinci, 2 a Vaiano Cremasco, gestito dalla medesima Cooperativa (CR), disposto con d.g.r. 18 gennaio 2002, n. 7775;

4. di vincolare l'ente gestore del servizio accreditato all'accETTANZA della tariffa e all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

5. di stabilire che l'ASL di Cremona debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti ri-

chiesti per l'accREDITAMENTO e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

6. di inserire il servizio in questione nel Registro Regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

7. di procedere alla comunicazione del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione e al Consiglio regionale.

Il segretario: Sala

(BUR20030123)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12619

Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO delle Strutture Residenziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» come modificato con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

- la d.g.r. 30 novembre 1998, n. 39990: «Atto di indirizzo e coordinamento per le cure palliative»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

- il d.l. 28 dicembre 1998, n. 450 convertito in l. 26 febbraio 1999, n. 39: «Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano Sanitario nazionale 1998-2000»;

- la l.r. 12 agosto 1999, n. 15: «Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del Programma Regionale di Sviluppo», art. 4, commi 2, 3 e 4;

- il d.m. 28 settembre 1999: «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative»;

- il d.p.c.m. 20 gennaio 2000: «Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative»;

- la d.g.r. 31 ottobre 2000, n. 1884: «Adempimenti conseguenti all'attuazione del Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative da proporre al Ministero alla Sanità ai sensi del Decreto Ministeriale 28 settembre 1999»;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 «Piano socio-sanitario regionale 2002-2004»;

- la d.g.r. 5 luglio 2002, n. 9691 «Adempimenti conseguenti all'attuazione del decreto ministeriale del 5 settembre 2001. Ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2000, 2001 e 2002, per la realizzazione di strutture per le cure palliative, ed aggiornamento del programma per la realizzazione di strutture per le cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati terminali approvato con d.g.r. n. 1884 del 31 ottobre 2000»;

Dato atto che con la citata d.g.r. n. 1884/2000 sono stati recepiti i requisiti minimi autorizzativi per il funzionamento delle strutture residenziali per malati terminali, stabiliti dal d.p.c.m. 20 gennaio 2000;

Considerato che, anche in virtù dell'art. 2, comma 2 del d.p.c.m. 20 gennaio 2000, che fa salve le competenze delle regioni nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie e la validità delle prescrizioni contenute nella normativa nazionale e regionale e nei regolamenti edilizi comunali, i citati requisiti minimi si affiancano a quelli definiti dalla normativa regionale vigente nonché a quelli che derivassero da successive modifiche della stessa, e ciò in riferimento agli standard migliorativi rispetto al livello minimo, il cui possesso è condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività sanitaria;

Ritenuto pertanto di precisare che i requisiti di autorizzazione al funzionamento per le Strutture Residenziali per Malati Terminali di cui alla d.g.r. n. 1884/2000 e per le quali viene adottato il termine Hospice, sono quelli indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto;

Ritenuto altresì di prevedere, esclusivamente per le strutture già operanti in convenzione con la A.S.L. prima dell'entrata in vigore del presente atto, la possibilità di adeguamento ai requisiti strutturali previsti per l'autorizzazione al funziona-

mento sulla base di un piano delle opere della durata non superiore a 5 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il piano dovrà possedere una precisa scansione temporale degli interventi da realizzare e la necessaria garanzia di attuazione e costituirà il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione;

Dato atto che, sulla base della normativa vigente, già richiamata, la Regione è tenuta a determinare gli standard di qualità per l'accreditamento dei servizi socio sanitari, che costituiscono requisiti ulteriori, rispetto ai requisiti minimi individuati per l'autorizzazione al funzionamento;

Dato atto che la l.r. 1/2000, art. 4, comma 20 - punto h) prevede la competenza regionale nel definire i requisiti delle strutture erogatrici dei servizi ai fini dell'autorizzazione al funzionamento;

Dato atto che la l.r. 31/97, artt. 4 e 12, delega la Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, a definire le condizioni e le modalità di accreditamento;

Ritenuto di dover pertanto identificare ulteriori requisiti di qualità obbligatori per l'accreditamento degli Hospice, che dovranno essere posseduti all'atto della richiesta, così come descritti nell'allegato A che forma parte integrante del presente atto;

Ritenuto altresì di dover precisare ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e di identificare ai fini dell'accreditamento, gli standard di personale riportati nell'allegato B, del pari parte integrante del presente provvedimento, nonché il debito informativo obbligatorio per l'accreditamento ibidem contenuto;

Ravvisata la necessità di dover precisare le seguenti procedure di autorizzazione al funzionamento e di specificare le seguenti procedure di accreditamento:

a) la domanda di autorizzazione al funzionamento dovrà essere presentata all'A.S.L. di ubicazione della struttura, che è competente della verifica dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui agli all. 1 e B, (e solo per conoscenza alla Regione) che, in caso di sussistenza degli stessi, rilascerà autorizzazione mediante provvedimento assunto dal Direttore Generale;

b) le strutture già funzionanti sulla base di apposite convenzioni con le A.S.L. di ubicazione, alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, possono presentare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, anche la richiesta di accreditamento per un numero di posti-letto comunque non inferiore ad 8 e non superiore a 20, come previsto nell'allegato A;

c) le strutture non ancora funzionanti alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, devono presentare domanda di accreditamento, sempre nel limite dei posti letto sopra indicati, alla Regione (e per conoscenza all'A.S.L. di ubicazione della struttura) solo dopo che esse abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento e siano entrate effettivamente in esercizio;

d) la domanda di accreditamento dovrà essere corredata da:

- autocertificazione circa il possesso degli ulteriori requisiti per l'accreditamento, descritti nell'allegato A,
- autocertificazione circa il possesso degli standard di personale, descritti nell'allegato B;

Ritenuto che, fino alla definizione dei reali bisogni assistenziali della popolazione afferente alla nuova unità di offerta, sulla base del confronto dei dati del debito informativo di cui al presente provvedimento con quelli relativi all'assistenza domiciliare ed ospedaliera, l'accreditamento venga concesso, con deliberazione della Giunta Regionale, in conformità con la programmazione regionale (che per le Strutture Residenziali per malati terminali prevede un indice di dotazione di 0,15 posti letto ogni 10.000 abitanti) e compatibilmente con le disponibilità del Fondo Sanitario;

Ravvisata pertanto la necessità che possano presentare istanza di accreditamento esclusivamente:

a) le strutture già rientranti nella programmazione regionale sulla base del «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative» di cui al d.m. 28 settembre 1999 e la cui realizzazione è stata approvata con d.g.r. n. 1884/2000,

b) le strutture già operanti, alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, in base ad apposite convenzioni con le A.S.L.,

c) le strutture realizzate con finanziamenti pubblici,

d) ulteriori eventuali strutture che, fatte salve le priorità espresse ai precedenti punti a), b) e c), siano ubicate in A.S.L. nelle quali non sia raggiunto l'indice di dotazione di posti letto prima richiamato;

Ravvisata, altresì, la necessità che, comunque, il parere circa l'accreditamento venga espresso dall'A.S.L. territorialmente competente in base al miglior utilizzo delle risorse disponibili e che, nel caso l'accreditamento venga concesso dalla Giunta Regionale, la competente Direzione Generale provveda all'iscrizione delle strutture accreditate nell'apposito Registro;

Dato atto che la remunerazione spettante per le prestazioni degli Hospice, stabilita con d.g.r. n. 39990/1998, sarà riconosciuta solo a seguito di stipulazione di un contratto tra l'ente gestore dell'Hospice e l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione dello stesso, nel quale siano indicate la quantità massima di prestazioni annue acquistabili ed i servizi compresi nella tariffa e per il quale si provvede ad approvare uno schema tipo, riportato nell'allegato C, parte integrante del presente provvedimento;

Ravvisata altresì la necessità di stabilire che l'ente gestore della struttura accreditata, a seguito del contratto e mensilmente, dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, (comprensiva del modello «Hospice» riportato nell'allegato B per le fatture relative al saldo trimestrale), all'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura le prestazioni rese nei confronti degli ospiti, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di loro provenienza, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

Ritenuto di stabilire che, conseguentemente, l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura dovrà erogare, per l'anno 2003, all'Hospice anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume delle prestazioni oggetto di contratto e procedere a saldi trimestrali, le anticipazioni mensili, per l'anno 2004 e successivi, saranno pari all'85% di un dodicesimo del fatturato dell'anno precedente;

Stabilito che l'accesso agli Hospice, nel rispetto della libera scelta dell'utente, avviene previa prescrizione del medico di medicina generale, ovvero con richiesta del medico di U.O. ospedaliera. Con riferimento ai soli pazienti affetti da A.I.D.S., l'accesso avviene secondo le modalità stabilite con d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6471, con la valutazione multidimensionale degli operatori della A.S.L. che ha in carico il soggetto, attraverso apposita scheda di valutazione ivi prevista;

Ritenuto altresì di stabilire che successive eventuali modificazioni delle tariffe, delle modalità di rendicontazione e pagamento delle prestazioni, dell'accesso alle strutture e degli ulteriori accreditamenti, verranno fissate con provvedimento della Giunta Regionale;

Ritenuto infine di stabilire che gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese dagli Hospice accreditati, sono quelli indicati nell'allegato D della presente deliberazione, che forma parte integrante della medesima;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622, inerente l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Acquisita l'intesa con la competente Commissione Consiliare nella seduta del 27 marzo 2003 (PAR n. 0264) in conformità della quale si è provveduto a modificare il presente atto;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Delibera

1. di dare atto che il presente provvedimento conferma il recepimento dei requisiti minimi autorizzativi per il funzionamento delle strutture residenziali per malati terminali, stabiliti dal d.p.c.m. 20 gennaio 2000, come previsto nella d.g.r. n. 1884/2000;

2. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento costituisce attuazione del d.p.c.m. 20 gennaio 2000 e che i requisiti minimi stabiliti da detto d.p.c.m. si affiancano a quelli stabili-

ti dalla normativa regionale attualmente vigente, nonché a quelli che derivassero da successive modifiche della stessa, e ciò in riferimento agli standard migliorativi rispetto al livello minimo, il cui possesso è condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività sanitaria;

3. di adottare il termine Hospice per designare le Strutture Residenziali per malati terminali, di cui alla d.g.r. n. 1884/2000;

4. di precisare che i requisiti di autorizzazione al funzionamento per gli Hospice, sono quelli indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto;

5. di prevedere, esclusivamente per le strutture già operanti in convenzione con la A.S.L. prima dell'entrata in vigore del presente atto, la possibilità di adeguamento ai requisiti strutturali previsti per l'autorizzazione al funzionamento, sulla base di un piano delle opere della durata non superiore a 5 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il piano dovrà possedere una precisa scansione temporale degli interventi da realizzare e la necessaria garanzia di attuazione e costituirà il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione;

6. di approvare gli ulteriori requisiti di qualità obbligatori per l'accreditamento degli Hospice, che dovranno essere posseduti all'atto della richiesta, così come descritti nell'allegato A che forma parte integrante del presente atto;

7. di precisare ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e di approvare ai fini dell'accreditamento, gli standard di personale riportati nell'allegato B, del pari parte integrante del presente provvedimento, nonché il debito informativo obbligatorio previsto nel presente provvedimento;

8. di precisare, altresì, le seguenti procedure di autorizzazione al funzionamento e di approvare le seguenti procedure di accreditamento:

a) la domanda di autorizzazione al funzionamento dovrà essere presentata all'A.S.L. di ubicazione della struttura (e solo per conoscenza alla Regione) che è competente della verifica dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui agli all. 1 e B e che, in caso di sussistenza degli stessi, rilascerà autorizzazione mediante provvedimento assunto dal Direttore Generale;

b) le strutture già funzionanti sulla base di apposite convenzioni con le A.S.L. di ubicazione, alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, possono presentare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, anche la richiesta di accreditamento per un numero di posti-letto comunque non inferiore ad 8 e non superiore a 20, come previsto nell'allegato A;

c) le strutture non ancora funzionanti alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, devono presentare domanda di accreditamento, sempre nel limite dei posti sopra indicati, alla Regione (e per conoscenza all'A.S.L. di ubicazione della struttura) solo dopo che esse abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento e siano entrate effettivamente in esercizio;

d) la domanda di accreditamento, dovrà essere corredata da:

- autocertificazione circa il possesso degli ulteriori requisiti per l'accreditamento, descritti nell'allegato A,
- autocertificazione circa il possesso degli standard di personale, descritti nell'allegato B;

9. di stabilire che, fino alla definizione dei reali bisogni assistenziali della popolazione afferente alla nuova unità di offerta, sulla base del confronto dei dati del debito informativo di cui al presente provvedimento con quelli relativi all'assistenza domiciliare ed ospedaliera, l'accreditamento venga concesso, con deliberazione della Giunta Regionale, in conformità con la programmazione regionale (che per gli Hospice prevede un indice di dotazione di 0,15 posti letto ogni 10.000 abitanti) e compatibilmente con le disponibilità del Fondo Sanitario;

10. di stabilire inoltre che possano presentare istanza di accreditamento esclusivamente:

a) le strutture già rientranti nella programmazione regionale sulla base del «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative» di cui al d.m. 28 settembre 1999 e la cui realizzazione è stata approvata con d.g.r. n. 1884/2000,

b) le strutture già operanti, alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, in base ad apposite convenzioni con le A.S.L.,

c) le strutture realizzate con finanziamenti pubblici,

d) ulteriori eventuali strutture che, fatte salve le priorità espresse ai precedenti punti a), b) e c), siano ubicate in A.S.L. nelle quali non sia raggiunto l'indice di dotazione di posti letto prima richiamato;

11. di determinare che, comunque, il parere circa l'accreditamento venga espresso dall'A.S.L. territorialmente competente in base al miglior utilizzo delle risorse disponibili e che, nel caso l'accreditamento venga concesso dalla Giunta Regionale, la competente Direzione Generale provveda all'iscrizione delle strutture accreditate nell'apposito Registro;

12. di dare atto che la remunerazione spettante per le prestazioni in oggetto, stabilita con d.g.r. n. 39990/1998, sarà riconosciuta solo a seguito di stipulazione di un contratto tra l'ente gestore dell'Hospice e l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione dello stesso, nel quale siano indicate la quantità massima di prestazioni annue acquistabili ed i servizi compresi nella tariffa e per il quale si provvede ad approvare uno schema tipo, riportato nell'allegato C, parte integrante del presente provvedimento;

13. di stabilire che l'ente gestore della struttura accreditata, a seguito del contratto e mensilmente, dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, (comprensiva del modello «Hospice» riportato nell'allegato B per le fatture relative al saldo trimestrale), all'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura, le prestazioni rese nei confronti degli ospiti, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di loro provenienza, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

14. di stabilire che, conseguentemente, l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura dovrà erogare, per l'anno 2003, all'Hospice anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume delle prestazioni oggetto di contratto e procedere a saldi trimestrali, le anticipazioni mensili, per l'anno 2004 e successivi, saranno pari all'85% di un dodicesimo del fatturato dell'anno precedente;

15. di stabilire che l'accesso alle prestazioni degli Hospice, nel rispetto della libera scelta dell'utente, avviene previa prescrizione del medico di medicina generale, ovvero con richiesta del medico di U.O. ospedaliera. Con riferimento ai soli pazienti affetti da A.I.D.S., l'accesso avviene secondo le modalità stabilite con d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6471, con la valutazione multidimensionale degli operatori della A.S.L. che ha in carico il soggetto, attraverso apposita scheda di valutazione ivi prevista;

16. di stabilire che successive eventuali modificazioni delle tariffe, delle modalità di rendicontazione e pagamento delle prestazioni, dell'accesso alle strutture e degli ulteriori accreditamenti, verranno fissate con provvedimento della Giunta Regionale;

17. di approvare infine gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese dagli Hospice, indicati nell'allegato D, parte integrante della presente deliberazione;

18. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO 1

HOSPICE

PRECISAZIONE DEI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ex d.p.c.m. 20 gennaio 2000

DEFINIZIONE: Le Strutture Residenziali per pazienti terminali, di seguito definite «Hospice», ospitano persone non assistibili presso il domicilio in fase avanzata e terminale di una malattia ad andamento irreversibile, non più suscettibile di trattamenti specifici per la guarigione o per il contenimento della progressione della malattia. Obiettivo principale è accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della vita, nel pieno rispetto della sua dignità, mediante il controllo del dolore e del

disagio fisico e psichico. Le prestazioni offerte dagli hospice si caratterizzano per limitata tecnologia ma elevata intensità assistenziale.

L'assistenza richiede un intenso e approfondito lavoro di équipe, che vede coinvolti medici, infermieri, operatori socio-sanitari, assistenti sociali, psicologi, assistenti spirituali e volontari.

<i>Requisiti</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Note e tempi di adeguamento</i>
1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE		
1.1. Capacità recettiva complessiva della struttura.	Massima 30 p.l. organizzata in moduli.	Alla data della richiesta, ad esclusione delle strutture di cui al punto 5 del deliberato.
1.2. Collocazione dell'hospice ed eventuale condivisione di spazi e servizi.	L'hospice può essere struttura a sé stante oppure collocata all'interno di altra struttura autorizzata al funzionamento prevista nel Piano socio-sanitario regionale (P.S.S.R.). Se questa è una struttura ospedaliera, una residenza sanitario assistenziale (RSA) o un istituto di riabilitazione (IDR), l'hospice può con essa condividere quanto specificato ai successivi punti 3, 4, 5.1 e 5.2. Se essa è collocata in altre strutture previste dal P.S.S.R. o si intendono utilizzare spazi diversi da quelli espressamente indicati ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5.1 e 5.2, la eventuale condivisione deve essere autorizzata dalla ASL. Altri spazi specificati al punto 2.2 possono essere condivisi fra 2 moduli, secondo i rapporti spaziali specificati.	
2 AREA DESTINATA ALLA RESIDENZIALITÀ		
2.1 Camere.	Camere singole, di dimensioni minime di 9 mq. tali da permettere la permanenza notturna di un accompagnatore, dotate di un servizio igienico.	Alla data della richiesta, ad esclusione delle strutture di cui al punto 5 del deliberato. È da prevedere la possibilità di un letto o poltronale per l'eventuale accompagnatore
2.2 Servizi di modulo.	<ul style="list-style-type: none"> • Devono essere specifici per ogni modulo: <ul style="list-style-type: none"> - locale di postazione per il personale di assistenza in posizione idonea, eventualmente coincidente con l'ambulatorio medicheira, se l'ampiezza del locale è idonea, su parere della ASL, ad ospitare entrambe le funzioni, - deposito sporco dotato di vuotatoio e di lavapadelle. • Possono essere condivisi da moduli contigui (posti sullo stesso piano): <ul style="list-style-type: none"> - cucina - tisaneria, - servizi igienici per il personale, - soggiorno polivalente o spazi equivalenti anche divisi in ambiti da destinare a diverse attività (ristorazione, conversazione lettura ecc.). • Possono essere condivisi con modulo contiguo o fra 2 moduli situati su max 2 piani sovrapposti ed idoneamente correlati: <ul style="list-style-type: none"> - ambulatorio medicheira, - deposito attrezzature, carrozzine e materiali di consumo, - deposito biancheria pulita, esclusivamente se nel modulo con cui si condivide lo spazio sono presenti armadi idonei. 	Alla data della richiesta, ad esclusione delle strutture di cui al punto 5 del deliberato.
3 AREA DESTINATA ALLA VALUTAZIONE E ALLE TERAPIE		
3.1 Locali e attrezzature per terapie antalgiche e prestazioni ambulatoriali.	Qualora si intendano offrire prestazioni ambulatoriali, devono essere previsti spazi appositi che consentano anche l'attesa dei pazienti ambulatoriali senza intralcio dei percorsi. I locali e le attrezzature per le terapie antalgiche e quelli eventuali per le prestazioni ambulatoriali sono condivisibili, secondo quanto specificato al punto 1.2, secondo tempi di utilizzo e mediante operatori propri dell'hospice.	Alla data della richiesta, ad esclusione delle strutture di cui al punto 5 del deliberato.
3.2 Locale per la preparazione e manipolazione dei farmaci e preparazioni nutrizionali.	Condivisibile, secondo quanto specificato al punto 1.2, mediante l'utilizzo di farmaci, prodotti, alimenti e l'impiego di operatori propri dell'hospice. Se la struttura non utilizza farmaci antitumorali o comunque tali da esigere una preparazione sotto «cappa», le operazioni di preparazione e manipolazione e la conservazione dei prodotti possono aver luogo nell'ambulatorio/medicheira (2.2.).	Alla data della richiesta, ad esclusione delle strutture di cui al punto 5 del deliberato.
3.3 Locali per prestazioni in regime diurno.	Qualora siano previste prestazioni in regime diurno devono esserci spazi appositi che consentano anche l'attesa dei pazienti senza intralcio dei percorsi. I locali sono condivisibili, secondo quanto specificato al punto 1.2, secondo tempi di utilizzo e mediante operatori propri dell'hospice.	Alla data della richiesta, ad esclusione delle strutture di cui al punto 5 del deliberato.
3.4 Locali per i colloqui con il personale (psicologo, assistente sociale, ecc.).	Condivisibili, secondo quanto specificato al punto 1.2, secondo tempi di utilizzo e mediante operatori propri dell'hospice.	Alla data della richiesta, ad esclusione delle strutture di cui al punto 5 del deliberato.

<i>Requisiti</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Note e tempi di adeguamento</i>
3.5 Locale deposito pulito, sporco e attrezzature.	Locale per sporco non condivisibile.	Alla data della richiesta, ad esclusione delle strutture di cui al punto 5 del deliberato.
4 AREE GENERALI E DI SUPPORTO		
4.1 Aree comuni.	<p>Possono essere condivisi, secondo quanto specificato al punto 1.2,:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingresso con portineria e telefono e spazio per le relazioni con il pubblico, - spogliatoio per il personale con servizi igienici, - spogliatoio e locali di sosta e lavoro per il personale volontario, - locali di riunioni di equipe, - camere ardenti, - spazio per i dolenti, - sala per il culto, - locale per uso amministrativo, - cucina, dispensa e locali accessori per lavanderia e stireria (qualora questi servizi venissero dati in appalto, l'hospice dovrà comunque essere dotato di locali propri di stoccaggio o di temporaneo deposito o di riscaldamento dei cibi di supporto alla Ditte esterne), - magazzini. <p>• Qualora l'hospice non sia localizzato in una delle tre strutture specificate al punto 1.2, le aree generali devono includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cucina, dispensa e locali accessori per lavanderia e stireria (qualora questi servizi venissero dati in appalto, la Struttura dovrà comunque essere dotata di locali di stoccaggio o di temporaneo deposito o di riscaldamento dei cibi di supporto alla ditte esterne), - camere ardenti in numero idoneo (raccomandabile 1 ogni 8 letti), - spazio per i dolenti, - sala per il culto, - locale per uso amministrativo, - magazzini. 	Alla data della richiesta, ad esclusione delle strutture di cui al punto 5 del deliberato.
5 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI		
5.1 Requisiti minimi impiantistici previsti nel d.p.c.m. 20 gennaio 2000.	Gli impianti sono condivisibili secondo quanto specificato al punto 1.2, se è possibile la connessione con l'hospice.	Alla data della richiesta
5.2 Fattori di sicurezza previsti nel d.p.c.m. 20 gennaio 2000.	Si specifica, circa l'impianto del sistema di allarme e quello di segnalazione delle chiamate, la possibilità di condivisione secondo quanto espresso al precedente punto 5.1, se dotati di terminali di controllo ubicati anche all'interno dell'hospice.	Alla data della richiesta
5.3 Arredi ed attrezzature.	<p>Gli arredi e le attrezzature non sono condivisibili e devono essere adatti ad ospiti non deambulanti e non autosufficienti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - letti speciali con schienali regolabili, - materassi e cuscini antidecubito, - carrozzelle, - sollevatori trasportatori, - barelle-doccia, - vasche da bagno per disabili, - attrezzature idonee per la gestione della terapia, - strumentario per piccola chirurgia. 	Alla data della richiesta

ALLEGATO A

HOSPICE REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Per l'accreditamento l'Hospice deve necessariamente e preliminarmente possedere, oltre l'autorizzazione al funzionamento derivante dal possesso di tutti i requisiti di autorizzazione al funzionamento (All. 1), quelli di seguito previsti.

<i>Requisiti</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Note e tempi massimi per l'adeguamento</i>
1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE		
1.1 Documentazione attestante la quantità di personale necessaria per la gestione dell'Hospice distinta per qualifica professionale.	Esistenza del documento.	Alla data della richiesta
1.2 Documentazione attestante i piani annuali delle attività formative e di aggiornamento di tutto il personale.	Esistenza del documento.	Alla data della richiesta

Requisiti	Indicatori	Note e tempi massimi per l'adeguamento
1.3 Protocolli di utilizzo e piano delle manutenzioni per le attrezzature e gli impianti definiti pericolosi nella relazione sulla valutazione dei rischi ex d.lgs. 626/94.	Esistenza del documento aggiornato almeno ogni 5 anni e, comunque, alla data di inizio di utilizzo degli impianti e delle attrezzature definiti pericolosi (ex d.lgs. 626/94).	Alla data della richiesta
1.4 Gestione dell'emergenza.	Piano di formazione, teorica e pratica di tutto il personale, con particolare riferimento alle manovre rapide. Organigramma funzionale.	Alla data della richiesta
1.5 Documentazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati.	Registro degli interventi con descrizione e data dell'intervento.	Alla data della richiesta
2 GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE		
2.1 Redazione di materiale informativo (Carta dei Servizi) in cui:	Disponibilità e diffusione del materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione agli utenti ed accompagnatori.	Alla data della richiesta
2.1.1 siano illustrati i servizi offerti,	Esplicitazione della finalità, della organizzazione, delle modalità di funzionamento e degli orari di visita agli ospiti da parte dei non accompagnatori.	Alla data della richiesta
2.1.2 sia allegato questionario di soddisfazione per ospiti e familiari, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti,	Descrizione delle modalità di inoltro delle osservazioni, dei tempi massimi per la risposta ed identificazione del responsabile delle risposte stesse.	Alla data della richiesta
2.1.3 sia descritta la modalità di accoglienza, di presa in carico degli ospiti,	Disponibilità nei moduli di protocolli inerenti le procedure di accoglienza, presa in carico degli ospiti.	Alla data della richiesta
2.1.4 sia definita la modalità di riconoscimento degli operatori,	Dotazione di cartellino di riconoscimento a chiunque operi a qualsiasi titolo nella struttura, in ogni momento visibile all'ospite ed ai suoi familiari, che riporti fotografia, nome, cognome e qualifica agevolmente percepibili.	Alla data della richiesta
2.1.5 sia riportato il sistema di valutazione della soddisfazione degli ospiti, delle famiglie, degli operatori.	Sistema di valutazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti o delle famiglie o degli operatori e socializzazione dei risultati.	Alla data della richiesta
3 GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA		
3.1 Stesura di un Piano di assistenza individuale (P.A.I.) corrispondente ai bisogni, problemi.	Esistenza di un piano terapeutico, assistenziale per ogni ospite, comprensivo dell'eventuale sostegno ai familiari.	Alla data di immissione degli ospiti
3.2 Adozione di specifiche linee guida, procedure e regolamenti interni.	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione di: <ul style="list-style-type: none"> - documenti per la continuità terapeutica con i reparti di dimissione, con i servizi di assistenza domiciliare, - protocolli di collaborazione con associazioni di volontariato operanti nel settore ed iscritte negli appositi registri. • Redazione di almeno due linee guida fra i seguenti argomenti: <ul style="list-style-type: none"> - il trattamento dei pazienti con dolore - il sostegno della vita spirituale dell'ospite, - la preparazione ed il supporto al lutto dei familiari, - i progetti di inserimento del nuovo personale, - i progetti di formazione del personale, dei familiari, dei volontari, - la prevenzione della sindrome da burn-out del personale. Deve essere assicurata la diffusione del materiale prodotto a tutti gli operatori di competenza.	Alla data della richiesta
3.3. Assistenza religiosa.	Deve essere assicurata, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza del cittadino.	Alla data della richiesta
4 SISTEMA INFORMATIVO		
4.1 Raccolta dei dati relativi agli ospiti, alle prestazioni erogate ed all'organizzazione dell'assistenza, necessari per assolvere al debito informativo, in base alle norme definite dalla Regione: - Scheda di Dimissione Ospedaliera dell'Hospice (S.D.O.), - Scheda monitoraggio liste d'attesa, - Scheda struttura.	Esistenza di supporti informatici sufficienti a gestire tutti i dati e nel rispetto dei tempi richiesti dalla Regione.	Alla data della richiesta
5 AREA DESTINATA ALLA RESIDENZIALITÀ		
5.1 Capacità ricettiva.	Da 8 a 20 p.l., organizzati in moduli.	Alla data della richiesta
5.2 Camere.	Ogni camera deve essere dotata di servizio igienico attrezzato di ausili per la non autosufficienza.	Alla data della richiesta

ALLEGATO B

HOSPICE

STANDARD DI ASSISTENZA PRESCRITTI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
E L'ACCREDITAMENTO DEGLI HOSPICE, ESPRESSI IN MINUTI SETTIMANALI PER OSPITE

MEDICO	PSICOLOGO / EDUCATORE (classe 2 o 18)	INFERMIERE professionale	OSS	ASA OTA	ASSISTENTE SOCIALE
150' / settimana / ospite con presenza tutti i giorni della settimana e con reperibilità sulle 24 ore	35' / settimana / ospite	1260' / settimana / ospite 1 Infermiere professionale deve essere sempre presente nelle 24 ore			35' / settimana / ospite

Mod. HOSPICE

Hospice (da compilare a cura dell'ente gestore)

Denominazione della struttura Codice fiscale

Indirizzo A.S.L. di ubicazione

Elenco delle prestazioni erogate nel mese di anno da allegare alla fattura

Cognome e nome	Codice fiscale	ASL residenza	Data inizio prestazioni	Data termine prestazioni	n. gg.	Tariffa gg.	Tot.

ALLEGATO C

SCHEMA TIPO

di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed
economici tra l'azienda sanitaria locale e gli Hospice

TRA

l'A.S.L. con sede

Via n. codice fiscale
legalmente rappresentata dal Direttore Generale sig.

E

L'Hospice con sede legale in

Via n. codice fiscale
legalmente rappresentata dal sig. in qualità
di

PREMESSO che:

- l'A.S.L. intende avvalersi del (ente gestore)
che gestisce l'Hospice ubicato in
Via n., per l'erogazione dell'assistenza
residenziale socio/sanitaria integrata a favore dei malati
terminali;
- l'Hospice con sede in
è autorizzato al funzionamento sulla base del provvedimen-
to n. del, emesso dalla competente
A.S.L. di, e con d.g.r. n. del
l'Hospice è stato accreditato
per i seguenti posti letto e che risulta
pertanto iscritto nel registro regionale degli Hospice, isti-
tuito presso la Direzione Regionale Famiglia e Solidarietà
Sociale,

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

La ASL di si avvale dell'Hospice
ubicato a in Via n.gestito da per l'assistenza
residenziale socio-sanitaria a favore di n. malati termi-
nali.L'Hospice garantisce le prestazioni di
assistenza sociosanitaria, avvalendosi delle strutture, attrez-
zature, servizi e personale come definiti della normativa re-
gionale.

Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti
autorizzativi e di accreditamento, previsti dal quadro legisla-
tivo di riferimento.Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura
si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certifi-
cando numero, professionalità e rapporto di lavoro del pro-
prio personale.La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestiva-
mente all'A.S.L. ogni eventuale successiva modifica e autocer-
tifica, annualmente, il mantenimento degli standard di perso-
nale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di au-
torizzazione e accreditamento.L'ASL può accedere a tutti i locali della, struttura ed assu-
mere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai
loro familiari, può altresì accedere alla documentazione am-
ministrativa, al fine di verificare quanto autocertificato.Al termine del sopralluogo, viene redatto, in contradditto-
rio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato,
il verbale di controllo.La ASL, nel caso di accertamento del non possesso dei re-
quisiti autorizzativi e/o di accreditamento, diffida il legale
rappresentante a sanarlo, dando un termine non superiore a
15 giorni per l'eventuale controdeduzione, indicando modali-
tà e tempi di ripristino dei requisiti carenti.In caso di inadempienza alle prescrizioni, la ASL sospende
il contratto ed avvia la procedura descritta nel successivo art.
11, dando contestuale comunicazione alla Giunta regionale
per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 4 - Procedure di ammissione

L'Hospice si impegna ad effettuare tutte le procedure di ac-
coglimento degli ospiti. In particolare:

- 1) a tenere la lista di attesa dei richiedenti il ricovero, sem-

pre secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale,

- 2) a redigere la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.),
- 3) a redigere per ogni ammesso il Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.),
- 4) verificare l'appropriatezza del ricovero.

Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

L'ASL contraente è tenuta ad erogare all'ente gestore dell'Hospice, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione per le prestazioni sanitarie.

La ASL anticipa mensilmente, per l'anno 2003, acconti del 75% del volume delle prestazioni accreditate e per l'anno 2004 e successivi, acconti pari all'85% di un dodicesimo del fatturato dell'anno precedente e garantisce altresì l'erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 gg. dall'avvenuto ricevimento della fattura.

L'avvenuto saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

L'Hospice si impegna ad emettere fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti mensili e dei saldi trimestrali.

È fatta salva la facoltà dell'A.S.L. di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art. 4 o accertamenti di violazioni della normativa vigente in materia sociosanitaria.

La remunerazione regionale potrà subire una rivalutazione percentuale, al variare della soglia finanziaria massima prevista annualmente dalla Giunta Regionale.

Art. 6

Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.

La Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 675/96.

L'A.S.L. nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore, controlli circa l'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei membri dell'equipe socio-sanitaria responsabile della documentazione.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa.

In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale.

Art. 8 - Debito Informativo

La Struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti dell'A.S.L. e della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 31/97, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 9 - Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L'A.S.L., accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli artt. precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il

termine di 15 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione del presente contratto.

Art. 10 - Controversie

Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo ovvero, in mancanza di tale accordo dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L.; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 11 - Durata

Il presente contratto ha validità triennale, dalla data di stipula si intenderà tacitamente rinnovato in assenza di diverso pronunciamento di una delle due parti.

Il contratto viene redatto in triplice copia, una per ciascun contraente ed una per la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'A.S.L. ed alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
dell'Hospice

IL DIRETTORE GENERALE
dell'A.S.L.

.....

ALLEGATO D

HOSPICE OBBLIGHI CONNESSI ALLA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE

1. Accettare le tariffe stabilite dalla Regione;
2. erogare, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, tutte le prestazioni assistenziali e specialistiche necessarie al malato terminale, escluse quelle relative all'assistenza protesica erogabile nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ex d.m. 27 agosto 1999 n. 332 con esclusione di quanto previsto ai successivi punti 3. e 4.;
3. fornire agli ospiti non già certificati come invalidi, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ausili per incontinenti (pannolini, pannoloni e traverse). Mettere a disposizione di tutti gli ospiti: letti speciali con schienali regolabili, materassi e cuscini antidecubito, carrozzine (ad esclusione di quelle personalizzate);
4. fornire, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ogni tipo di farmaco, gas medicale e materiale sanitario, ad esclusione, unicamente per i pazienti affetti da A.I.D.S., dei farmaci «file F»;
5. le strutture non ancora funzionanti alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, possono avanzare richiesta di accreditamento o per l'intera struttura o per moduli completi (dal punto di vista sia strutturale che tecnico ed organizzativo) solo dopo l'effettiva entrata in esercizio sulla base del provvedimento di autorizzazione al funzionamento;

6. trasmettere alla Regione ed alle AA.SS.LL., nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutti i dati che costituiscono il debito informativo previsto dal quadro normativo di riferimento e dal presente provvedimento;
7. sottoporsi agli accertamenti delle AA.SS.LL. finalizzati a tutte le azioni di vigilanza e controllo che ad esse competono, ivi comprese quelle circa il possesso e la sussistenza dei requisiti di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento nonché quelle intese alla verifica periodica dei dati che costituiscono il debito informativo previsto dal quadro legislativo di riferimento e dal presente provvedimento;
8. possedere gli standard di personale previsti nell'allegato B del presente atto.

(BUR20030124)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12620

(3.1.0)

Definizione della nuova unità di offerta «Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità» (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni Provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto il d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;

Richiamate:

- la d.c.r. 23 dicembre 1987, n. 871 di approvazione del Piano regionale socio-assistenziale per il triennio 1988/1990 e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe;
- la d.g.r. 8 agosto 1997, n. 30713 «Accreditamento provvisorio delle residenze e centri diurni per handicappati appartenenti al sistema socio-sanitario. Finanziamenti a carico del Fondo Sanitario per l'anno 1997»;
- la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925 «Requisiti per l'accreditamento di nuove strutture residenziali e diurne appartenenti al sistema socio-sanitario. Finanziamenti a carico del Fondo Sanitario per l'anno 1997»;
- la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130 «Proroga per l'anno 2001 delle disposizioni in merito all'accreditamento delle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili, e degli Istituti di riabilitazione extraospedaliera, ex art. 26 della legge n. 833/78. Disposizioni in merito agli incrementi tariffari»;
- la d.g.r. 8 novembre 2002, n. 11007 «Conferma dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari per handicappati e contestuale variazione del numero dei posti. Finanziamenti a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2002»;

Rilevato che l'attuale sistema di autorizzazione al funzionamento, basato sul possesso di precisi requisiti strutturali e gestionali, come definito dalla l.r. n. 1/86, dal Piano regionale socio-assistenziale 1988/90 e dai conseguenti atti regionali in loro attuazione, ha portato alla individuazione di tre livelli di autorizzazione (provvisoria o pluriennale o permanente) che devono essere ricondotti ad un unico riferimento autorizzativo;

Evidenziato inoltre che l'attuale sistema dei servizi residenziali per disabili ha portato alla presenza sul territorio delle seguenti unità di offerta:

- Istituti Educativi Assistenziali per handicappati (IEAH),
- Centri Residenziali per handicappati (CRH),
- Istituti di Riabilitazione extraospedaliera (IDR ex art. 26 legge 833/78);

Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamati in particolare i seguenti obiettivi fissati per il triennio 2002-2004:

- trasformazione dei Centri residenziali per handicappati (CRH) e degli Istituti educativi assistenziali per handicappati (IEAH) in un'unica tipologia di residenza sanitaria assistenziale per disabili: la RSH;
- esigenza di ricondurre le attività di riabilitazione erogate in regime residenziale dagli Istituti di Riabilitazione extraospedaliera (IDR) alle tipologie definite dal Provvedimento 7 maggio 1998 «Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione» della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicate sulla G.U. del 30 maggio 1998, n. 124, con la conseguente fuoriuscita dal sistema della riabilitazione delle persone che necessitano di interventi socioriabilitativi che sono assicurati dalla nuova offerta residenziale unica: RSH;
- riqualificazione della rete attraverso l'aggiornamento dell'istituto autorizzativo;
- definizione dei requisiti strutturali e gestionali attraverso la costruzione di modelli assistenziali sulla base delle caratteristiche della popolazione destinati:
 - alla classificazione degli ospiti in base al grado di fragilità, ai bisogni socioriabilitativi e alla conseguente tipologia delle prestazioni erogate;
 - alla definizione delle modalità di remunerazione delle prestazioni rese dagli enti gestori;

Considerato che l'attuale evoluzione del sistema dei servizi, degli interventi e delle iniziative rivolte a persone con handicap ha portato a definire in modo più appropriato i destinatari dei servizi residenziali meglio identificabili quali persone con disabilità o disabili per cui la nuova unità di offerta residenziale viene identificata in modo più appropriato come Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità - RSD - superando la dizione di RSH, come indicata nel Piano Socio Sanitario Regionale;

Dato atto che ai sensi della legge regionale n. 31/97, artt. 4 e 12 come modificati dalla legge regionale n. 3/01, art. 4, la Giunta definisce le condizioni e le modalità di accreditamento;

Ritenuto di fissare, per tale nuova unità di offerta, gli stessi standard strutturali e gestionali validi sia per l'autorizzazione al funzionamento che per l'accreditamento;

Dato atto altresì che tutti i CRH e gli IEAH già in possesso di autorizzazione al funzionamento, provvisoria o pluriennale o permanente, così come definite da ultimo nella d.g.r. 8 novembre 2002 n. 11007, sono tenuti a rispettare e ad adeguarsi agli standard strutturali, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della conseguente necessità di confermare temporaneamente il sistema autorizzativo a tutt'oggi in vigore alle strutture che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, siano già state autorizzate e accreditate. Tale conferma temporanea è subordinata alla presentazione, entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, di un piano delle opere di adeguamento, della durata massima di cinque anni, a tutti gli standard strutturali previsti per l'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento previsti dall'allegato A, fatta salva la capacità ricettiva massima complessiva e per nucleo abitativo e valutando i vincoli derivanti dalla struttura preesistente o da vincoli edilizi. Entro lo stesso termine deve essere presente nella struttura lo standard gestionale di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Definito che al medesimo obbligo di cui al punto precedente è subordinato il rilascio di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento per le RSD già funzionanti come IDR, per le quali sono dei pari salvaguardate le capacità ricettive di nucleo e di struttura;

Ritenuto di applicare le disposizioni di cui ai due precedenti punti anche ai nuovi provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento delle nuove RSD i cui lavori risultino già iniziati alla data di pubblicazione del presente provvedimento o che abbiano ottenuto la concessione edilizia o che siano oggetto di interventi non soggetti a concessione edilizia per cui sia stata presentata la dichiarazione di inizio di attività;

Precisato che la Azienda Sanitaria Locale (ASL) e la Provincia, competenti per territorio, provvedono alla approvazione di detto piano delle opere di adeguamento, sulla realizzazione del quale la ASL stessa vigila, con facoltà da parte di entrambi gli enti e per le rispettive competenze, di revoca del parere positivo alla conferma temporanea dell'autorizzazione/accreditamento nel caso che gli interventi ed i tempi di adeguamento non rispettino il piano approvato;

Ritenuto di demandare alla Giunta regionale la definizione e l'erogazione del «premio di qualità aggiunta» per le RSD che realizzeranno anticipatamente il piano delle opere di adeguamento;

Ritenuto di stabilire che gli Enti gestori di RSD accreditate debbano obbligatoriamente trasmettere alla ASL competente per territorio e alla Regione i dati relativi alle caratteristiche degli ospiti, alle liste di attesa ed alle caratteristiche della struttura da raccogliere ed inviare secondo tempi e modalità descritti nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, di definire i nuovi criteri per la definizione della dotazione di personale validi sia per l'autorizzazione al funzionamento che per l'accreditamento in funzione della fragilità e del carico assistenziale degli ospiti così come indicato nell'allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che per l'identificazione di tutti gli elementi necessari alla definizione della nuova unità di offerta residenziale per disabili - RSD - è stata condotta una sperimentazione regionale su un campione significativo delle attuali unità d'offerta residenziale per disabili ai fini della raccolta e validazione degli elementi di cui sopra;

Rilevata poi la necessità di procedere alla individuazione di un sistema di classificazione degli ospiti in funzione del grado di fragilità, dei bisogni assistenziali, educativi, riabilitativi e sanitari, del conseguente carico assistenziale e delle relative risorse assorbite così come esplicitato nell'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, procedendo alla implementazione di un sistema informativo regionale che attivi un flusso di dati standardizzato utile al monitoraggio delle unità d'offerta;

Ravvisata la necessità di stabilire, così come indicato nell'allegato E, parte integrante del presente provvedimento, i criteri generali per la remunerazione delle prestazioni rese dagli Enti Gestori in funzione della classificazione degli ospiti, determinata secondo il sistema di cui al punto precedente, rinviando ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la quantificazione delle remunerazioni per classi di ospiti a carico del fondo sanitario nonché la definizione delle modalità per la transizione dal vecchio al nuovo sistema;

Ritenuto di procedere altresì all'individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione degli accordi contrattuali tra le ASL e gli stessi Enti Gestori per la remunerazione delle prestazioni rese nelle strutture accreditate così come indicato nell'allegato F, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ravvisata la necessità di prevedere, a modifica di quanto precedentemente disposto con d.g.r. n. 35580 del 7 aprile 1998, che con l'applicazione del nuovo sistema, le ASL di ubicazione delle strutture accreditate effettuano alle RSD accenti mensili in misura pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente, stabilendo che alla ASL compete, inoltre, l'erogazione dei relativi saldi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

Valutata l'opportunità di istituire il registro regionale delle RSD accreditate;

Ritenuto di prevedere che ogni RSD dovrà dotarsi di una «Carta dei servizi» i cui contenuti saranno definiti da apposita circolare della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Preso atto che sono state condotte consultazioni ed incontri con Enti Gestori, con ASL, con Province ed il Tavolo del terzo

settore che hanno prodotto note, osservazioni ed integrazioni valutate nella stesura del seguente provvedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Acquisita l'intesa con la Commissione Consiliare competente: 27 marzo 2003;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622, inerente l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per quanto in parte motiva:

1. di individuare, all'interno del sistema socio sanitario regionale, una tipologia di servizio residenziale socio sanitario per persone con disabilità, denominata Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità, in seguito indicata RSD, nella quale confluiscono le seguenti unità di offerta:

- Istituti Educativi Assistenziali per handicappati (IEAH),
- Centri Residenziali per handicappati (CRH),
- Istituti di Riabilitazione extraospedaliera (IDR ex art. 26 legge 833/78);

2. di precisare che nelle RSD sono accolti gli attuali ospiti dei Centri residenziali per handicappati (CRH), degli Istituti Educativi Assistenziali per handicappati (IEAH) e quelli degli Istituti di Riabilitazione extraospedaliera (IDR ex art. 26 legge 833/78) che necessitano di interventi socio riabilitativi che saranno assicurati dalla RSD;

3. di approvare i requisiti strutturali unici validi sia per l'autorizzazione al funzionamento che per l'accreditamento delle nuove RSD, indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del provvedimento;

4. di confermare temporaneamente il sistema autorizzato a tutt'oggi in vigore alle attuali strutture CRH e IEAH che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, siano già state accreditate e/o autorizzate;

5. di subordinare la conferma temporanea di cui al precedente punto, alla presentazione, entro nove mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, di un piano delle opere di adeguamento, della durata massima di cinque anni, a tutti gli standard requisiti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento previsti dall'allegato A, fatta salva la capacità ricettiva massima complessiva e per nucleo abitativo e valutando i vincoli derivanti dalla struttura preesistente o da vincoli edilizi. Entro lo stesso termine deve essere presente nella struttura lo standard gestionale di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di definire che al medesimo obbligo di cui al punto precedente è subordinato il rilascio di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento per le RSD già funzionanti come IDR, per le quali sono del pari salvaguardate sia le capacità ricettive di nucleo e di struttura che i vincoli derivanti dalla struttura preesistente o da vincoli edilizi. Entro lo stesso termine deve essere presente nella struttura lo standard gestionale di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di applicare le disposizioni di cui ai due precedenti punti, 5 e 6, anche ai nuovi provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento delle nuove RSD i cui lavori risultino già iniziati alla data di pubblicazione del presente provvedimento o che abbiano ottenuto la concessione edilizia o che siano oggetto di interventi non soggetti a concessione edilizia per cui sia stata presentata la dichiarazione di inizio di attività;

8. di precisare che la Azienda Sanitaria Locale (ASL) e la Provincia, competenti per territorio, provvedono alla approvazione di detto piano delle opere di adeguamento, sulla realizzazione del quale la ASL stessa vigila, con facoltà da parte di entrambi gli enti e per le rispettive competenze, di revoca del parere positivo alla conferma temporanea dell'autorizzazione/accreditamento nel caso che gli interventi ed i tempi di adeguamento non rispettino il piano approvato;

9. di demandare alla Giunta regionale la definizione e l'ero-

gazione del «premio di qualità aggiunta» per le RSD che realizzeranno anticipatamente il piano delle opere di adeguamento;

10. di stabilire che gli Enti Gestori di R.S.D accreditate debbano obbligatoriamente trasmettere alla ASL competente per territorio e alla Regione i dati circa le caratteristiche degli ospiti, i carichi assistenziali e gli indicatori di struttura, processo ed esito nonché i dati relativi alle liste d'attesa, raccolti ed inviati secondo i tempi e con le modalità descritti nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11. di approvare i criteri di definizione della dotazione di personale validi sia per l'autorizzazione al funzionamento che per l'accreditamento come indicato nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

12. di approvare i criteri per la definizione del nuovo modello di classificazione degli ospiti come indicato nell'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

13. di approvare i criteri per la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del Fondo Sanitario, come riportati nell'allegato E, parte integrante e sostanziale del provvedimento, rinviando ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la determinazione delle remunerazioni per classi di ospiti a carico del Fondo Sanitario nonché la definizione delle modalità per la transizione dal vecchio al nuovo sistema;

14. di approvare i criteri e le modalità di definizione degli accordi contrattuali tra le ASL e gli stessi Enti Gestori per la remunerazione delle prestazioni rese nelle strutture accreditate, come indicato nell'allegato F, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

15. di stabilire l'obbligo per l'ASL territorialmente competente della verifica e della vigilanza circa il possesso ed il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento indicati nel presente provvedimento;

16. di dare mandato alla stessa ASL di integrare l'azione di controllo sui requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento con la verifica periodica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il nuovo sistema di classificazione degli ospiti;

17. di prevedere, a modifica di quanto precedentemente disposto con d.g.r. n. 35580 del 7 aprile 1998, che con l'applicazione del nuovo sistema le ASL di ubicazione delle strutture accreditate effettuino alle stesse acconti mensili in misura pari all'85% di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria dell'anno precedente, stabilendo che alla ASL compete inoltre l'erogazione dei relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

18. di istituire il registro regionale delle RSD accreditate;

19. di prevedere che ogni RSD dovrà dotarsi di una «Carta dei servizi» i cui contenuti saranno definiti da apposita circolare della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

20. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

21. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

STANDARD STRUTTURALI PER LE RESIDENZE SANITARIO-ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ - RSD

ARTICOLAZIONE STRUTTURALE DELLE RSD	STANDARD STRUTTURALI
Definizione	La RSD, tra le tipologie della classe residenze sanitarie assistenziali, è quella specificamente destinata all'area della disabilità grave. In esse, in coerenza alle caratteristiche della classe, vengono pertanto garantite agli ospiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria, 2. riabilitazione di mantenimento, 3. residenzialità anche permanente, 4. programmi Individualizzati, 5. coinvolgimento delle famiglie. Le RSD sono unità riferite alla competenza delle ASL e dei rispettivi Piani Triennali (PST). La loro validazione (autorizzazione ed accreditamento) costituisce titolarità regionale esercitata, per quanto attiene l'autorizzazione, tramite delega alle Province, per quanto riguarda l'accreditamento con provvedimento della Giunta regionale. Verso la tipologia RSD dovranno confluire le attuali tre tipologie di residenze per handicap: CRH, IEAH, IDR (quest'ultima solo per le tipologie di ospiti che rientreranno nelle classi definite per le RSD)
Destinatari	Le persone < a 65 anni, non assistibili a domicilio, nelle condizioni di disabilità - fisica, psichica, sensoriale, dipendenti da qualsiasi causa - misurate dalle «schede individuali disabili» - SIDI
Standardizzazione	Il presente standard strutturale costituisce riferimento unico sia per le autorizzazioni al funzionamento rilasciate dalle Province che per gli accreditamenti riconosciuti dalla Giunta regionale. Le prescrizioni sono sia generali che specificamente riferite alle articolazioni delle RSD: <ul style="list-style-type: none"> - area abitativa: nuclei e loro dotazione interna di servizi; - area dei servizi per l'insieme di nuclei delle RSD: servizi sanitari, di vita collettiva, di socializzazione e reinserimento; - servizi generali.
A. Requisiti strutturali generali	Ogni RSD deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
A1. Capacità ricettiva	Non superiore a n. 60 posti letto.
B. Area abitativa	Ogni RSD deve essere articolata in nuclei
B1. Articolazione in nuclei e loro dimensionamento	Fino ad un massimo di 20 posti letto. Esigenze derivanti dalla struttura preesistente o da vincoli edilizi possono consentire l'articolazione del nucleo su più piani
B2. Camere da letto	A uno o due o tre posti letto. Superfici minime di: <ul style="list-style-type: none"> - mq. 12 per le camere a un letto - mq. 18 per le camere a due letti - mq. 25 per le camere a tre letti
B3. Servizi igienici delle camere	Uno ogni due camere, per un numero massimo di quattro ospiti. Il servizio igienico è dotato di lavabo, vaso, bidet o vaso/bidet, doccia o vasca.
B4. Servizi di nucleo	
• Servizi igienici	Locale bagno assistito dotato delle attrezzature idonee alla tipologia dell'utenza
• Vuotatoio/Lavapadelle	Servizio vuotatoio e lavapadelle, condivisibile per nuclei attigui

ARTICOLAZIONE STRUTTURALE DELLE RSD	STANDARD STRUTTURALI
• Armadi biancheria pulita	Armadi per la biancheria pulita o locale, eventualmente condivisibile per nuclei attigui
• Tisaneria	Tisaneria condivisibile anche con nucleo attiguo
• Postazione di servizio e di controllo	Riservato al personale condivisibile anche con nucleo attiguo
• Servizio igienico per il personale	In prossimità della postazione di controllo deve essere realizzato un servizio igienico per il personale, condivisibile anche con nucleo attiguo
• Ripostiglio	Ogni nucleo deve essere dotato di un locale ripostiglio per attrezzature e materiale d'uso degli ospiti condivisibile anche con nucleo attiguo
C. Servizi sanitari	
C1. Area di riabilitazione	Locale/locali per attività di tipo riabilitativo con superficie complessiva di almeno mq. 60
C2. Ambulatorio	Ambulatorio per visite mediche, medicazioni ed attività infermieristiche assistenziali
D. Servizi di vita collettiva	1. locale/locali pranzo con superficie di almeno mq. 2,00 per ogni ospite 2. spazio/spazi polivalenti per attività di socializzazione e reinserimento con superficie complessiva di almeno mq. 3,00 per ogni ospite 3. servizi igienici accessibili ad ogni tipo di utilizzatore dotati di lavabo e wc: • 1 ogni 20 utenti • 1 per visitatori • 1 per il personale che opera nei servizi di vita collettiva
E. Servizi generali	
E1. Cucina, lavanderia, depositi, uffici	1. cucina, dispensa e locali accessori (se il servizio non è appaltato all'esterno); se il servizio è appaltato: locale o spazio per smistamento contenitori, riscaldamento e conservazione di cibi e bevande 2. spogliatoi del personale 3. lavanderia e stireria (se il servizio non è appaltato all'esterno) 4. deposito sporco 5. deposito pulito 6. magazzino/i 7. ufficio/i amministrativo/i
E2. Spazio di accoglimento reception	Ingresso con area di accoglimento
E3. Corridoi	Larghezza minima dei corridoi mq. 2,00
E4. Segnaletica orientata a favorire gli spostamenti degli ospiti e dei visitatori	Presenza di cartellonistica o altra segnaletica ben intellegibile, anche e soprattutto in riferimento ai prevalenti deficit sensoriali degli ospiti
F. Elementi costruttivi, arredi, attrezzature	
F1. Porte	La luce netta di ogni porta (comprese quelle dei bagni) deve essere almeno 85 cm
F2. Arredi e attrezzature	Gli arredi e le attrezzature devono essere adatti alle varie tipologie di disabilità degli ospiti e devono possedere caratteristiche tali da agevolare le operazioni e la pulizia da parte del personale
G. Impianti tecnologici	
G1. Impianto di sollevamento verticale	Per le RSD a più piani è prescritta l'installazione di ascensore e/o montalettighe per lo spostamento degli ospiti non deambulanti
G2. Impianto citofonico o di segnalazione	Le camere da letto, i servizi igienici devono essere dotati di dispositivi di segnalazione idonei a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti le richieste di aiuto e di assistenza

— • —

ALLEGATO B

**DEBITO INFORMATIVO
DELLE RESIDENZE SANITARIO-ASSISTENZIALI
PER PERSONE CON DISABILITÀ - RSD**

Introduzione

Secondo quanto previsto dalla presente deliberazione gli Enti gestori delle Residenze Sanitario-Assistenziali per persone con disabilità - RSD, pubbliche e private, accreditate dalla Regione Lombardia devono trasmettere periodicamente alla A.S.L. competente per territorio e alla Regione Lombardia informazioni relative ad ogni ospite ed alla struttura stessa.

Per strutture autorizzate ma non accreditate il flusso dei dati avverrà tramite una scheda struttura appositamente predisposta dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale che costituirà il debito informativo verso le ASL e la Regione.

Per quanto riguarda le strutture accreditate le informazioni da trasmettere devono essere raccolte nei flussi distinti che si possono sintetizzare come segue:

- scheda individuale del disabile (SIDi per utenti fino a 65 anni);
- scheda di osservazione intermedia dell'assistenza (SOSIA per utenti > 65 anni);

- scheda monitoraggio liste di attesa;
- scheda di struttura.

La *scheda individuale del disabile* (SIDi) è parte integrante del fascicolo sanitario e assistenziale di ogni ospite. È lo strumento di rilevazione delle «fragilità» e delle «capacità» dell'ospite, essenziali per valorizzare ed orientare il complesso delle risposte di cura personale e di qualità della vita che la struttura è chiamata ad offrire alla persona disabile. In tale ambito essa costituisce un elemento in grado di fornire, al gestore della struttura, elementi atti a valutare il carico assistenziale, educativo, riabilitativo ed infermieristico di cui gli ospiti necessitano al fine di orientare i servizi, le attività e le diverse tipologie di prestazioni offerte.

La scheda individuale del disabile è inoltre finalizzata:

- a consentire la definizione della Classe di remunerazione di appartenenza del singolo disabile e, di conseguenza, gli standard che la struttura è tenuta ad assicurare;
- a consentire le eventuali modifiche della Classe di remunerazione appartenenza del singolo disabile a seguito della modifica della situazione clinica e delle abilità funzionali della singola persona disabile;
- a consentire l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo, sia delle ASL che della Regione.

La scheda deve essere compilata annualmente e trasmessa

alla Regione, tramite le ASL, entro il 31 gennaio. Le nuove ammissioni, le variazioni della situazione dell'ospite nonché le dimissioni vanno trasmesse, tramite l'ASL, alla Regione entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

La *scheda SOSIA*: per quanto riguarda la scheda SOSIA si rimanda alla deliberazione n. 7435 del 14 dicembre 2001, ferme restando le date e le modalità di invio che si richiamano quelle sopra definite per la scheda SIDI.

La *scheda monitoraggio liste di attesa* è formata da tutte le informazioni che riguardano i soggetti disabili che richiedono di accedere ad una RSD. Essa deve essere aggiornata e trasmessa il 30 giugno e il 31 dicembre, direttamente alla Regione Lombardia.

La *scheda struttura* contiene informazioni relative a:

- le caratteristiche strutturali;
- gli aspetti e le caratteristiche gestionali.

La «scheda di struttura» deve essere compilata annualmente entro il 30 aprile ed inviata alla ASL di riferimento e alla Regione Lombardia.

Flusso informativo

L'aggiornamento periodico dei dati e la loro elaborazione nonché i risultati che ne deriveranno, oltre che costituire uno strumento indispensabile di conoscenza dell'andamento delle attività per la Giunta regionale, saranno messi a disposizione anche delle Aziende Sanitarie e dei singoli Enti gestori dei servizi.

Le singole strutture saranno informate semestralmente sulla situazione relativa agli ospiti presenti nonché sugli standard gestionali attesi.

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI

Le informazioni contenute nella Scheda monitoraggio liste di attesa, in SIDI e SOSIA devono essere raccolte per tutti gli ospiti che hanno presentato richiesta di inserimento e per tutti i ricoverati nelle RSD, pubbliche e private, sia per i ricoveri ordinari che per i ricoveri di sollievo o di pronto intervento/emergenza.

La compilazione della scheda SIDI, in osservanza delle istruzioni riportate nel presente documento, vedrà la collaborazione:

- del referente delle attività socio-sanitarie ed educative per quanto riguarda i dati relativi alle abilità dell'ospite;
- del referente sanitario della struttura o del nucleo in cui è inserito l'ospite per i dati clinici.

La compilazione della scheda SOSIA è a cura del referente sanitario della struttura o del nucleo in cui è inserito l'ospite.

La trasmissione di tali schede deve avvenire esclusivamente su supporto informatico. Il supporto è trasmesso con lettera firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore della struttura, recante il numero dei *record* presenti (ogni *record* = un ricovero) a ogni rilevazione ed è responsabile della veridicità, completezza, accuratezza e qualità delle informazioni riportate e della loro tempestiva trasmissione.

Rimane a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la trasmissione dei dati opportunamente tutelati, agli aventi diritto di debito informativo, a cura e responsabilità dell'ente gestore rimane la trasmissione dei dati riferiti al singolo ospite in situazione di trasferimenti o di modifica di situazione.

Al fine di migliorare le modalità di comunicazione, è necessario che nell'ambito della RSD e delle ASL sia individuato un referente ed un suo sostituto per le attività di coordinamento e controllo dei dati di SIDI e di SOSIA. Il nominativo di tale referente (e dei suoi sostituti in caso di assenza) deve essere comunicato alla Regione.

Le indicazioni contenute in questo allegato B devono essere applicate, a partire dal mese successivo alla pubblicazione del provvedimento, a tutti gli ospiti presenti e a quelli che verranno successivamente accolti.

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per i successivi tre mesi, ogni RSD è tenuta ad effettuare una prima rilevazione sperimentale per tutti gli ospiti presenti, che verrà trasmessa, secondo le modalità stabilite da una successiva circolare della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, per SIDI, SOSIA e per la scheda struttura, mentre ogni RSD dovrà provvedere alla compilazione e trasmissione della scheda liste di attesa direttamente alla Regione, secondo le scadenze già indicate.

Le principali caratteristiche delle schede

I dati da rilevare e da trasmettere alla Regione, oltre ai codici di identificazione della ASL e della struttura, sono raggruppati secondo i criteri sottoevidenziati per le diverse schede seguenti:

I La Scheda Individuale del Disabile (SIDI) per gli ospiti fino a 65 anni si compone di diverse parti:

- una parte che contiene elementi anagrafico-anamnestici;
- una parte relativa ai dati clinici e sanitari;
- una parte relativa alle abilità del soggetto disabile;
- una parte relativa ai dati amministrativi.

II Scheda SOSIA per ospiti di età superiore a 65 anni: si confermano le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 7435 del 14 dicembre 2001.

III La Scheda monitoraggio liste d'attesa si compone di diverse parti:

- una parte che contiene elementi anagrafico-anamnestici;
- una parte relativa ai dati clinici e sanitari.

IV La Scheda di struttura, con riferimento a quanto previsto nell'Allegato A la stessa consente di rilevare:

- requisiti strutturali;
- caratteristiche dei nuclei abitativi;
- servizi generali;
- requisiti gestionali;
- dati economico-finanziari.

ALLEGATO C

STANDARD DI ASSISTENZA PRESCRITTI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E L'ACCREDITAMENTO DELLE RSD

Si ritiene opportuno definire, ai fini degli standard gestionali per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO lo standard medio calcolato tra le diverse classi di appartenenza. Tale standard medio, in considerazione delle particolari caratteristiche delle strutture e dell'utenza ospite delle stesse viene definito in 1600 minuti settimanali per ogni ospite.

Al fine di assicurare agli ospiti un servizio che, complessivamente, risponda alle diverse esigenze di tipo assistenziale, educativo, riabilitativo ed infermieristico assicurando, contemporaneamente al gestore quella flessibilità capace di adattare gli standard di personale alle esigenze del singolo disabile, tale standard complessivo deve essere raggiunto rispettando i rapporti tra le diverse figure professionali secondo il seguente schema:

- per gli ospiti adulti e anziani:
 - 40% dello standard minuti settimanali per ospite assicurato da ausiliari socio assistenziali (A.S.A.);
 - 40% dello standard minuti settimanali per ospite assicurato da figure professionali appartenenti all'area educativa, all'area riabilitativa e all'area infermieristica;
 - 20% dello standard di minuti settimanali per ospiti definito dalla struttura sulla base dei progetti individualizzati tra le diverse figure professionali riconducibili alle aree sopra indicate a cui concorre anche il personale medico e psicologo;
- per ospiti di minore età:
 - 30% dello standard di minuti settimanali per ospite assicurato da ausiliari socio assistenziali (A.S.A.);
 - 50% dello standard di minuti settimanali per ospite assicurato da figure professionali appartenenti all'area educativa, all'area riabilitativa e all'area infermieristica;
 - 20% dello standard di minuti settimanali per ospite definito dalla struttura sulla base di progetti individualizzati tra le diverse figure professionali riconducibili alle aree sopra indicate a cui concorre anche il personale medico e psicologo.

Ai fini del raggiungimento degli standard di cui sopra, possono concorrere gli O.S.S.

Ad integrazione di quanto sin qui definito si precisa che:

- 1) l'assistenza medica generica dovrà essere garantita nel-

l'arco dell'intera giornata, anche utilizzando lo strumento della reperibilità, sia diurna che notturna, senza possibilità di ricorso al servizio di continuità assistenziale del medico di medicina generale dell'ASL a meno che questa possibilità sia esplicitamente prevista all'interno di una convenzione;

- 2) l'assistenza infermieristica dovrà essere garantita per almeno 7 ore giornaliere su tutta la struttura, nelle sole ore non coperte dal personale infermieristico potrà essere attivato un servizio di reperibilità infermieristica a condizione della contemporanea presenza figura dell'OSS nella struttura;
- 3) le ore di reperibilità non potranno essere conteggiate ai fini del raggiungimento dello standard minimo previsto; vengono invece conteggiate solo le ore di assistenza effettivamente rese nella struttura;
- 4) le funzioni di tipo educativo ed animativo dovranno essere garantite rispettivamente dall'educatore professionale (classe 2), e dall'operatore socio educativo (classe 18). In carenza di tale figura potrà essere coinvolto l'Animatore sociale (qualifica ad esaurimento) e personale con titolo universitario in discipline umanistiche;
- 5) concorrono al raggiungimento dello standard, limitatamente ad una quota massima del 20%, anche i volontari in possesso del titolo previsto ad erogare le prestazioni richieste;
- 6) per le strutture funzionanti in base ad autorizzazione e accreditate alla data di pubblicazione del presente provvedimento, per le quali lo standard minimo, indicato in questo allegato, non sia ancora garantito, è previsto l'obbligo di adeguamento entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente atto;
- 7) ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato possono altresì concorrere al raggiungimento degli standard relativi all'area educativa e all'area riabilitativa operatori diversi da quelli previsti ai punti precedenti quali: assistenti sociali, operatori che hanno sostenuto corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in musicoterapia, arteterapia, danzaterapia e teatroterapia oltre che esperti in lavori artigianali (maestri d'arte).

Per quanto riguarda la correlazione tra bisogni valutati attraverso le schede SIDI e SOSIA e la presenza delle figure professionali e la conseguente remunerazione, la struttura deve dimostrare, in sede di rendiconto, di aver assicurato, durante l'anno, agli ospiti, il totale dei minuti settimanali previsti dalla somma delle classi di appartenenza degli ospiti, come definito dall'allegato D, in base alle settimane di effettiva presenza degli stessi.

Per gli operatori presenti nei Centri residenziali handicap (CRH) e Istituti Educativo Assistenziali (IEAH) e Istituti di riabilitazione (IDR) sprovvisti dei titoli sopra citati la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale concorderà per corsi formativi.

Per tali operatori, in ogni caso, dovranno essere richieste alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio le deroghe al loro utilizzo e conteggio ai fini del raggiungimento dello standard.

ALLEGATO D

MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE

L'introduzione delle schede di rilevazione (SIDI e SOSIA), con la conseguente raccolta dei dati relativi da parte delle RSD, consente l'elaborazione di un metodo per la definizione degli indicatori di fragilità e del carico assistenziale, educativo, riabilitativo ed infermieristico della popolazione ospite delle RSD lombarde, utile per costruire una nuova classificazione in fasce omogenee per condizione motoria, cognitiva e clinica e per carico assistenziale.

La scheda SIDI, Scheda Individuale Disabile nasce dalla sperimentazione condotta nel corso dell'anno 2002 in 16 Servizi residenziali per disabili che in totale ospitano 899 persone. Per l'identificazione dei bisogni della persona disabile, considerate le differenti tipologie diagnostiche e le differenti età delle persone, si è ritenuto opportuno utilizzare, integrandole, la scheda SOSIA (Scheda di Osservazione Intermedia dell'Assistenza) e la scheda VMSD (Valutazione Multidimensionale Soggetto Disabile). I due strumenti che analizzano le diverse compromissioni funzionali mediante:

- la scheda SOSIA attraverso una valutazione clinica e una valutazione della compromissione motoria utilizzando alcuni *item* derivati dalla scala Barthel (relativi a trasferimento letto-sedia, deambulazione, locomozione su sedia a rotelle, igiene personale ed alimentazione) e correlati agli *item* di comorbidità (relativi a patologie riferite all'apparato gastro-intestinale inferiore, all'apparato genito-urinario, al sistema muscolo-scheletrico e cute, al sistema nervoso centrale e periferico). L'analisi dei dati succitati consente di valorizzare in modo differenziato ogni *item* della mobilità e di determinare una suddivisione degli ospiti in due gruppi: compromissione motoria grave o moderata;
- la scheda VMSD e la scheda V.F.M (Valutazione funzionale Medullolesi) in grado di offrire elementi per una valutazione relativa alle aree motoria (locomozione, uso della carrozzina), cura del sé (alimentazione, igiene personale, vestirsi, vita di relazioni), che, opportunamente correlate tra loro, consentono di valutare il bisogno assistenziale, educativo riabilitativo ed infermieristico relativo a specifiche funzioni della vita quotidiana (toilette della mattina, attività della giornata, attività di socializzazione esterne alla struttura, alimentazione e attività serali) riferendole al singolo disabile. I livelli di assistenza così ottenuti vengono bilanciati attraverso la valutazione dell'età del soggetto disabile secondo uno schema che distingue soggetti appartenenti a tre classi di età (età > 55 anni, età < 18 anni, età compresa tra i 18 e i 55 anni);

hanno consentito di valutare i «carichi» assistenziali, educativi, riabilitativi ed infermieristici che caratterizzano il singolo ospite della struttura residenziale ed il «peso» percentuale che tali funzioni hanno all'interno dello standard generale.

Per quanto riguarda gli aspetti mentali e comportamentali gli stessi sono stati verificati:

- utilizzando, per la scheda SOSIA gli *item* derivati dalla scala Gottfries-Brane-Steene (GBS) relativi alla confusione, irritabilità e irrequietezza e l'*item* relativo a patologie psichiatriche comportamentali (demenza, ansia, depressione, agitazione, psicosi, etc.) della scala Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). L'analisi dei dati succitati consente di valorizzare in modo differenziato ogni *item* della cognitività e di determinare la classificazione degli ospiti in due gruppi: compromissione cognitiva grave o moderata;
- rilevando la presenza di condizioni che necessitano di «sorveglianza» continua in considerazione di comportamenti a rischio o il grado di «partecipazione» alle attività, i punteggi ottenuti vengono utilizzati come elemento di «valorizzazione» dei bisogni e dei conseguenti «carichi» assistenziali, educativi, riabilitativi ed infermieristici del soggetto disabile.

L'indice di comorbidità viene calcolato utilizzando i 14 *item* della CIRS, attribuendo una valorizzazione maggiore agli *item* relativi a patologie riferite all'apparato genito-urinario, al sistema muscolo-scheletrico e cute, al sistema nervoso centrale e periferico. Le patologie psichiatriche-comportamentali (demenza, ansia, depressione, agitazione, psicosi, etc.) vengono valorizzate sia nella misurazione della comorbidità che nell'indice relativo alla cognitività e comportamento. Per ogni patologia sono valorizzati gli *item* che segnalano un valore moderato, grave o molto grave e che determinano la suddivisione degli ospiti in due gruppi: condizione di compromissione clinica grave o moderata.

La determinazione del carico assistenziale, educativo, riabilitativo ed infermieristico è effettuata utilizzando pertanto gli *item* delle due schede che, combinati tra loro, hanno reso possibile la valutazione dei diversi soggetti disabili: in particolare, per quanto riguarda i soggetti disabili anziani > 65 anni tutt'ora ospiti nelle strutture per disabili e che, con riferimento al campione erano un totale di 183 persone (corrispondenti al 20,3% del totale dei soggetti esaminati) si è utilizzato, in analogia con quanto avviene per l'area anziani, la sola scheda SOSIA.

La metodologia di lavoro seguita ed i risultati della sperimentazione hanno consentito di definire «gruppi di utenti» tra loro omogenei per il complesso dei bisogni assistenziali, educativi, riabilitativi ed infermieristici consentendo di determinare il bisogno, espresso in minuti settimanali per ogni ospite, con riferimento alle seguenti tipologie di prestazioni:

- prestazioni di assistenza diretta all'ospite rese da personale ausiliario socio assistenziale;

- prestazioni di tipo educativo, riabilitativo ed infermieristico;

tale misura è stata poi riequilibrata con i tempi necessari per i servizi generali.

La classificazione degli ospiti nelle nuove classi è riportata nella tabella seguente:

Classe	Livello del carico assistenziale	Misura del carico assistenziale (minuti settimanali medi per ospite)
1	ALTO	2.500
2	MEDIO ALTO	2.000
3	MEDIO	1.600
4	MEDIO BASSO	1.200
5	BASSO	900

Le persone anziane, disabili, ultrassessantacinquenni ospiti nelle RSD, per i quali vengono applicati i criteri della scheda SOSIA verranno collocati nelle classi SIDI in funzione della classe SOSIA risultante secondo seguente criterio:

- disabili con punteggio classe SOSIA 1,2,3, vengono ricondotti nella classe 4 SIDI;
- disabili con punteggio classe SOSIA 4,5,6,7,8, vengono ricondotti nella classe 5 SIDI.

Per quanto riguarda i minori ospiti nelle strutture per disabili si ritiene che, essendo il processo riabilitativo rieducativo centrale e fondamentale per la realizzazione del loro progetto di vita il ricorso al sistema socio-sanitario integrato e all'RSD debba essere considerato come un elemento eccezionale.

In caso di particolari situazioni di disagio determinate anche da inadeguatezza del contesto familiare e parentale più esteso, l'ammissione alla RSD deve essere previamente autorizzata da parte dei competenti servizi dell'ASL e su richiesta motivata dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile (U.O.N.P.I.A.), d'intesa con l'ente gestore.

ALLEGATO E

CRITERI PER LA REMUNERAZIONE

L'entità della remunerazione di tutte le cinque classi per le strutture accreditate e la remunerazione di ingresso per le strutture che presenteranno domanda di accreditamento dopo la data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia verranno determinate con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Il costo medio giornaliero verrà definito dalla Giunta sulla scorta dei seguenti parametri:

- consistenza del carico assistenziale, educativo, riabilitativo e infermieristico;
- valorizzazione economica del carico assistenziale educativo, riabilitativo e infermieristico;
- valorizzazione economica degli altri costi definita percentualmente sul carico assistenziale.

Tale ultima valorizzazione è finalizzata a:

- creare le condizioni affinché il sistema delle RSD applichi una retta unica indipendentemente dalla classe di appartenenza e di remunerazione dell'ospite.

La Regione Lombardia tutelerà che gli oneri complessivi delle RSD rispettino quanto definito dal d.p.c.m. 29 novembre 2001 in tema di residenzialità per le persone con disabilità.

La Giunta regionale con successivo provvedimento determinerà l'entità del «premio di qualità aggiunta» per le strutture che realizzeranno anticipatamente il piano delle opere di adeguamento e realizzeranno progetti educativi dedicati agli ospiti con maggiore impegno socioriabilitativo.

Per gli ospiti degli IDR, presenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, che verranno ricondotti nel sistema della RSD, verrà garantita la partecipazione della quota sanitaria nella attuale misura del 100% fatto salvo il recupero della quota equivalente all'eventuale indennità di accompagnamento.

ALLEGATO F

SCHEMA TIPO di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e le Residenze Sanitarie per Disabili - RSD

TRA

l'ASL con sede
via n. codice fiscale
legalmente rappresentata dal Direttore Generale, sig

E

la RSD
con sede legale in
via n. codice fiscale
legalmente rappresentata dal sig.
in qualità di

PREMESSO CHE:

- l'ASL intende avvalersi del (ente gestore) che gestisce la RSD ubicata in via n., per l'erogazione dell'assistenza residenziale socio/sanitaria integrata a favore delle persone disabili gravi e gravissime residenti nel proprio territorio;
 - la RSD con sede in è autorizzata al funzionamento in via (temporanea o definitiva) sulla base del provvedimento n. del, emesso dalla competente Provincia di
 - la RSD con d.g.r. n. del è stata accreditata per n. posti letto e che risulta pertanto iscritta nel registro regionale delle RSD, istituito presso la Direzione Regionale Famiglia e Solidarietà Sociale;
 - la RSD ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti, alla data del sono le seguenti e si impegna a comunicare annualmente le variazioni.
- Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

La ASL di si avvale della RSD ubicata a in via n. gestita da per l'assistenza residenziale socio-sanitaria ivi compreso periodi di sollievo e o di pronto intervento a favore dei disabili per complessivi n. posti letto di cui n. posti per pronto intervento.

La RSD garantisce le prestazioni previste dalla normativa regionale.

Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dal quadro legislativo di riferimento.

Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ASL ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, annualmente, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e accreditamento.

L'ASL può accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, può altresì accedere alla documentazione amministrativa al fine di verificare quanto autocertificato.

Al termine del sopralluogo, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

La ASL, nel caso di accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento, diffida il legale rappresentante a sanarlo, dando un termine non superiore a 15 giorni per l'eventuale controdeduzione, indicando modalità e tempi di ripristino dei requisiti carenti.

In caso di inadempienza alle prescrizioni, la ASL sospende il contratto ed avvia la procedura descritta nel successivo art. 11, dando contestuale comunicazione alla Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 4 - Procedure di ammissione

La RSD si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli ospiti. In particolare:

- 1) a tenere la lista di attesa dei richiedenti il ricovero, sempre secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale;
- 2) redigere, all'ingresso dell'ospite, S.I.Di. e SOSIA ed a rivederla periodicamente come stabilito dalle norme regionali;
- 3) a verificare che i richiedenti ammessi al ricovero, siano in possesso dei requisiti corrispondenti alle diverse classi predeterminate;
- 4) a redigere per ogni ammesso il Piano di Assistenza Individuale ed aprire il fascicolo sanitario e sociale da aggiornare come previsto dalla normativa regionale.

Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

L'ASL contraente è tenuta ad erogare all'ente gestore della RSD, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione per le prestazioni sanitarie.

La ASL anticipa mensilmente acconti, pari all'85% di un dodicesimo del fatturato dell'anno precedente (per le nuove strutture accreditate: del fatturato teorico calcolato sulla base della tariffa di ingresso ovvero classe 3 RSD), e garantisce altresì l'erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

L'avvenuto saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

La RSD si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte da S.I.Di. e SOSIA, secondo la modulistica regionale predisposta allo scopo.

È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art. 4 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sociosanitaria.

La remunerazione regionale potrà subire una rivalutazione percentuale, al variare della soglia finanziaria massima prevista annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 6 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.

La Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 675/96.

Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'ospite (passaggio da una classe all'altra) devono essere rilevate dalla struttura sempre attraverso la compilazione di S.I.Di. alla cui variazione deve corrispondere un adeguato aggiornamento del PEI e la registrazione dell'evento patologico o traumatico nel fascicolo sanitario e sociale.

L'ASL nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore, controlli circa l'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contradditto-

rio con il Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione.

Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa.

In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001 e successive integrazioni in attuazione all'art. 13 della l.r. n. 31/97.

Art. 8 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 31/97, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 9 - Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L'ASL, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli artt. precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni.

Art. 10 - Controversie

Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere derivate, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo ovvero, in mancanza di tale accordo dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 11 - Durata

Il presente contratto ha validità triennale, dalla data di stipula si intenderà tacitamente rinnovato in assenza di diverso pronunciamento di una delle due parti.

Il contratto viene redatto in triplice copia, una per ciascun contraente ed una per la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ASL ed alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il legale rappresentante della R.S.A.
Il direttore generale dell'ASL

(BUR20030125)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12621

Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite (art. 12 comma 3 e 4 l.r. 31/97) e

(3.1.0)

indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle A.S.L.: Progetto Regionale Dipendenze

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Visto il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997 n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» in particolare, agli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private;

Vista la l.r. 12 agosto 1999 n. 15 «Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del Programma di Sviluppo»;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112»;

Visto il d.c.r. 13 marzo 2002 n. 462 «Piano socio sanitario regionale 2002/2004»;

Visto il d.P.R. 309/90 «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Vista la legge 45/99 «Disposizioni per il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze»;

Visto il provvedimento 21 gennaio 1999 «Accordo Stato Regioni per la riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti»;

Visto il provvedimento 5 agosto 1999 «Schema di atto di intesa Stato/Regioni, su proposta del Ministro della Sanità e per la Solidarietà Sociale, recante le determinazioni dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso»;

Viste:

- la d.g.r. 23 maggio 1997 n. 6/28738 «Recepimento dell'atto di intesa approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, relativo agli enti ausiliari gestori di strutture di riabilitazione e reinserimento dei soggetti tossicodipendenti», di cui all'art. 116 del d.P.R. 309/90;
- la d.g.r. 17 ottobre 1997 n. 6/31735 di accreditamento provvisorio degli Enti Ausiliari gestori di strutture di riabilitazione e reinserimento dei soggetti tossicodipendenti;
- la d.g.r. 12 marzo 1999 n. 6/41878 «Definizione dei requisiti e delle modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti»;
- la d.g.r. 18 gennaio 2002 n. 7/7775 «Conferma dell'accreditamento dei servizi di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti»;
- la d.g.r. 1° marzo 2000 n. 6/48847 «Approvazione dell'atto di indirizzo alle Aziende Sanitarie Lombarde per l'istituzione del Dipartimento tecnico-funzionale delle Dipendenze»;
- la circolare n. 40/99 del 9 luglio 1999 «Disposizioni urgenti in merito all'applicazione dell'art. 2 della legge 18 febbraio 1999 n. 45 - indicazioni operative»;

Considerato che la Regione recepisce in coerenza con la normativa nazionale vigente gli standard per l'autorizzazione al funzionamento e stabilisce altresì i requisiti per l'accreditamento per le seguenti tipologie di servizio: servizio accoglienza, servizio terapeutico/riabilitativi, servizio di trattamento specialistico, servizio pedagogico/riabilitativi, servizio territoriale dipendenze/multidisciplinare integrato;

Rilevato che l'attuale sistema prevede i requisiti funzionali e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento, in via definitiva, dei servizi per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti con problematica di dipendenza

la cui attività è riconducibile all'area pedagogico riabilitativa e all'area terapeutico riabilitativa;

Ritenuto di dover, pertanto, identificare ulteriori requisiti, procedendo alla revisione dell'attuale sistema di classificazione dei servizi per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti con problematica di dipendenza la cui attività sia riconducibile all'area accoglienza, all'area trattamento specialistico e all'area dei servizi territoriali dipendenze/multidisciplinare integrato;

Precisato che i requisiti di cui trattasi si intendono quali requisiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla normativa statale vigente nonché per l'esercizio di attività non contemplate dalla stessa e si riferiscono alle attività socio-sanitarie erogate sia da soggetti pubblici che da soggetti privati;

Ritenuto indifferibile la definizione di un sistema di servizi in grado di contrastare un fenomeno sempre più complesso in cui diversi soggetti, pubblici e privati accreditati, realizzano interventi coerenti e coordinati in funzione di una continuità assistenziale, riconoscendo nella definizione di una rete di intervento la costruzione di azioni sia di carattere preventivo che terapeutico e riabilitativo;

Rilevato che i forti sviluppi qualitativi e quantitativi dovuti alla trasformazione del fenomeno, che una riflessione attenta sullo stato dei servizi dipendenze nelle A.S.L., la storia particolare che ha caratterizzato la nascita e l'evolversi di tali servizi ed i problemi connessi alle caratteristiche territoriali e socio-demografiche dei bacini di utenza, rendono necessario adeguare le modalità organizzative e gestionali dei servizi dipendenze già operanti nelle A.S.L.;

Tenuto conto dell'importanza di confermare il ruolo di programmazione e di coordinamento a livello locale riconoscendo nel modulo organizzativo dipartimentale il luogo idoneo a razionalizzare ed integrare in un insieme significativo e coerente la qualità e la destinazione di tutti gli interventi in materia di dipendenze e al dirigente medico di II livello/struttura complessa, la responsabilità del medesimo;

Ritenuto altresì importante ribadire che l'apporto di risorse ad ogni singola area comporta l'analisi per ogni A.S.L. della consistenza del fenomeno e della presenza o meno di strutture organizzate tenuto conto che il servizio territoriale dipendenze è da intendersi come indicato al capitolo 2) del documento Progetto Regione Dipendenze, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si articola in unità operative e funzionali semplici;

Ravvisata la necessità, in via generale, di dover precisare le seguenti procedure di autorizzazione al funzionamento e di specificare le seguenti procedure di accreditamento:

- (1) la domanda di autorizzazione al funzionamento dovrà essere presentata all'A.S.L. di ubicazione delle strutture, che è competente della verifica dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui al capitolo 1) dell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- (2) l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle seguenti tipologie di strutture: servizi terapeutico/riabilitativi, servizi pedagogico/riabilitativi, viene confermato prevedendo la presentazione dei documenti integrativi previsti al capitolo 1 Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- (3) le strutture che intendono articolare le proprie unità operative nelle seguenti aree di prestazioni: accoglienza, trattamento specialistico, multidisciplinare integrato, se già funzionanti o attivate successivamente all'approvazione del presente provvedimento, dovranno presentare domanda di autorizzazione al funzionamento specificando le caratteristiche delle singole unità operative in corrispondenza delle diverse aree di prestazioni;
- (4) in caso di esito negativo della verifica del possesso dei requisiti, condotta dalle A.S.L., il riesame dell'istanza dovrà comunque concludersi entro 60 giorni dalla successiva richiesta da parte della struttura interessata ad ottenere l'autorizzazione stessa;
- (5) le domande di accreditamento, previa acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento, debbono essere presentate alla Regione Lombardia - Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale - Unità Organizzativa Accreditamento e Qualità e all'A.S.L. di ubicazione della struttura stessa;

- nel caso di strutture di nuova attivazione, solo dopo

che siano entrate effettivamente in esercizio sulla base del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e corredate dalla autocertificazione circa il possesso degli ulteriori requisiti per l'accreditamento di cui al capitolo 1) Progetto Regionale Dipendenze, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- nel caso di strutture già funzionanti che prevedono l'articolazione in moduli aggiuntivi riconducibile all'area accoglienza, all'area trattamento specialistico e all'area dei servizi di tipo multidisciplinare integrato;
- (6) nel caso trattasi di servizi a gestione diretta A.S.L. si applicano le modalità già in atto per altre tipologie di servizio, affidando le funzioni di vigilanza di cui alle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento ad A.S.L. diverse da quelle responsabili della gestione;
- (7) la Giunta Regionale, tenuto conto del parere espresso dall'A.S.L., predispone il provvedimento regionale di riconoscimento dell'accreditamento iscrivendo le strutture accreditate nell'apposito registro;
- (8) le A.S.L., nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, verificheranno l'acquisizione ed il mantenimento sia dei requisiti di autorizzazione che dei requisiti di accreditamento;

Valutata la necessità di sostenere il processo di qualificazione dell'offerta delle strutture a carattere residenziale e semiresidenziale attraverso la realizzazione di un sistema informativo a livello regionale;

Considerato che tale sistema prevede un flusso di dati standardizzato finalizzato sia al monitoraggio delle diverse unità di offerta, pubbliche e private, che ad una successiva rimodulazione dell'attuale sistema tariffario al fine di incentivare il miglioramento della qualità dell'assistenza in rapporto alle esigenze del soggetto e del suo contesto;

Ritenuto altresì di prevedere una remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture a carattere residenziale e semiresidenziale tramite una tariffa pro-die calcolata secondo i seguenti criteri:

- per tipologia di prestazioni accreditate,
- determinazione della severità clinica/complessità della problematica dell'utente e relativa incidenza sul carico assistenziale effettivo;

Considerato che il complesso delle prestazioni erogate dalle strutture a carattere residenziale e semiresidenziale sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti, tenuto conto dei giorni di presenza degli stessi, così come indicato nel Documento Progetto Regionale Dipendenze capitolo 1) - remunerazione delle prestazioni, allegato A) parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Tenuto conto che il soggetto erogatore delle prestazioni effettuate dalle strutture a carattere residenziale e semiresidenziale provvederà all'emissione di regolare fattura, di norma, con cadenza trimestrale, direttamente all'A.S.L. di residenza del soggetto ospitante, sulla base dei tempi e tenuto conto delle modalità previste nel Documento Progetto Regionale Dipendenze capitolo 1) - remunerazione delle prestazioni, allegato A) parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Ritenuto necessario identificare un set di indicatori utili alla pesatura della severità clinica/complessità della problematica dell'utenza, tenuto conto dei seguenti parametri: situazione medica, situazione di lavoro/sostentamento, uso di sostanze illecite e lecite, situazione legale e penale, relazioni familiari e sociali, situazione psichica, rinviando l'individuazione di apposita scheda che rappresenterà parte del debito informativo obbligatoriamente dovuto da parte degli Enti Gestori;

Ritenuto pertanto di prevedere una prima rilevazione sperimentale, della durata massima di un semestre, su strutture appositamente individuate, tenuto conto delle diverse aree di servizio e della distribuzione territoriale, fino al raggiungimento di almeno n. 800 soggetti;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione delle tariffe da applicare in fase transitoria e quelle da riconoscere a regime, a seguito dell'analisi dei dati della rilevazione sperimentale e relativi ai bisogni assistenziali dei soggetti inseriti e riferiti agli indicatori raccolti, la definizione, a regime, della remunerazione delle prestazioni rese;

Considerato il complesso delle prestazioni e funzioni che i Servizi territoriali dipendenze/multidisciplinare integrato debbono assicurare nel quadro dei principali trattamenti relativi alla cura e alla riabilitazione dall'uso di sostanze, alla prevenzione e alla cura delle patologie ad esse correlate;

Ritenuto necessario definire i criteri per la determinazione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture ambulatoriali, come segue:

- corresponsione di tariffe per le prestazioni sanitarie,
- corresponsione di tariffe per le prestazioni socio sanitarie definite sulla base del costo del personale e tempo medio regionale per ciascuna singola prestazione,
- riconoscimento di funzioni per le attività non tariffate;

Considerato, in particolare, che al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni rese dal servizio territoriale dipendenze/multidisciplinare integrato si procederà sulla base di account mensili e saldi trimestrali, dietro presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito, da parte dell'ente erogatore, attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento nonché sulla base dei dati rilevati a livello regionale e con verifica da parte della A.S.L. stessa, così come indicato nel Documento Progetto Regionale Dipendenze capitolo 1) - remunerazione delle prestazioni, allegato A) parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Ritenuto di avviare una ulteriore sperimentazione per definire un sistema di classificazione articolato in unità di prestazioni e corrispondente remunerazione massima, tenuto conto del volume di attività definito e dei costi gestionali e di produzione;

Ritenuto che la sperimentazione di cui sopra abbia una durata massima di anni uno e preveda un campione rappresentativo di servizi territoriali per le dipendenze accreditati e preventivamente selezionato secondo criteri di efficienza, appropriatezza e di qualità dell'assistenza;

Vista la previsione contenuta nell'art. 12, comma 5, della l.r. 31/97 secondo la quale «le Aziende Sanitarie Locali stipulano i nuovi rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino» sulla base di uno schema-tipo di contratto approvato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello schema-tipo di contratto di cui agli allegati B) e C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato altresì che al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza integrativa e/o migliorativa del servizio pubblico, siano esse rappresentate da prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con queste comunque integrate, ovvero da prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale oggetto di nuovi e diversi modelli gestionali è data possibilità di stipula di apposita convenzione con istituzioni pubbliche e private che operano in ambito socio-sanitario e con documentata esperienza nel settore specifico da almeno cinque anni, sulla base di apposite disposizioni da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;

Considerato necessario prevedere in fase di prima applicazione del presente provvedimento un monitoraggio del sistema decorso un anno dall'attuazione dello stesso;

Valutato altresì necessario istituire a livello regionale il Comitato Interdipartimentale Regionale, finalizzato alla realizzazione di una strategia di intervento condivisa ed uniforme nei diversi ambiti territoriali, composto dai funzionari regionali, dai responsabili dei Dipartimenti tecnico funzionali delle dipendenze e dai rappresentanti del pubblico e del privato, sulla base di apposito decreto del Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale, così come indicato al capitolo 2) del documento Progetto Regionale Dipendenze, di cui allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere per le ragioni esplicitate all'approvazione del provvedimento «Progetto Regionale Dipendenze», capitolo 1 e 2 allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare nella seduta del 27 marzo 2003 che ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole all'unanimità, all'ulteriore corso della deliberazione stessa, con il seguente emendamento: capitolo 2 pagina 28.... «il dirigente responsabile del dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze

rimane titolare della struttura complessa a cui è proposto», viene sostituito come segue «nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di direttore di dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze potrà essere data piena attuazione al principio di separazione fra i poteri di indirizzo e controllo e i poteri di gestione, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in questa fattispecie, l'incarico di direttore del dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze non potrà essere attribuito al dipendente titolare di struttura complessa all'interno del dipartimento medesimo»;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 novembre 2002 «Disposizione a carattere organizzativo (IV provvedimento)», con la quale è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare l'allegata direttiva comprendente il Progetto Regionale Dipendenze, capitolo 1 e 2 allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che i requisiti ivi individuati si intendono quali requisiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla normativa statale vigente nonché per l'esercizio di attività non contemplate dalla stessa e si riferiscono alle attività socio-sanitarie erogate sia da soggetti pubblici che da soggetti

3. di confermare i requisiti funzionali e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento, in via definitiva, dei servizi per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza la cui attività è riconducibile all'area pedagogico riabilitativa e all'area terapeutico riabilitativa;

4. di recepire in coerenza con la normativa nazionale vigente gli standard per l'autorizzazione al funzionamento e di stabilire ulteriori requisiti per l'accreditamento delle seguenti tipologie di servizio: servizi accoglienza, servizi terapeutico/riabilitativi, servizi di trattamento specialistico, servizi pedagogico/riabilitativi, servizi territoriale dipendenze/tipo multidisciplinare integrato;

5. di definire come segue il percorso procedurale di autorizzazione al funzionamento e di specificare le seguenti procedure di accreditamento:

- la domanda di autorizzazione al funzionamento dovrà essere presentata all'A.S.L. di ubicazione delle strutture, che è competente della verifica dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui al capitolo 1) dell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento, delle seguenti tipologie di strutture: servizi terapeutico/riabilitativi, servizi pedagogico/riabilitativi, viene confermato prevedendo la presentazione dei documenti di cui al capitolo 1) dell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- le strutture che intendono articolare le proprie unità operative nelle seguenti aree di prestazioni: accoglienza, trattamento specialistico, multidisciplinare integrato, se già funzionanti o attivate successivamente all'approvazione del presente provvedimento, dovranno presentare domanda di autorizzazione al funzionamento specificando le caratteristiche delle singole unità operative in corrispondenza delle diverse aree di prestazioni;

- in caso di esito negativo della verifica del possesso dei requisiti, condotta dalle A.S.L., il riesame dell'istanza dovrà comunque concludersi entro 60 giorni dalla successiva richiesta da parte della struttura interessata ad ottenere l'autorizzazione stessa;

- le domande di accreditamento, previa acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento, debbono essere presentate alla Regione Lombardia - Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale - Unità Organizzativa Accreditamento e Qualità e all'A.S.L. di ubicazione della struttura stessa;

- nel caso di strutture di nuova attivazione, solo dopo che siano entrate effettivamente in esercizio sulla base

del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e corredate dalla autocertificazione circa il possesso degli ulteriori requisiti per l'accreditamento di cui al capitolo 1) Progetto Regionale Dipendenze, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- nel caso di strutture già funzionanti che prevedono l'articolazione in moduli aggiuntivi riconducibile all'area accoglienza, all'area trattamento specialistico e all'area dei servizi di tipo multidisciplinare integrato;

- nel caso trattasi di servizi a gestione diretta A.S.L. si applicano le modalità già in atto per altre tipologie di servizio, affidando le funzioni di vigilanza di cui alle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento ad A.S.L. diverse da quelle responsabili della gestione;

- la Giunta Regionale, tenuto conto del parere espresso dall'A.S.L., predispone il provvedimento regionale di riconoscimento dell'accreditamento iscrivendo le strutture accreditate nell'apposito registro;

- le A.S.L., nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, verificheranno l'acquisizione ed il mantenimento sia dei requisiti di autorizzazione che dei requisiti di accreditamento.

6. di disporre che gli enti gestori di cui alle strutture residenziali e semiresidenziali debbano obbligatoriamente trasmettere all'A.S.L. competente per territorio e alla Regione - Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, i dati circa le caratteristiche degli ospiti in corrispondenza delle diverse aree di prestazioni, tenuto conto dei seguenti parametri: situazione medica, situazione di lavoro/sostentamento, uso di sostanze illecite e lecite, situazione legale e penale, relazioni familiari e sociali, situazione psichica, rinviando l'individuazione di apposita scheda che rappresenterà parte del debito informativo obbligatoriamente dovuto da parte degli Enti Gestori;

7. di stabilire i seguenti criteri per la definizione del sistema di remunerazione:

• strutture residenziali e semiresidenziali

- tariffa pro-die per tipologia di offerta

- severità clinica/complessità della problematica dell'utente e relativa incidenza sul carico assistenziale effettivo

• strutture ambulatoriali

- corresponsione di tariffe per le prestazioni sanitarie

- corresponsione di tariffe per le prestazioni socio sanitarie definite sulla base del costo personale e tempo medio regionale per ciascuna tipologia di prestazione

- riconoscimento di funzioni per le attività non tariffate;

8. di confermare che il complesso delle prestazioni erogate dalle strutture a carattere residenziale e semiresidenziale sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti, tenuto conto dei giorni di presenza degli stessi, così come indicato nel Documento Progetto Regionale Dipendenze capitolo 1) - remunerazione delle prestazioni, allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento;

9. di confermare i tempi e le modalità indicate per la presentazione di fattura per il complesso delle prestazioni erogate da parte delle strutture residenziali e semiresidenziali, così come indicato nel Documento Progetto Regionale Dipendenze capitolo 1) - remunerazione delle prestazioni, allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento;

10. di prevedere, altresì, che al pagamento dei corrispettivi resi dal servizio territoriale dipendenze/multidisciplinare integrato si procederà sulla base di acconti mensili e saldi trimestrali, dietro presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito, da parte dell'ente erogatore, attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento nonché sulla base dei dati rilevati a livello regionale e con verifica da parte dell'A.S.L. stessa, così come indicato nel Documento Progetto Regionale Dipendenze capitolo 1) - remunerazione delle prestazioni, allegato A) parte integrante e sostanziale del provvedimento;

11. di avviare una prima rilevazione sperimentale, della durata massima di un semestre, su strutture residenziali e semiresidenziali appositamente individuate, tenuto conto delle diverse aree di servizio e della distribuzione territoriale, fino al raggiungimento di almeno n. 800 soggetti, rinviando a successivo provvedimento della Giunta Regionale, la definizione a regime della remunerazione delle prestazioni rese;

12. di avviare, altresì, una prima sperimentazione, della durata massima di anni uno, sui servizi territoriali dipendenze/

multidisciplinari integrati, per la definizione di un sistema di classificazione articolato in unità di prestazioni e corrispondente remunerazione massima, tenuto conto del volume di attività definito e dei costi gestionali e di produzione;

13. di approvare lo schema – tipo di contratto di cui agli allegati B) e C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

14. di prevedere che al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza integrativa e/o migliorativa del servizio pubblico siano esse rappresentate da prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con queste comunque integrate ovvero da prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale oggetto di nuovi e diversi modelli gestionali, l'A.S.L. possa stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e private che operano in ambito socio-sanitario e con documentata esperienza nel settore specifico da almeno cinque anni e secondo quanto specificato con successive disposizioni;

15. di confermare il ruolo di programmazione e di coordinamento a livello locale riconoscendo nel dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze il luogo idoneo a razionalizzare ed integrare in un insieme organizzativo e coerente la qualità e la destinazione di tutti gli interventi in materia di dipendenze;

16. di stabilire che le A.S.L. adeguino le modalità organizzative e gestionale dei propri servizi dipendenze tenuto conto delle caratteristiche socio-demografiche e territoriali e della trasformazione del fenomeno;

17. di stabilire, altresì, che il Servizio Territoriale Dipendenze nelle A.S.L. è da intendersi come stabilito al capitolo 2) Progetto Regionale Dipendenze di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si articola in un'unità operative e funzionali semplici su base distrettuale, interdistrettuale e provinciale, fatto salvo particolari situazioni geomorfologiche e/o socio ambientali rilevate, tenuto conto dei bisogni emergenti nel territorio in relazione alle varie tipologie di abuso e dipendenza e ai settori di propria competenza;

18. di demandare al Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale l'istituzione a livello regionale del Comitato Interdipartimentale Regionale, finalizzato alla realizzazione di una strategia di intervento condivisa ed uniforme nei diversi ambiti territoriali, composto da funzionari regionali, da Responsabili dei Dipartimenti tecnico funzionali delle dipendenze e da rappresentanti del pubblico e del privato, così come indicato al capitolo 2) del documento

Progetto Regionale Dipendenze, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

19. di prevedere, in fase di prima applicazione del presente provvedimento un monitoraggio del sistema decorso un anno dall'attuazione dello stesso;

20. di dare mandato, altresì, alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di assumere ulteriori determinazioni necessari alla piena attuazione del presente provvedimento;

21. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

PROGETTO REGIONALE DIPENDENZE

Principi Generali

L'insieme dei principi e dei criteri contenuti nel presente documento (capitolo 1 e capitolo 2) riconoscono nella definizione di una rete di intervento la costruzione di azioni sia di carattere preventivo che terapeutico e riabilitativo.

Sono assicurati i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 – Definizione dei livelli essenziali di assistenza, attraverso servizi a carattere ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, direttamente gestiti dalle A.S.L. nonché da soggetti accreditati, così come stabilito dalla legge regionale 31/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli enti, siano essi pubblici e/o privati, e le associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura e riabilitazione finalizzate alla protezione e ripristino della salute delle persone

con uso o dipendenza da sostanze illecite e lecite, cooperano al raggiungimento degli obiettivi dello Stato, della Regione e in particolare del servizio sanitario nazionale e regionale, nell'ottica dell'integrazione socio sanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle specifiche capacità di intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle specificità del volontariato e dell'auto-aiuto.

I medesimi partecipano, secondo i criteri stabiliti nel presente provvedimento (capitolo 2), alla programmazione, alla progettazione, alla verifica e alla valutazione degli interventi attuati.

I programmi effettuati devono rispondere globalmente agli specifici bisogni identificati sul territorio, secondo quanto stabilito nell'ambito della programmazione regionale e locale, con il tramite del previsto dipartimento funzionale delle dipendenze.

Capitolo 1

Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Gli enti, siano essi pubblici o privati, e le associazioni che erogano servizi a valenza socio sanitaria nell'ambito del contrasto delle dipendenze da sostanze illecite e lecite, devono essere autorizzati al funzionamento. L'autorizzazione al funzionamento, determina, limitatamente agli enti del privato, l'iscrizione dei nominati servizi nell'apposito albo istituito dalla Regione Lombardia (ex art. 116 d.P.R. 309/90).

L'autorizzazione è parimenti necessaria per l'accesso ai finanziamenti sul fondo sociale per la realizzazione di progetti ed interventi che, anche in via non esclusiva, prevedono l'esecuzione di attività o prestazioni contemplate nel presente documento.

È in capo all'A.S.L. la competenza al rilascio degli atti autorizzativi, previa verifica del possesso dei requisiti necessari (ex l.r. 1/2000).

Nel caso trattasi di struttura che accoglie minori l'autorizzazione deve essere altresì rilasciata, per quanto di competenza, dalla Provincia.

REQUISITI

I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento si distinguono in:

- Requisiti organizzativi (soggettivi e funzionali)
- Requisiti strutturali

Per quanto attiene gli aspetti funzionali e strutturali dei servizi a carattere residenziale e semiresidenziale si è tenuto conto di quanto già indicato nella normativa regionale in materia (ex d.g.r. 12 marzo 1999 n. 6/41878) al fine di consentire da un lato il proseguo delle attività di tutte quelle strutture già adeguate a standard nonché l'avvio di percorsi di adeguamento o di riconversione parziale e/o totale.

L'autorizzazione viene riconosciuta agli enti e alle associazioni, di cui sopra, per il programma delle diverse prestazioni svolte nelle singole unità operative, così come stabilito dalla legge regionale 31/97. Ciò consente all'ente gestore di procedere ad una organizzazione per moduli, precisando il numero dei posti messi a disposizione e le unità di personale impegnato.

Per quanto attiene gli aspetti funzionali e strutturali dei servizi a carattere ambulatoriale, qui di seguito definiti servizi territoriali per le dipendenze/multidisciplinari integrati, essi sono da intendersi come requisiti minimi il cui possesso è condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività sanitaria e si riferiscono all'insieme delle prestazioni, alla presenza adeguata rispetto ai compiti e tale da garantire una reale interdipendenza delle figure professionali, nonché al possesso dei requisiti specifici riferiti all'aspetto strutturale.

L'autorizzazione al funzionamento è disposta per il servizio territoriale per le dipendenze/multidisciplinare integrato che può strutturarsi in unità operative su sedi diverse.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

L'istruttoria delle domande di autorizzazione delle strutture residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali presentate da enti ed associazioni del privato nonché la procedura per

la certificazione relativa al possesso dei requisiti minimi indicati da parte dei servizi a gestione diretta delle A.S.L., dovranno

no essere formulate tenuto conto degli elementi qui di seguito definiti.

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI			
REQUISITI	INDICATORI	Note e tempi per l'adeguamento	
		In funzione	Nuova attivazione
<p>Natura Giuridica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possesto personalità giuridica • Possesto qualifica ONLUS 	Certificato/atto comprovante la natura posseduta		Alla data della richiesta
<p>Struttura organizzativa Livelli di assistenza residenziali e semiresidenziali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programma 2. Regolamento 3. Registro 4. Assicurazioni 5. Cartella personale 	<p>Documentazione redatta in conformità alle indicazioni regionali</p> <p><i>Programma:</i> Principi Metodologia Elenco prestazioni per singole unità operative Fasi e tempi Relazioni famiglia Interventi Utilizzo del personale Tutela salute utenti Tutela privacy Tipologia utenti Modalità verifiche</p> <p><i>Regolamento:</i> Diritti degli utenti Obblighi degli utenti Regole di vita comunitaria Norme di comportamento Impiego degli utenti nelle attività</p> <p><i>Registro:</i> documento di registrazione giornaliera presenze/assenze per singole U.O.</p> <p><i>Assicurazioni:</i> copertura rischi infortuni, danni subiti o provocati ospiti, operatori e volontari</p> <p><i>Cartella personale:</i> documento redatto in conformità alle indicazioni regionali</p>	<p>Da integrarsi sulla base di apposita certificazione alla documentazione già in possesso dei competenti uffici (punti 1, 2), la presenza in organico della figura dell'Assistente sociale.</p> <p>Ad inizio attività</p>	Alla data della richiesta
<p>Livelli di assistenza ambulatoriale, limitatamente per Servizio territoriale per le dipendenze/multidisciplinare integrato</p>	<p>Documentazione redatta in conformità alle indicazioni regionali così come contenute al capitolo 2) del provvedimento «Progetto regionale Dipendenze» in materia di indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi per le dipendenze nelle A.S.L.» e in particolare per quanto relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La descrizione delle prestazioni garantite e modalità di funzionamento del servizio e delle singole unità operative - Cartella personale per ogni singolo soggetto 	Alla data della richiesta	Alla data della richiesta
<p>Gestione delle risorse umane Livello di assistenza residenziale e semiresidenziale</p>	<p><i>Responsabile</i> Come da d.g.r. 12 marzo 1999 n. 6/41878</p> <p><i>Operatori:</i> non inferiori alle due unità 1 operatore qualificato (da integrarsi con quanto previsto dalla normativa vigente – legge 328 art. 12, in particolare per quanto concerne la figura dell'assistente sociale) 1 operatore di supporto (operatore di comunità, ecc.) e secondo il dettato della d.g.r. 41878 12 marzo 1999 e secondo quanto previsto dalla normativa vigente – legge 328 art. 12) rapporto di lavoro formalizzato di cui:</p> <p><i>Volontari</i> Max 50% operatori per un minimo di 18h/sett. Impegno continuativo di un anno</p> <p><i>Soggetti che hanno terminato il programma terapeutico</i> Secondo il dettato della d.g.r. 41878 12 marzo 1999</p> <p><i>Formazione degli operatori</i> Aggiornamento Riunioni in equipe</p>		Alla data della richiesta

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI			
REQUISITI	INDICATORI	Note e tempi per l'adeguamento	
		In funzione	Nuova attivazione
Livello di assistenza ambulatoriale	Documentazione redatta in conformità alle indicazioni regionali così come contenute al capitolo 2) del documento Progetto regionale Dipendenze in materia di indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi per le dipendenze nelle A.S.L. e in particolare per quanto relativo a: - Elenco nominativo degli operatori che prestano servizio con l'indicazione per esteso della qualifica professionale e tipologia di contratto - Responsabilità <i>Formazione degli operatori</i> Aggiornamento Riunioni in equipe	2 anni	Alla data della richiesta Alla data della richiesta

REQUISITI STRUTTURALI

L'istruttoria delle domande di autorizzazione delle strutture residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali presentate da enti ed associazioni del privato nonché la procedura per la certificazione relativa al possesso dei requisiti minimi indicati da parte dei servizi a gestione diretta delle A.S.L., dovranno essere formulate tenuto conto degli elementi qui di seguito definiti.

REQUISITI	INDICATORI	Note e tempi per l'adeguamento	
		In funzione	Nuova attivazione
Requisiti minimi generali edilizi definiti da d.g.r. 12 marzo 1999 n. 41878 in attuazione del d.P.R. 14 gennaio 1997 «approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private».	Ogni struttura deve garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni ed in particolare: - Condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni ecc.) - Condizioni di sicurezza degli impianti - Difesa degli incendi Le strutture, in tutte le sue unità devono essere conformi alla normativa vigente in materia di eliminazione di barriere architettoniche e rispettare tutte le norme contenute nei regolamenti locali di igiene. In merito a tali problematiche si ritiene di fare riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali, locali e, per prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali.		Alla data della richiesta
Requisiti minimi specifici Definiti da d.g.r. 12 marzo 1999 n. 41878 relativamente alle strutture residenziali e semi residenziali con capacità ricettiva non inferiore a 8 posti.	Certificazione idonea rilasciata dall'A.S.L. a seguito delle verifiche previste e comprovante il rispetto della normativa regionale e per l'articolazione degli spazi come nella stessa indicata. Limitatamente per le strutture di nuova costruzione è richiesto per lo spazio dedicato alla camera da letto un massimo di 3 posti letto con le seguenti superfici: camera 1 letto mq 9 camera 2 letti mq 14 camera 3 letti mq 20		Alla data della richiesta
Requisiti minimi specifici Relativamente alle strutture residenziali e semi residenziali con capacità ricettiva inferiore a 8 posti.	Requisiti previsti per le civili abitazioni		Alla data della richiesta
Requisiti minimi specifici Relativamente alle strutture di tipo ambulatoriale	<ul style="list-style-type: none"> • 1 locale per accoglienza utenti, segreteria informazioni • 1 locale per consulenza sociale, psicologica, diagnostica e terapeutica • 1 locale per visite mediche • 1 locale per riunioni • spazio per archivio • servizi igienici distinti per utenti e personale 	5 anni	Alla data della richiesta

CRITERI DI ACCREDITAMENTO

L'accreditamento costituisce requisito preliminare per l'instaurazione di rapporti contrattuali ed economici fra gli Enti e le Associazioni gestori e le Aziende A.S.L., relativamente all'acquisto di prestazioni di carattere sanitario e socio sanitario.

Sulla base del programma complessivo i servizi offerti dagli Enti e/o Associazioni sono raggruppati nelle seguenti aree:

- Servizi di accoglienza
- Servizi terapeutico riabilitativi
- Servizi di trattamento specialistico
- Servizi pedagogico riabilitativi
- Servizi Territoriali delle Dipendenze/Servizi di tipo multidisciplinare integrato.

L'accreditamento viene rilasciato al complesso delle attività esercitate all'interno del servizio richiedente; non deve essere inteso quale possibilità di svolgere un sottogruppo di attività o di funzioni al di fuori del rapporto contrattuale con l'A.S.L. che consegue all'accreditamento.

REQUISITI

I criteri di accreditamento si articolano in:

- Requisiti organizzativi (soggettivi e funzionali) specifici articolati per tipologie di servizi
- Requisiti di qualità (indicatori di struttura, indicatori di processo e di risultato, di attività, rilevazione della soddisfazione dell'utente) per le diverse tipologie di servizi siano essi a carattere residenziale, semiresidenziale ed ambulatoriale.

Va fatta raccomandazione agli Enti gestori delle strutture di dimensionare le stesse tenendo ben presente la logica dell'«economia di scala». In tale senso, stante l'articolazione in unità operative in relazione alle diverse tipologie di prestazioni in esse erogabili, è compito di ciascun ente commisurare le diverse strutture, nel rispetto degli standard previsti e nel limite della capienza complessivamente indicata. Vanno altresì previsti collegamenti finalizzati alla dimissione da una unità operativa per consentire un accesso verso forme di intervento diverse e/o all'interno della medesima rete terapeutica. In quest'ottica l'offerta terapeutica e socio riabilitativa sarà differenziata e modulare.

Limitatamente ai servizi territoriali delle dipendenze/multidisciplinari integrati gli standard necessari per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento sono i medesimi.

SERVIZI DI ACCOGLIENZA**Definizione**

I servizi di accoglienza, sono strutture o moduli specifici all'interno di altre strutture, residenziali o semiresidenziali, che forniscono accoglienza ai soggetti con problematiche di dipendenza a ciclo continuativo e/o notturno, anche sottoposti a trattamenti farmacologici, senza selezione, per una durata non superiore a 90 giorni.

REQUISITI	INDICATORI
Offerta di prestazioni	Il documento di programma deve comprendere le seguenti aree di prestazioni da assicurare agli ospiti: <ul style="list-style-type: none"> • Accesso non selezionato di soggetti • Valutazione stato di salute, incluso patologie infettive • Identificazione e impostazione di un programma complessivo con individuazione della tipologia di centro più idoneo allo svolgimento dello stesso • Accompagnamento a percorsi strutturati • Consulenza e supporto a carattere psicologico • Supporto medico per le problematiche sanitarie presenti nel periodo di permanenza.
Personale	Il personale, deve essere articolato come segue: Unità Operativa RESIDENZIALE Responsabile di programma Personale qualificato per un tempo complessivo di 288 minuti settimanali per ospite. Personale di supporto per un tempo complessivo di 432 minuti settimanali per ospite o in misura proporzionalmente ridotta in base al numero dei medesimi. Unità Operativa SEMIRESIDENZIALE Responsabile di programma Personale qualificato per un tempo complessivo di 144 minuti settimanali per ospite. Personale di supporto per un tempo complessivo di 216 minuti settimanali per ospite o in misura proporzionalmente ridotta in base al numero dei medesimi. La competenza medica ed infermieristica deve essere garantita o autonomamente o dai servizi multidisciplinari integrati, tenuto conto di un tempo mediamente stimato per l'assistenza non inferiore ai 24 minuti/sett. Per soggetto se trattasi di struttura a carattere residenziale e 12 minuti/sett. per soggetto se trattasi di struttura semiresidenziale. Se trattasi di modulo specifico lo standard di personale già in possesso concorre alla determinazione del complessivo già stabilito.
Capacità ricettiva	Servizio di accoglienza a carattere residenziale in forma esclusiva: tra 8 e 15 posti letto. Il servizio di accoglienza a carattere semiresidenziale-notturno in forma esclusiva: tra 8 e 30 posti letto. Nel caso in cui il servizio di accoglienza si configuri come modulo specifico all'interno di una struttura si richiede la copertura massima di un terzo dei posti previsti, anche attraverso l'articolazione di moduli inferiori agli 8 posti letto.
Funzionamento	Il servizio di accoglienza ha funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, se a carattere residenziale, o di 12 ore se a carattere semiresidenziale notturno, per 365 giorni.

L'insieme dei requisiti qui indicati devono essere in possesso alla data della richiesta.

SERVIZI TERAPEUTICO RIABILITATIVI**Definizione**

I servizi terapeutico riabilitativi sono sia a carattere residenziale che semi-residenziale e si collocano nella rete dei servizi socio sanitari per l'attuazione del programma terapeutico personalizzato di persone con problematiche di dipendenza da sostanze illecite e lecite, per un periodo non superiore ai 18 mesi.

Ove ritenuti idonei al programma e, comunque, in assenza di controindicazioni, è prevista l'accoglienza di pazienti sottoposti a trattamenti farmacologici, anche sostitutivi. In tali strutture deve essere altresì garantita la gestione delle problematiche di carattere sanitario, nel rispetto delle normative vigenti.

REQUISITI	INDICATORI
Offerta di prestazioni	Nel servizio terapeutico riabilitativo vengono individuate le seguenti aree di prestazioni da assicurare agli ospiti: <ul style="list-style-type: none"> • Primo contatto, in cui viene verificato con il soggetto le caratteristiche della richiesta di aiuto da lui espressa e si illustrano le offerte dei servizi e l'iter procedurale degli stessi • Valutazione diagnostica multidisciplinare, che permette di formulare un programma terapeutico personalizzato che affronti il recupero della salute fisica, psichica e sociale. • Supporto psicologico individuale/di gruppo e attività di psicoterapia strutturata individuale e/o di gruppo.
Personale	Secondo quanto previsto dalla normativa regionale ex d.g.r. 12 marzo 1999 n. 6/41878: Unità Operativa RESIDENZIALE Responsabile di programma Operatore qualificato: 288 minuti settimanali per ospite Unità Operativa SEMI RESIDENZIALE Responsabile di programma Operatore qualificato: 216 minuti settimanali per ospite

REQUISITI	INDICATORI
Capacità ricettiva	Secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Moduli abitativi con capacità ricettiva inferiore a 8 posti sono accreditabili all'interno della complessiva capacità ricettiva della struttura.
Funzionamento	Il funzionamento è permanente nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni, se a carattere residenziale, e non inferiore alle 8 ore, per cinque giorni la settimana se a carattere semiresidenziale.

I suddetti indicatori sono applicati nel caso di struttura di nuova attivazione.

SERVIZI PEDAGOGICO RIABILITATIVI

Definizione

I servizi pedagogici riabilitativi sono sia a carattere residenziale che semi-residenziale e si collocano nella rete dei servizi socio sanitari per l'attuazione del programma terapeutico personalizzato di pazienti con caratteristiche predefinite e che non assumono sostanze di abuso e, in assenza di controindicazioni, accoglienza di pazienti sottoposti a trattamenti farmacologici sostitutivi o altri trattamenti farmacologici prescritti, per un periodo non superiore a 30 mesi.

REQUISITI	INDICATORI
Offerta di prestazioni	Nel servizio pedagogico riabilitativo vengono individuate le seguenti aree di prestazioni da assicurare agli ospiti: - Primo contatto, in cui vengono verificate con il soggetto le caratteristiche della richiesta di aiuto da lui espressa e si illustrano le offerte dei servizi e l'iter procedurale degli stessi - Valutazione diagnostica multidisciplinare, che permette di formulare un programma terapeutico personalizzato che affronti il recupero della salute fisica, psichica e sociale. - Attività educative e momenti pedagogici riabilitativi
Standard di personale	Secondo quanto previsto dalla normativa regionale ex d.g.r. 12 marzo 1999 n. 6/41878: Unità Operativa RESIDENZIALE Responsabile di programma Operatore qualificato: 108 minuti settimanali per ospite Operatore di supporto: 108 minuti settimanali per ospite Unità Operativa SEMI RESIDENZIALE Responsabile di programma Operatore qualificato: 87 minuti settimanali per ospite Operatore di supporto: 87 minuti settimanali per ospite
Capacità ricettiva	Secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Moduli abitativi con capacità ricettiva inferiore a 8 posti e moduli itineranti sono accreditabili all'interno della complessiva capacità ricettiva della struttura.
Funzionamento	Il funzionamento è permanente nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni, se a carattere residenziale, e non inferiore a 8 ore, per cinque giorni la settimana se a carattere semiresidenziale.

I suddetti indicatori sono applicati nel caso di struttura di nuova attivazione.

SERVIZI DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO

Definizione

I servizi di trattamento specialistico sono definiti dalla possibile erogazione di specifiche prestazioni concernenti:

1. Accoglienza di soggetti con caratteristiche predefinite, particolare problematicità di gestione e/o di trattamento medico/psicoterapeutico
2. Valutazione diagnostica multidisciplinare
3. Gestione delle problematiche specialistiche (di tipo medico e non), anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio.

Il trattamento specialistico ha luogo sia in unità di offerta che realizzano tale intervento in forma esclusiva, che presso unità di offerta, che mettono a disposizione moduli specifici, a carattere residenziale o semiresidenziale, se non diversamente specificato, per un tempo non superiore ai 18 mesi, i primi sei fungono anche da osservazione rispetto a casi che possono essere inseriti successivamente in strutture non specialistiche.

Sono da considerarsi le seguenti specifiche tipologie di servizi:

1) SERVIZI DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO PER COPPIE, SOGGETTI CON FIGLI, NUCLEI FAMILIARI

Accoglie soggetti tossicodipendenti per i quali è prevista la convivenza comunitaria con i propri figli e/o con i propri partner allo scopo di salvaguardare i diritti degli stessi e aiutarli nella ricostruzione delle relazioni affettive ed educative.

REQUISITI	INDICATORI
Offerta di prestazioni	Vengono individuate, in linea generale, le seguenti aree di prestazioni da assicurare agli ospiti: - Primo contatto, in cui viene verificato con il soggetto le caratteristiche della richiesta di aiuto da lui espressa e si illustrano le offerte dei servizi e l'iter procedurale degli stessi - Valutazione diagnostica multidisciplinare, sia dell'individuo che della coppia, che permette di formulare un programma terapeutico personalizzato che affronti il recupero della salute fisica, psichica e sociale - In presenza di figli inseriti presso un'altra struttura o famiglia, la Comunità si occupa di costruire un progetto ad hoc che favorisca la graduale ricostruzione della relazione affettiva ed educativa tutelando sia il minore sia i genitori da esperienze negative e eccessivamente dolorose, ivi compreso il sostegno ai soggetti nel rapporto con altre figure professionali che entrano in contatto con il figlio - Supporto e accompagnamento del soggetto, della coppia e del nucleo familiari sul piano delle relazioni affettive ed educative in relazione ai bisogni espressi
Personale	Il personale, deve essere articolato come segue: Responsabile di programma Personale qualificato, compreso personale con competenza nell'area minorile e psicologo per un tempo complessivo di 324 minuti settimanali per ospite. Personale di supporto per un tempo complessivo di 288 minuti settimanali per ospite. La competenza medica ed infermieristica deve essere garantita o autonomamente o dai servizi multidisciplinari integrati, tenuto conto di un tempo mediamente stimato per l'assistenza non inferiore ai 24 minuti/sett. per soggetto. Se trattasi di modulo aggiuntivo lo standard di personale già in possesso concorre alla determinazione del complessivo stabilito.

REQUISITI	INDICATORI
Capacità ricettiva	Le strutture che si occupano di questa tipologia di utenza possono ospitare ognuna un numero massimo di 20 soggetti da intendersi in forma esclusiva e complessiva. Tale struttura è a carattere esclusivamente residenziale. Nel caso in cui il servizio di trattamento specialistico si configuri come modulo specifico all'interno di una struttura si richiede la copertura massima di un terzo dei posti previsti, anche attraverso l'articolazione di moduli inferiori agli 8 posti letto.
Funzionamento	Il funzionamento è permanente nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni.

L'insieme dei requisiti qui indicati devono essere in possesso alla data della richiesta.

2) SERVIZI DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO PER PAZIENTI IN COMORBILITÀ PSICHIATRICA

Accoglie soggetti tossicodipendenti in comorbilità psichiatrica sulla base di apposita certificazione del Servizio Territoriale per le dipendenze/multidisciplinare integrato in accordo con il Dipartimento di salute mentale dell'Azienda Ospedaliera di riferimento.

REQUISITI	INDICATORI
Offerta di prestazioni	Vengono individuate le seguenti aree di prestazioni da assicurare agli ospiti: <ul style="list-style-type: none"> • Primo contatto, in cui viene verificato con il soggetto le caratteristiche della richiesta di aiuto da lui espressa e si illustrano le offerte dei servizi e l'iter procedurale degli stessi • Valutazione diagnostica multidisciplinare, che permette di formulare un programma terapeutico personalizzato che affronti il recupero della salute fisica, psichica e sociale • Supporto psichiatrico, psicologico individuale/di gruppo e attività di psicoterapia strutturata individuale e/o di gruppo
Personale	Il personale deve essere articolato come segue: Responsabile di programma Operatore qualificato, compreso personale con qualifica di psicologo, psichiatra, medico e infermiere per un tempo complessivo per ospite non inferiore a 376 minuti/sett. per ospite Operatore di supporto per un tempo complessivo di 144 minuti/sett. per ospite. Se trattasi di modulo aggiuntivo lo standard di personale già in possesso concorre alla determinazione del complessivo stabilito.
Capacità ricettiva	Le strutture che si occupano di questa tipologia di utenza possono ospitare ognuna un numero massimo di 15 soggetti, da intendersi in forma esclusiva. Nel caso in cui il servizio di trattamento specialistico si configuri come modulo specifico all'interno di una struttura si richiede la copertura massima di un terzo dei posti previsti, anche attraverso l'articolazione di moduli inferiori agli 8 posti letto.
Funzionamento	Il funzionamento è permanente nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni, con garanzia di reperibilità medica non inferiore a 8 ore per cinque giorni la settimana, se a carattere semi-residenziale.

L'insieme dei requisiti qui indicati devono essere in possesso alla data della richiesta.

3) SERVIZI DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO PER ALCOL E POLI DIPENDENTI

Accoglienza di soggetti alcol e polidipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cura prima dell'invio al trattamento ambulatoriale o in altre strutture della rete di assistenza.

REQUISITI	INDICATORI
Offerta di prestazioni	Vengono individuate le seguenti aree di prestazioni da assicurare agli ospiti: <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione diagnostica multidisciplinare, che permette di formulare un programma terapeutico personalizzato che affronti il recupero della salute fisica, psichica e sociale • Supporto psichiatrico, psicologico individuale/di gruppo sia per il soggetto che per i suoi familiari • Supporto medico/terapia farmacologica • Attività educative/riabilitative
Personale	Il personale deve essere articolato come segue: Responsabile di programma Operatore qualificato, compreso personale con qualifica di psicologo, psichiatra, medico ed infermiere per un tempo complessivo di 436 minuti settimanali per ospite Operatore di supporto per un tempo complessivo di 144 minuti settimanali per ospite Se trattasi di modulo aggiuntivo lo standard di personale già in possesso concorre alla determinazione del complessivo stabilito.
Capacità ricettiva	Le strutture che si occupano di questa tipologia di utenza possono ospitare ognuna un numero massimo di 15 soggetti. Nel caso in cui il servizio di trattamento specialistico si configuri come modulo specifico all'interno di una struttura si richiede la copertura massima di un terzo dei posti previsti, anche attraverso l'articolazione di moduli inferiori agli 8 posti letto.
Funzionamento	Il funzionamento è permanente nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni, con garanzia di reperibilità medica, intendendo la tipologia esclusivamente di carattere residenziale.

L'insieme dei requisiti qui indicati devono essere in possesso alla data della richiesta.

SERVIZI TERRITORIALI PER LE DIPENDENZE/MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO

Il Servizio Territoriale per le dipendenze/Multidisciplinare Integrato si occupa di prevenzione, trattamento e riabilitazione. Obiettivi fondamentali della sua azione sono prevenire la diffusione dell'abuso di sostanze legali e illegali e intervenire a favore della salute psico-fisica delle persone che abusano di droghe legali e illegali o ne sono dipendenti. Nel caso trattasi di privato esso è definito dalla potenziale disponibilità almeno dei programmi, delle attività e delle prestazioni offerte dalla struttura pubblica e risponde agli stessi requisiti, sia strutturali che organizzativi, previsti per la medesima, così come da Progetto Regionale Dipendenze capitolo 2) Indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi per le dipendenze nelle A.S.L.

REQUISITI	INDICATORI
Offerta di prestazioni	I Servizi territoriali per le dipendenze/.m.i. assicurano la disponibilità dei principali trattamenti relativi alla cura e alla riabilitazione dall'uso di sostanze, nonché la prevenzione e la cura delle patologie correlate, anche in collaborazione con altri servizi specialistici e secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di organizzazione dipartimentale. Le prestazioni sono erogate in forma individuale o a piccoli gruppi nelle sedi operative, o, se necessario, a domicilio. Le prestazioni di prevenzione possono essere erogate anche mediante mezzi mobili. I Servizi Territoriali per le dipendenze/.m.i. fatte salve le ulteriori funzioni eventualmente loro attribuite dalle Regioni ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e così come dettagliate nel documento di cui all'allegato 2, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a: a) garantire accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente;

REQUISITI	INDICATORI
	<p>b) predisporre, per ogni singolo utente, un programma terapeutico-riabilitativo con valutazione diagnostica multidisciplinare iniziale e monitoraggio periodico delle variazioni dello stato di salute, in relazione ai risultati degli interventi effettuati, in termini di uso di sostanze, qualità della vita, abilità e capacità psico-sociali, contrasto delle principali patologie correlate;</p> <p>c) effettuare terapie farmacologiche specifiche, sostitutive e non, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;</p> <p>d) svolgere attività di psicodiagnosi, di «counseling», di sostegno psicologico, di psicoterapia;</p> <p>e) svolgere attività di prevenzione, screening/counseling e collaborazione alla cura delle patologie correlate all'uso di sostanze d'abuso, anche in collaborazione con altri servizi specialistici;</p> <p>f) svolgere attività di orientamento e di sostegno in ambito sociale ed educativo;</p> <p>g) svolgere specifiche e strutturate attività per la prevenzione delle principali cause di morte e di inabilità (malattie infettive, overdose etc.)</p> <p>h) attivare specifici programmi destinati alle donne, anche in collaborazione con altri servizi specialistici, prevedendo, in particolare, interventi relativi a gravidanza, prostituzione, episodi di violenza;</p> <p>i) rilevare, sulla base delle indicazioni stabilite a livello nazionale e regionale, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle attività e al territorio di competenza;</p> <p>l) svolgere attività di riabilitazione e di prevenzione delle ricadute.</p> <p>Le prestazioni di cui sopra si intendono effettuate nei vari contesti, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizio territoriale • servizio in carcere • servizio reso a domicilio • servizio reso in strutture accreditate • servizio reso in strutture del SSN
Personale	<p>La dotazione organica deve comprendere le seguenti tipologie di personale: medici, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, infermieri professionali, personale amministrativo e se del caso, personale di supporto (o.s.s., a.s.a. ecc.). Ove ritenute necessarie per particolari attività specifiche, sulla base delle esigenze del territorio o dei piani regionali, possono essere aggiunte altre figure professionali, garantendo comunque sempre un corretto mix di figure medico-psico-sociali, tenuto conto in particolare di una documentata esperienza nel settore specifico e di particolari situazioni geomorfologiche e/o socio-ambientali rilevate e specificate dalla Regione.</p> <p>Alla Direzione del Servizio Territoriale per le dipendenze/m.i. è preposto un dirigente sanitario ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni o, se privato con requisiti equivalenti.</p> <p>Distribuzione normale/standard de tempi complessivamente dedicati all'utenza dall'organico di un servizio, compresa tra 21 minuti/sett e 49 minuti/sett. per soggetto, con esclusione del comparto dirigenziale.</p> <p>Il comparto dirigenziale dovrà essere rapportato al volume e alla tipologia dell'attività svolta. Tale standard dovrà raggiungersi dopo il primo anno di attività</p>
Funzionamento	<p>Ogni servizio è aperto con orario continuato almeno per 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, fatto salvo le ore dedicate alle riunioni di equipe. L'accesso al pubblico per non meno di sei ore, durante le quali è assicurata la presenza di tutte le figure professionali. Per le ore eccedenti deve essere garantita la pronta di disponibilità di un medico e di un infermiere.</p> <p>È altresì necessario prevedere, secondo i bisogni evidenziati e le prestazioni da erogarsi l'apertura del servizio nella mattinata del sabato.</p> <p>La somministrazioni di terapie, anche sostitutive è garantita con orari congrui all'utenza, per 365 giorni l'anno, ed anche al domicilio, se necessario.</p> <p>Per l'intero orario di apertura è garantita la risposta a quesiti telefonici e per eventuali comunicazioni urgenti e richieste di informazioni.</p> <p>In caso di primo contatto in sede, viene effettuata una valutazione medica immediata e, nel caso, i necessari interventi. È garantita visita medica immediata alle tossicodipendenti in stato di gravidanza</p> <p>È garantito dopo il primo contatto, un appuntamento, entro un tempo massimo di 7 giorni, per eseguire una più approfondita valutazione al fine di definire un piano preliminare di intervento.</p> <p>È garantita, in un periodo massimo di 10 giorni dalla data del primo contatto, una prima valutazione generale della situazione del paziente che dovrà essere anche di tipo sociale nel caso che il soggetto conviva con minori o sia un minore.</p> <p>È garantita una valutazione multidisciplinare del soggetto nei successivi 15 giorni e in un periodo massimo di 8 giorni alle tossicodipendenti in stato di gravidanza e quando la particolare gravità della situazione sanitaria lo richieda.</p> <p>A tutti i soggetti sono garantiti programmi definiti nel tempo finalizzati al raggiungimento di un accettabile equilibrio psicofisico, ad una adeguata evoluzione e risoluzione della situazione di abuso e dipendenza, all'avvio di un recupero ed integrazione sociale e lavorativa (interventi formazione, interventi lavorativi, ecc.). Particolare attenzione è data al contesto familiare dei soggetti in cura con figli minorenni.</p> <p>Ai soggetti è garantita una periodica rivalutazione generale della situazione rispetto agli obiettivi dei programmi in corso e la possibilità di riformulare un nuovo programma con obiettivi definiti nel tempo e concordati. All'interno del programma definito nel tempo e finalizzato si raccomanda l'individuazione di alcuni obiettivi prioritari da individuarsi sia da un punto vista sanitario che sociale (formativi, di lavoro ecc.).</p> <p>Ai soggetti in trattamento viene garantita e attivamente proposta la possibilità di usufruire di adeguati screening relativi alle malattie infettive correlate, oltre che di incontri di educazione alla salute volti a migliorare la consapevolezza rispetto ai rischi relativi all'assunzione di sostanze.</p> <p>Ai soggetti in trattamento è garantita una adeguata valutazione di eventuali psicopatologie primarie o secondarie all'uso di sostanze.</p> <p>Il soggetto viene informato delle conclusioni del processo diagnostico, dei limiti, dei rischi e dei vantaggi del trattamento proposto nonché delle possibili alternative.</p> <p>Qualora siano necessari interventi non erogabili direttamente, il Servizio si attiva per l'invio ad altre strutture del SSN o presso enti del privato sociale accreditati o in convenzione con gli stessi.</p> <p>Almeno ogni 15 giorni, sono realizzate apposite riunioni multidisciplinari per un confronto clinico-operativo riguardante casi trattati da più operatori</p>

L'insieme dei requisiti qui indicati devono essere presenti alla data della richiesta se trattasi di servizio non autorizzato e/o di nuova attivazione.

Nel caso specifico dei servizi territoriali per le dipendenze pubblici i tempi massimi per l'adeguamento ai su indicati requisiti sono indicati in 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Gli ulteriore requisiti ritenuti obbligatori per l'accreditamento, qui di seguito indicati, sono riferiti alle strutture residenziali, semiresidenziali nonché ambulatoriali, siano essi pubblici o privati.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE			
REQUISITI	INDICATORI	Note e tempi per l'adeguamento	
		In funzione	Nuova attivazione
Personale	Documentazione attestante la quantità del personale e il grado di copertura delle figure previste dalla normativa, articolato: <ul style="list-style-type: none"> • figure per area • tempo dichiarato dagli operatori per attività a diretto contatto con l'utenza • operatori in possesso del titolo di base • operatori con qualifica specifica e relativa idoneità Nel caso specifico delle strutture residenziali e semi-residenziali l'idoneità è dimostrata dal titolo richiesto per l'espletamento delle attività specifiche e da una documentata esperienza nel settore specifico per un periodo non inferiore ad un anno, svolta in un servizio pubblico o privato autorizzato. Se trattasi del responsabile di programma, la documentata esperienza nel settore specifico è da intendersi per un periodo non inferiore a due anni, di cui uno con lavoro retribuito. <ul style="list-style-type: none"> • turn over operatori • piano di formazione annuale • supervisione Presenza del «case manager» Rapporto tra i servizi e protocolli specifici	180 gg.	Alla data della richiesta
Attività			
Adeguatezza degli spazi e delle strutture	Documentazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati con il tramite di apposito registro ove compaia descrizione e data dell'intervento	180 gg.	Alla data della richiesta
GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ASSISTENZA			
Carta dei servizi	Disponibilità e diffusione del materiale informativo, aggiornato, con obbligo di distribuzione agli utenti e loro familiari	180 gg.	Alla data della richiesta
Esistenza di una procedura di presa in carico e per la gestione dei trattamenti personalizzati.	Esistenza di un sistema di documentazione della procedura. Esistenza di documentazione che raccolga tutte le informazioni relative al programma terapeutico e per la verifica dello stesso. In particolare per quanto concerne le strutture residenziali e semiresidenziali tale documentazione deve essere utile e necessaria alla corretta compilazione della scheda di osservazione intermedia predisposta	180 gg.	Alla data della richiesta
Raccolta e trasmissione dei dati relativi ai soggetti ed alle prestazioni erogate necessari per assolvere al debito informativo, in base alle normative regionali.	Informatizzazione degli strumenti Uso omogeneo degli strumenti Definizione esplicita di canali e modalità di trasmissione delle informazioni Produzione di report mirati alle necessità informative del servizio Trasmissione	180 gg.	Alla data della richiesta
Esistenza di una procedura per il monitoraggio e la valutazione degli esiti	Esistenza di strumenti valutativi e relativo piano di somministrazione (soddisfazione dell'utente, qualità della vita ecc.) Esplicitazione dei criteri con cui si valutano gli effetti degli interventi Esistenza di un sistema di documentazione della procedura Produzione di report mirati alle necessità informative dei Servizi.	180 gg.	Alla data della richiesta
Raccolta e trasmissione delle schede di osservazione intermedia dell'assistenza, secondo le indicazioni regionali, limitatamente alle strutture residenziali e semiresidenziali	Esistenza di supporti informatici sufficienti a gestire tutti i dati e nel rispetto dei tempi definiti a livello regionale.	Alla data della richiesta	Alla data della richiesta

PERCORSO PROCEDURALE ATTUATIVO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI PER I SERVIZI SOCIO SANITARI

Verifica dei requisiti, vigilanza e controllo

La funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti autorizzativi ed accreditativi per le strutture e servizi non a gestione diretta rimane in capo all'A.S.L. di ubicazione, sia che trattasi di servizi di carattere pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto per strutture che accolgono soggetti minori, che la eserciterà tenendo conto di:

- garantire la legittimità dei soggetti erogatori e della loro azione
- garantire la correttezza organizzativa e di funzionamento dei servizi
- garantire l'utenza
- promuovere e sviluppare gli obiettivi di crescita e di qualità dei servizi stessi tenuto conto degli indicatori stabiliti dal livello di programmazione sia a livello regionale che in forma più specifica a livello locale.

Nel caso specifico di verifica dei requisiti, vigilanza e controllo dei servizi a gestione diretta A.S.L. (pubblici), si applicano le modalità già in atto per altre tipologie di servizi e consistenti nel coinvolgimento di altre A.S.L., così come di seguito indicato.

Le verifiche hanno luogo:

- su base routinaria e con periodicità adeguata, tenuto conto di quanto previsto a livello regionale
- Su segnalazione di variazioni della situazione verificata in sede di autorizzazione
- In via straordinaria, eventualmente senza preavviso, per gravi e motivate situazioni.

In tutti i casi dell'esito delle verifiche è data formale comunicazione all'ente e ove sia accertato il venir meno dei requisiti minimi previsto, vengono prescritti gli interventi necessari ai fini del rientro nei parametri stabiliti e il termine per porli in essere.

Qualora l'ente gestore non provveda agli adeguamenti richiesti, ovvero vengano accertate gravi violazioni di legge con pregiudizio per gli utenti e per gli operatori, l'A.S.L., per sua competenza, dispone la sospensione cautelativa dell'autorizzazione e, se necessario, la revoca della medesima, con conseguente interruzione dell'attività del servizio oggetto di indagine. La ripresa delle attività è in ogni caso subordinata alla effettuazione, su richiesta dell'ente interessato, di una nuova verifica.

Avverso ai provvedimenti di sospensione e revoca è ammesso il ricorso nelle forme previste dalla legge.

Le modalità di accesso

L'accesso ai servizi avviene secondo le modalità stabilite dall'Azienda che li acquista, tenuto conto di due elementi di principio imprescindibili: il diritto del cittadino a ricevere prestazioni e la necessaria autorizzazione all'erogazione delle stesse, da parte del Responsabile del Dipartimento Tecnico Funzionale delle Dipendenze dell'A.S.L. di residenza del soggetto richiedente.

L'autorizzazione all'accesso delle strutture deve essere formulata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta. A fronte di particolari situazioni, su richiesta motivata e al fine di garantire la continuità assistenziale il Responsabile del Dipartimento Tecnico Funzionale delle Dipendenze può autorizzare l'accesso provvisorio, fermo restando la formulazione delle richieste certificazioni, nei tempi e nei modi indicati, entro 30 giorni dall'inserimento nella struttura.

Non possono essere esposti costi assistenziali per pazienti non autorizzati all'ingresso nella struttura da parte del Responsabile del Dipartimento Tecnico Funzionale delle Dipendenze dell'A.S.L. di residenza del soggetto e con la quale l'unità di offerta non abbia attivato i previsti accordi contrattuali.

Qualora la struttura alla quale accede il soggetto è situata al di fuori del territorio della propria A.S.L., il Responsabile del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze può chiedere la valutazione e il monitoraggio in itinere da parte degli operatori competenti della sede della struttura, fermo restando che compete al Responsabile del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze di residenza del soggetto l'autorizzazione all'inserimento nella struttura e allo stesso perverrà la rendicontazione delle prestazioni erogate.

Qualora l'inserimento avviene in strutture fuori dal territorio regionale, regolarmente autorizzate e accreditate, compete al Responsabile del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze di residenza del soggetto autorizzare l'inserimento, riconoscendo l'onere economico stabilito in tale regione.

Le prestazioni agli assistiti provenienti da altre Regioni sono autorizzate dall'A.S.L. di residenza del soggetto e remunerate direttamente dalla medesima.

Tipologia	Accoglienza		Terapeutico riabilitativi	
		A livello regionale		A livello regionale
Accesso: diritto del cittadino a ricevere prestazioni		Accesso diretto del cittadino con problemi di dipendenza.		Certificazione, sottoscritta dalle componenti specialistiche psico, socio sanitarie, rilasciata da servizio pubblico o privato accreditato come multidisciplinare integrato, che attesti la necessità di intervento terapeutico riabilitativo.
Accesso: autorizzazione all'erogazione di prestazioni		Definizione a livello di A.S.L. con il tramite del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze di contratti che prevedano tetti e modalità di rendicontazione e verifica dello stato di tossico-alcooldipendenza		Definizione a livello di A.S.L. con il tramite del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze di contratti che prevedano tetti e modalità di rendicontazione e verifica dello stato di tossico/alcooldipendenza

Tipologia	Trattamento specialistico		Pedagogico	
		A livello regionale		A livello regionali
Accesso: diritto del cittadino a ricevere prestazioni		Certificazione, sottoscritta dalle componenti specialistiche psico, socio sanitarie, rilasciata da servizio pubblico o privato accreditato come multidisciplinare integrato, che attesti la necessità di intervento specialistico		Certificazione, sottoscritta dalle componenti specialistiche psico, socio sanitarie, rilasciata da servizio pubblico o privato accreditato come multidisciplinare integrato, che attesti la necessità di intervento pedagogico riabilitativo
Accesso: autorizzazione all'erogazione di prestazioni		Definizione a livello di A.S.L. con il tramite del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze di contratti che prevedano tetti e modalità di rendicontazione e verifica dello stato di tossico/alcooldipendenza		Definizione a livello di A.S.L. con il tramite del Dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze di contratti che prevedano tetti e modalità di rendicontazione e verifica dello stato di tossico/alcooldipendenza

Tipologia	Multidisciplinare integrato	A livello regionale		
Accesso: diritto del cittadino a ricevere prestazioni		Servizi Pubblici: Accesso diretto per residenti nella A.S.L.. Per privato accreditato ubicato nella A.S.L. di residenza: accesso diretto in presenza di convenzione che regolamenti tra l'altro, le modalità di verifica di non duplicazione di interventi. Per pubblico o privato accreditato non ubicato nella A.S.L. di residenza: accesso su prescrizione del Servizio Pubblico di residenza.		
Accesso: autorizzazione all'erogazione di prestazioni		Definizione a livello di A.S.L. con il tramite del Dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze di contratti che prevedano tetti e modalità di rendicontazione e verifica dello stato di tossico-Alcooldipendenza		

Note particolari:

- La presenza in suddette tipologie di servizi, di minori, figli dei soggetti ospiti in comunità, spesso segnalati in precedenza al Tribunale per i minorenni, e quindi al momento dell'inserimento in comunità con in corso la stesura di un decreto che vincola i soggetti/coppia genitoriale a proseguire ed ultimare il percorso comunitario, determina che:
 - La Comunità collabori con il Sert di provenienza attraverso relazioni di aggiornamento ed incontri periodici
 - La comunità collabori anche con i servizi sociali che si occupano della tutela dei minori inseriti.
- Si distingue la gestione/somministrazione dei farmaci dei soggetti inseriti in strutture ed in particolare i trattamenti farmacologici sostitutivi, dalla funzione propriamente detta di agevolazione/accompagnamento. Si intende nello specifico che la prescrizione e la somministrazione di farmaci sono di esclusiva competenza sanitaria. La struttura svolge la funzione di tutelare/agevolare il diritto alla cura dei singoli soggetti: nel favorire che il soggetto acceda in modo autonomo ai luoghi di cura all'uopo specificatamente accreditati, anche per la prescrizione/somministrazione/affido del metadone, nell'agevolare la continuità del rapporto terapeutico tramite accompagnamenti programmati, da valutare in ragione della numerosità e delle caratteristiche degli utenti in trattamento, valorizzando comunque l'autonomia e la responsabilità di ciascuno nella gestione dell'eventuale affido, nell'accettare, in casi eccezionali, la delega espressa per iscritto dall'interessato ad un operatore della Comunità per il ritiro del farmaco stesso.

Remunerazione delle prestazioni**Strutture residenziali e semiresidenziali**

Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti.

La remunerazione delle prestazioni erogate all'interno delle strutture residenziali e semiresidenziali e per le diverse aree di servizio e tipologie di offerta avviene tramite la definizione di una tariffa pro-die. La remunerazione avverrà per i giorni di presenza, tenuto conto che possono essere conteggiate, come giornate di presenza degli ospiti, anche le assenze dovute ai seguenti motivi: le assenze temporanee dovute a rientri in famiglia o nel proprio contesto di vita, ricoveri ospedalieri, nel limite di 15 giorni consecutivi. Qualora l'ente gestore debba garantire un supporto assistenziale reso con proprio personale sono da ritenersi giorni di presenza degli ospiti le assenze anche superiori ai 15 giorni. Tutte le contribuzioni regionali sono da ritenersi comprensive di qualsiasi onere fiscale. La corresponsione della tariffe previste avverrà per i tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento.

La tariffa pro-die è calcolata tenuto conto dei seguenti parametri:

- tipologia di prestazione accreditata
- determinazione della severità clinica/complessità della problematica dell'utente e, di conseguenza, la diversa incidenza sul carico assistenziale effettivo.

Il soggetto erogatore di prestazioni di assistenza sociosanitaria si impegna a fatturare, all'A.S.L. di residenza del soggetto ospite, le prestazioni rese, di norma, con cadenza trimestrale ed entro il mese successivo al periodo di riferimento. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura «salvo errore ed omissioni». Lo stesso è altresì tenuto alla compilazione dei modelli previsti e già in essere (mod. tox 1,2,3) per consentire il controllo dei posti accreditati. Nello specifico il soggetto erogatore è tenuto ad allegare il mod. tox 1 alle fatture inviate all'A.S.L. di residenza dell'utente ed a compilare il mod. tox 3 da inviare all'A.S.L. di ubicazione della struttura. Per le prestazioni rese a favore di utenti provenienti da altre Regioni la fatturazione è inviata direttamente all'A.S.L. di residenza extra-regionale del soggetto, e le prestazioni sono riepilogate nel mod. tox 2, da trasmettere a cura dell'ente gestore alla propria A.S.L. di ubicazione.

L'A.S.L. di residenza del soggetto ospite della struttura, a sua volta, procederà alla liquidazione trimestrale al soggetto erogatore di prestazioni entro 45 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

È altresì obbligo da parte dell'A.S.L. di ubicazione della struttura di procedere a tempestivamente comunicare apposite notifiche all'A.S.L. di residenza del soggetto ospite, in particolare in presenza di:

- Carenze o irregolarità nell'erogazione delle prestazioni
- Assenza del debito informativo di cui al successivo art. 8.

Viene approntata ed introdotta a riguardo la scheda di osservazione intermedia di assistenza.

La scheda è strumento standardizzato di pesatura della severità clinica/complessità della problematica dell'utente a partire dai seguenti indicatori:

- Medici/sanitari
- lavoro/sostentamento
- sostanze illecite e lecite
- legali e penali
- relazioni familiari e sociali

– psichici.

Essa è da utilizzarsi obbligatoriamente all'interno della valutazione multidimensionale del soggetto in quanto i parametri sopra indicati determinano una modificazione della remunerazione.

La compilazione della scheda e la relativa sottoscrizione compete al responsabile del programma terapeutico opportunamente individuato dal rappresentante legale della struttura. La trasmissione dei dati avverrà, su base semestrale, esclusivamente con supporto informatico e secondo le indicazioni che verranno successivamente emanate.

I dati relativi a queste schede verranno centralizzati e analizzati nel corso del primo anno di attività a cura della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale ed è previsto intervento di vigilanza ove le situazioni si discostino dalle medie tendenziali della globalità del sistema. La scheda andrà altresì ad essere utilizzata nel corso delle revisioni periodiche previste sul paziente.

I criteri sopra esposti ed immediatamente vigenti verranno revisionati dopo un anno di monitoraggio del sistema e delle assegnazioni, prevedendo, se nel caso, successive rivalutazioni di questi criteri, che avranno il precipuo scopo di coniugare in senso programmatico la possibile evoluzione della domanda e dell'offerta con le risorse disponibili.

È prevista una prima rilevazione sperimentale, della durata massima di un semestre, su strutture appositamente definite, tenuto conto delle diverse aree di servizio e della distribuzione territoriale, fino al raggiungimento di almeno n. 800 soggetti.

Pertanto, in fase di prima attuazione del presente provvedimento saranno riconosciute le tariffe a carico del Fondo Sanitario nella misura stabilita con successivo provvedimento, procedendo in un secondo momento, al termine della prevista fase di sperimentazione, all'entrata a regime. Poiché si ipotizza che il sistema sia stato adeguatamente testato nella prima fase di attuazione e abbia quindi raggiunto il proprio assetto definitivo, in quest'ultima fase la remunerazione delle prestazioni verrà effettuata tenuto conto delle informazioni trasmesse attraverso i flussi e in corrispondenza del previsto indice di severità clinica/complessità della problematica dell'utente.

Strutture ambulatoriali

La remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture ambulatoriali fa riferimento a:

- corresponsione di tariffe per le prestazioni sanitarie
- corresponsione di tariffe per le prestazioni socio sanitarie definite sulla base del costo personale e tempo medio regionale per ciascuna singola prestazione
- riconoscimento di funzioni

L'insieme delle prestazioni fanno riferimento a:

- accettazione, ascolto della domanda e counselling
- accoglienza, valutazione, diagnosi multidisciplinari e definizione del programma terapeutico
- valutazione e diagnosi delle patologie correlate
- trattamento farmacologico della dipendenza
- trattamento farmacologico delle patologie correlate
- trattamento farmacologico della dipendenza di utente detenuto
- trattamento psico-socio-educativo individuale
- trattamento psico-socio-educativo di gruppo
- monitoraggio di utenza in trattamento presso struttura residenziale o semiresidenziale

- trattamento psico-sociale individuale di utente detenuto
- trattamento psico-sociale in gruppi di utenti detenuti
- trattamento psicoterapico
- interventi di rete e con gruppi di auto-mutuo-aiuto
- counselling medico, psicologico, sociale ed educativo/monitoraggio medico legale
- interventi di prevenzione
- interventi in strada
- accompagnamento e sostegno al reinserimento.

Alla quota di prestazione viene sommata un importo relativo alla quota di costi di gestione (spese di gestione amministrativa, di segreteria, di cancelleria, affitti e arredi, spese telefoniche ecc.), commisurato nel 25% del costo totale dell'insieme di prestazioni che compongono ciascuna tipologia di intervento.

Qui di seguito si riportano la definizione delle singole prestazioni articolati per tipologia di intervento:

ACCETTAZIONE, ASCOLTO DELLA DOMANDA E COUNSELLING

Colloquio di accettazione

Primo contatto medico/psicologico/sociale ed educativo

ACCOGLIENZA, VALUTAZIONE, DIAGNOSI MULTIDISCIPLINARE E DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO

Visita medica

Colloquio sociale

Colloquio psicologico

Somministrazione tests psicodiagnostici

Esami di laboratorio e tossicologici

VALUTAZIONE E DIAGNOSI DELLE PATOLOGIE CORRELATE

Visita medica

Visita psichiatrica/internistica/infettivologica

Esami diagnostici

Counselling psicologico

Esami di laboratorio

Approfondimento psicologico e socio educativo

Somministrazione tests psicodiagnostici

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELLA DIPENDENZA (OPPIACEI, ALCOL, ALTRE SOSTANZE O COMPORTAMENTI DI ABUSO)

Colloquio medico di verifica e monitoraggio terapia

Somministrazione farmaci

Esami chimico/clinici di controllo

Esami tossicologici

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELLE PATOLOGIE CORRELATE

Colloquio medico di verifica e monitoraggio terapia

Somministrazione farmaci

Visita psichiatrica/internistica/infettivologica

Esami diagnostici

Esami chimico/clinici di controllo

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELLA DIPENDENZE (OPPIACEI, ALCOL, ALTRE SOSTANZE O COMPORTAMENTI DI ABUSO) DI UTENTE DETENUTO

Prima visita

Colloquio medico di verifica e monitoraggio terapia

Somministrazione farmaci

Esami chimico/clinici di controllo

Esami tossicologici

TRATTAMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO INDIVIDUALE

Primo colloquio

Colloquio psicologico

Colloquio sociale

Colloquio familiare

Colloquio educativo

Equipe di valutazione del trattamento

Incontri con operatori di altre unità di offerta o altri professionisti e con la

rete territoriale

Somministrazione tests psicologici

Relazione scritta

Colloquio telefonico

TRATTAMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO DI GRUPPO

Primo colloquio

Colloquio psicologico

Colloquio sociale

Colloquio educativo

Equipe di valutazione del trattamento

Gestione gruppo

MONITORAGGIO DI UTENTE IN TRATTAMENTO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE

Incontri con operatori di altra Unità di offerta o altri professionisti in sede e fuori sede

Incontri con utente di altra unità di offerta

Colloquio con familiare

Colloquio telefonico

TRATTAMENTO PSICO-SOCIALE INDIVIDUALE DI UTENTE DETENUTO

Primo colloquio

Colloquio psicologico

Colloquio sociale

Somministrazione tests psicologici

Colloquio telefonico

Incontri con operatori di altra unità di offerta presso il Ser.t.

Relazione scritta ai fini giudiziari o altra relazione

Riunione d'equipe

TRATTAMENTO PSICO-SOCIALE IN GRUPPO DI UTENTI DETENUTI

Primo colloquio

Valutazione psicologica

Valutazione socio-educativa

Gestione del gruppo

Laboratori, attività animative o ergoterapiche/risocializzanti

Riunione di equipe

TRATTAMENTO PSICOTERAPICO

Primo colloquio

Colloquio psicoterapico individuale

Colloquio psicoterapico di gruppo

Colloquio psicoterapico familiare

Somministrazione tests psicologici

se associato a sostegno sociale della famiglia:

Colloquio sociale

Riunione di equipe

INTERVENTI DI RETE E CON I GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO

Colloquio sociale

Colloquio psicologico

Counselling sanitario

Supervisione gruppi

Colloquio con familiari

Colloquio telefonico

Riunione di equipe

COUNSELLING SANITARIO, PSICOLOGICO, SOCIALE ED EDUCATIVO/MONITORAGGIO MEDICO LEGALE

Esami tossicologici

Raccolta urine

Relazione scritta

Riunione di equipe

PREVENZIONE

Comprende le funzioni di promozione, prevenzione, educazione alla salute e riduzione dei rischi rivolti a:

popolazione in generale, gruppi e organizzazioni, singoli individui, in contesti strutturati e non.

INTERVENTI IN STRADA

Comprende le funzioni di promozione, prevenzione, educa-

zione alla salute, riduzione dei rischi, orientamento e accompagnamento rivolti a:

particolari gruppi di popolazione e singoli individui.

ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO AL REINSERIMENTO

Comprende le funzioni di ascolto, sostegno e accompagnamento al soggetto e al suo contesto finalizzate all'acquisizione di abilità e competenze relazionali e lavorative sulla base di un progetto personalizzato.

Nell'ambito delle tipologie di intervento si procederà ad avviare una prima sperimentazione del cui seguito denominato programma di assistenza dipendenze (P.A.D.). Esso consisterà nell'individuazione di un sistema di classificazione che definisce l'unità di prestazione e la corrispondente remunerazione massima, tenuto conto del volume di attività, di quote standard di costi gestionali e di produzione. Il su denominato P.A.D. sarà soggetto ad un anno di sperimentazione su un campione rappresentativo di servizi territoriali per le dipendenze accreditati e preventivamente selezionati secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza.

Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza integrativa e/o migliorativa dell'offerta del servizio pubblico siano esse rappresentate da prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con queste comunque integrate, ovvero da prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale oggetto di nuovi e diversi modelli gestionali, è data possibilità di stipula di apposita convenzione con istituzioni pubbliche e private che operano in ambito socio sanitario e con documentata esperienza nel settore specifico da almeno cinque anni.

Nell'ambito di applicazione delle forme di assistenza integrativa e/o migliorativa dell'offerta del servizio pubblico sono comprese in particolare le seguenti prestazioni e funzioni: prestazioni individuali, di gruppo e familiari a carattere psicoterapico, funzioni di promozione, prevenzione, educazione alla salute, riduzione dei rischi, orientamento e accompagnamento svolti in strada e rivolti a particolari gruppi di popolazione e singoli individui, funzioni di ascolto, sostegno e accompagnamento al soggetto e al suo contesto nell'ambito del progetto terapeutico personalizzato propedeutiche alla definizione di un percorso di reinserimento e di reintegrazione sociale.

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento saranno emanate apposite disposizioni per la realizzazione di suddette attività e prestazioni.

Rilevazione Dati

Gli enti gestori dei servizi di cui al presente provvedimento, pubblici e privati, accreditati dalla Regione Lombardia devono trasmettere periodicamente alla A.S.L. competente per territorio e alla Regione Lombardia informazioni relative ad ogni ospite e alla struttura stessa.

Le informazioni da trasmettere saranno fatte oggetto di flussi distinti, sintetizzabili in:

- rendiconto dei dati relativi alla numerosità e caratteristiche dell'utenza, sulla base del già previsto modello di rilevazione ministeriale
- scheda struttura.

Se a carattere residenziale e semiresidenziale:

- scheda di osservazione intermedia assistenza dipendenze.

Nello specifico, la scheda di osservazione intermedia assistenza dipendenze, costituisce una rappresentazione sintetica e fedele della scheda socio sanitaria del soggetto in carico a ciascun servizio, sottolineando le sette potenziali aree problematiche. Tali aree sono: 1) condizione medica/sanitaria 2) situazione occupazionale / di sostentamento 3) uso di alcol 4) uso di sostanze 5) situazione legale 6) situazione familiare e sociale 7) condizione psicologica e psichiatrica.

Essa è finalizzata a consentire l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo, attraverso l'elaborazione dei dati con frequenza annuale anche ai fini dell'applicazione del sistema tariffario e secondo quanto disposto con successivo provvedimento della Giunta Regionale.

Disposizioni Transitorie

Le strutture già autorizzate e accreditate secondo quanto previsto dalla d.g.r. 18 gennaio 2002 n. 7/7775 sono automaticamente confermate, fatto salvo le integrazioni previste in sede autorizzativa/organizzativa e contenute nel presente atto.

Le strutture che hanno in corso domande di accreditamento, sulla base del previsto piano di adeguamento, secondo quanto indicato dalla d.g.r. 12 marzo 1999 n. 6/41878 saranno alla medesima assoggettata.

Per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi pubblici, al fine di evitare che ciascuna A.S.L. si configuri come soggetto erogatore e controllore dei requisiti e delle prestazioni dalla stessa rese, si ritiene di affidare le funzioni di vigilanza ad A.S.L. diverse da quelle responsabili della gestione, così come già avvenuto in altre tipologie di interventi.

Qui di seguito si indicano gli abbinamenti presenti:

- A.S.L. di Bergamo - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Milano 2
- A.S.L. di Brescia - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Vallecamonica
- A.S.L. di Como - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Varese
- A.S.L. di Lecco - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Como
- A.S.L. di Lodi - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Cremona
- A.S.L. di Mantova - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Brescia
- A.S.L. di Milano Città - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Milano 3
- A.S.L. di Milano 1 - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Milano Città
- A.S.L. di Milano 2 - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Pavia
- A.S.L. di Milano 3 - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Bergamo
- A.S.L. di Pavia - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Lodi
- A.S.L. di Sondrio - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Lecco
- A.S.L. di Varese - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Milano 1
- A.S.L. di Vallecamonica - i requisiti sono verificati dall'A.S.L. di Sondrio.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, da intendersi immediatamente esecutivo, sono soppresse tutte le disposizioni in contrasto con lo stesso.

Capitolo 2

Indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze/multidisciplinari integrati nelle A.S.L..

Premessa

Le azioni e gli interventi condotti in questi ultimi anni sul nostro territorio regionale, nell'area delle dipendenze sia da sostanze illecite che lecite, indicano come indifferibile la definizione di un processo idoneo a contrastare un fenomeno sempre più complesso, che riguarda un uso contemporaneo di più sostanze, dalle cosiddette droghe leggere, alle anfetamine, all'eroina e alla cocaina. Contestualmente sollecitano una continua azione di tutela nei confronti delle persone ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, per garantire una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche nonché ad una adeguata assistenza sia di carattere sanitario che assistenziale alle persone che presentano problematiche di abuso.

La complessità e la vastità del campo di azione, la relativa velocità nel cambiamento degli scenari con conseguente necessità di analizzare dinamicamente i problemi per produrre risposte coerenti ed efficaci, l'importanza di conciliare una visione ampia e prospettica con esigenze e questioni particolari in relazione alle specifiche caratteristiche territoriali, la necessità di strutturare interventi precoci, in grado cioè di anticipare una domanda, di armonizzare interventi clinici, con processi educativi e sociali a diversi livelli, riconoscono nella definizione di una rete di intervento la costruzione di azioni sia di carattere preventivo che terapeutico e riabilitativo.

È con il modello organizzativo dipartimentale, dunque, che si è inteso porre le basi per un processo, dove, diversi soggetti pubblici e privati accreditati, non solo rendano possibile af-

frontare con rigore metodologico e scientifico derivato da saperi scientificamente consolidati, tutti gli aspetti connessi all'uso e abuso di sostanze ma, con una effettiva pari titolarità realizzino un programma di interventi coerenti e coordinati con le linee generali della programmazione regionale stessa, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del partenariato locale, quale fattore determinante per garantire il concreto perseguimento e soddisfacimento dei bisogni di salute pubblica più in generale.

Sostenere un sistema di servizi, dunque, orientato al raggiungimento di risultati specifici, partendo dall'assunto che i problemi della dipendenza devono essere affrontati in una prospettiva non generica, ma in modo specifico ed articolato, congruamente alla complessità del fenomeno.

È ritenuto indispensabile inserire la logica delle prestazioni all'interno di una progettualità sociale più complessa in funzione di una «continuità assistenziale», in una prospettiva di dinamica interattiva tra risorse e bisogni quale risultato principale della valorizzazione del principio di adeguatezza dei programmi e delle politiche di intervento.

La programmazione degli interventi

Organizzazione aziendale

È istituito, a livello di ogni A.S.L., il dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze. Il Dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze è un'articolazione del Dipartimento ASSI con funzioni di coordinamento e programmazione degli interventi nell'ambito delle dipendenze, così come individuato dal Piano Organizzativo Aziendale. La responsabilità del Dipartimento è, di norma, affidata ad un Dirigente Medico di II livello/struttura complessa, Dirigente Responsabile del Servizio Dipendenze, o dove non previsto, ad un Dirigente medico II livello/struttura complessa individuato tra i responsabili delle unità afferenti al Dipartimento, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabilite nel Piano Organizzativo Aziendale stesso. I predetti incarichi vengono affidati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (ex d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 art. 15-ter) tenuto conto dei seguenti criteri: almeno dieci anni di esperienza nel settore, specifico curriculum che comprenda anche comprovata attività nell'ambito della programmazione e del coordinamento di unità diverse.

Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di direttore del dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze potrà essere data piena attuazione al principio di separazione fra i poteri di indirizzo e controllo e i poteri di gestione, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in questa fattispecie, l'incarico di direttore del dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze non potrà essere attribuito al dipendente titolare di struttura complessa all'interno del dipartimento medesimo.

Il Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze si articola nei Servizi Territoriali Dipendenze/multidisciplinare integrato qui di seguito denominato Servizio Territoriale Dipendenze. (Ser.t) al fine di garantire il massimo livello di contrasto di tutte le dipendenze e dei fenomeni di consumo e abuso di sostanze legali e illegali, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze organizzative e sperimentali realizzate a livello locale.

Il Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze potrà organizzarsi secondo le seguenti aree: trattamento (tossicodipendenze, alcolologia, altre dipendenze), prevenzione e riduzione della domanda, osservatorio territoriale, grave marginalità (carcere).

La programmazione degli interventi, la loro realizzazione e la funzione di monitoraggio e verifica sono assicurate con la partecipazione attiva di tutti i dirigenti preposti, degli operatori assegnati e del previsto Comitato di Dipartimento, che può articolarsi in commissioni, tra le quali il già previsto coordinamento territoriale istituitosi ai sensi della legge 45/99 art. 1, fermo restando quanto previsto dalla stessa normativa in riferimento alla sua composizione. È il Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze che nell'esercizio delle funzioni allo stesso assegnate, deve garantire pluralità, trasparenza e pari dignità nei rapporti tra le varie componenti del previsto comitato di dipartimento anche mediante apposito regolamento.

Organizzazione regionale

Per quanto fin qui espresso, il modulo organizzativo dipartimentale, è da ritenersi indispensabile per costruire una centralità ed una unitarietà di intervento, pur in presenza di soggetti diversi, per una lettura univoca, fondata, ed organica dei bisogni e una definizione ed una progettazione integrata e sistemica delle strategie di intervento al fine di razionalizzare ed integrare in un insieme significativo e coerente la qualità e la destinazione di tutti gli interventi in materia di dipendenze.

Per tale ragione viene istituito a livello regionale il Comitato Interdipartimentale Regionale, finalizzato alla realizzazione di una strategia di intervento condivisa ed uniforme nei diversi ambiti territoriali. Esso è composto dai Funzionari Regionali, dai Responsabili dei Dipartimenti tecnico funzionali delle Dipendenze e dai rappresentanti del pubblico e del privato secondo la formula della delega a durata limitata, eventualmente rinnovabile. Il lavoro del Comitato Interdipartimentale Regionale sarà spunto per la programmazione regionale e guida per i piani strategici A.S.L. e i piani di zona degli ambiti.

I costi relativi alla partecipazione agli organismi di rappresentanza previsti sia a livello locale che regionale, dovranno essere condivisi per quanto riguarda i rispettivi rappresentanti, dalle diverse organizzazioni pubbliche e private di appartenenza.

Funzioni

Al Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze competono funzioni di programmazione ed indirizzo tecnico-scientifico e tecnico-professionale, di definizione di protocolli diagnostico-terapeutici e di linee guida, di definizione di sistemi di valutazione e di monitoraggio delle attività erogate, così articolate:

- Rilevazione del fabbisogno assistenziale e raccolta degli elementi informativi necessari per la conoscenza epidemiologica del problema anche attraverso appositi osservatori istituiti a livello provinciale
- Programmazione degli interventi per tutta l'area delle dipendenze
- Messa in atto di tutti gli interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi
- Coordinamento e integrazione delle attività intra aziendale con quelle extra aziendale
- Esercizio di funzioni di controllo a garanzia di una strategia complessiva di intervento
- Esercizio delle attività di verifica attraverso la definizione delle procedure e l'individuazione ed il controllo dei relativi indicatori di qualità, relativamente alle attività e agli interventi svolti dai servizi nonché a livello progettuale
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi negoziati a livello di programmazione territoriale
- Formazione e aggiornamento del personale in servizio
- Collaborazione e coordinamento con altre amministrazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni al dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze è affidato, per il territorio di competenza il concorso alla programmazione socio sanitaria per la materia di stretta attinenza.

Al fine di garantire il massimo livello di contrasto delle dipendenze e dei fenomeni di consumo e abuso di sostanze legali ed illegali ed evitare dispersioni o sovrapposizioni è compito del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze la definizione di obiettivi condivisi a valenza triennale, tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali, aziendali e locali e delle risorse disponibili, rivolti a:

- Prevenire i comportamenti di abuso, dipendenza e uso dannoso delle sostanze illecite e lecite.
- Rafforzare la rete dei servizi per un aumento dei livelli di integrazione tra le diverse strutture pubbliche coinvolte e le realtà del no profit e del volontariato impegnate nei settori di specifica competenza.
- Offrire a tutte le persone con comportamenti di dipendenza tutte le prestazioni di cura e riabilitazione riconosciute valide ai fini di tutelare la salute globalmente intesa e contenere i fenomeni di esclusione sociale, attraverso risposte flessibili e modulari di intervento.
- Favorire una piena integrazione delle persone con problematica di dipendenza (tossicodipendenti e alcolodipen-

denti), tenuto conto in particolare dell'esistenza di bisogni complessi e di situazioni multiproblematiche.

- Migliorare la qualità delle conoscenze.

Il Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze definisce la strategia complessiva dell'intervento, garantendo nel contempo la pari dignità dei compiti delle diverse unità operative e dei soggetti che vi operano.

Al Dipartimento tecnico funzionale delle dipendenze stesso è data possibilità, sulla base di indicazioni regionali e nell'ambito di sperimentazioni nelle stesse avviate, di stabilire protocolli di collaborazione tra strutture extra aziendali ed altre amministrazioni.

La formulazione di proposte in ordine a piani di formazione congiunta nonché di aggiornamento e in ordine al piano delle ricerche, potranno avere carattere sia annuale che pluriennale, e realizzarsi anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private regionali, nazionali ed internazionali, nonché a carattere universitario.

I servizi pubblici

Funzioni istituzionali

Il Servizio Territoriale dipendenze (Ser.T) è lo strumento operativo del sistema pubblico. Obiettivi fondamentali della sua azione sono prevenire la diffusione dell'uso e abuso di sostanze legali e illegali e intervenire a favore della salute psico-fisica delle persone che presentano questa problematica e delle loro famiglie.

Il Servizio Territoriale dipendenze (Ser.T) è da intendersi, di norma, quale struttura complessa e si articola in unità operative e funzionali, su base distrettuale, interdistrettuale e provinciale, fatto salvo particolari situazioni geomorfologiche e/o socio ambientali rilevate. Alcune prestazioni possono, pertanto, essere erogate sia a livello centralizzato che interdistrettuale, tenuto conto dei bisogni emergenti nel territorio in relazione alle varie tipologie di abuso e dipendenza e ai settori di propria competenza.

Una delle articolazioni raccomandate è quella per gli interventi di prevenzione, trattamento e riabilitazione della dipendenza alcolcorrelata, da attuarsi anche in collaborazione con i medici di medicina generale e i competenti presidi specialistici e ospedalieri. Deve essere garantita almeno una unità funzionale alcologica in ogni A.S.L..

Si definisce **struttura complessa** un servizio territoriale dipendenze (Ser.T) che realizza i compiti istituzionali e rispondenti ai seguenti criteri:

- Utenti/annui effettivamente in carico, di norma, superiori ai 1250
- Distribuzione normale/standard dei tempi complessivamente dedicati all'utenza dall'organico di un servizio, escluso il comparto dirigenziale, di norma compresa tra 21 minuti/sett. e 49 minuti/sett. per soggetto
- Direzione, organizzazione e gestione di progetti finalizzati, diversi dall'attività ordinaria, da attuarsi nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza.

Si indicano come utenti effettivamente in carico i soggetti con i quali sia in atto una presa in carico multidisciplinare continuativa, compatibilmente all'organizzazione, alle risorse disponibili, alla tipologia dell'utenza, alla metodologia di lavoro ed alle caratteristiche dei servizi offerti. Sono da intendersi soggetti non più in carico, coloro che sono assenti dal servizio da almeno 30 giorni, tenuto conto delle registrazioni effettuate sulle apposite schede utente.

I servizi con utenza annua inferiore ai 1250, si definiscono unità semplice, concorrono alla definizione della struttura complessa medesima e garantiscono almeno i livelli di prestazioni minimi nei confronti del bisogno.

Il dirigente del Servizio Territoriale dipendenze (Ser.T) assicura il coordinamento delle attività svolte dalle unità operative e/o funzionali nell'ambito del programma complessivo di lavoro del Servizio, nel quadro delle strategie definite a livello A.S.L..

Il Servizio Territoriale dipendenze (Ser.T) nell'ambito delle proprie competenze, provvede a:

- a) garantire accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente e del contesto familiare;
- b) predisporre, per ogni singolo utente, un programma terapeutico-riabilitativo con valutazione diagnostica multidi-

sciplinare iniziale e monitoraggio periodico in relazione ai risultati degli interventi effettuati, in termini di uso di sostanze, qualità della vita, competenze e reinserimento nella vita sociale, compreso il completamento della formazione e l'inserimento lavorativo;

c) effettuare terapie farmacologiche specifiche, sostitutive e non, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;

d) svolgere attività di psicodiagnosi, di «counseling», di sostegno psicologico, sociale ed educativo e di psicoterapia, al soggetto e alla famiglia, anche in collaborazione con altri servizi della A.S.L.;

e) svolgere attività di prevenzione, screening/counseling e collaborazione alla cura delle patologie correlate all'uso di sostanze d'abuso, anche in collaborazione con altri servizi specialistici;

f) svolgere attività di orientamento e di sostegno in ambito sociale ed educativo;

g) svolgere specifiche e strutturate attività per la prevenzione delle principali cause di morte e di inabilità (malattie infettive, overdose etc.);

h) attivare specifici programmi in collaborazione con altri servizi rivolti a tutelare e sostenere i minori conviventi con i soggetti che presentano problemi di dipendenza da sostanze;

i) attivare specifici programmi destinati alle donne, anche in collaborazione con altri servizi specialistici, prevedendo, in particolare, interventi relativi a gravidanza, prostituzione, episodi di violenza;

j) avviare specifiche forme di collaborazione con il Tribunale per i minorenni per gli interventi a favore dei minorenni che si dichiarano dipendenti e con il Centro di Giustizia Minorile, da attuarsi anche con il tramite di altri servizi della A.S.L. e del privato accreditato;

k) rilevare, sulla base delle indicazioni stabilite a livello nazionale e regionale, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle attività e al territorio di competenza;

l) svolgere attività di riabilitazione e di prevenzione delle ricadute;

m) varie (certificazioni, visite per patenti, vaccinazioni ecc.).

Le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono, altresì, del Servizio Territoriale dipendenze (Ser.T) per le seguenti attività:

- collaborazione con i Provveditorati agli studi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 105 e 106 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- collaborazione con le autorità militari esistenti nel territorio per l'attuazione di quanto disposto agli articoli 109, 110, 111 dello stesso decreto;
- collaborazione con l'amministrazione Penitenziaria negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dalle sostanze da attuare nei confronti dei detenuti.

Ai fini del trattamento di cui all'articolo 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, su richiesta del Prefetto competente, il Servizio Territoriale delle dipendenze (Ser.T) predispone e cura l'attuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati e fornisce, altresì, all'autorità giudiziaria le certificazioni di cui all'art. 91, comma 2 dello stesso decreto.

Il Servizio Territoriale dipendenze (Ser.T) assicura la propria collaborazione ai medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 120, comma 4 e dell'articolo 122, comma 3 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ad altre strutture socio sanitarie presenti sul proprio territorio.

Le prestazioni di cui sopra si intendono effettuate nei vari contesti, quali:

- servizio reso a livello ambulatoriale
- servizio reso al territorio (scuole, parrocchie, ecc.)
- servizio svolto sulla strada (unità mobili)
- servizio in carcere
- servizio reso a domicilio
- servizio reso in strutture accreditate
- servizio reso in strutture del servizio sanitario nazionale e regionale
- monitoraggio in corso di programma e follow up.

Esse vengono erogate in forma individuale o a piccoli gruppi nelle sedi operative, o, se necessario, a domicilio. Le prestazioni di prevenzione possono essere erogate anche mediante mezzi mobili.

Organizzazione delle funzioni

Il Servizio Territoriale dipendenze si può strutturare in unità operative e/o in unità funzionali in base alle seguenti aree: trattamento (tossicodipendenze, alcologia, altre dipendenze), prevenzione e riduzione della domanda, osservatorio territoriale, grave marginalità (carcere).

La dotazione organica di ciascuna unità operative e/o funzionale concorre a quella complessiva richiesta.

La dotazione organica deve comprendere le seguenti tipologie di personale: medici, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, infermieri professionali, personale amministrativo, se del caso, personale di supporto (O.S.S., A.S.A., ecc.). Ove ritenute necessarie per particolari attività specifiche, sulla base delle esigenze del territorio o dei piani regionali, possono essere aggiunte altre figure professionali, garantendo comunque sempre un corretto mix di figure medico-psico-sociali, tenuto conto in particolare di una documentata esperienza nel settore specifico.

Alla Direzione del Servizio territoriale Dipendenze è preposto un dirigente sanitario ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

La distribuzione normale/standard dei tempi complessivamente dedicati all'utenza dall'organico di un servizio, escluso il comparto dirigenziale, è di norma compresa tra 21 minuti/sett. e 49 minuti/sett. per soggetto.

Il comparto dirigenziale dovrà essere rapportato al volume e alla tipologia dell'attività svolta. Tale standard è da raggiungersi dopo il primo anno di attività.

La dotazione organica di ogni singolo Servizio Territoriale dipendenze deve essere rivalutata, con cadenza triennale, sulla base delle valutazioni programmatiche del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze e dei carichi di lavoro. In fase di prima applicazione la Giunta Regionale procederà ad un primo monitoraggio decorso un anno dall'attuazione del presente provvedimento.

Ogni Servizio Territoriale dipendenze è aperto con orario continuato, almeno per 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, fatte salve le ore dedicate alle riunioni di equipe. L'accesso al pubblico per non meno di sei ore, durante le quali è assicurata la presenza di tutte le figure professionali. Per le ore eccedenti deve essere garantita la pronta disponibilità di un medico e di un infermiere per l'intera struttura complessa. Tale garanzia potrà essere data anche tramite appositi accordi con i servizi gestiti da Enti e Associazioni del privato accreditato. È altresì necessario prevedere, secondo i bisogni evidenziati e le prestazioni da erogarsi l'apertura del servizio nella mattinata del sabato.

La somministrazione di terapie, anche sostitutive è garantita con orari congrui all'utenza, per 365 giorni l'anno, ed anche al domicilio, se necessario.

Per l'intero orario di apertura, è garantita la risposta a quesiti telefonici e per eventuali comunicazioni urgenti e richieste di informazioni.

In caso di primo contatto in sede, viene effettuata una valutazione medica immediata e, nel caso, i necessari interventi. È garantita visita medica immediata alle tossicodipendenti in stato di gravidanza.

È garantito dopo il primo contatto, un appuntamento, entro un tempo massimo di 7 giorni, per eseguire una più approfondita valutazione al fine di definire un piano preliminare di intervento.

È garantita, in un periodo massimo di 10 giorni dalla data del primo contatto, una prima valutazione generale della situazione del paziente che dovrà essere anche di tipo sociale nel caso che il soggetto conviva con minori o sia un minore.

È garantita una valutazione multidisciplinare del soggetto nei successivi quindici giorni e in un periodo massimo di 8 giorni alle tossicodipendenti in stato di gravidanza e quando la particolare gravità della situazione sanitaria lo richieda.

A tutti i soggetti sono garantiti programmi definiti nel tempo finalizzati al raggiungimento di un accettabile equilibrio psicofisico, ad una adeguata evoluzione e risoluzione della situazione di abuso e dipendenza, all'avvio di un recupero ed integrazione sociale e lavorativa (interventi formazione, interventi lavorativi, ecc.). Particolare attenzione è data al contesto familiare dei soggetti in cura con figli minorenni.

Ai soggetti è garantita una periodica rivalutazione generale della situazione rispetto agli obiettivi dei programmi in corso e la possibilità di riformulare un nuovo programma con o-

biettivi definiti nel tempo e concordati. All'interno del programma definito nel tempo e finalizzato si raccomanda l'individuazione di alcuni obiettivi prioritari da individuarsi sia da un punto vista sanitario che sociale (formativi, di lavoro ecc.).

Ai soggetti in trattamento viene garantita e attivamente proposta la possibilità di usufruire di adeguati screening relativi alle malattie infettive correlate, oltre che di incontri di educazione alla salute volti a migliorare la consapevolezza rispetto ai rischi relativi all'assunzione di sostanze

Ai soggetti in trattamento è garantita una adeguata valutazione di eventuali psicopatologie primarie o secondarie all'uso di sostanze.

Il soggetto viene informato delle conclusioni del processo diagnostico, dei limiti, dei rischi e dei vantaggi del trattamento proposto nonché delle possibili alternative.

Qualora siano necessari interventi non erogabili direttamente, il Servizio si attiva per l'invio ad altre strutture del SSN o presso enti del privato sociale accreditati o in convenzione con gli stessi.

Almeno ogni 15 giorni, sono realizzate apposite riunioni multidisciplinari per un confronto clinico-operativo riguardante casi trattati da più operatori.

Il Servizio Territoriale dipendenze può strutturarsi in unità operative su sedi diverse.

Le sedi sono conformi alla normativa e agli standard vigenti, così come indicati del d.P.R. 14 gennaio 1997, disponendo di almeno:

- 1 locale per accoglienza utenti, segreteria informazioni
- 1 locale per consulenza sociale, psicologica, diagnostica e terapeutica
- 1 locale per visite mediche
- 1 locale per riunioni
- spazio per archivio
- servizi igienici distinti per utenti e personale.

I locali garantiscono la privacy dell'utente.

I locali in cui vengono eseguiti eventuali raccolte di campioni di urina, sono adeguati per garantire gli opportuni controlli nel rispetto della persona sottoposta ad esame.

In relazione agli esami di laboratorio esistono dei documenti di servizio riguardanti il riconoscimento degli utenti, l'identificazione dei campioni e la certezza che il campione appartenga al soggetto e non sia manipolato.

È altresì assicurata la disponibilità delle attrezzature di primo intervento e della strumentazione necessaria per le attività diagnostiche e terapeutiche, ivi compreso le dotazioni di tutti i farmaci necessari nonché di supporto informatico, in ogni singola sede e secondo la tipologia di intervento.

CRITERI GENERALI PER LA PRESA IN CARICO E IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA DA SOSTANZE ILLECITE E LECITE E DELLE LORO FAMIGLIE

Obiettivi fondamentali dell'azione di trattamento dei soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze illecite e lecite e delle loro famiglie sono prevenire la diffusione dell'abuso di sostanze legali e illegali e intervenire a favore della salute psico-fisica delle persone che abusano di droghe legali e illegali o ne sono dipendenti.

Nello specifico, sebbene, l'obiettivo ideale di ogni intervento di trattamento sia quello di portare i singoli soggetti alla completa astensione dall'abuso di sostanze illegali e legali e di contrastare lo stato di dipendenza, si riconosce come realistico e rispettoso della dignità e della possibilità personale anche l'obiettivo di migliorare lo stato di salute e la qualità della vita attraverso la diminuzione dei rischi connessi all'uso di sostanze tutte.

Gli interventi, mono o pluridisciplinari, sono erogati nel rispetto dello stato dell'arte delle relative conoscenze scientifiche e professionali.

L'intervento sulla salute psico-fisica del singolo individuo è doveroso verso il soggetto ed è un vantaggio per la società. In questo senso, oltre che per l'attività preventiva deve essere indirizzato a tutta la cittadinanza, prescindendo da qualunque pregiudiziale ideologica, razziale, religiosa o di altro genere. La presa in carico del soggetto non può prescindere dall'offerta alla famiglia dell'adeguato supporto psicologico, sanitario e sociale che la complessa situazione richiede.

Sono auspicati e favoriti i contatti con il contesto dell'uten-

te anche per una eventuale presa in carico e, comunque per offrire supporto e per affrontare problemi specifici, anche di tipo clinico. Particolare attenzione è prestata ai minori sia che siano abusatori di sostanze sia che convivano con persone coinvolte in questo tipo di problematiche, anche con il coinvolgimento di altri servizi sia delle A.S.L. che del privato sociale. Le donne in stato di gravidanza ed i minori hanno, nel rispetto delle normative vigenti, assoluta priorità di accesso agli interventi necessari per la tutela della salute psico-fisica e della situazione sociale.

Il lavoro inerente il trattamento terapeutico riabilitativo è condotto congiuntamente dagli operatori e dagli utenti che devono pertanto essere coinvolti direttamente nella progettazione e nella realizzazione di piani individualizzati.

Gli stati di tossicodipendenza e di abuso di sostanze sono patologie particolarmente complesse per quanto riguarda la diagnosi, la prognosi e il trattamento. Ogni caso verrà affrontato a livello multidisciplinare, cercando di cogliere e risolvere anche quelle problematiche di tipo sociale ed educativo che possono impedire un reale processo riabilitativo.

Nell'interesse della salute individuale e collettiva, in presenza di una diagnosi di dipendenza o di abuso di sostanze, gli interventi sono erogati a chi li richiede, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia o meno cittadino italiano o che dimori nel territorio di competenza solo temporaneamente.

I vincoli sovra distrettuali e distrettuali per l'accesso ai servizi sono di tipo logistico ed organizzativo. Vanno pertanto superati quando costituiscono pregiudizio per la buona condizione del trattamento.

a) Valutazione

I trattamenti sono sviluppati conseguentemente a valutazioni che riguardano la patologia connessa all'abuso di sostanze ed alla dipendenza ed alle patologie correlate di tipo internistico, infettivologico e clinico.

A seconda dei casi e dell'analisi dei rischi e dei benefici, è compito degli operatori clinici, in fase preliminare, decidere quali valutazioni debbano essere completate prima di iniziare il trattamento e quali possono accompagnare le prime fasi del trattamento stesso.

Questo tipo di decisione va attuata per ogni singolo soggetto che si presenti al servizio e non può essere attribuita ad una prassi operativa definita a priori e valida per tutti.

Le valutazioni complessive, che devono essere ripetute periodicamente, devono comprendere:

- una dettagliata storia relativa all'uso di sostanze passato e presente e del suo effetto sulle funzioni, cognitive, comportamentali, psicologiche e fisiologiche;
- un accurato esame medico di tipo generale comprendente anamnesi, esame obiettivo generale ed esami di laboratorio atti a valutare eventuali patologie correlate o concomitanti con particolare attenzione alle epatiti virali, alle patologie sessualmente trasmesse ed alla TBC;
- una attività di counseling per favorire l'esecuzione dei test per la ricerca degli anticorpi HIV finalizzata all'individuazione di sieropositività ed all'eventuale invio alle strutture specializzate per i trattamenti retrovirali del caso;
- uno screening di laboratorio per verificare l'utilizzo di sostanze d'abuso e, quando possibile e necessario, l'effettiva assunzione di farmaci prescritti;
- una dettagliata storia relativa ad eventuali manifestazioni psicopatologiche pregresse e la valutazione di eventuali psicopatologie in atto;
- un accurato esame psicologico ed una accurata valutazione psicodiagnostica individuale e, dove possibile, familiare;
- una dettagliata anamnesi sociale;
- un accurato esame della situazione sociale;
- una valutazione educativa;
- una dettagliata anamnesi relativa ai precedenti trattamenti e agli eventi comportamentali di rilievo.

Va tenuto presente che le Unità operative funzionali del Servizio Territoriale dipendenze (Ser.T) possono rappresentare l'unica struttura del SSN cui il soggetto abusatore di sostanze entra in contatto.

In funzione di ciò, e nel rispetto del ruolo del Medico di medicina generale, gli accertamenti operati sono indirizzati

non solo all'area di attività specifica ma, più ampiamente, alla tutela della salute del soggetto, previo collegamento con il medico di medicina generale stesso.

b) Altre tipologie di trattamento

Il paziente deve essere trattato, in relazione alle risorse disponibili (interne ed esterne), in un setting che, essendo il meno restrittivo possibile, garantisca buone possibilità di efficacia e di sicurezza.

In particolare poi il trattamento ospedaliero deve essere riservato a:

- pazienti che necessitano di disassuefazione e presentano un serio rischio di astinenza severa o complicata oppure la cui situazione clinica generale, in conseguenza di comorbidità di diverso tipo, fa ritenere insicura la disassuefazione ambulatoriale;
- pazienti che necessitano di disassuefazione e con una storia precedente di ripetuti fallimenti nei trattamenti ambulatoriali;
- pazienti che necessitano di disassuefazione e con stati di psicopatologia grave che impedisca la collaborazione consapevole ad un trattamento ambulatoriale o, ancora, che faccia presumere il rischio di suicidio o, comunque, il passaggio all'atto con gesti auto o etero lesivi.

Il trattamento residenziale o semiresidenziale è particolarmente indicato per:

- soggetti la cui situazione sociale e personale sia interamente focalizzata attorno all'uso di sostanze e per cui è improbabile che un trattamento ambulatoriale possa portare beneficio, specialmente in presenza di deboli risorse personali e di contesto atte a supportare una evoluzione positiva della situazione;
- soggetti per i quali i precedenti trattamenti non residenziali si siano dimostrati fallimentari a causa di ricaduta o di incapacità a mantenere una compliance positiva col setting ambulatoriale;
- soggetti che necessitano di distacco da una contingente situazione ambientale perché non favorevole allo sviluppo delle fasi terapeutiche-riabilitative seguenti alla disassuefazione;
- soggetti che necessitano di un ambito riabilitativo particolarmente «protetto» ed orientato allo sviluppo di processi educativi prodromici al reinserimento sociale;
- soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale che richiedano benefici di legge quando la situazione ambientale o la situazione personale non diano sufficienti garanzie per la positiva evoluzione di un programma terapeutico-riabilitativo ambulatoriale;
- soggetti a doppia diagnosi, anche quando sia necessario un periodo di osservazione protetto in stato di drug-free prima di programmare ulteriore evoluzione del processo terapeutico riabilitativo;
- soggetti che non si sentano in grado di affrontare il distacco dalla/e sostanza/e d'abuso esclusivamente per mezzo di un trattamento ambulatoriale e che richiedono di essere inseriti in un programma a carattere residenziale o semiresidenziale.

c) Dimissione dal trattamento

Così come il trattamento è un lavoro che coinvolge il professionista con la sua équipe e il paziente anche la chiusura del trattamento è un processo che va preparato e deve coinvolgere tutti gli attori del trattamento stesso.

La percezione soggettiva di star bene o di stare troppo male sono condizioni che predispongono all'abbandono del servizio e all'aumento del rischio di una ricaduta. È corretto che vengano individuate sia forme attive di contatto, per casi di abbandono precoce del programma, che attività finalizzate alla prevenzione della ricaduta indirizzate ai pazienti che si avvicinano alla fase di chiusura del trattamento.

d) I minorenni con problematica di dipendenza

In questi ultimi anni la situazione relativa all'uso di sostanze stupefacenti e o psicotrope nei minori ha subito una trasformazione che riflette per alcuni versi il profondo cambiamento nella composizione etnico-sociale del contesto e per altri all'avvicinarsi di tipologie di sostanze cosiddette «ricreative» e delle droghe leggere che rivestono una notevole attrazione sulle menti adolescenziali.

In linea generale si può affermare che il complesso delle

attività a carattere sanitario, sociosanitario e sociale a favore di soggetti con problematiche di dipendenza e delle famiglie si riferiscono sia a minori che ad adulti, siano esse attivati dai servizi pubblici che dal privato sociale accreditato, pur sussistendo la necessità di porre una definizione univoca del cosiddetto «soggetto giuridico», ovvero il contrasto tra la minore età e l'esigenza del diritto all'anonimato.

Dal punto di vista strettamente metodologico si raccomanda:

- la tempestività di accesso al servizio e relativa risposta;
- l'attenzione al contesto e al suo possibile coinvolgimento;
- una particolare attenzione alla metodologia dell'ascolto;
- una collaborazione con i servizi preposti ed in particolare con il Centro di Giustizia Minorile.

È in quest'ottica che la ricerca di sempre più efficaci modalità comunicative tra adolescenti e adulti impegnati in compiti educativi e terapeutici dovrà costituire, nell'immediato futuro, un obiettivo importante nella definizione di progetti ed interventi rivolti ai giovani.

L'attenzione è data dall'operare in un quadro che tenga conto del continuum tra normalità e patologia, per calibrare meglio le offerte dei servizi alle necessità di un'utenza in rapida trasformazione.

Compito prioritario degli specialisti che operano nei servizi delle dipendenze sarà di interagire con le diverse agenzie pubbliche e del privato.

Le iniziative condotte da alcuni anni nel campo più strettamente preventivo, sull'intero territorio regionale, hanno fornito interessanti indicazioni su una metodologia di lavoro che cerca di integrare prevenzione e trattamento, per favorire un sempre più precoce accesso ai servizi anche di quelle fasce di popolazione che non portano spontaneamente la loro richiesta di aiuto e che, spesso, rappresentano una quota di disagio sommerso difficilmente raggiungibile.

L'integrazione di servizi estesa a tutte quelle strutture chiamate a fronteggiare problematiche che insorgono in età adolescenziale dà la possibilità di mettere in comune le competenze e gli strumenti specialistici delle differenti professioni e soprattutto di condividere le valutazioni diagnostiche e progettare insieme il percorso terapeutico che viene proposto al soggetto e al suo contesto. L'obiettivo si riconferma nel miglioramento delle modalità di lavoro e della qualità delle prestazioni.

Il lavoro di rete limita la dispersione di risorse ed interventi per un'erozione di un numero necessario di interventi per ogni specifica situazione, evitando la scarsità così come la ridondanza.

e) Il sistema delle dipendenze e il Ministero di Giustizia

Area Adulti

SITUAZIONE DI CUSTODIA CAUTELARE: REGIME DI ARRESTI DOMICILIARI

Il decreto di riferimento riporta l'elenco delle suddette Comunità, suddivise per Regione, indicando analiticamente le diverse sedi operative riconosciute all'uopo.

Il soggetto può afferire direttamente presso le suddette strutture, previa disponibilità rilasciata al magistrato competente e quindi al soggetto stesso.

L'onere amministrativo è a carico del Ministero di Giustizia, relativamente al periodo in cui persiste il regime degli arresti domiciliari.

È buona norma da parte della struttura ospitante, contattare il Ser.T dell'A.S.L. residenzialmente competente per il soggetto, segnalandone l'inserimento e informando sull'andamento del programma terapeutico. Questo consentirà di procedere ad eventuale presa in carico amministrativo a livello territoriale, qualora il soggetto decida di proseguire il percorso terapeutico una volta concluso il regime di arresti domiciliari, cui può seguire anche un'eventuale misura alternativa alla carcerazione.

È altresì buona norma da parte della struttura accogliente, chiarire con il soggetto, nel caso trattasi di straniero, che per il tempo in cui ha il regime di arresti domiciliari ha garantita la copertura da parte del Ministero di Giustizia, verificandone le condizioni per l'eventuale proseguimento del programma.

SITUAZIONE DI ESECUZIONE DELLA PENA: MISURE ALTERNATIVE ALLA CARCERAZIONE (Affidamento in prova ai Servizi Sociali, Affidamento in prova in casi particolari), DETENZIONE DOMICILIARE.

Il soggetto ha concluso l'iter giudiziario per il reato di cui è stato condannato ed è in esecuzione pena; ha ottenuto una misura alternativa alla carcerazione, secondo le disposizioni normative vigenti (d.P.R. 309/90), o è in detenzione domiciliare. È già stato individuato il programma terapeutico accettato dal Magistrato di Sorveglianza, con l'indicazione dell'eventuale struttura accreditata ove svolgere il medesimo programma, così come indicato dalla d.g.r. 6 agosto 2002, n. 7/10099, «Riorganizzazione del sistema di assistenza al detenuto con problematiche di dipendenza: disposizioni inerenti le procedure per la stesura delle relazioni di accompagnamento delle istanze volte all'ottenimento delle misure alternative».

L'A.S.L. residenzialmente competente, ha l'onere della copertura amministrativa, già peraltro condivisa nel momento della redazione del programma terapeutico, o dopo aver appreso dell'esistenza della possibilità di trasformazione di regime di custodia cautelare in quello di esecuzione penale da parte di un soggetto, che intenda proseguire un programma terapeutico.

È necessario mantenere costanti rapporti con il CSSA competente presso cui il soggetto firma le prescrizioni ordinate dal Magistrato.

È necessario informare preventivamente il Magistrato e il CSSA competente di eventuali modifiche del programma concordato, così come necessita riferire tempestivamente eventuali spostamenti del soggetto in altre sedi operative.

È facoltà della struttura accreditata revocare l'ospitalità al condannato che non collabori all'attuazione del programma terapeutico in essere, comunicando al Magistrato che emetterà la relativa modifica delle prescrizioni.

Sarà cura della struttura che presenta apposita istanza per il funzionamento/accreditamento, indicare nella documentazione richiesta l'eventuale disponibilità ad accogliere soggetti in misura alternativa alla carcerazione, o comunque in esecuzione penale.

Area minori

Il d.P.R. 448/88 in materia penale minorile prevede il coinvolgimento, nelle varie fasi del procedimento penale, anche dei servizi territoriali. In particolare l'art. 22 (collocamento in Comunità), assimilabile alla forma degli arresti domiciliari negli adulti, comporta l'onere della copertura amministrativa a carico del Ministero della Giustizia minorile, per il tramite dei propri Centri Giustizia minorile. Il Magistrato dispone l'applicazione dell'art. 22, direttamente invia il minore, per il tramite dei Centri sopra indicati, attingendo alle disponibilità date alle strutture convenzionate con il medesimo.

Per quanto riguarda l'applicazione, invece dell'art. 28 (messa alla prova con prescrizioni e l'applicazione dell'art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario stesso, che sono forme assimilabili all'affidamento sociale nell'area adulti), la copertura è a carico dell'A.S.L. che si avvarrà delle strutture appositamente autorizzate e accreditate, come indicato al punto «minori con problematiche di dipendenza», fermo restando la definizione di un programma terapeutico individualizzato e preventivamente accettato dalle Autorità competenti in materia.

In questo senso appare fondamentale ribadire la necessità di una presa di contatto più consapevole, da parte delle strutture tutte, con i reali bisogni di cura e di protezioni dei soggetti giovani e delle potenzialità integrative che possono essere messe in campo utilizzando strumenti appropriati e diversificati, definendo un possibile percorso, che in termine qualitativi integri le azioni dei diversi enti coinvolti, garantendo ai minori ospiti con problematiche di tossico-alcodipendenza, differenti trattamenti psico-medico-sociali.

f) Gli stranieri con problematiche di dipendenze

Le specificità assunte in quest'area di intervento anche a fronte delle più recenti normative emanate a riguardo, sono da analizzare tenendo conto di:

- le modalità di assistenza
- gli interventi possibili e attivabili.

Nel primo punto intervengono elementi di carattere normativo, che nulla hanno modificato rispetto a quanto disposto con circolare del Ministero della Salute 24 marzo 2000, in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri presenti sul territorio regionale e regolarmente soggiornanti e assistenza sanitaria per gli stranieri presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale.

Nel secondo punto si fa cenno all'offerta di programmi assistenziali che sia a livello ambulatoriale e residenziale si sono avviati in questi anni e che riguardano essenzialmente:

- la costruzione di modelli di intervento adeguati e specifici in relazione ai bisogni e alle diverse problematiche
- delineare schemi organizzativi che permettano il pieno sviluppo di tutta la rete territoriale di servizi sociali e sanitari e delle altre opportunità istituzionali disponibili
- favorire l'integrazione tra i servizi e le diverse opportunità fatte oggetto di sperimentazione.

SISTEMA INFORMATIVO DIPENDENZE

Nell'ambito più generale di sviluppo dei sistemi informativi aziendali si inserisce la realizzazione del progetto sperimentale avviato in alcuni territori a carattere provinciale per la realizzazione dell'osservatorio delle dipendenze.

Per l'insieme dei servizi delle dipendenze (pubblici e privati) esiste già un sistema per la gestione delle informazioni sanitarie e socio sanitarie e amministrative relative ai singoli soggetti presi in carico. Si tratterà di renderlo maggiormente funzionale attraverso un adeguamento delle infrastrutture di rete necessarie in relazione alla raccolta dei cosiddetti dati di gestione ed una revisione, in alcuni casi, di alcune procedure, più completo perché in grado di analizzare l'evoluzione del fenomeno di uso e abuso di sostanze siano esse illecite che lecite.

Un «osservatorio» quale strumento conoscitivo, valutativo e progettuale che indaga i fenomeni, sistematizzando le informazioni già disponibili derivanti dall'attività terapeutica, assistenziale e repressiva, sia ricercando informazioni originali, in particolare su quella parte del fenomeno che tende a rimanere nella clandestinità e che costituisce quindi un campo di potenziali destinatari delle attività di tutela della salute, di recupero e di cura.

L'impostazione metodologica parte dalla concezione del fenomeno delle dipendenze come fenomeno sociale complesso che taglia trasversalmente gruppi sociali tra loro anche molto diversi con l'intento di individuare delle linee conduttrici dell'evoluzione del fenomeno stesso in relazione anche alle caratteristiche territoriali e trasformare le informazioni, quanto più possibile, in informazioni obiettive ed affidabili.

Il complesso delle attività in esso previste dovrà essere in grado di fornire reports di informazioni quantitative e qualitative per la programmazione, la progettazione e la gestione, nonché la verifica e l'adeguamento continuo dell'azione preventiva e riabilitativa.

Gli obiettivi da perseguire sono:

- Comprensione delle caratteristiche essenziali del fenomeno e delle sue tendenze evolutive
- Stima della portata del fenomeno
- Monitoraggio delle attività sulle dipendenze
- Attività di informazione
- Attività di supporto al processo di valutazione degli interventi.

È solo in questo modo che l'«osservatorio» qui inteso può diventare una struttura «viva e dinamica» e quindi vero strumento a supporto della programmazione e pianificazioni di interventi consapevoli ed efficaci, anche a livello locale.

Esso assolve ad almeno quattro funzioni:

- Funzione di antenna: permette di conoscere i problemi e permette la presa in carico di soluzioni suggeriti dagli stessi attori.
- Funzione sperimentale: in collaborazione con altri si sviluppano soluzioni comuni.
- Funzione di punto di informazione per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze
- Messa in rete: un osservatorio quale possibile mediatore e coordinatore delle risorse esistenti nell'ambito territoriale di riferimento, per una programmazione comune al fine di convogliare le diverse competenze esistenti in una direzione comune.

Il sistema di rilevazione attualmente esistente, comprende informazioni anonime sui soggetti in trattamento di tipo clinico e socio/familiare, presso i servizi pubblici, la registrazione degli utenti che iniziano il trattamento nelle unità a carattere residenziale e semiresidenziale, nonché la raccolta di dati periodici sulle attività di carattere progettuale e sperimentale.

Tenuto conto degli sforzi compiuti in questi anni dall'intero

sistema dei servizi e delle carenze esistenti, si ritengono indispensabili per avviare un processo stabile e continuo, l'individuazione dei seguenti obiettivi, con il tramite dei diversi livelli operativi territoriali e secondo le aree in cui gli interventi si articolano:

1. Implementazione di un sistema di monitoraggio dell'utenza dei servizi pubblici e privati
 - omogeneizzazione dei protocolli relativa alla raccolta dati che soddisfino le esigenze locali e siano compatibili con le necessità informative centrali al fine di una disponibilità di dati più precisi relativa all'utenza in contatto e in carico nel sistema dei servizi dipendenze e delle attività siano esse di prevenzione, trattamento e reinserimento.
2. Attivazione e sviluppo di un sistema di allerta rapido sulla comparsa di nuove sostanze stupefacenti e/o di sostanze con caratteristiche altamente significative
 - disponibilità di una rete di monitoraggio sull'andamento delle nuove sostanze e/o di sostanze con caratteristiche altamente significative, presenti sul mercato e messa a punto di una rete che consenta una lettura scientifica delle informazioni di natura epidemiologica.
3. Definizione dei criteri di qualità per la remunerazione e la differenziazione dei servizi e secondo l'articolazione degli interventi in essi previsti.
4. Miglioramento delle conoscenze relative al successo dei vari trattamenti, disponibilità di una letteratura di riferimento.

In linea generale il servizio territoriale delle dipendenze è impegnato ad adempiere al proprio debito informativo ai sensi dell'art. 14 della l.r. 31/97, nei tempi e nelle modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale, sulla base degli appositi flussi informativi istituiti per le prestazioni erogate in sistema ambulatoriale (Direzione Generale Sanità - Circolare 28/SAN e successive).

Nell'ambito delle tipologie di intervento indicate al capitolo 1) Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite - Remunerazione delle prestazioni, si procederà ad avviare una prima sperimentazione del qui di seguito denominato programma di assistenza dipendenze (P.A.D.). Esso consisterà nell'individuazione di un sistema di classificazione che definisce l'unità di prestazione e la corrispondente remunerazione massima, tenuto conto del volume di attività, di quote standard di costi gestionali e di produzione. Il su denominato P.A.D. sarà soggetto ad un anno di sperimentazione su un campione rappresentativo di servizi territoriali per le dipendenze accreditati e preventivamente selezionati secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza.

Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza integrativa e/o migliorativa dell'offerta del servizio pubblico siano esse rappresentate da prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con queste comunque integrate ovvero da prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale oggetto di nuovi e diversi modelli gestionali è data possibilità di stipula di apposita convenzione con istituzioni pubbliche e private che operano in ambito socio sanitario e con documentata esperienza nel settore specifico da almeno cinque anni.

Nell'ambito di applicazione delle forme di assistenza integrativa e/o migliorativa dell'offerta del servizio pubblico sono comprese in particolare le seguenti prestazioni e funzioni propri del servizio territoriale dipendenze: prestazioni individuali, di gruppo e familiari a carattere psicoterapico, funzioni di promozione, prevenzione, educazione alla salute, riduzione dei rischi, orientamento e accompagnamento svolti in strada e rivolti a particolari gruppi di popolazione e singoli individui, funzioni di ascolto, sostegno e accompagnamento al soggetto e al suo contesto nell'ambito del progetto terapeutico personalizzato propedeutiche alla definizione di un percorso di reinserimento e di reintegrazione sociale.

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE DEL PERSONALE

Nell'ambito dei percorsi di formazione permanente o di aggiornamento, si dovrà tenere conto delle variabili legate:

- ai soggetti destinatari, con particolare attenzione alla popolazione giovanile, alla modificazione del fenomeno e alla presa in carico delle famiglie;

- ai bisogni formativi degli operatori sia dei servizi pubblici che del terzo settore da rilevarsi in sede di programmazione locale anche sulla base dei progetti collaborativi in corso, in base alle qualifiche e alle esperienze professionali possedute;
- all'esistenza di un piano di inserimento per gli operatori di nuovo arruolamento.

Le richieste di una migliore qualificazione professionale, di un aumento della qualità dei servizi, di una maggiore integrazione dei ruoli, caratterizzano gli attuali contesti organizzativi e accompagnano le profonde trasformazioni e le esigenze di rinnovamento che negli ultimi anni si sono potute osservare.

È auspicabile, quindi l'individuazione di una pista formativa che pur privilegiando gli ambiti più esposti ai rischi di demotivazione personale, offrano in modo continuativo e sistematico, percorsi di integrazione tra pubblico e privato, per la realizzazione di una rete capillare e poco burocratizzata di servizi. Semplicità ed efficienza devono essere le componenti fondamentali della qualità del sistema dei servizi. La flessibilità garantisce che il singolo possa esprimere e soddisfare le proprie esigenze a partire dai bisogni che presenta.

Modalità:

- organizzazione di corsi di approfondimento delle singole aree di intervento professionale;
- attivazione di momenti formativi di approfondimento tematico;
- supervisione sulle modalità lavorative a livello di equipe e/o di gruppi di lavoro;
- supervisione degli interventi tecnico professionali sui soggetti con problematiche di dipendenza.

Strumenti:

- partecipazione a corsi specialistici organizzati da Enti preposti alla formazione lavorativa dei professionisti;
- corso mono e pluriprofessionali;
- attività formativa in itinere all'interno di specifici interventi progettuali;
- utilizzo di soggetti esterni al servizio per le attività di supervisione.

Il Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze concorre al perseguimento degli obiettivi di cui sopra nell'ambito del previsto piano regionale di formazione, in collaborazione con Università, Agenzie Formative e sulla base dei previsti accordi di programma provinciali.

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

L'incentivazione dello sviluppo ed il controllo della qualità è fondamentale per la programmazione e gestione del sistema dei servizi alla persona. La scelta fondamentale sta nel rendere gli enti erogatori, soggetti al controllo, responsabili della costruzione, attivazione e messa a regime del sistema di qualità stesso.

Ogni servizio deve attivare un proprio sistema di documentazione coerente con i criteri di Qualità, deve garantire il controllo dei medesimi, documentandone il rispetto, è in grado di cogliere disfunzioni e di rimuoverle, attivando strategie di miglioramento continuo, al fine di garantire una migliore pianificazione e quindi controllo dei processi fondamentali dell'organizzazione, attraverso:

- definizione della responsabilità;
- attivazione di programmi di valutazione e miglioramento della qualità;
- utilizzo del sistema periodico di monitoraggio degli interventi e dei progetti;
- attivazione di un sistema periodico di verifica degli interventi e dei progetti;
- realizzazione almeno annuale di una indagine per la valutazione della soddisfazione degli utenti, delle loro famiglie e degli operatori;
- attivazione di un sistema di valutazione dei trattamenti;
- attivazione di momenti di comunicazione dei risultati raggiunti.

Gli indicatori (di indicatori di domanda, di accessibilità, di risorse, di attività, di risultato) che si andranno ad identificare in questo senso rappresenteranno un set di informazioni selezionate al preciso scopo di misurare i cambiamenti che si verificano sia su un piano gestionale che organizzativo, tenuto conto del complesso delle attività e degli interventi previsti.

ALLEGATO B

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE E I SOGGETTI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA A SOGGETTI CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA DA SOSTANZE ILLECITE E LECITE

Area servizi residenziali e semiresidenziali

TRA

L'A.S.L. con sede
via n. codice fiscale
legalmente rappresentata dal Direttore Generale Sig.

E

L'ente con sede legale in
..... via n.
codice fiscale, nella persona del suo legale
rappresentante sig.

PREMESSO CHE

- L'A.S.L. intende avvalersi del Ente che gestisce la struttura per l'area di prestazioni (accoglienza, pedagogico riabilitativo, terapeutico riabilitativo, trattamento specialistico) a carattere (semi-residenziale / residenziale);
- l'ente è stato autorizzato al funzionamento sulla base del provvedimento n. del, emesso dall'A.S.L. medesima, e con d.g.r. n. del l'ente per la Struttura è stato accreditato, per l'assetto organizzativo di cui al capitolo 1) del presente atto (d.g.r. del n.) Area Servizio (accoglienza, pedagogico riabilitativo, terapeutico riabilitativo, trattamento specialistico), a carattere (semi-residenziale / residenziale, per n. posti);
- la Struttura risulta, pertanto, iscritta al Registro delle Strutture Accreditate, istituito presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Tutto ciò premesso;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'A.S.L. si avvale dell'ente struttura ubicata a in Via n. per l'assistenza residenziale/semiresidenziale a carattere socio sanitaria a favore di n. soggetti con problematiche di dipendenza. L'ente struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi delle attrezzature, servizi, personale, così come definiti nella normativa regionale.

Art. 2 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ente Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, l'ente Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto, sulla base di quanto certificato relativamente a numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale, così come capitolo 1) della d.g.r. n.

L'ente Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'A.S.L. ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, nonché il mantenimento di tutti i requisiti di autorizzazione e accreditamento specificamente previsti.

L'A.S.L. si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte dell'ente struttura

dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'A.S.L. presso la sede della Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante dell'ente Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 3 - Procedure di ammissione

L'ente Struttura si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli ospiti. In particolare per quanto riferito alla definizione del progetto terapeutico personalizzato e alla relativa certificazione rilasciata da servizio pubblico o privato accreditato come multidisciplinare integrato che ne attesti la necessità.

Per i residenti del territorio dell'A.S.L. (sottoscrivente del contratto):

Il Dirigente del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze con il tramite del competente servizio territoriale dipendenze/multidisciplinare integrato, invia la prevista certificazione all'ente struttura quale parte integrante di questo contratto; l'ente struttura procede a redigere i previsti mod. tox 1 e 3, inviandoli, nei tempi previsti dalla normativa, al Dirigente del Dipartimento delle Dipendenze dell'A.S.L. stessa.

Per i residenti nel territorio di altre A.S.L. o extra regione

Il Dirigente del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze dell'A.S.L. sottoscrivente, dopo aver ottenuto dall'A.S.L. di residenza dell'assistito la prevista certificazione, la invia all'ente struttura , allegata, quale parte integrante di questo contratto. L'ente struttura procederà al ricovero del soggetto solo a seguito del ricevimento di detta certificazione, nei tempi previsti dalla normativa regionale.

In caso di urgenza l'ente struttura potrà procedere all'inserimento del soggetto anche in assenza di autorizzazione purché la stessa pervenga nei limiti indicati nella normativa regionale stessa.

L'ente struttura procede a redigere il previsto mod.tox 1, inviandolo, nei tempi previsti dalla normativa, al Dirigente del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze dell'A.S.L. di residenza del soggetto inserito, nonché il mod. tox 2 e 3, inviandolo, nei tempi previsti dalla normativa, al Dirigente del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze dell'A.S.L. di ubicazione della struttura stessa, sottoscrivente del presente contratto.

È possibile la trasmissione anche via fax delle prescrizioni e della documentazione di accompagnamento.

L'ente struttura si impegna altresì a redigere, all'ingresso degli ospiti, la scheda di osservazione intermedia di assistenza dipendenze, rivendendola periodicamente e secondo le indicazioni regionali.

Art. 4 - Sistema tariffario

Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti.

La remunerazione delle prestazioni erogate all'interno delle strutture residenziali e semiresidenziali e per le diverse aree di servizio e tipologie di offerta avviene tramite la definizione di una tariffa pro-die.

La remunerazione avverrà per i giorni di presenza, tenuto conto che possono essere conteggiate, come giornate di presenza degli ospiti, anche le assenze dovute ai seguenti motivi: le assenze temporanee dovute a rientri in famiglia o nel proprio contesto di vita, ricoveri ospedalieri, nel limite di 15 giorni consecutivi. Qualora l'ente gestore debba garantire un supporto assistenziale reso con proprio personale, possono essere remunerate le assenze anche superiori ai 15 giorni. Tutte le contribuzioni regionali sono da ritenersi comprensive di qualsiasi onere fiscale. La corresponsione delle tariffe previste avverrà per i tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento.

La tariffa pro-die è calcolata tenuto conto dei seguenti parametri:

1. tipologia di prestazione accreditata
2. determinazione della severità clinica/complessità della problematica dell'utente e, di conseguenza, della diversa incidenza sul carico assistenziale effettivo.

Dette tariffe potranno subire un abbattimento percentuale, al variare della soglia finanziaria massima prevista annualmente dalla Giunta Regionale.

Art. 5

Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

L'ente struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.

L'ente struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione indicate.

Le variazioni dell'indice di severità clinica/complessità della problematica dell'utenza devono essere rilevate dall'ente struttura sempre attraverso la compilazione della Scheda di Osservazione Intermedia Assistenza Dipendenze.

L'A.S.L. nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli, ispirati a criteri di imparzialità e obiettività, nella sede della struttura stessa.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione in oggetto.

Art. 6

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa.

In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Giunta Regionale in attuazione all'art. 13 della l.r. 31/97, nonché le iniziative sottoindicate.

1. Certificazione ISO

La Struttura assume tra i propri obiettivi la certificazione dei processi di produzione.

I termini e le modalità attraverso cui la struttura dovrà adeguare la propria organizzazione aziendale alla normativa ISO, così come stabilito all'art. 13 c. 5 della l.r. 31/97, saranno quelli previsti con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

2. Tempi d'attesa

La struttura si impegna a ridurre i tempi di attesa in relazione alla tempistica operativa dichiarata.

Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti.

Art. 7 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di assistenza sociosanitaria rese dall'ente struttura avviene dietro presentazione, da parte di quest'ultima, all'A.S.L. di residenza del soggetto ospite, di fattura od altra idonea documentazione contabile, recante la classificazione degli ospiti secondo il grado di severità clinica/complessità della problematica e completa dei previsti modelli di cui all'art. 3) del presente contratto.

Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura «salvo errori ed omissioni».

L'avvenuto pagamento da parte dell'A.S.L. di residenza del soggetto ospite non pregiudica il recupero delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, da parte dell'A.S.L. di ubicazione, risultassero non dovute o dovute in parte.

In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo

- riconoscimento di funzioni.

Dette tariffe potranno subire una variazione percentuale, al variare della soglia finanziaria massima prevista annualmente dalla Giunta Regionale.

Art. 4

Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

L'ente per il tramite del proprio servizio multidisciplinare integrato, si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.

L'ente per il tramite del proprio servizio multidisciplinare integrato, codifica, registra e comunica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione indicate.

L'A.S.L. nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli, ispirati a criteri di imparzialità e obiettività, nella sede delle strutture.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante dell'ente e responsabile del servizio multidisciplinare integrato o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione in oggetto.

Art. 5

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa.

In particolare, l'ente con il tramite del proprio servizio multidisciplinare integrato, si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Giunta Regionale in attuazione all'art. 13 della l.r. 31/97, nonché le iniziative sottoindicate.

1. Certificazione ISO

L'ente con il tramite del proprio servizio multidisciplinare integrato, assume tra i propri obiettivi la certificazione dei processi di produzione.

I termini e le modalità attraverso cui lo stesso dovrà adeguare la propria organizzazione aziendale alla normativa ISO, così come stabilito all'art. 13 c. 5 della l.r. 31/97, saranno quelli previsti con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

2. Tempi d'attesa

L'ente per il tramite del proprio servizio multidisciplinare integrato si impegna a ridurre i tempi di attesa in relazione alla tempistica operativa dichiarata.

Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti.

Art. 6 - Pagamenti

L'A.S.L. si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal servizio multidisciplinare integrato nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, e sulla base dei dati rilevati a livello regionale e con verifica da parte della A.S.L. stessa.

Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura «salvo errori ed omissioni».

In attesa del saldo, l'A.S.L. eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta Regionale.

L'ente emette fattura mensile per il relativo acconto ed altra fattura per il saldo trimestrale, relativamente al complesso delle prestazioni e funzioni di cui al proprio servizio multidisciplinare integrato.

In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria.

È fatta salva la facoltà dell'A.S.L. di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art. 4 o accertamenti

di gravi violazioni della normativa vigente in materia sociosanitaria.

Art. 7 - Modifica degli acconti

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% ne superiore al 85% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre, validato dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Art. 8 - Debito Informativo

L'ente con il tramite del proprio servizio multidisciplinare integrato, si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'A.S.L. e della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 31/97, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 9 - Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'A.S.L. le proprie controdeduzioni.

Art. 10 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'applicazione del presente contratto, potranno essere deferite su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo ovvero, in mancanza di tale accordo dal Presidente della Giunta Regionale.

La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L.; gli oneri saranno suddivisi tra le parti.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 11 - Durata

Il presente contratto ha validità triennale, dalla data di stipula si intenderà tacitamente rinnovato in assenza di diverso pronunciamento di una delle due parti.

Il contratto viene redatto in triplice copia, una per ciascun contraente ed una consegnata alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'A.S.L. ed alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il direttore generale A.S.L.

*Il legale rappresentante dell'ente
servizio multidisciplinare integrato*

(BUR20030126)

(3.2.0)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12622

Assegnazioni per l'anno 2003 alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e, per la parte di competenza, al Comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, di affidamento a Gian Carlo Abelli dell'incarico di Assessore alla «Famiglia e Solidarietà Sociale»;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699, «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002)»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'Accordo 8 agosto 2001 tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Vista la legge costituzionale n. 3/01 che modifica il Titolo V della Costituzione;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;
- 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» sanitari e socio-sanitari integrati;

Viste, inoltre, le seguenti leggi regionali:

- 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;
- 17 dicembre 2001, n. 26 «Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale» recante all'art. 4 disposizioni in materia sanitaria;
- 23 dicembre 2002, n. 34, «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio regionale:

- 23 dicembre 1987, n. 871, di approvazione del Piano Socio-Assistenziale Regionale, per quanto compatibile con le disposizioni contenute nel Piano Socio-sanitario Regionale 2002-2004;
- 8 marzo 1995, n. 1439, di approvazione del Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995-1997, per quanto compatibile con le disposizioni contenute nel Piano Socio-sanitario Regionale 2002-2004;
- 10 ottobre 2000, n. 39, «Programma Regionale di Sviluppo per la VII legislatura»;
- 13 marzo 2002, n. 462, di approvazione del Piano Socio-sanitario Regionale 2002-2004;
- 22 ottobre 2002, n. 620, «Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2003-2005»;

Richiamate le seguenti deliberazioni relative al finanziamento dei servizi socio-sanitari integrati:

- d.g.r. 5 luglio 2002, n. 9685 «Assegnazione definitiva alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti per le attività socio-sanitarie integrate e di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della legge n. 833/78 - Anno 2001»;
- d.g.r. 8 marzo 2002, n. 8291 «Assegnazioni alle Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per le attività socio-sanitarie integrate, di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della legge n. 833/78 e per gli interventi e servizi sociali - Anno 2002»;
- d.g.r. 14 giugno 2002, n. 9379 «Conclusione della sperimentazione del buono socio-sanitario 2001 a favore degli anziani non autosufficienti assistiti in famiglia e attivazione nelle ASL delle province di Lecco e di Milano 3 del voucher socio-sanitario lombardo»;
- d.g.r. 25 novembre 2002, n. 11219 «Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali di risorse a carico del Fondo Sanitario Regionale per il finanziamento dei Centri diurni integrati per anziani»;

Vista la d.g.r. 4 marzo 2003 n. 12287 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2002. Integrazione e modifica della d.g.r. n. 10805 del 24 ottobre 2002 ad oggetto «Prima determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2003», che ha stabilito in 1.121 milioni di euro l'ammontare delle risorse per l'anno 2003 da destinare all'assistenza socio-sanitaria integrata;

Dato atto che le risorse di cui al punto precedente:

- a) comprendono i finanziamenti destinati:
- all'acquisto ed all'erogazione diretta di prestazioni so-

cio-sanitarie integrate rese in servizi residenziali e semi-residenziali per anziani, disabili e tossicodipendenti;

- all'acquisto di prestazioni rese negli Istituti di Riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della legge n. 833/78 (I.D.R.);
- all'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), rese dall'ASL e da altri soggetti accreditati anche mediante la concessione di voucher;
- all'acquisto ed all'erogazione diretta di prestazioni a favore di pazienti anziani e disabili (fascia B) dimessi dagli ex ospedali psichiatrici;
- all'acquisto di prestazioni rese a malati terminali negli «Hospice» operanti in ambito extraospedaliero;
- all'acquisto delle prestazioni offerte dai consultori privati accreditati;

b) non comprendono il finanziamento delle ulteriori attività svolte direttamente dai dipartimenti ASSI delle ASL;

Dato, inoltre, atto che le risorse di cui al precedente punto b) verranno definite, con successiva intesa tra le Direzioni Generali Sanità, Famiglia e Solidarietà Sociale e Risorse Finanziarie e Bilancio;

Verificato che le tariffe stabilite, con decorrenza 1° gennaio 2001, dalla d.g.r. 19 gennaio 2001 n. 3130 «Proroga per l'anno 2001 delle disposizioni in merito all'accreditamento delle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili e degli Istituti di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della legge n. 833/78. Disposizioni in merito agli incrementi tariffari», non sono state successivamente modificate, nonostante gli incrementi di costo connessi al processo inflattivo;

Considerata la necessità di pervenire gradualmente al finanziamento, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, del 50% del costo delle prestazioni erogate dai servizi socio-sanitari residenziali per anziani e del 70% del costo delle prestazioni erogate dai servizi socio-sanitari per disabili gravi, come previsto dai citati dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- d.g.r. 14 dicembre 2001 n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle R.S.A.»;
- d.g.r. 5 luglio 2002, n. 9686 «Conferma dell'accreditamento delle R.S.A. per l'anno 2002 e contestuale rettifica della d.g.r. n. 5908 del 2 agosto 2001»;
- d.g.r. 30 settembre 2002, n. 10467 «Conferma dell'accreditamento delle R.S.A. ubicate nelle ASL di Milano città e Sondrio per l'anno 2002 e contestuale rettifica della d.g.r. n. 5908 del 2 agosto 2001»;
- d.g.r. 13 dicembre 2002, n. 11554 di richiesta di intesa alla competente Commissione Consiliare sulla proposta di deliberazione «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle R.S.A. e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»;

Ritenuto che, nelle more dell'approvazione ed attuazione della proposta di cui alla sopra richiamata d.g.r. n. 11554/2002, si rende necessario procedere all'adeguamento delle tariffe per i posti letto già accreditati come N.A.P., N.A.T. ed Alzheimer, stabilendo incrementi percentuali diversificati e tali da ridurre lo scostamento tra le tariffe minime e le tariffe massime attualmente vigenti;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- d.g.r. 8 novembre 2002, n. 11007 «Conferma dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari per handicappati e contestuale variazione del numero di posti. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2002»;
- d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11717 «Conferma dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari per handicappati ubicati nell'ASL di Milano città e contestuale integrazione della d.g.r. 11007 dell'8 novembre 2002. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2002»;
- d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11634 di richiesta di intesa alla competente Commissione Consiliare, sulla proposta di deliberazione «Definizione della nuova unità d'offerta "Residenza sanitaria assistenziale per persone con disabilità" (R.S.D.). Attuazione dell'art. 12, comma 2, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

Constatato che la vigente remunerazione giornaliera per i ricoverati in servizi socio-sanitari residenziali per disabili, prevede tariffe significativamente differenziate in funzione della classificazione del servizio (C.R.H. o I.E.A.H.) anche a parità di fabbisogno assistenziale degli ospiti e che la proposta di cui alla richiamata d.g.r. 11634/2002 istituisce un'unica tipologia di servizio con standard gestionali e remunerazione differenziate in funzione del carico assistenziale degli ospiti;

Rilevato inoltre che i C.R.H. attualmente ricevono contributi regionali sia a carico del Fondo sanitario che di quello sociale regionale, mentre gli I.E.A.H. non fruiscono di contributi dal fondo sociale regionale;

Ritenuto necessario provvedere ad un parziale adeguamento delle tariffe per i posti letto già accreditati come C.R.H. e I.E.A.H. stabilendo incrementi percentuali diversificati e tali da ridurre gli squilibri esistenti, nella prospettiva di pervenire all'istituzione di un'unica nuova tipologia di struttura residenziale socio-sanitaria per persone con disabilità grave (R.S.D.);

Ritenuto altresì di dover aumentare le tariffe a carico del Fondo Sanitario spettanti alle strutture semiresidenziali per disabili, C.S.E., sempre al fine di avviare il processo di adeguamento alle percentuali di finanziamento stabilite dal già menzionato d.p.c.m. 29 novembre 2001;

Ritenuto inoltre necessario incrementare le tariffe riconosciute agli istituti di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26, legge 833/1978 ed alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossico e alcool dipendenti, commisurando tale incremento al tasso di inflazione riscontrato negli ultimi due anni;

Valutata l'entità degli incrementi tariffari da riconoscere a ciascuna tipologia di servizio accreditato in relazione alle considerazioni sopra enunciate e tenuto conto della necessaria compatibilità economica;

Stabilito di determinare gli incrementi stessi nelle misure riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di fissare la loro decorrenza dal 1° gennaio 2003;

Precisato che le tariffe corrisposte a carico del Fondo Sanitario Regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale;

Dato atto che l'onere aggiuntivo derivante dagli incrementi tariffari disposti con il presente provvedimento viene stimato in 60,2 milioni di euro, compatibile pertanto con le risorse destinate per l'anno 2003 al finanziamento dei servizi socio-sanitari integrati e di riabilitazione extraospedaliera determinate con la succitata d.g.r. n. 12287/2003;

Precisato che le tariffe definite con il presente provvedimento potranno subire ulteriori variazioni in sede di attuazione dei provvedimenti di riforma in itinere;

Ritenuto necessario procedere ad una prima assegnazione di risorse alle ASL a valere sul budget di risorse definito per l'anno 2003 dalla succitata d.g.r. n. 12287/2003;

Stabilito di determinare le assegnazioni di cui al punto precedente considerando:

- le assegnazioni alle ASL già disposte per l'esercizio 2002 con le succitate dd.g.r. nn. 8291/2002, 9379/2002 e 11219/2002;
- i dati di costo contenuti nei preconsuntivi forniti dalle ASL riferiti allo stesso anno;
- gli avanzi o disavanzi economici conseguiti dalle ASL nella gestione A.S.S.I. negli esercizi precedenti;
- il maggior costo indotto sull'esercizio 2003 per effetto degli accreditamenti di servizi socio-sanitari integrati deliberati dalla Regione nel corso del 2002;
- le previsioni di spesa socio-sanitaria integrata formulate dalle ASL e il conseguente processo di definizione del budget socio-sanitario 2003 da destinare ad ogni Azienda, condotto dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale con le singole ASL, al fine di definire assegnazioni per l'anno 2003 tali da garantire il pieno rispetto delle compatibilità economico-finanziarie regionali per l'esercizio 2003, nonché la necessaria congruità rispetto al costo dei servizi resi;
- la conferma anche per l'esercizio 2003 dell'assegnazione di risorse a carico del Fondo Sanitario Regionale per il finanziamento dei Centri Diurni Integrati per anziani, già disposta per l'anno 2002 con d.g.r. n. 11219/2002, in considerazione del fatto che il processo di accreditamento riferito ai medesimi è tuttora in corso;

- le modificazioni tariffarie relative ai servizi socio-sanitari integrati disposte con il presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover demandare a successivi provvedimenti l'assegnazione delle risorse per il finanziamento:

- dei servizi socio-sanitari integrati accreditati nel corso del 2003;
- dei consultori familiari privati accreditati;
- delle nuove tipologie di servizio che verranno accreditate a seguito della definizione dei relativi requisiti;
- delle ulteriori modifiche tariffarie conseguenti alla progressiva attuazione del processo di riforma dei servizi di riabilitazione e dei servizi socio-sanitari integrati per anziani, disabili e tossicodipendenti;

Valutata l'opportunità di assegnare una quota pari all'80% delle risorse stimate come necessarie per sostenere gli incrementi tariffari disposti dal presente provvedimento, procedendo alla loro ripartizione tra le ASL in proporzione alla distribuzione dei consumi rilevata in base ai più recenti dati disponibili e con riserva di assegnare l'ulteriore quota tenendo conto dei dati di consumo effettivo per l'anno 2003;

Ritenuto pertanto di determinare la prima assegnazione alle ASL per l'anno 2003 per il finanziamento dei servizi socio-sanitari integrati, per complessivi € 1.056.828.000,00, nelle misure indicate nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziata la necessità di impegnare le ASL ad adottare le iniziative necessarie per contenere l'onere per l'anno 2003 dell'assistenza ai dimessi da ospedale psichiatrico di fascia B nei limiti del costo sostenuto nell'esercizio 2002;

Ribadito che la quota di risorse che ogni ASL potrà destinare, per il 2003, all'erogazione delle prestazioni di A.D.I., all'attivazione del voucher socio-sanitario, nonché alla programmazione e controllo dei servizi domiciliari non deve essere superiore all'ammontare complessivo delle risorse destinato dalle stesse ASL nel 2002 al finanziamento del servizio A.D.I. ed alla concessione del buono socio-sanitario;

Ritenuto necessario stabilire, inoltre, che, nel caso in cui le ASL dovessero conseguire un utile riferito alla gestione socio-sanitaria integrata in sede di approvazione del bilancio d'esercizio annuale, non possano trattenerlo in considerazione del perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio complessivo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lombardia;

Considerato opportuno confermare per l'anno 2003 i criteri e le modalità disposti con la d.g.r. n. 35580/98 per la liquidazione delle risorse relative al «Fondo Sanitario Regionale», e di dare conseguentemente mandato al direttore generale alla «Famiglia e Solidarietà Sociale», di provvedere con proprio decreto alla erogazione di acconti mensili alle ASL di ubicazione delle strutture socio-sanitarie integrate e di riabilitazione extraospedaliera;

Ritenuto, altresì, di impegnare le ASL a corrispondere con tempestività e regolarità gli acconti mensili e i relativi saldi trimestrali agli Enti gestori dei servizi socio-sanitari integrati secondo i criteri e le modalità previsti dalla d.g.r. n. 35580/98, con gli adeguamenti conseguenti alle variazioni tariffarie di cui al presente atto ed ai provvedimenti di riforma dei servizi socio-sanitari integrati che verranno approvati nel corso dell'anno 2003;

Considerata la necessità che i direttori generali delle ASL rispettino puntualmente i tempi di invio alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale dei prospetti per la rendicontazione della spesa per le prestazioni socio-sanitarie integrate, nonché delle situazioni di bilancio infrannuali (rendiconti trimestrali - attività socio-sanitaria integrata), in modo tale da fornire in ogni trimestre dell'anno un quadro del reale andamento gestionale riferito alle attività socio-sanitarie integrate;

Viste inoltre le seguenti leggi:

- l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;
- l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112», ove all'art. 4, comma 20, è definita la competenza regionale al riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale di parte corrente, ai commi 83 e 84 sono definiti la costituzione e le finalità del suo riparto ed al comma 89 è definita la costituzione del fondo sociale delle ASL;

- legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Valutata l'opportunità di procedere alla contestuale assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale e del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali dell'anno 2003;

Preso atto tuttavia che le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali dell'anno 2003 non sono ancora state ripartite tra i diversi destinatari, in quanto le regioni hanno espresso parere negativo sulla proposta di riparto presentata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevedeva una drastica riduzione delle risorse da destinare alle Regioni per il finanziamento del sistema, integrato di interventi e servizi sociali;

Ritenuto, in attesa della formale definizione della quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali assegnato alla Regione Lombardia, di dover comunque procedere con tempestività alla ripartizione del fondo sociale regionale di parte corrente per l'anno in corso;

Stabilito pertanto di assegnare alle ASL e al comune di Milano, per l'esercizio 2003, l'importo di € 100.027.355,00, per il finanziamento, nel rispetto della programmazione zonale, degli interventi e dei servizi sociali attivati nei rispettivi territori, nelle misure indicate nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, determinate utilizzando i criteri già stabiliti per le assegnazioni relative all'anno 2002;

Ribadita la necessità che i finanziamenti complessivamente assegnati con il presente provvedimento debbano essere utilizzati nell'ottica della razionalizzazione degli interventi e dell'integrazione dei sistemi socio-sanitario e socio-assistenziale;

Valutato che, a fronte dell'incremento delle tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale destinate a C.R.H. e C.S.E., rispettivamente pari al 12,3% ed 57,6%, sia corretto invitare le ASL e il Comune di Milano a riorientare il 20% della quota del Fondo Sociale Regionale destinata nel 2002 alla stessa tipologia di servizi, onde consentire un suo più equilibrato utilizzo a favore di altri servizi socio-assistenziali per disabili;

Verificato che la manovra di cui al punto precedente, con riferimento al complesso dei finanziamenti a carico di fondi sanitari e sociali, comporta un aumento medio dei finanziamenti regionali per l'anno 2003, rispetto a quelli del 2002, pari all'8,3% per i C.R.H ed al 23,7% per i C.S.E.;

Considerato che con d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 sono stati definiti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei centri diurni integrati e che con d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11632, attualmente in attesa di parere da parte della competente Commissione consiliari, sono stati proposti indirizzi e criteri per la remunerazione regionale della citata unità d'offerta;

Precisato che, nelle more dell'attuazione delle sopra citate deliberazioni, le ASL e il Comune di Milano, per quanto di competenza, dovranno procedere al finanziamento dei centri diurni integrati, utilizzando congiuntamente le risorse del Fondo Sanitario e del Fondo Sociale Regionale, con le seguenti indicazioni:

- sia i finanziamenti del Fondo Sanitario, sia quelli del Fondo Sociale Regionale potranno essere assegnati solo ai servizi accreditati o accreditabili in base a quanto stabilito dalla d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494;
- le quote del Fondo Sanitario assegnate con d.g.r. 25 novembre 2002, n. 11219 e non utilizzate dalle ASL nel corso del 2002 dovranno essere riscattate sul bilancio 2003 e dovranno mantenere la stessa destinazione;
- l'ammontare complessivo dei finanziamenti a carico del Fondo Sanitario Regionale destinato da ogni ASL ai centri diurni integrati per l'anno 2003 dovrà essere pari all'ammontare delle assegnazioni regionali già stabilito per l'anno 2002 con la succitata d.g.r. 11219/2002;

Ritenuto di dar mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di fornire ulteriori indicazioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale, mediante successiva circolare;

Ritenuto di procedere con successivi decreti del Direttore Generale alla «Famiglia e Solidarietà Sociale»:

- all'erogazione di un'anticipazione dei finanziamenti pari all'80% delle assegnazioni sul Fondo Sociale Regionale di parte corrente definite con il presente atto;
- all'erogazione del saldo spettante, a seguito della trasmissione, da parte delle ASL e del comune di Milano, dei

piani di riparto e di utilizzo dei fondi, secondo le modalità ed i tempi disposti dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Precisato che le risorse del Fondo Sociale Regionale, assegnate alle ASL ed al Comune di Milano con questo provvedimento, devono essere considerate quale cofinanziamento regionale che, unitamente al cofinanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, al cofinanziamento comunale ed ai finanziamenti degli altri soggetti pubblici e privati, nonché alla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, costituisce il budget di risorse disponibili per l'anno 2003 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Valutata l'opportunità che, in rapporto agli incrementi tariffari previsti dal presente provvedimento, i gestori siano invitati a rideterminare le rette a carico dell'utenza per l'anno 2003, riconsiderando eventuali aumenti rispetto all'anno precedente e provvedendo agli opportuni conguagli relativamente ai versamenti già effettuati dall'utenza nei primi mesi del 2003;

Ravvisata la necessità che gli adeguamenti tariffari disposti dal presente atto siano vincolati al completo adempimento del debito informativo obbligatorio per l'accreditamento che, per le strutture riabilitative, in attesa della revisione dell'attuale regime di accreditamento provvisorio, comprende la trasmissione delle informazioni previste dalla scheda di dimmissione ospedaliera (S.D.O.) secondo le procedure specificate dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Stabilito di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ai fini della diffusione del provvedimento;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

per le motivazioni di cui alla premessa,

1) di specificare che le risorse determinate in 1.121 milioni di euro dalla d.g.r. 4 marzo 2003 n. 12287 per il finanziamento dell'assistenza socio-sanitaria integrata:

a) comprendono i finanziamenti destinati:

- all'acquisto ed all'erogazione diretta di prestazioni socio-sanitarie integrate rese in servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili e tossicodipendenti;
- all'acquisto di prestazioni rese negli Istituti di Riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della legge n. 833/78 (I.D.R.);
- all'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), rese dall'ASL e da altri soggetti accreditati anche mediante la concessione di voucher;
- all'acquisto ed all'erogazione diretta di prestazioni a favore di pazienti anziani e disabili (fascia B) dimessi dagli ex ospedali psichiatrici;
- all'acquisto di prestazioni rese a malati terminali negli «hospice» operanti in ambito extraospedaliero;
- all'acquisto delle prestazioni offerte dai consultori privati accreditati;

b) non comprendono il finanziamento delle ulteriori attività svolte direttamente dai Dipartimenti A.S.S.I. delle ASL;

2) di confermare che le risorse di cui al precedente punto 1), lettera b) verranno definite con successiva intesa tra le Direzioni Generali Sanità, Famiglia e Solidarietà Sociale e Risorse Finanziarie e Bilancio;

3) di adeguare gradualmente il finanziamento, con oneri a carico del Fondo Sanitario, al 50% del costo dei servizi socio-sanitari residenziali per anziani ed al 70% del costo dei servizi socio-sanitari per disabili gravi, come previsto dai dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001;

4) di stabilire, con decorrenza 1° gennaio 2003, gli incrementi tariffari a carico del fondo sanitario regionale nelle misure riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che le tariffe definite con il presente provvedimento potranno subire ulteriori variazioni in sede di attuazione dei provvedimenti di riforma in itinere;

5) di dare atto che l'onere aggiuntivo derivante dagli incrementi tariffari disposti con il presente provvedimento, stima-

to in 60,2 milioni di euro, è compatibile con le risorse destinate per l'anno 2003 dalla d.g.r. n. 12287/2003 al finanziamento dei servizi socio-sanitari integrati e di riabilitazione extraospedaliera;

6) di precisare che le tariffe corrisposte a carico del Fondo Sanitario Regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale;

7) di procedere ad una prima assegnazione di risorse alle ASL per l'anno 2003 per il finanziamento dei servizi socio-sanitari integrati, per complessivi € 1.056.828.000,00, nelle misure indicate nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8) di precisare che tali assegnazioni, finalizzate al finanziamento dei servizi di cui al precedente punto 1) lettera a) comprendono anche:

- le risorse a carico del Fondo Sanitario Regionale per il finanziamento dei Centri Diurni Integrati per anziani in misura pari a quella già disposta per l'anno 2002;
- l'80% delle risorse stimate come necessarie per sostenere gli incrementi tariffari disposti dal presente provvedimento;

9) di demandare a successivi provvedimenti l'assegnazione delle risorse per il finanziamento:

- degli ulteriori costi necessari per sostenere gli incrementi tariffari disposti dal presente provvedimento, tenuto conto dei dati di consumo effettivo per l'anno 2003;
- dei servizi socio-sanitari integrati accreditati nel corso del 2003;
- dei consultori familiari privati accreditati;
- delle nuove tipologie di servizio che verranno accreditate a seguito della definizione dei relativi requisiti;
- delle ulteriori modifiche tariffarie conseguenti alla progressiva attuazione del processo di riforma dei servizi di riabilitazione e dei servizi socio-sanitari integrati per anziani, disabili e tossicodipendenti;

10) di impegnare le ASL ad adottare le iniziative necessarie per contenere l'onere per l'anno 2003 dell'assistenza ai dimesi da ospedale psichiatrico di fascia B nei limiti del costo sostenuto nell'esercizio 2002;

11) di ribadire che la quota di risorse che ogni ASL potrà destinare, per il 2003, all'erogazione delle prestazioni di A.D.I., all'attivazione del voucher socio-sanitario, nonché alla programmazione e controllo dei servizi domiciliari non deve essere superiore all'ammontare complessivo delle risorse destinato dalle stesse ASL nel 2002 al finanziamento del servizio A.D.I. ed alla concessione del buono socio-sanitario;

12) di stabilire che, nel caso in cui le ASL dovessero conseguire un utile riferito alla gestione socio-sanitaria integrata in sede di approvazione del bilancio d'esercizio annuale, non possano trattenerlo in considerazione del perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio complessivo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lombardia;

13) di confermare per l'anno 2003 i criteri e le modalità disposti con la d.g.r. n. 35580/98 per la liquidazione delle risorse relative al «Fondo Sanitario Regionale», e di dare conseguentemente mandato al direttore generale alla «Famiglia e Solidarietà Sociale», di provvedere con proprio decreto alla erogazione di acconti mensili alle ASL di ubicazione delle strutture socio-sanitarie integrate e di riabilitazione extraospedaliera;

14) di impegnare le ASL a corrispondere con tempestività e regolarità gli acconti mensili e i relativi saldi trimestrali agli Enti gestori dei servizi socio-sanitari integrati secondo i criteri e le modalità previsti dalla d.g.r. n. 35580/98, con gli adeguamenti conseguenti alle variazioni tariffarie di cui al presente atto ed ai provvedimenti di riforma dei servizi socio-sanitari integrati che verranno approvati nel corso dell'anno 2003;

15) di impegnare i direttori generali delle ASL al puntuale rispetto dei tempi di invio alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale dei prospetti per la rendicontazione della spesa per le prestazioni socio-sanitarie integrate, nonché delle situazioni di bilancio infrannuali (rendiconti trimestrali - attività socio-sanitaria integrata), in modo tale da fornire in ogni trimestre dell'anno un quadro del reale andamento gestionale riferito alle attività socio-sanitarie integrate;

16) di assegnare alle ASL e al Comune di Milano, per l'eser-

cizio 2003, l'importo di € 100.027.355,00, per il finanziamento, nel rispetto della programmazione zonale, degli interventi e dei servizi sociali attivati nei rispettivi territori, nelle misure indicate nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, determinate utilizzando i criteri già stabiliti per le assegnazioni relative all'anno 2002;

17) di invitare le ASL e il Comune di Milano a riorientare il 20% della quota del Fondo Sociale Regionale destinata nel 2002 ai C.R.H. ed ai C.S.E, onde consentire un suo più equilibrato utilizzo a favore di altri servizi socio-assistenziali per disabili;

18) di stabilire che, nell'anno 2003 le ASL e il Comune di Milano, per quanto di competenza, dovranno procedere al finanziamento dei centri diurni integrati, utilizzando congiuntamente le risorse del Fondo Sanitario e del Fondo Sociale Regionale, con le seguenti indicazioni:

- i finanziamenti del Fondo Sanitario potranno essere assegnati solo ai servizi accreditati o accreditabili in base a quanto stabilito dalla d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494;
- le quote del Fondo Sanitario Regionale assegnate con d.g.r. 25 novembre 2002, n. 11219 e non utilizzate dalle ASL nel corso del 2002 dovranno essere riscontate sul bilancio 2003 e dovranno mantenere la stessa destinazione;
- l'ammontare complessivo dei finanziamenti a carico del Fondo Sanitario Regionale destinato da ogni ASL ai centri diurni integrati per l'anno 2003 dovrà essere pari all'ammontare delle assegnazioni regionali già stabilito per l'anno 2002 con la succitata d.g.r. 11219/2002;

19) di dar mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di fornire ulteriori indicazioni sull'utilizzo delle risorse del fondo sociale regionale, mediante successiva circolare;

20) di stabilire che, con successivi decreti del direttore generale alla «Famiglia e Solidarietà Sociale», si proceda:

- all'erogazione di un'anticipazione dei finanziamenti, pari all'80% delle assegnazioni sul Fondo sociale regionale di parte corrente definite con il presente atto;
- all'erogazione del saldo spettante, a seguito della trasmissione, da parte delle ASL e del Comune di Milano, dei piani di riparto e di utilizzo dei fondi, secondo le modalità ed i tempi disposti dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

21) di precisare che le risorse del Fondo Sociale Regionale, assegnate alle ASL ed al Comune di Milano con questo provvedimento, devono essere considerate quale cofinanziamento regionale che, unitamente al cofinanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, al cofinanziamento comunale ed ai finanziamenti degli altri soggetti pubblici e privati, nonché alla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, costituisce il budget di risorse disponibili per l'anno 2003 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

22) che, in rapporto agli incrementi tariffari disposti dal presente atto, i gestori di servizi socio-sanitari per anziani e disabili vengano invitati a rideterminare le rette a carico dell'utenza per l'anno 2003, riconsiderando eventuali aumenti rispetto all'anno precedente e provvedendo agli opportuni conguagli relativamente ai versamenti già effettuati dall'utenza nei primi mesi del 2003;

23) di stabilire che gli adeguamenti tariffari disposti dal presente atto siano vincolati al completo adempimento del debito informativo obbligatorio per l'accreditamento che, per le strutture riabilitative, in attesa della revisione dell'attuale regime di accreditamento provvisorio, comprende la trasmissione delle informazioni previste dalla scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) secondo le procedure specificate dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

24) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

Modifiche tariffarie relative ai servizi di riabilitazione extraospedaliera ed ai servizi socio-sanitari integrati per anziani, disabili e tossicodipendenti decorrenti dal 1° gennaio 2003

TIPOLOGIA SERVIZIO	Tariffa giornaliera		Incremento 2003 su 2002	
	2002	2003	V.A.	perc.
RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA				
Degenze piene base	95,44	100,21	4,77	5,0
Degenze piene differenziate	123,90	130,10	6,20	5,0
Degenze piene Alzheimer	132,63	139,26	6,63	5,0
Degenze piene postacuta	154,89	162,63	7,74	5,0
Degenze diurne base	57,64	60,52	2,88	5,0
Degenze diurne differenziate	74,89	78,63	3,74	5,0
Trattamenti ambulatoriali individuali	33,88	35,57	1,69	5,0
Trattamenti ambulatoriali di gruppo	11,93	12,53	0,60	5,0
Trattamenti domiciliari	44,52	46,75	2,23	5,0
Prime visite	15,55	16,33	0,78	5,0
RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI				
Non autosufficienti parziali (NAP)	19,11	22,00	2,89	15,1
Non autosufficienti totali (NAT)	37,70	39,30	1,60	4,2
Nuclei Alzheimer	51,13	52,00	0,87	1,7
SERVIZI SOCIO-SANITARI PER DISABILI				
Centri residenziali per handicappati (CRH)	59,65	67,00	7,35	12,3
Istituti educativo assistenziali per handicappati (IEAH)	37,70	46,00	8,30	22,0
Centri socio educativi (CSE)	22,21	35,00	12,79	57,6
SERVIZI PER TOSSICO E ALCOOL DIPENDENTI				
Degenze residenziali (area pedagogico-riabilitativa)	32,59	34,22	1,63	5,0
Degenze residenziali (area terapeutico-riabilitativa)	38,89	40,83	1,94	5,0
Degenze diurne (area pedagogico-riabilitativa)	16,78	17,62	0,84	5,0
Degenze diurne (area terapeutico-riabilitativa)	21,02	22,07	1,05	5,0
INCREMENTI PERCENTUALI MEDI PONDERATI				
Riabilitazione	5,0			
Residenze sanitario assistenziali	5,4			
Servizi socio-sanitari per disabili	32,8			
Servizi per tossico e alcool dipendenti	5,0			
ONERE AGGIUNTIVO A CARICO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE STIMATO PER L'ANNO 2003 (milioni di euro)				
Riabilitazione	12,2			
Residenze sanitario assistenziali	29,4			
Servizi socio-sanitari per disabili	17,4			
Servizi per tossico e alcool dipendenti	1,2			
TOTALE	60,2			

ALLEGATO 2

Prime assegnazioni alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti destinati alle attività socio-sanitarie integrate - Anno 2003

ASL	Quota base	Quota per incrementi tariffari	Assegnazione totale
	(EURO)		
	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
BERGAMO	92.300.000,00	4.372.000,00	96.672.000,00
BRESCIA	112.100.000,00	5.710.000,00	117.810.000,00
VALLECAMONICA	10.720.000,00	614.000,00	11.334.000,00
COMO	64.000.000,00	2.742.000,00	66.742.000,00
CREMONA	61.000.000,00	3.290.000,00	64.290.000,00
LECCO	33.400.000,00	1.672.000,00	35.072.000,00
LODI	27.700.000,00	1.171.000,00	28.871.000,00
MANTOVA	48.900.000,00	2.353.000,00	51.253.000,00
CITTÀ DI MILANO	189.800.000,00	8.867.000,00	198.667.000,00
MILANO N. 1	77.150.000,00	3.362.000,00	80.512.000,00
MILANO N. 2	38.000.000,00	1.879.000,00	39.879.000,00

ASL	Quota base	Quota per incrementi tariffari	Assegnazione totale
	(EURO)		
	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
MILANO N. 3	81.400.000,00	3.956.000,00	85.356.000,00
PAVIA	72.300.000,00	3.179.000,00	75.479.000,00
SONDRIO	22.250.000,00	1.275.000,00	23.525.000,00
VARESE	77.700.000,00	3.666.000,00	81.366.000,00
TOTALE	1.008.720.000,00	48.108.000,00	1.056.828.000,00

ALLEGATO 3

Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali ed al Comune di Milano dei finanziamenti per le attività socio-assistenziali - Anno 2003

Beneficiario	Assegnazione complessiva (euro)
ASL di Bergamo	9.389.032,00
ASL di Brescia	12.652.446,00

Beneficiario	Assegnazione complessiva
	(euro)
ASL di Vallecambonica	1.312.026,00
ASL di Como	5.434.759,00
ASL di Cremona	3.953.542,00
ASL di Lecco	2.860.806,00
ASL di Lodi	1.971.920,00
ASL di Mantova	4.726.802,00
ASL Città di Milano	26.030,00
ASL di Milano n. 1	9.347.689,00
ASL di Milano n. 2	5.059.000,00
ASL di Milano n. 3	11.289.967,00
ASL di Pavia	5.004.499,00
ASL di Sondrio	1.867.406,00
ASL di Varese	8.732.551,00
Comune di Milano	16.398.880,00
TOTALE ASSEGNAZIONI	100.027.355,00

(BUR20030127)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12623

(1.8.0)

Nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo «G.B. Valotti» con sede in Isorella (BS)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di nominare componenti del Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo «G.B. Valotti» di Isorella i signori:

- Figaroli Francesco nato a Brescia il 17 ottobre 1960 e residente a Isorella in via Valotti, n. 39;

- Regonaschi Amilcare nato a Isorella il 3 luglio 1941 e residente a Isorella in Vicolo Grilli, n. 1;

2. di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'ente ed agli interessati nonché all'ASL ed al comune sede dell'ente per quanto di rispettiva competenza;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030128)

D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12641

(5.3.5)

Approvazione della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2003-2005 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: «Attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto ministeriale Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 giugno 1980, n. 34: «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», s.m.i.;

Visto il r.r. di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001, n. 11;

Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell'art. 3 e lettera b) primo comma dell'art. 18;

Richiamata la deliberazione di consiglio regionale 22 ottobre 2002, n. 620 di approvazione del «Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2003-2005»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

- 30 dicembre 2002, n. 11834 avente ad oggetto: «Proposta di piano regionale stralcio di bonifica delle aree contaminate ai sensi dell'art. 22, comma 5 del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, indicante le priorità di intervento sui siti contaminati presenti sul territorio regionale, riconducibile al P.R.S. 9.2.4 "Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana"»;

Dato atto che la Giunta regionale ha approvato in data 27 marzo 2002, con provvedimento n. 8590 i criteri di applicazione per l'utilizzo dei contributi regionali assegnati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 31-bis della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94;

Richiamate in particolare le dd.g.r.:

- 2 maggio 2001, n. 4564 di approvazione della programmazione economico-finanziaria per l'esercizio finanziario 2001 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S.;

- 24 aprile 2002 n. 8895 di approvazione della programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2002-2004 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 della legge 267/2000;

Ritenuto di far salvi i criteri di priorità di individuazione degli interventi di bonifica da finanziare e le modalità di erogazione di contributi di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4564/2001;

Vista la proposta di un primo programma degli interventi di bonifica di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, indicante l'ente beneficiario, il sito di intervento, l'importo dei finanziamenti per l'esercizio finanziario in corso e per gli esercizi futuri, per quanto attiene la disponibilità finanziaria prevista dalla legge regionale 34/2002;

Richiamato l'art. 31-bis l.r. 7 giugno 1980, n. 94, così come introdotto dall'art. 2 l.r. 14 dicembre 1983, n. 99 e modificato dal comma 9 dell'art. 3 della l.r. 4/2002, avente per oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94 - Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti», concernente la concessione di contributi a favore dei comuni che provvedono d'ufficio alla bonifica delle aree contaminate o allo smaltimento di rifiuti a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie, ovvero ai sensi dell'art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il comma 5, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999;

Rilevato che la concessione di ulteriori contributi regionali ai comuni che intervengono d'ufficio, alla realizzazione di interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di istanza ai sensi dell'art. 31-bis della l.r. 94/80, previsti in forza di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 del d.lgs. 267/2000 e non individuati nell'allegato al presente atto, potranno essere concessi, previa verifica della capacità di bilancio e nel rispetto dei requisiti di legge, unicamente a seguito della riscontrata urgenza e indifferibilità degli interventi, motivata dal riscontrato rilevante rischio per la salute pubblica;

Valutata pertanto la necessità, supportata dal rischio per l'ambiente che i siti individuati, di cui all'allegato al presente atto rappresentano, di approvare per le motivazioni sopra esposte la prima programmazione economico-finanziaria prevista per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005 a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di cui sopra, in danno dei soggetti obbligati;

Dato atto che la Regione all'atto della concessione dei contributi, ha la facoltà di assumere l'onere, in tutto o in parte, a definitivo suo carico, come prevede il comma 5, art 31-bis l.r. n. 94/80 così come sostituito dall'art. 6 della l.r. 2/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa l'allegata relazione indicante il primo programma economico

finanziario degli interventi di bonifica di siti inquinati a favore dei comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 della legge 267/2000, in danno dei soggetti obbligati, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente atto, con le disponibilità di bilancio per l'anno 2003 e pluriennale 2003-2005 per quanto attiene la disponibilità finanziaria prevista dalla legge regionale 34/2002;

2. che i provvedimenti di assegnazione e impegno finanziario-contabile verranno assunti dal Dirigente dell'Unità Organizzativa competente, a seguito della verifica effettuata dagli uffici preposti all'istruttoria tecnico-amministrativa, dei presupposti e delle condizioni per l'accesso ai contributi di cui trattasi da parte del soggetto istante, ovvero dei requisiti di legge, in particolare dell'art. 31-bis della l.r. 94/80 da parte dell'amministrazione comunale beneficiaria;

3. di far salvi i criteri di priorità di individuazione degli interventi di bonifica da finanziare e le modalità di erogazione di contributi di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4564/2001;

4. di dare atto che la concessione di ulteriori contributi regionali ai comuni che intervengono d'ufficio, alla realizzazione di interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di istanza ai sensi dell'art. 31-bis della l.r. 94/80, previsti in forza di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54 della legge 267/1990 e non individuati nell'allegato al presente atto, potranno essere concessi, previa verifica della capacità di bilancio e nel rispetto dei requisiti di legge, unicamente a seguito della riscontrata urgenza e indifferibilità degli interventi, motivata dal riscontrato rilevante rischio per la salute pubblica;

5. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

Il segretario: Sala

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Preso atto che la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 34 ha approvato le previsioni di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005, evidenziando le disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli destinati alla concessione di contributi regionali ai Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione di interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di istanza ai sensi dell'art. 31-bis della l.r. 94/1980, si propone il programma degli interventi, così come indicato nelle tabelle che seguono, in applicazione dei criteri di priorità di cui all'allegato 1 della d.g.r. 2 maggio 2001, n. 4564.

La tabella 2 propone il programma di finanziamento 2003-

2004 per l'ammissione a finanziamento degli interventi di bonifica e/o di smaltimento di rifiuti, a favore delle Amministrazioni comunali, al fine di favorire il completamento e/o l'avanzamento delle operazioni di bonifica già avviate ai sensi della normativa vigente e già oggetto di precedenti finanziamenti regionali, in riferimento alle quote necessarie desunte dai quadri economici dei relativi progetti, ed in correlazione alle disponibilità di bilancio di cui alla l.r. 34/2002;

Relativamente all'anno 2003 si propone la concessione dei contributi indicati nella tabella 3, che risultano conseguenti alla completezza dei relativi atti istruttori, nonché della documentazione richiesta dalla legge per l'accesso ai finanziamenti regionali e coordinati con le disponibilità di bilancio regionale.

In riferimento al punto 5. della d.g.r. 8895/2002 si da atto che in riferimento alla riscontrata urgenza e indifferibilità degli interventi, motivata dall'accertato rischio per la salute pubblica, sono stati proposti nell'esercizio finanziario 2002 nuovi interventi di bonifica e/o di smaltimento rifiuti, nei Comuni di Broni, Parona, Ronco Briantino e Calcio, così come evidenziati nella tabella 1, in correlazione alla disponibilità di bilancio di cui alla l.r. 29/2001.

Per quanto riguarda il comune di Albaredo Arnaboldi - PV - si evidenzia che non si è dato seguito al finanziamento proposto così come indicato nella tabella 1, per il sopravvenire di impedimenti motivati dalle pendenze legali tuttora in corso relativamente all'area di cui trattasi.

In merito al comune di Asola, il finanziamento proposto è stato ridotto di 100.000,00 rispetto alla programmazione di cui alla d.g.r. 8895/2002 per la riscontrata disponibilità finanziaria del comune di parte della quota erogata al comune stesso nel precedente esercizio finanziario, così come previsto dalla programmazione approvata.

Si prevede pertanto l'assunzione degli impegni di spesa di cui all'art. 31-bis della l.r. 94/1980 s.m.i. per gli interventi specificati nella tabella 3 a cui sono riconosciute ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dall'esigenza di pervenire alla risoluzione delle criticità ambientali tuttora pendenti, ovvero delle rilevate condizioni di rischio ambientale ed igienico-sanitari, già conclamate ed individuate da precedenti atti amministrativi.

L'assunzione degli impegni di spesa, verrà assunta a valere sul pertinente capitolo di bilancio 4.9.2.4.3.145.980, per l'esercizio finanziario 2003, per il quale la legge regionale 34/2002 ha previsto per l'esercizio finanziario corrente, una copertura sul bilancio regionale pari a 8.000.000,00 € e sul capitolo di bilancio 4.9.2.4.3.145.5790, per il quale la legge regionale richiamata ha previsto per l'esercizio finanziario corrente, una dotazione di bilancio di 6.172.291,90 €.

A fronte di detta disponibilità, si provvede pertanto alla programmazione degli interventi per 11.590.007,40 €, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2003 per la realizzazione delle fasi di progetto così come specificato nella tabella 3, relative ai quadri economici degli interventi che evidenziano inoltre le necessità finanziarie per gli anni 2003-2005, come evidenziato nella tabella 2.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Gestione Rifiuti: Adriano Vignali

Tabella 1 - SITI COMUNALI OGGETTO DI PRECEDENTI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Anno		2002	2003	2004	Da programmare
Stanziam. previsti dalla l.r. 27 dicembre 2001, n. 29		10.994.000,00	5.200.000,00	3.000.000,00	(-)
Impegni di cui alla legge 7 giugno 1980, n. 94	<i>Impegni già assunti</i>				
COMUNI					
Acquanegra sul Chiese		72.000,00			
Annicco		237.185,60	3.250.000,00	4.569.693,60	
Airuno	258.228,45	578.431,73			
Albaredo Arnaboldi	516.456,90	516.456,90	774.685,35		
Asola		264.425,93	264.425,93	264.425,93	852.618,69
Boltiere	1.002.141,91	392.291,72			
Montalto Pavese		200.000,00	1.349.370,70		
Monticelli Pavese	258.228,45	206.582,76			
Nerviano	258.228,45	516.456,90	1.032.913,80		

Anno		2002	2003	2004	Da programmare
Orio Litta		152.159,15			
Robecco d'Oglio	516.456,90	735.677,36	516.456,90		
Spessa	258.228,45	959.954,86			
Valle Lomellina	516.456,90	999.344,10	436.839,90		
Villanova del Sillaro	254.096,80	661.064,83			
TOTALI		6.492.031,84	7.624.692,58	4.834.119,53	852.618,69

Tabella 2 – SITI OGGETTO DEL PRESENTE ATTO DI PROGRAMMAZIONE

U.P.B. 4.9.2.4.3.145 (Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana)

Anno	Impegni già assunti	2003	2004	Da programmare
COMUNI				
Annicco	237.185,60	3.250.000,00	4.569.693,60	
Asola	264.425,93	164.426,00	264.425,93	852.618,69
Castiglione delle Stiviere	361.519,83	4.000.000,00	2.610.648,31	
Montalto Pavese	200.000,00	1.349.370,70		
Broni	260.000,00	640.000,00		
Nerviano	774.685,35	1.032.913,80		
Robecco d'Oglio	1.252.134,26	516.457,00		
Valle Lomellina	1.515.801,00	436.839,90		
Pianificazione bonifiche		200.000,00		
TOTALE A		11.590.007,40	7.444.767,84	852.618,69
Stanziam. come da previsioni di bilancio 2003 per il cap. 980	(-)	8.000.000,00	10.300.000,00	(-)
Stanziam. previsti di cui al d.lgs 112/1998, art. 74 - (d.p.c.m.) cap. 5790	(-)	6.172.291,90	(-)	(-)
TOTALE B	(-)	14.172.291,90	10.300.000,00	(-)
Differenza (B - A)		2.582.284,50	2.855.232,16	-852.618,69

Tabella 3 – TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI CON LE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

Comune	Denominazione	Art. 31-bis l.r. 94/1980	Note
Annicco (CR)	Ditta Ghiraf	3.250.000,00	Seconda quota contributo per la messa in sicurezza, progettazione e direzione lavori
Asola (MN)	Area ex Flucosit	164.426,00	Opere di adeguamento, sistemazione e mantenimento della barriera idraulica a protezione delle acque sotterranee
Broni (PV)	Area ex Fibronit	640.000,00	Seconda quota contributo per gli interventi di smaltimento rifiuti e messa in sicurezza
Castiglione d/Stiviere (MN)	Cave «La Busa» e «Del Pirata»	4.000.000,00	Quota di contributo per l'avvio dei lavori di bonifica a seguito dell'appalto degli stessi
Montalto Pavese (PV)	Area ex Mariani	1.349.370,70	Seconda quota contributo per gli interventi di smaltimento dei rifiuti presenti nell'area
Nerviano (MI)	Ex Impianto di depurazione NordItalia T.B.I.	1.032.913,80	Terza quota contributo per il completamento dell'intervento di bonifica dei terreni - 2° fase degli interventi
Robecco d'Oglio (CR)	Ditta R.S.T.E.	516.457,00	Terza quota contributo per gli interventi di smaltimento rifiuti
Valle Lomellina (PV)	Area S.I.F.	436.839,90	Terza quota contributo per il completamento della 2° fase dei lavori
Pianificazione delle attività di Bonifica		200.000,00	Aggiornamento del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree contaminate e dell'Anagrafe
	TOTALI	11.590.007,40	

(BUR20030129)

D.g.r. 10 aprile 2003 - n. 7/12670

Designazione di due componenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Consiglio di amministrazione della Fondazione «Lombardia Film Commission»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di designare quali componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Lombardia Film Commission», in rappresentanza della Regione Lombardia, i signori Roberto De Anna e Renato Pozzetto;

2. di disporre la notifica ai soggetti interessati nonché la

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il segretario: Sala

(BUR20030130)

D.g.r. 10 aprile 2003 - n. 7/12677

Schema di «Intesa Generale Quadro tra Governo nazionale e Regione Lombardia» in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» riguardo alle competenze legislative, regolamentari ed amministrative nei settori delle infrastrutture e dei trasporti che la stessa assegna alle Regioni;

(1.8.0)

(1.1.1)

Visto l'art. 1 della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (detta Legge Obiettivo), che al comma 1 dispone che «il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi e strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese», disponendo che l'individuazione di dette infrastrutture sia operata per mezzo di un Programma formulato su proposta dei Ministri competenti e/o delle Regioni interessate, e poi inserito nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7374 dell'11 dicembre 2001 «Infrastrutture di interesse prioritario da inserire nella delibera CIPE che attiva la c.d. legge obiettivo», con la quale la Regione Lombardia ha indicato al Governo nazionale le opere da inserire nel «1° Programma nazionale delle Infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale», con riferimento al territorio lombardo;

Visto il 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001 e le proposte infrastrutturali ivi contenute per il territorio della Regione Lombardia;

Visto l'art. 1, comma 1 del d.lgs. del 20 agosto 2002, n. 190, «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», che prevede che nell'ambito del Programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, sono individuate con Intese Generali Quadro fra il Governo e ogni singola Regione le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale;

Visto il Piano Decennale per lo sviluppo delle Infrastrutture lombarde, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lombardia n. VII/620 del 22 ottobre 2002 di approvazione del DPEFR 2003/2005, nel quale sono indicate le opere ritenute necessarie per l'infrastrutturazione del territorio lombardo;

Ritenuto di approvare lo schema di «Intesa Generale Quadro tra Governo nazionale e Regione Lombardia» di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Delibera

1. di approvare lo schema di «Intesa Generale Quadro tra Governo nazionale e Regione Lombardia» di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento (*omissis*) (1);

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) L'allegato è consultabile c/o D.G. Presidenza U.O. Programmazione, Struttura PAO.

(BUR20030131)

(5.3.1)

D.g.r. 10 aprile 2003 - n. 7/12681

Approvazione deliberazione n. 124 adottata dal Commissario regionale il 22 ottobre 2002 del Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca con sede in Bergamo recante per oggetto: «Personale-approvazione regolamento per l'erogazione di incentivo economico di cui al comma 1° dell'art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 59 del 26 novembre 1984 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni che:

– all'art. 2 comma 1 disciplina alcune tipologie di lavori che richiedono una progettazione ed un controllo dell'esecuzione;

– all'art. 18 disciplina le modalità di riparto dell'1,5% dell'importo a base di gara di un'opera di cui al suindicato art. 2 fra il personale del consorzio che concorre all'espletamento delle procedure per l'attuazione delle opere pubbliche;

Visto lo statuto consortile;

Vista la deliberazione n. 124 adottata dal Commissario regionale il 22 ottobre 2002 del Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca con sede in Bergamo recante per oggetto: «Personale-approvazione regolamento per l'erogazione di

incentivo economico di cui al comma 1° dell'art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato dal dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, che l'art. 47 dello statuto consortile prevede la possibilità di disciplinare il funzionamento dell'amministrazione attraverso appositi regolamenti e che pertanto tale regolamento è conforme alla normativa vigente;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

– di approvare la deliberazione n. 124 adottata dal Commissario regionale il 22 ottobre 2002 del Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca con sede in Bergamo recante per oggetto: «Personale-approvazione regolamento per l'erogazione di incentivo economico di cui al comma 1° dell'art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni» composta di n. 8 pagine facenti parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

– di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030132)

(4.1.0)

D.g.r. 10 aprile 2003 - n. 7/12682

Criteri regionali per la concessione di un regime di aiuti denominato «Indennità compensativa in zone montane - Primo piano quadriennale (2003-2006)», ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 art. 4, lett. d) e art. 26 lett. c)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11, art. 4 che attribuisce alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali, le funzioni delegate e concernenti l'erogazione dell'indennità compensativa;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, art. 4 (sviluppo aziendale), lett. d) e art. 26 (strumenti finanziari), lett. c);

Visto il titolo II, capitolo V, art. 18 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) che prevede un sostegno finanziario a favore di zone svantaggiate;

Visto il Regolamento della Commissione (CE) n. 445/2002 del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

Visto il punto 4 degli «Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (2000/C 2802) per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, della Regione Lombardia, adottato con d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2669 del 15 settembre 2000;

Vista la d.g.r. n. 7/9017 del 10 maggio 2002, avente per oggetto: «Modifiche ed integrazioni all'allegato n. 1 della d.g.r. n. 7/5329 del 2 luglio 2001 relativa al «Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 disposizioni attuative Misura e (2.5) indennità compensativa in zone svantaggiate in sostituzione di quelle approvate con la d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 - allegato 4» e contestuale pubblicazione del testo coordinato delle disposizioni attuative della Misura e (2.5)»

Vista la d.g.r. n. 7/9634 del 28 giugno 2002 avente per oggetto «P.S.R. 2000-2006 Modifiche ed integrazioni della d.g.r. 7/724 del 28 luglio 2000 così come modificata dalla d.g.r. n. 7/7306 del 11 dicembre 2001» e la decisione della Commissione (CE) n. C(2002) 3496 del 11 ottobre 2002 che approva le modifiche al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 proposte che prevedono una riduzione della programmazione finanziaria della Misura sopra citata;

Ritenuto dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche agroambientali e servizi per le imprese, in coerenza con la vigente normativa, di proporre l'approvazione dei criteri regionali per la concessione di aiuti denominati: «indennità compensativa in zone montane primo piano quadriennale (2003-2006)», di cui all'allegato 1 (composto da n. 4 pagine);

Considerato che la concessione dei sopracitati aiuti, potrà aver luogo dal giorno in cui è acquisito il parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1) di approvare i criteri regionali per la concessione dei contributi relativi ai regimi degli aiuti denominati: «Indennità compensativa in zone montane – Primo piano quadriennale (2003-2006)», (Allegato 1 composto di n. 4 fogli) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 art. 4, lett. d) e art. 26 lett. c);

2) di stabilire che l'applicazione del sopracitato regime di aiuti potrà aver luogo dal giorno in cui è acquisito il parere di compatibilità della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato UE;

3) di incaricare il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica e con l'esclusione delle condizioni di ammissibilità e priorità, all'allegato 1 del presente provvedimento che dovessero rendersi necessarie per recepire le osservazioni della Commissione dell'Unione Europea;

4) di incaricare altresì il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura a predisporre le procedure tecnico amministrative a favore dei beneficiari delle misure sopracitate;

5) di richiedere la pubblicazione della presente delibera e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

PIANO QUADRIENNALE (2003-2006) Indennità compensativa in zone montane

Premessa

L'intervento ha come obiettivo principale il mantenimento della presenza umana, nelle aree del territorio montano, attraverso la prosecuzione dell'attività agricola, affinché venga garantito un opportuno presidio, tale da assicurare la salvaguardia dell'ambiente e delle produzioni agricole tipiche e di qualità.

A tale fine, vengono messi in atto incentivi atti a compensare i disagi legati allo svolgimento dell'attività agricola in zone svantaggiate con l'obiettivo di semplificare e modernizzare la gestione dell'aiuto.

L'azione della misura persegue i seguenti obiettivi:

- compensare i disagi e le limitazioni a carico delle aziende agricole che operano nelle aree montane;
- mantenere l'attività agricola nelle aree montane e rallentare l'esodo delle piccole aziende;
- garantire le buone pratiche agricole;
- mantenere l'allevamento zootecnico e la gestione attiva delle superfici foraggere mediante l'adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente;
- valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio agricolo;
- promuovere un'agricoltura multifunzionale e sostenibile.

Riferimenti normativi

Legge regionale 7 febbraio 2000 – n. 7 – Norme per gli interventi regionali in agricoltura art. 4 lett. d); titolo IV capo 1 e art. 26 lett. c) «indennità, anche a valenza compensativa»

1. Beneficiari

Le imprese agricole, singole e/o associate, titolari di partita IVA, iscritte presso le Camere di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli, Sezione imprese agricole e Sezione coltivatori diretti – e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell'Albo prefettizio, ubicate in area montana.

2. Tipologie d'intervento

Concessione di una indennità compensativa per aziende agricole situate in zona montana che lavorino:

- a) almeno 3 ha di SAU foraggiera e fino ad un massimo di 100 ha SAU foraggiera con allevamento;
- b) almeno 0,5 ha di SAU viticola e fino ad un massimo di 8 ha SAU viticola (in zone DOC e DOCG);
- c) almeno 0,5 ha di SAU olivicola e fino ad un massimo di 8 ha SAU olivicola (in zone DOP);

d) almeno 0,5 ha di SAU frutticola e fino ad un massimo di 10 ha di SAU frutticola

Nel caso in cui il beneficiario sia una cooperativa il massimale di superficie viene triplicato.

3. Entità degli aiuti

L'indennità compensativa, è concessa a seguito di una scelta, a cura del richiedente, tra il regime generale semplificato o regime annuale.

3.1 Regime generale semplificato (quadriennale 2003/2006).

3.1.1 L'aiuto generale semplificato è erogato sulla base del calcolo derivante dalla media del premio percepito annualmente dal beneficiario nei 3 anni afferenti alle campagne 2000 – 2001 – 2002 relativamente alle tipologie d'intervento che commisuravano l'indennità agli ettari di:

- superficie foraggiera per le aziende con allevamenti, fino ad un massimo di 100 ha
- superficie a vigneto, oliveto e frutteto per le altre aziende, fino a un massimo di 8 ha per i vigneti ed oliveti e 10 ha per i frutteti.

Il limite di indennità media concedibile per beneficiario è fissato fino ad un massimo di 1500 € annui

3.1.2 Determinazione della superficie ammissibile in regime generale semplificato:

In rapporto alle tipologie d'intervento di cui al precedente punto 2, l'aiuto concedibile per beneficiario nel corso del periodo 2003-2006 viene determinato sulla base della media di aiuto concesso e liquidato nel corso delle tre campagne 2000 – 2001 – 2002, così come calcolato dagli Enti delegati ai sensi della misura e (2.5) del PSR 2000-2006

3.2 Regime annuale

L'aiuto compensativo è erogato sulla base della superficie in conduzione dell'imprenditore agricolo (proprietà, affitto, ecc.) fino ad un massimo di:

- 95 €/ha per superficie: foraggiera con allevamenti; olivicola; frutticola; a vigneto;
- 300 €/ha per superficie a vigneto sito in Valtellina.

I sopracitati limiti di contributo si applicano alle nuove domande e a coloro che rientrano o non aderiscono al regime generale semplificato.

4. Determinazione del rapporto della superficie foraggiera ammissibile con allevamento (azienda zootecnica) in conduzione

Nella fattispecie la superficie che può beneficiare del contributo viene determinata in rapporto al numero di capi di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) allevato in montagna per 12 mesi, espressi in UBA ed alle superfici foraggere disponibili per l'azienda:

- il rapporto ottenuto tra le UBA allevate e superficie foraggiera, espresso in UBA/ha di superficie foraggiera deve essere compreso tra 0,2 e 3 UBA/ettaro;
- Nel caso in cui il rapporto UBA/ettaro superi il valore massimo (3 UBA/ha) non viene concesso alcun contributo;
- Nel caso in cui il rapporto sia inferiore al valore minimo (0,2 UBA/ha) non viene concesso il contributo;

5. Modulazione dell'aiuto

• La Direzione Generale Agricoltura determina, nei tempi e con le modalità descritte nelle presenti disposizioni, l'ammontare del contributo richiesto da ciascun beneficiario secondo quanto stabilito al punto 3 «Entità degli aiuti» e redige l'elenco di ammissibilità;

• la Direzione Generale Agricoltura riceve dai CAA gli elenchi di ammissibilità e verifica se le risorse allocate in bilancio a favore della presente misura, nell'anno di riferimento, coprono l'intero ammontare delle richieste finanziarie pervenute. Nel caso non ci sia l'intera copertura sono attribuite risorse finanziarie ridotte in misura proporzionale al rapporto tra le risorse finanziarie disponibili e a quelle richieste.

• La Direzione Generale Agricoltura, in base al rapporto tra risorse riconosciute ammissibili e risorse disponibili procede a ridurre proporzionalmente la superficie finanziabile per beneficiario, fino ad ottenere la parità tra risorse richieste e risorse attribuite.

6. Condizioni di ammissibilità

Nel caso di superfici foraggere con allevamento (aziendale zootecnica) il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- il centro aziendale deve essere ubicato in territorio montano lombardo;
- in caso di allevamento zootecnico mantenere il rapporto tra animali allevati per 12 mesi in montagna e superficie foraggiera, espresso in UBA/ha di superficie foraggiera, compreso tra 0,2 e 3;
- adottare le buone pratiche agricole come definite nell'allegato 2;
- coltivare almeno 3 ettari SAU.

I bovini considerati ai fini del calcolo dell'indennità compensativa sono quelli registrati presso la Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Bovina. Per le altre specie si fa riferimento alla normativa vigente.

Nel caso di superfici viticole, olivicole e frutticole il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- coltivare almeno 0,5 ha di SAU per ciascuna delle seguenti colture:
 - vigneto (limitatamente alle superfici comprese in zone DOC e DOCG);
 - oliveto (limitatamente a superfici comprese in zone DOP);
 - frutteto monospecifico;
- adottare le buone pratiche agricole come definite nell'allegato n. 2

7. Zonizzazione

L'indennità compensativa è riservata alle imprese situate in zona montana.

(BUR20030133)

(4.3.0)

D.g.r. 10 aprile 2003 - n. 7/12683

P.S.R. 2000/2006, misura n (1.14) - determinazione della quota percentuale massima delle risorse disponibile da destinare all'attività diretta regionale per l'anno 2004

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CE 1257/99 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale la Giunta regionale ha adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Lombardia successivamente modificato con le dd.g.r. n. 7/4277 del 20 aprile 2001, n. 7/7306 dell'11 dicembre 2001 e n. 7/9634 del 28 giugno 2002;

Viste la Decisione Comunitaria n. C(2000) 2669 del 15 settembre 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Lombardia e le Decisioni C(2001) 2442 del 2 agosto 2002, C(2002) 2282 del 19 luglio 2002, C(2002) 3496 dell'11 ottobre 2002 con le quali ha successivamente accolto le modifiche proposte;

Vista la d.g.r. n. 11711 del 23 dicembre 2002 con la quale sono state approvate le modifiche delle disposizioni attuative delle misure a, b, h, j, l, n, r, u del P.S.R.;

Vista la d.g.r. n. 12443 del 21 marzo 2003 di integrazione delle disposizioni attuative della misura n (1.14) di cui all'allegato 1 della citata d.g.r. 11711/02;

Vista la d.g.r. n. 7913 del 1° febbraio 2002 di approvazione delle modalità di utilizzo delle risorse annualmente disponibili per l'attuazione della misura n (1.14) per il periodo 2002/2006;

Visto il punto 6.1 delle disposizioni attuative della misura n (1.14) di cui alla citata d.g.r. n. 12443/03, che prevede la determinazione da parte della Regione e delle province della quota percentuale massima delle risorse finanziarie disponibili da destinare annualmente agli interventi in attività diretta;

Ritenuto dal dirigente dell'U.O. «Politiche agroambientali e servizi per le imprese», sulla base delle attività in corso e programmate, di destinare per l'anno 2004, all'attività regionale diretta prevista dalla misura n (1.14) la quota massima del 30%, pari ad un importo di € 307.736,40, delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della misura medesima;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti espresse nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di destinare per l'anno 2004 all'attività diretta regionale

prevista dalla misura n (1.14) la quota massima del 30%, pari ad un importo di € 307.736,40, delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della misura medesima;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030134)

(3.1.0)

D.g.r. 10 aprile 2003 - n. 7/12684

Estinzione, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003 n. 1, dell'IPAB «Asilo Infantile Maria Maselli Dandolo» con sede in Bagnano di Corzano (BS) e provvedimenti conseguenti

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13 febbraio 2003 n. 1, l'estinzione dell'IPAB «Asilo Infantile Maria Maselli Dandolo» con sede in Bagnano di Corzano (BS);

- di disporre l'attribuzione del patrimonio dell'IPAB, che risulterà ultimata la fase di liquidazione, al comune di Corzano (BS), con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-assistenziali o educativi, con subentro del comune medesimo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'istituzione estinta;

- di attribuire al sig. Inverardi Celestino, nato a Corzano il 5 febbraio 1955 e residente a Bagnano di Corzano, via Cavour n. 14, la funzione di commissario liquidatore per l'espletamento dei compiti connessi con la liquidazione dell'Ente morale e con la ricognizione e devoluzione del patrimonio al comune di Corzano (BS);

- di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dello stesso all'IPAB, al comune ed all'ASL territorialmente competente.

Il segretario: Sala

(BUR20030135)

(5.1.2)

D.g.r. 10 aprile 2003 - n. 7/12685

Riassegnazione all'amministrazione comunale di Monguzzo (CO) ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del residuo riveniente dal mutuo relativo al finanziamento assegnato con il «Piano annuale di attuazione anno 1998 del Piano generale triennale 1996/1998 di programmazione degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- di riassegnare all'amministrazione comunale di Monguzzo (CO), ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 340 del 2 ottobre 1997 - per l'esecuzione di opere riqualificazione scuola elementare il residuo di € 42.946,76 riveniente dalla quota rimasta disponibile dall'originario mutuo di € 351.190,69 (L. 680.000.000) per il quale l'Ente ha richiesto regolare concessione alla Cassa DD.PP., posizione n. 435716500 relativo al finanziamento assegnato a tale Ente con il 3° Piano annuale di attuazione (1998) del primo Piano triennale di programmazione 1996/1998 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione procedure di attuazione e finanziamento degli interventi» approvato con deliberazione della g.r. n. 6/43530 del 14 giugno 1999.

Il segretario: Sala

(BUR20030136)

(3.2.0)

D.g.r. 10 aprile 2003 - n. 7/12686

Accreditamento, della Residenza Sanitario-Assistenziale «Residenza Rita e Luigi Gelos», con sede in Briosco (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a);

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

e per l'accreditamento delle Residenze Sanitario-Assistenziali per Anziani;

Vista la d.c.r. 12 marzo 2002, n. 462 di approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale;

Rilevato che:

- con d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, sono state riconfermate le determinazioni in merito all'accreditamento di nuove Residenze Sanitario-Assistenziali e di nuovi reparti in Residenze Sanitario-Assistenziali già accreditate. Sulla base di tale atto è consentito l'accreditamento aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accreditamento di nuove R.S.A. solo ad una delle seguenti condizioni:

a) che le R.S.A. siano state interessate da interventi strutturali attuati a seguito di finanziamenti regionali o statali per investimenti,

b) che le R.S.A. siano ubicate in ASL con dotazione di posti letto accreditati inferiori alla media regionale (ASL della provincia di Milano),

c) che le R.S.A. ubicate al di fuori del territorio delle ASL della provincia di Milano siano in possesso di convenzioni con comuni della provincia di Milano per l'ospitalità di anziani residenti negli stessi, con le modalità previste dalla d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761;

Rilevato che, in data 2 dicembre 2002 il legale rappresentante della «Hospita» Cooperativa Sociale a.r.l., Ente gestore della Residenza Sanitario-Assistenziale «Residenza Rita e Luigi Gelosa» con sede in Briosco (MI) ha richiesto l'accreditamento per n. 64 posti letto, per ospiti Non Autosufficienti Totali;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario-Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione permanente al funzionamento, ex art. 50 l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Milano con provvedimento 9 gennaio 2003, n. 6, per n. 64 posti letto per ospiti N.A.T.,

- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano 3 con atto 10 marzo 2003, n. 156,

- standard gestionali di accreditamento previsti dalla citata d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL di Milano 3;

Rilevato altresì:

- che l'ente gestore ha dichiarato che la retta giornaliera in vigore nel corrente anno, al netto del finanziamento regionale, ed esclusa l'IVA varia da un minimo pari a € 57,11 ad un massimo pari a € 74,79 per gli ospiti N.A.T.;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale, la struttura in oggetto può essere accreditata alla tariffa di € 37,70 giornaliera per ospite N.A.T.;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente ai 64 ospiti N.A.T. le rette al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002: «Disposizione a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario-Assistenziale «Residenza Rita e Luigi Gelosa» con sede in Briosco (MI), gestita dalla Cooperativa Sociale «Hospita» a.r.l. di Milano, per 64 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di € 37,70 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Milano 3;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico dei 64 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alla d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030137)

D.g.r. 10 aprile 2003 - n. 7/12693

(5.1.3)

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»;

Visto in particolare l'art. 21 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152: «Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano»;

Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente «Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152»;

Vista la d.g.r. n. 15137 del 27 giugno 1996 che approva le «Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano», nella quale la Regione Lombardia, considerata la rilevanza degli aspetti applicativi, esercitando la competenza attribuitale dall'art. 9/f del d.P.R. 236/88, anticipa i criteri generali che lo Stato avrebbe dovuto dettare ai sensi dell'art. 8, comma d) del d.P.R. 236/88;

Considerato che il comma 6, dell'art. 21 del d.lgs. 152/99 e successive modificazioni, ha demandato alle Regioni e alle Province autonome il compito di disciplinare, in relazione alle peculiarità locali, una serie di attività e di destinazioni d'uso del territorio, che in precedenza non erano ammesse o erano state oggetto di interpretazioni e pareri giurisprudenziali diversi e talora contrastanti riguardanti:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;

- d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura;
- e) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione;

Considerato che la delimitazione e la gestione delle aree di salvaguardia rappresenta una delle misure che consente la tutela dei corpi idrici attraverso azioni volte prioritariamente alla prevenzione, alla riduzione dell'inquinamento e al perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, secondo le finalità del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

Considerato che la Regione Lombardia ha già provveduto, con la citata deliberazione a definire direttive per l'individuazione e delimitazione delle aree di salvaguardia dei punti di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto di pubblico interesse;

Ritenuto necessario emanare direttive, a completamento delle precedenti, cui potersi uniformare per conseguire gli obiettivi di tutela dello stato di qualità delle risorse idriche, in particolare delle acque sotterranee destinate al consumo umano, per mezzo di criteri e modalità di riferimento a supporto dell'attività necessaria alla individuazione, delimitazione e gestione delle aree di salvaguardia;

Visto il documento «Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto (comma 6, art. 21 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)», predisposto dai proponenti e allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:

Delibera

Recepisce le premesse:

1. di approvare i criteri e le indicazioni contenute nel documento: «Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto (comma 6, art. 21 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)», allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

2. di individuare nelle predette direttive la normativa di riferimento per i servizi provinciali, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione e concessione e per gli enti che autorizzano o danno parere per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche o private;

3. di pubblicare il presente atto e l'allegato documento: «Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto (comma 6, art. 21 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di stabilire che le presenti disposizioni si applichino alle domande di autorizzazione allo scavo dei pozzi e a quelle di concessione di derivazione presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLE ZONE DI RISPETTO (comma 6, art. 21 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)

1. Premessa

La prevenzione dell'inquinamento nel campo delle risorse idriche destinate al consumo potabile è stata affrontata con il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano [...]», in particolare con l'introduzione delle «aree di salvaguardia delle risorse idriche» e la previsione di vincoli e di limitazioni d'uso atti a garantire la difesa delle risorse stesse e delle captazioni, nonché delle acque in afflusso ad esse.

Con il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, modificato e integrato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano è stata scorporata dal menzionato d.P.R. 236/88 ed inserita nella più ampia tematica della tutela delle acque dall'inquinamento, con la finalità di «mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse».

L'articolo 21 del d.lgs. 152/99, come peraltro il citato d.P.R. 236/88, prevede l'individuazione di aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e in zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde, di zone di protezione.

Rispetto all'originaria disciplina, il d.lgs. 152/99 ha introdotto una serie di modifiche anche sostanziali, demandando in particolare alle Regioni e alle Province autonome il compito di disciplinare, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività, in precedenza non ammesse o comunque oggetto di interpretazioni diverse e talora contrastanti in ordine all'ammissibilità:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

A seguito dell'emanazione del citato d.lgs., la Regione sta predisponendo il riordino della normativa concernente la qualità e l'utilizzo delle acque, con l'obiettivo di pervenire alla formulazione di un testo unitario in materia e di definire i principi fondamentali e i criteri cui dovrà attenersi l'esercizio della funzione regolamentare per gli elementi demandati alla specifica disciplina regionale.

Nell'attesa di quanto sopra e in relazione al parziale mutamento del contesto di riferimento sulla disciplina delle aree di salvaguardia, la presente direttiva formula criteri e indirizzi in merito:

- alla realizzazione di strutture e all'esecuzione di attività *ex novo* nelle zone di rispetto dei pozzi esistenti;
- all'ubicazione dei nuovi pozzi destinati all'approvvigionamento potabile.

2. Modalità di delimitazione delle zone di rispetto

La Regione Lombardia, con deliberazione 27 giugno 1996, n. 15137 ha approvato le direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano.

La funzione di delimitazione delle aree di rispetto delle predette captazioni è stata delegata alle province con la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1.

Nella citata d.g.r. 15137/96, tale delimitazione è sostanzialmente correlata ad una approfondita conoscenza sul grado di protezione dell'acquifero captato, con l'applicazione di un criterio temporale o idrogeologico rispettivamente in caso di acquifero vulnerabile e protetto (in mancanza delle informazioni ritenute necessarie, è adottato *ex lege* il criterio geometrico).

Nel caso la presente direttiva si applichi ad aree di rispetto già in precedenza delimitate ai sensi della precedente direttiva e quindi in presenza di un buon livello conoscitivo della zona, le seguenti prescrizioni saranno applicate in sede autorizzativa degli interventi, senza ulteriori approfondimenti e verifiche.

Nel caso gli interventi interessino aree di rispetto delimitate con criterio geometrico, in assenza quindi di una conoscenza idrogeologica sufficientemente approfondita, si renderà necessario uno studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale ai sensi della d.g.r. 15137/96 da valutarsi in sede autorizzativa degli interventi.

I contenuti della direttiva possono essere recepiti direttamente a livello comunale dalla normativa di PRG qualora lo studio geologico ad essa allegato presenti, per le aree di rispetto individuate, i contenuti previsti dallo studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale ai sensi della d.g.r. 15137/96.

3. Disciplina delle zone di rispetto

3.1 Realizzazione di fognature

Ai fini dell'applicazione del presente atto, per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di acque nere e di acque miste, nonché le opere d'arte connesse, sia pubbliche sia private.

I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono:

- costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;
- essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.

Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento.

In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.

Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo.

I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all'esito favorevole del collaudo.

3.2 Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione

Al fine di proteggere le risorse idriche captate i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, favoriscono la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all'approvvigionamento potabile a «verde pubblico», ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa.

Nelle zone di rispetto:

- per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda;
- le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

In tali zone non è inoltre consentito:

- la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera i) del d.lgs. 152/99);
- l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
- l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

3.3 Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio

Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l'allontanamento delle acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in ottemperanza alle condizioni in precedenza riportate.

Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose.

Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati bina-

ri morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose.

È vietato, nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto, il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

È opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture anche in tempi successivi, in modo da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo all'interno della zona di rispetto.

3.4 Pratiche agricole

Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione.

È vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento Attuativo della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 «Norme per il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici».

Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all'interno delle aree di rispetto, così come dettato dall'art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 «Norme per il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici».

L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato.

Inoltre l'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.

4. Nuovi pozzi ad uso potabile

L'ubicazione di nuovi pozzi ad uso potabile deve essere di norma prevista in aree non urbanizzate o comunque a bassa densità insediativa.

L'accertamento della compatibilità tra le strutture e le attività in atto e la realizzazione di una nuova captazione, con la delimitazione della relativa zona di rispetto ai sensi della d.g.r. 15137/96, è effettuata dalla provincia sulla base degli studi prescritti, integrati dai risultati delle indagini effettuate sulle strutture e attività presenti nella zona medesima.

4.1 Aree scarsamente urbanizzate

La delimitazione della zona di rispetto è operata sulla base del criterio idrogeologico o temporale, non essendo consentita, per le nuove captazioni, l'applicazione del criterio geometrico.

Allo scopo di proteggere le risorse idriche captate, i Comuni favoriscono, negli strumenti di pianificazione urbanistica, la localizzazione di pozzi captanti acque da acquiferi non protetti in aree già destinate a «verde pubblico», in aree agricole o in aree a bassa densità abitativa.

4.2 Aree densamente urbanizzate

Qualora un nuovo pozzo debba essere realizzato in aree densamente urbanizzate, con sfruttamento di acquiferi vulnerabili ai sensi della d.g.r. n. 15137/96, la richiesta di autorizzazione all'escavazione dovrà documentare l'assenza di idonee alternative sotto il profilo tecnico/economico.

La richiesta, fermi restando i contenuti previsti dalla citata deliberazione, sarà inoltre corredata da:

- l'individuazione delle strutture e attività presenti nella zona di rispetto;
- la valutazione delle condizioni di sicurezza della zona, contenente le caratteristiche e le verifiche idrauliche e di tenuta delle eventuali fognature presenti, documentate anche mediante ispezioni, le modalità d'allontanamento delle acque, comprese quelle di dilavamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie e di quelle eventualmente derivanti da volumi edificati soggiacenti al livello di falda;
- il programma d'interventi per la messa in sicurezza della captazione, che potrà prevedere a tale fine interventi sulle infrastrutture esistenti, identificando i relativi costi e tempi di realizzazione.

Nel caso considerato, non essendo possibile la delimitazione di una vera e propria zona di rispetto, il criterio di protezione della captazione sarà di tipo dinamico e la concessione di derivazione d'acqua indicherà le prescrizioni volte alla tutela della qualità della risorsa idrica interessata, quali la realizzazione del predetto programma degli interventi, la messa in opera di piezometri per il controllo lungo il flusso di falda e la previsione di programmi intensivi di controllo della qualità delle acque emunte.

(BUR20030138)

(5.3.0)

D.g.r. 10 aprile 2003 - n. 7/12697

Approvazione definitiva della proposta di vincolo d'insieme e relativi criteri per l'ambito del complesso di Villa Scaldasole sito in comune di Turbigo (MI) ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 139 del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 Titolo II capo I (obiettivo gestionale del PRS 2002 10.1.3.2)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di inserire nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui alle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 139 del d.lgs. 29 ottobre n. 490 Titolo II capo I e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali l'area ubicata nel comune di Turbigo così delimitata:

- mappali 29, 91, 92, 93, 170, 171, 173, 174, 225, 235, 265 del foglio 15 e mappali 36 e 37 del foglio 3 del Catasto del comune di Turbigo e a partire dal limite est dei suddetti mappali 93 e 174 a proseguire fino al confine tra il comune di Turbigo e il comune di Castano Primo per una fascia della profondità di 100 metri lungo la banchina nord della S.S. 341;

2. di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione.

3. di decidere in merito alle osservazioni presentate nel senso sopraindicato.

4. di disporre che ogni intervento da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a tutela dovrà attenersi ai seguenti indirizzi e criteri di gestione delle future attività di trasformazione:

- per l'edificio padronale della Villa sono da ammettere

esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo,

- per gli altri edifici del complesso rurale, da considerarsi quale nucleo storico di antica formazione: tutti gli interventi devono garantire il rispetto dell'impianto tipologico tradizionale; sono da ammettere tutte le categorie di intervento di cui all'art. 31 della legge 457/78 ad esclusione della ristrutturazione urbanistica,

- per gli altri edifici esistenti: oltre agli interventi sull'esistente sono da ammettere eventuali ampliamenti concessi dalla normativa vigente da realizzarsi però in aderenza agli stessi e con altezza non superiore a quella degli edifici esistenti. Sono inoltre da ammettere eventuali nuovi corpi edilizi con altezza uguale o inferiore a 2,50 metri anche non realizzati in aderenza ai corpi esistenti,


- per l'ambito rurale di pertinenza della Villa è da prevedere: la conservazione degli elementi fondamentali del paesaggio agrario tradizionale ed in particolare il mantenimento della suddivisione dei campi, delle aree boscate e dei tracciati interpoderali e di accesso alla Villa; la conservazione di massima dei caratteri agricoli tradizionali dell'area con possibilità di limitate edificazioni nelle fasce di margine affacciate verso ambiti già edificati ed oggetto di trasformazione urbanistica, dette edificazioni dovranno comunque rispettare gli elementi del paesaggio agrario summenzionati ed essere finalizzate alla ridefinizione paesistica dei rapporti tra l'ambito agricolo tutelato e le aree urbanizzate contermini,

- per tutto l'ambito sono da evitare le trasformazioni che possano impedire o ridurre la visione della Villa Scaldasole dalle strade e dai percorsi esistenti;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del d.lgs. 490 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di inviare al Sindaco del comune di Turbigo copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale per un periodo di tre mesi. Il comune stesso dovrà tenere a disposizione presso i propri uffici copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 2 dell'art. 142 del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 Titolo II, capo I.

Il segretario: Sala



(BUR20030139)

D.g.r. 10 aprile 2003 - n. 7/12699

(2.2.1)

Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 40543 del 23 dicembre 1998, avente per oggetto: «Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione e ristrutturazione dell'insediamento industriale Roche-Boehringer sito nel territorio dei comuni di Concorezzo e Monza (Rif. obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con nota del 23 novembre 1998 i Sindaci del comune di Concorezzo e Monza hanno promosso l'avvio della procedura per addivenire ad un Accordo di Programma con la Regione Lombardia finalizzato alla riqualificazione e ristrutturazione dell'insediamento industriale Roche-Boehringer, ai sensi dell'art 27 della legge 142/90 nonché della l.r. 14/93;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40543 del 23 dicembre 1998, con la quale la Regione Lombardia ha deliberato di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, promosso dai Sindaci dei comuni di Concorezzo e Monza, riconoscendo l'interesse regionale in quanto tale iniziativa consentirà di realizzare il programma di interventi finalizzato alla conservazione, in attuazione di intese sindacali e ministeriali, degli attuali livelli occupazionali;

Preso atto che con la deliberazione sopra richiamata veniva individuato l'Assessore al Territorio ed Edilizia Residenziale quale rappresentante della Regione Lombardia per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma;

Preso atto altresì che con d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 sono state delegate all'Assessore al Territorio e Urbanistica le funzioni amministrative relative al perfezionamento dell'Accordo di Programma promosso dai Sindaci dei comuni di Concorezzo e Monza, finalizzato alla riqualificazione e ristrutturazione dell'insediamento industriale Roche-Boehringer, nonché la sottoscrizione dei provvedimenti conseguenti;

Visto il verbale della Conferenza dei Rappresentanti del 16 settembre 2002 con il quale si è preso atto che sono venute meno le ragioni che hanno determinato l'avvio della procedura di Accordo di Programma verificata l'avvenuta salvaguardia degli impegni occupazionali e il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti nell'accordo siglato a suo tempo tra Ministero dell'Industria, i Sindacati di Categoria e la Società Roche;

Rilevato che le problematiche urbanistiche inerenti i comuni di Concorezzo e Monza saranno affrontate dalle rispettive amministrazioni attraverso l'assunzione di specifici provvedimenti al di fuori dell'ambito dell'Accordo di Programma in oggetto;

Verificato pertanto che sono venuti a mancare i presupposti per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma in argomento ai sensi del comma 1, dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico» di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo;

Delibera

1. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la deliberazione di Giunta regionale n. 40543 del 23 dicembre 1998, avente per oggetto: «Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione e ristrutturazione dell'insediamento industriale Roche-Boehringer sito nel territorio dei comuni di Concorezzo e Monza»;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art 2 comma 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 della medesima l.r. 14/93.

Il segretario: Sala

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Risorse finanziarie e bilancio

(BUR20030140)

D.d.s. 7 aprile 2003 - n. 5912

(2.1.0)

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2003 di economie di stanziamento ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2003 e al documento tecnico di accompagnamento. VII provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO

Visto l'articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive modifiche e integrazioni, in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 - «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'articolo 1, comma 28, della l.r. n. 34 del 23 dicembre 2002, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005, che autorizza la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Rilevata, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento, rilevate sui capitoli di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni Generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)» con la quale è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio;

Decreta

1. di reiscrivere al bilancio di previsione 2003, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare all'U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 262.812.513,49, come indicato nell'allegato di cui al precedente punto 1;

3. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005 e al Documento tecnico di accompagnamento;

4. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura
ragioneria e credito:
Manuela Giaretta

ALLEGATO 1

Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata
da reiscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78

DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA

	Prov.	Euro
2.3.4.2.02.31 005287 Vincolate Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 005286	Residui	0,00
Funzioni trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali per le attività svolte dalle Associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame	Competenza	4.376.884,29
	Tot. comp.	4.376.884,29
	Tot. cassa	830.584,10
	Totale vincolate	4.376.884,29
	Tot. cassa	830.584,10
	Totale Agricoltura	4.376.884,29
	Tot. cassa	830.584,10

DIREZIONE GENERALE: FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

	Prov.	Euro
3.6.2.1.02.91 000813 Vincolate Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso: 001165	Residui	0,00
Ulteriori contributi per il finanziamento dei servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità per l'interruzione volontaria della gravidanza	Competenza	594.052,21
	Tot. comp.	594.052,21
	Tot. cassa	49.723,76
Totale vincolate	Tot. comp.	594.052,21
	Tot. cassa	49.723,76
Totale Famiglia e Solidarietà Sociale	Tot. comp.	594.052,21
	Tot. cassa	49.723,76

DIREZIONE GENERALE: GIOVANI, SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

	Prov.	Euro
2.3.10.6.02.84 005888 Vincolate Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.164 005887	Residui	0,00
Finanziamenti per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	Competenza	1.123.826,04
	Tot. comp.	1.123.826,04
	Tot. cassa	93.652,17
Totale vincolate	Tot. comp.	1.123.826,04
	Tot. cassa	93.652,17
Totale Giovani, Sport e Pari Opportunità	Tot. comp.	1.123.826,04
	Tot. cassa	93.652,17

DIREZIONE GENERALE: INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE E TURISMO

	Prov.	Euro
2.3.10.5.03.20 005429 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.69 005410	Residui	0,00
Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese - Imprese industriali	Competenza	16.043.077,67
	Tot. comp.	16.043.077,67
	Tot. cassa	13.048.165,51
	Prov.	Euro

2.3.10.5.03.20 005895 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per interventi di ingegneria finanziaria (Misura 1.4)	Competenza	3.277.269,00
	Tot. comp.	3.277.269,00
	Tot. cassa	3.277.269,00
	Prov.	Euro

2.3.10.5.03.20 005942 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 04.03.69 005410	Residui	0,00
Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese - Attuazione dei progetti programma di sviluppo delle iniziative consortili	Competenza	2.975.933,62
	Tot. comp.	2.975.933,62
	Tot. cassa	2.975.933,62
Totale vincolate	Tot. comp.	22.296.280,29
	Tot. cassa	19.301.368,13
Totale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo	Tot. comp.	22.296.280,29
	Tot. cassa	19.301.368,13

DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

	Prov.	Euro
4.8.2.1.02.120 005369 Vincolate Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 005538	Residui	0,00
Trasferimenti statali per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale	Competenza	7.247.064,78
	Tot. comp.	7.247.064,78
	Tot. cassa	0,00
	Prov.	Euro

4.8.2.2.03.122 005994 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 04.03.173 005989	Residui	0,00
Realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano	Competenza	103.950.471,50
	Tot. comp.	103.950.471,50
	Tot. cassa	103.950.471,50
	Prov.	Euro

4.8.3.6.03.131 006001 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 04.03.173 005989	Residui	0,00
Interventi previsti dall'accordo di programma in materia di investimenti nel settore dei trasporti	Competenza	78.994.427,20
	Tot. comp.	78.994.427,20
	Tot. cassa	78.994.427,20

	Prov.	Euro
Totale vincolate	Tot. comp.	190.191.963,48
	Tot. cassa	182.944.898,70
Totale Infrastrutture e Mobilità	Tot. comp.	190.191.963,48
	Tot. cassa	182.944.898,70

DIREZIONE GENERALE: QUALITÀ DELL'AMBIENTE

	Prov.	Euro
4.9.5.5.03.329 005907 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per la valorizzazione e fruibilità sostenibile delle aree protette (Misura 3.1)	Competenza	4.020.522,00
	Tot. comp.	4.020.522,00
	Tot. cassa	4.020.522,00
	Prov.	Euro

4.9.5.5.03.329 005911 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per la promozione delle Agenda 21 locali e di strumenti di sostenibilità ambientale (Misura 3.5)	Competenza	786.809,00
	Tot. comp.	786.809,00
	Tot. cassa	786.809,00
Totale vincolate	Tot. comp.	4.807.331,00
	Tot. cassa	4.807.331,00
Totale Qualità dell'Ambiente	Tot. comp.	4.807.331,00
	Tot. cassa	4.807.331,00

DIREZIONE GENERALE: RISORSE IDRICHE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

	Prov.	Euro
4.9.1.1.03.138 005793 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005786	Residui	0,00
Spese per il finanziamento d'interventi tesi a rimuovere le alterazioni degli equilibri ecologici	Competenza	5.780.806,58
	Tot. comp.	5.780.806,58
	Tot. cassa	2.780.806,58
	Prov.	Euro

4.9.3.4.03.149 002158 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 002157	Residui	0,00
Assegnazioni statali per contributi in capitale per interventi di risanamento igienico ambientale del fiume Ticino	Competenza	551.796,35
	Tot. comp.	551.796,35
	Tot. cassa	551.796,35
	Prov.	Euro

4.9.3.4.03.149 002695 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 04.03.113 002668	Residui	0,00
Contributi F.I.O. 1986 per il disinquinamento del lago di Garda - Impianto di Peschiera del Garda - 1ª priorità	Competenza	57.765,27
	Tot. comp.	57.765,27
	Tot. cassa	57.765,27
	Prov.	Euro

4.9.3.4.03.149 004102 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 004101	Residui	0,00
Contributi del programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996, per interventi urgenti da attuarsi nel bacino del fiume Po per la riduzione del carico dei nutrienti sversati	Competenza	4.203.069,73
	Tot. comp.	4.203.069,73
	Tot. cassa	3.098.096,27
	Prov.	Euro

4.9.3.4.03.149 004403 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 004402	Residui	0,00
Interventi di collettamento, disinquinamento, depurazione e potabilizzazione delle reti idriche finanziati con le risorse derivanti dalle revoche di precedenti progetti del P.T.T.A.	Competenza	4.056.276,63
	Tot. comp.	4.056.276,63
	Tot. cassa	3.294.383,09
	Prov.	Euro

4.9.3.4.03.149 004407 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 004406	Residui	0,00
Ristrutturazione e potenziamento acquedotto nel comune di Ferno	Competenza	34.724,04
	Tot. comp.	34.724,04
	Tot. cassa	34.724,04

	Prov.	Euro
4.9.3.4.03.149 004606 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 004605	Residui	0,00
Finanziamento di attività ed interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici nonché per le finalità relative al risanamento delle acque, completamento e gestione delle reti di monitoraggio, fruizione e gestione del patrimonio idrico e tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi	Competenza	7.728.496,25
	Tot. comp.	7.728.496,25
	Tot. cassa	4.699.947,42
	Prov.	Euro
4.9.3.4.03.149 005225 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.112 005223	Residui	0,00
Finanziamento per il raddoppio della potenzialità dell'impianto di depurazione di Pero	Competenza	12.394.965,58
	Tot. comp.	12.394.965,58
	Tot. cassa	12.394.965,58
	Prov.	Euro
4.9.3.4.03.149 005395 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005630	Residui	0,00
Contributi del piano straordinario completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento acque per l'intervento di collettamento e depurazione Consorzio di Luino	Competenza	114.704,04
	Tot. comp.	114.704,04
	Tot. cassa	81.244,58
	Prov.	Euro
4.9.3.4.03.149 005409 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005411	Residui	0,00
Contributi del piano straordinario del Ministero dell'Ambiente per la realizzazione della seconda linea impianto di Trezzano-Menaggio	Competenza	226.295,32
	Tot. comp.	226.295,32
	Tot. cassa	148.317,59
	Prov.	Euro
4.9.3.4.03.149 005451 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005446	Residui	0,00
Contributi del piano straordinario del Ministero dell'Ambiente per l'intervento 18, collettamento comune di Mantova	Competenza	169.177,76
	Tot. comp.	169.177,76
	Tot. cassa	134.714,38
	Prov.	Euro
4.9.3.4.03.149 005452 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005445	Residui	0,00
Contributi del piano straordinario del Ministero dell'Ambiente per l'intervento 14, collettamento e depurazione comprensorio di Luino	Competenza	579.904,53
	Tot. comp.	579.904,53
	Tot. cassa	498.905,24
	Prov.	Euro
4.9.3.4.03.149 005641 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005635	Residui	0,00
Contributi del piano straordinario completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento acque per l'intervento dei collettori Consorzio Arno Rile e Tenore	Competenza	459.458,41
	Tot. comp.	459.458,41
	Tot. cassa	459.458,41
	Prov.	Euro
4.9.3.4.03.149 005642 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005636	Residui	0,00
Contributi del piano straordinario completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento acque per l'intervento del depuratore di Locate Triulzi	Competenza	1.549.370,70
	Tot. comp.	1.549.370,70
	Tot. cassa	1.549.370,70
Totale vincolate	Tot. comp.	37.906.811,19
	Tot. cassa	29.784.495,50
Totale Risorse idriche e Servizi di Pubblica Utilità	Tot. comp.	37.906.811,19
	Tot. cassa	29.784.495,50

DIREZIONE GENERALE: SANITÀ

	Prov.	Euro
3.7.1.0.02.258 005474 Autonome Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese per la stipula da parte della Regione di convenzioni, consulenze, nonché per l'effettuazione di ricerche studi e convegni su problematiche sanitarie	Competenza	2.099.255,82
	Tot. comp.	2.099.255,82
	Tot. cassa	2.099.255,82
	Prov.	Euro
3.7.2.0.02.256 005476 Autonome Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese per il finanziamento delle attività del Centro Regionale Emoderivati	Competenza	14.873.958,70
	Tot. comp.	14.873.958,70
	Tot. cassa	743.697,93

	Prov.	Euro
3.7.2.0.02.257 005473 Autonome Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese sostenute dalla Regione per l'informatica sanitaria	Competenza	6.869.366,26
	Tot. comp.	6.869.366,26
	Tot. cassa	3.667.423,48
	Prov.	Euro
3.7.2.0.02.259 005475 Autonome Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese dirette regionali e di attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni sanitarie (abbonamenti, pubblicazioni, stampati, contributi e varie)	Competenza	251.085,00
	Tot. comp.	251.085,00
	Tot. cassa	0,00
Totale autonome	Tot. comp.	24.093.665,78
	Tot. cassa	6.510.377,23
	Prov.	Euro
3.7.1.2.02.335 004622 Vincolate Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.37 004621	Residui	0,00
Impiego di quota del F.S.N. per la realizzazione dei programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie	Competenza	3.725.160,92
	Tot. comp.	3.725.160,92
	Tot. cassa	350.573,53
	Prov.	Euro
3.7.2.0.02.256 002134 Vincolate Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.25 002133	Residui	0,00
Assegnazioni statali per il finanziamento dell'assistenza psichiatrica - Quota anno in corso	Competenza	3.094.072,93
	Tot. comp.	3.094.072,93
	Tot. cassa	154.703,65
	Prov.	Euro
3.7.4.2.02.288 003739 Vincolate Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.35 003738	Residui	0,00
Contributi statali per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo	Competenza	3.311.340,27
	Tot. comp.	3.311.340,27
	Tot. cassa	165.567,01
Totale vincolate	Tot. comp.	10.130.574,12
	Tot. cassa	670.844,19
Totale Sanità	Tot. comp.	34.224.239,90
	Tot. cassa	7.181.221,42

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA

	Prov.	Euro
4.10.3.3.02.292 004337 Vincolate Correnti operative		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.109 004336	Residui	0,00
Lavori urgenti di escavazione, rimozione e stoccaggio di materiali litorali dall'alveo dei fiumi in situazione di pericolo per la popolazione e le infrastrutture, in seguito agli eventi alluvionali di novembre 1994	Competenza	101.641,49
	Tot. comp.	101.641,49
	Tot. cassa	5.044,43
	Prov.	Euro
4.10.3.3.03.110 002684 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.84 002657	Residui	0,00
Contributi statali F.I.O. 1986 per gli interventi relativi al piano di consolidamento globale dell'Oltrepò Pavese	Competenza	211.319,96
	Tot. comp.	211.319,96
	Tot. cassa	170.551,92
	Prov.	Euro
4.10.3.5.03.111 005764 Vincolate Capitale		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005763	Residui	0,00
Accordo di programma quadro in materia di aree depresse per interventi per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2000	Competenza	25.887.632,38
	Tot. comp.	25.887.632,38
	Tot. cassa	17.643.642,36
Totale vincolate	Tot. comp.	26.200.593,83
	Tot. cassa	17.819.238,71
Totale Territorio e Urbanistica	Tot. comp.	26.200.593,83
	Tot. cassa	17.819.238,71
TOTALE ALLEGATO	Tot. comp.	321.721.982,23
	Tot. cassa	262.812.513,49

Prelievo dall'U.P.B. 5.0.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva dal bilancio di cassa»: € 262.812.513,49

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20030141)

(3.4.0)

D.d.u.o. 29 novembre 2002 - n. 23517

Approvazione delle graduatorie, assegnazione dei contributi, impegno e contestuale liquidazione della somma di € 1.293.507,52 quale contributo straordinario a favore dei comuni o loro associazioni a sostegno delle spese per assistenza ai disabili. L.r. 20 marzo 1980, n. 31 ad oggetto: «Diritto allo Studio - Norme di attuazione» - Piano Diritto allo Studio 2002 - D.c.r. 4 giugno 2002, n. VII/522

IL DIRIGENTE DELL'U.O.
SISTEMA EDUCATIVO ED UNIVERSITÀ

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/522 del 4 giugno 2002 ad oggetto: «Piano annuale degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2002, anno scolastico 2002-2003» ed in particolare l'Allegato «A» che prevede un finanziamento di € 1.291.142,50 alla U.P.B. 2.5.2.3.2.77 - cap. 1046 destinato ai servizi per l'assistenza ai disabili e, al punto A2, definisce i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi regionali nonché degli indicatori e dei punteggi per la valutazione delle richieste dei comuni in attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in materia di assistenza ai disabili;

Visto inoltre il punto B2 della predetta d.c.r. n. VII/522 del 4 giugno 2002, che prevede di utilizzare per interventi in materia di assistenza ai disabili risorse della stessa U.P.B. 2.5.2.3.2.77 - Cap. 1046 eventualmente non utilizzate per gli interventi a sostegno del sistema di istruzione;

Costatato che, a seguito dell'istruttoria compiuta dalla Struttura Istruzione e diritto allo studio sulle richieste di contributo per i progetti per la qualità dell'istruzione e per l'orientamento musicale, risulta una eccedenza di risorse pari a € 2.365,27 che può essere utilizzata per interventi in materia di assistenza ai disabili;

Preso atto che sono pervenute presso la Struttura Istruzione e diritto allo studio n. 293 richieste di contributo per l'assistenza ai disabili che risultano ammissibili in base ai criteri previsti dalla sopracitata d.c.r. n. VII/522 del 4 giugno 2002;

Viste le graduatorie prodotte dalla Struttura istruzione e diritto allo studio, a seguito della valutazione delle richieste e della attribuzione, in base ai criteri di cui alla d.c.r. n. VII/522 del 4 giugno 2002, dei relativi punteggi, così come risultano dagli allegati «A» (punteggi attribuiti ai Comuni ed alle associazioni di Comuni ai fini della posizione in graduatoria) e «A1» (punteggi attribuiti ai singoli Comuni associati, ai fini della determinazione del punteggio medio da attribuire alle relative associazioni) parti integranti del presente atto;

Visto inoltre l'elenco dei beneficiari prodotto dalla Struttura istruzione e diritto allo studio, di cui all'allegato «B» parte integrante del presente atto, da cui risulta l'ammontare del contributo assegnato a ciascun Comune, in base al punteggio ottenuto, secondo quanto previsto dalla d.c.r. n. VII/522 del 4 giugno 2002;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle graduatorie, all'impegno e alla contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.293.507,52 a favore dei Comuni o loro associazioni, come risulta dall'allegato elenco parte integrante del presente atto (allegato «A»);

Considerato che l'importo da erogare per gli interventi di cui sopra, ammontante a € 1.293.507,52 trova copertura alla U.P.B. 2.5.2.3.2.77 - cap. 1046 del bilancio regionale approvato con l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004»;

Richiamato il punto 3) della succitata deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/522 del 4 giugno 2002, che testualmente prevede: «di rinviare assegnazione e impegno di spesa dei contributi previsti dal presente piano a successivi atti in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 16/1996, articolo 18, comma 1, lettera b) e articolo 3, comma 2, lettera a) e l.r. 22 gennaio 1999, n. 2»;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (4° provvedimento 2001)»;

Visto il decreto del Dirigente Organizzazione e Personale della Direzione Generale Affari Generali e Personale del 18 gennaio 2002, n. 614, avente ad oggetto: «Rimodulazione competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. 7622/2001»;

Visti gli artt. 3, 17 e 18 della l.r. n. 16/96 e l'art. 1 della l.r. n. 2/99 che individuano le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro n. 849 del 24 gennaio 2002 di riconoscimento dei poteri di firma alla dr.ssa Angiola Gerosa in merito alle competenze attribuite all'Unità Organizzativa «Sistema educativo ed Università» e relativa assegnazione delle risorse finanziarie riferite all'esercizio 2002;

Decreta

1. di approvare le graduatorie derivanti dall'attribuzione dei punteggi di cui agli allegati «A», «A1» e «B» parti integranti del presente decreto;

2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei Comuni o loro associazioni le somme a fianco di ciascuno indicate, come risulta dall'allegato «B», parte integrante del presente atto;

3. di imputare la somma complessiva di € 1.293.507,52 alla U.P.B. 2.5.2.3.2.77 - cap. 1046 del bilancio regionale approvato con l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004» che presenta la necessaria disponibilità;

4. di trasmettere il presente atto al servizio Bilancio e Ragioneria per le registrazioni di competenza;

5. di richiedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di disporre per la consultazione in via informatica sul sito Internet della Regione Lombardia.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Sistema Educativo ed Università:
Angiola Gerosa

— • —

ALLEGATO A

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Spese assistenza disabili	Spesa diviso abitanti in Euro	Intervento integrato comune- scuola - asl S= SI N= No	Condizione demografica	Caratteristiche del territorio	Condizione economica in rapporto alla domanda di servizi	Intervento integrato comune- scuola - asl	Comuni associati	Totale punti
BG	VALLEVE	157	S	14,96	10,49	7.800,00	49,68	S	40	20	40	10		110
BG	ORNICA	212	S	14,32	14,80	9.300,00	43,87	S	40	20	40	10		110
PV	NICORVO	397	N	8,16	48,65	12.000,00	30,23	S	40	15	40	10		105
CR	POZZAGLIO ED UNITI	1.192	N	20,38	58,49	36.990,80	31,03	S	40	15	40	10		105
BG	ONORE	698	S	11,59	60,22	19.053,00	27,30	S	40	20	20	10		90
BG	LOCATELLO	727	S	3,75	193,87	20.000,00	27,51	S	40	20	20	10		90
BS	CORZANO	955	N	12,26	77,90	24.869,00	26,04	S	40	15	20	10		85
BS	VILLACHIARA	1.270	N	16,78	75,69	36.061,79	28,40	S	40	15	20	10		85
CR	VESCOVATO	3.640	N	17,42	208,96	112.540,97	30,92	S	25	10	40	10		85
CR	CINGIA DE' BOTTI - DEROVERE					20.566,84		S						81,50
PV	BAGNARIA	632	S	16,59	38,10	16.040	25,38	S	40	20	10	10		80
PV	MAGHERNO	1.468	N	5,09	288,41	42.814,49	29,17	S	40	10	20	10		80
BG	PARRE	2.717	S	22,48	120,86	53.000,00	19,51	S	40	20	10	10		80
BS	BORNO	2.823	S	30,64	92,13	60.902,16	21,57	S	40	20	10	10		80
PV	OLIVA GESSI	200	N	3,91	51,15	3.875,00	19,38	S	40	15	10	10		75
BS	TREVISO BRESCIANO	614	S	17,83	34,44	9.800,00	15,96	S	40	20	5	10		75
CR	VOLONGO	617	N	7,95	77,61	14.000,00	22,69	S	40	15	10	10		75
BG	PIARIO	911	S	1,48	615,54	17.155,00	18,83	S	40	20	5	10		75
BG	BERZO SAN FERMO	1.137	S	5,79	196,37	16.528,00	14,54	S	40	20	5	10		75
CO	SAN FEDELE INTELVI	1.460	S	10,96	133,21	20.000,00	13,70	S	40	20	5	10		75
BS	SULZANO	1.515	S	10,63	142,52	28.405,13	18,75	S	40	20	5	10		75
BG	TAVERNOLA BERGAMASCA	2.295	S	12,36	185,68	32.770,00	14,28	S	40	20	5	10		75
BG	SEDRINA	2.392	S	5,98	400,00	39.883,00	16,67	S	40	20	5	10		75
BG	FORESTO SPARSO	2.783	S	7,73	360,03	45.500,00	16,35	S	40	20	5	10		75
BG	CASTIONE DELLA PRESOLANA	3.300	S	42,56	77,54	89.042,40	26,98	S	25	20	20	10		75
CO	CIVENNA	691	S	5,22	132,38	8.296,00	12,01	S	40	20	3	10		73
CO	PELLIO INTELVI	849	S	10,19	83,32	7.488,00	8,82	S	40	20	3	10		73
CO	SCHIGNANO	930	S	10,23	90,91	10.200,00	10,97	S	40	20	3	10		73
CO	LANZO D'INTELVI	1.319	S	10,00	131,90	13.720,00	10,40	S	40	20	3	10		73
BS	OSSIMO	1.426	S	14,83	96,16	16.000,00	11,22	S	40	20	3	10		73
BS	CAINO	1.571	S	17,13	91,71	20.465,00	13,03	S	40	20	3	10		73
SO	TRAONA	2.159	S	6,23	346,55	19.251,20	8,92	S	40	20	3	10		73
BS	COLLIO	2.415	S	53,78	44,91	28.392,47	11,76	S	40	20	3	10		73
BG	MORENGO - BARIANO - PAGAZZANO					102.891,07		S						71,67
LC	CASSINA VALSASSINA	436	S	2,64	165,15	1.784,91	4,09	S	40	20		10		70
LC	MOGGIO	508	S	13,41	37,88	1.964,26	3,87	S	40	20		10		70
BG	BARBATA	598	N	7,86	76,08	9.930,00	16,61	S	40	15	5	10		70

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Spese assistenza disabili	Spesa diviso abitanti in Euro	Intervento integrato comune-scuola - asl S= SI N= No	Condizione demografica	Caratteristiche del territorio	Condizione economica in rapporto alla domanda di servizi	Intervento integrato comune-scuola - asl	Comuni associati	Totale punti
BG	ISSO	614	N	4,90	125,31	10.721,65	17,46	S	40	15	5	10		70
CO	SORMANO	676	S	11,02	61,34	3.615,20	5,35	S	40	20		10		70
LC	CREMENO	1.000	S	13,19	75,82	5.381,76	5,38	S	40	20		10		70
CR	BONEMERSE	1.087	N	5,85	185,81	15.172,50	13,96	S	40	15	5	10		70
VA	GRANTOLA	1.185	S	2,07	572,46	4.020,00	3,39	S	40	20		10		70
CR	ISOLA DOVARESE	1.231	N	9,44	130,40	16.649,10	13,52	S	40	15	5	10		70
CO	TORNO	1.244	S	7,79	159,69	9.825,70	7,90	S	40	20		10		70
CO	BLEVIO	1.259	S	5,89	213,75	3.710,00	2,95	S	40	20		10		70
CO	DOMASO	1.448	S	6,14	235,83	7.192,00	4,97	S	40	20		10		70
BG	PUMENENGO	1.490	N	9,94	149,90	23.067,00	15,48	S	40	15	5	10		70
LC	INTROBIO	1.577	S	25,61	61,58	7.168,80	4,55	S	40	20		10		70
BS	LODRINO	1.720	S	16,59	103,68	10.150,00	5,90	S	40	20		10		70
BG	PEIA	1.742	S	4,35	400,46	11.000,00	6,31	S	40	20		10		70
VA	CADEGLIANO-VICONAGO	1.808	S	10,25	176,39	9.472,12	5,24	S	40	20		10		70
PV	CORTEOLONA	1.891	N	10,01	188,91	27.602,00	14,60	S	40	15	5	10		70
BS	GIANICO	1.928	S	13,26	145,40	10.020,00	5,20	S	40	20		10		70
LC	PESCATO	1.968	S	2,09	941,63	12.562,50	6,38	S	40	20		10		70
BS	MALEGNO	2.137	S	7,00	305,29	12.898,40	6,04	S	40	20		10		70
BS	BERZO INFERIORE	2.231	S	21,92	101,78	601,12	0,27	S	40	20		10		70
BS	CIVIDATE CAMUNO	2.617	S	3,38	774,26	10.869,00	4,15	S	40	20		10		70
CO	GRAVEDONA	2.633	S	6,23	422,63	5.840,64	2,22	S	40	20		10		70
SO	DELEBIO	2.892	S	22,51	128,48	11.959,60	4,14	S	40	20		10		70
BS	SAN FELICE DEL BENACO	2.965	N	26,52	111,80	45.943,00	15,50	S	40	15	5	10		70
CR	SAN MARTINO DEL LAGO	464	N	10,36	44,79	5.073,11	10,93	S	40	15	3	10		68
LO	CAVACURTA	877	N	7,06	124,22	7.643,50	8,72	S	40	15	3	10		68
PV	FERRERA ERBOGNONE	1.159	N	19,54	59,31	14.002,64	12,08	S	40	15	3	10		68
CR	STAGNO LOMBARDO	1.462	N	39,96	36,59	19.179,00	13,12	S	40	15	3	10		68
LO	CORTE PALASIO	1.488	N	15,62	95,26	15.659,30	10,52	S	40	15	3	10		68
PV	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	1.623	N	15,83	102,53	20.000,00	12,32	S	40	15	3	10		68
LO	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	1.739	N	20,41	85,20	15.356,97	8,83	S	40	15	3	10		68
PV	ALBUZZANO	2.191	N	15,26	143,58	18.000,00	8,22	S	40	15	3	10		68
PV	PIEVE ALBIGNOLA	908	N	17,65	51,44	6.839,96	7,53	S	40	15		10		65
CR	MOTTA BALUFFI	965	N	16,66	57,92	5.073,11	5,26	S	40	15		10		65
PV	VISTARINO	1.134	N	9,25	122,59	8.221,00	7,25	S	40	15		10		65
CR	CREMOSANO	1.153	N	5,81	198,45	7.737,60	6,71	S	40	15		10		65
VA	SANGIANO	1.245	N	7,91	157,40	4.410,00	3,54	S	40	15		10		65
PV	ZEME LOMELLINA	1.249	N	25,00	49,96	7.425,83	5,95	S	40	15		10		65
MI	OZZERO	1.347	N	11,02	122,23	10.374,23	7,70	S	40	15		10		65

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Spese assistenza disabili	Spesa diviso abitanti in Euro	Intervento integrato comune-scuola - asl S= SI N= No	Condizione demografica	Caratteristiche del territorio	Condizione economica in rapporto alla domanda di servizi	Intervento integrato comune-scuola - asl	Comuni associati	Totale punti
BS	CIGOLE	1.548	N	9,94	155,73	10.200,00	6,59	S	40	15		10		65
CR	GADESCO PIEVE DELMONA	1.593	N	17,13	92,99	8.969,15	5,63	S	40	15		10		65
BG	CORTENUOVA	1.633	N	7,11	229,68	29.425,00	18,02	S	40	10	5	10		65
PV	PARONA	1.693	N	9,34	181,26	5.336,77	3,15	S	40	15		10		65
MI	BESATE	1.721	N	12,66	135,94	10.587,35	6,15	S	40	15		10		65
MN	MAGNACAVALLO	1.776	N	28,23	62,91	3.206,01	1,81	S	40	15		10		65
BS	BERLINGO	1.831	N	4,55	402,42	42.000,00	22,94	S	40	5	10	10		65
CR	CAPRALBA	2.053	N	13,38	153,44	13.559,00	6,60	S	40	15		10		65
PV	VALLE LOMELLINA	2.223	N	27,11	82,00	6.000,00	2,70	S	40	15		10		65
CR	ROBECCO D'OGLIO	2.259	N	18,07	125,01	16.439,10	7,28	S	40	15		10		65
LO	SORDIO	2.316	N	2,81	824,20	56.544,38	24,41	S	40	5	10	10		65
PV	PIEVE PORTO MORONE	2.609	N	16,33	159,77	7.194,00	2,76	S	40	15		10		65
PV	VILLANTERIO	2.626	N	14,53	180,73	17.560,00	6,69	S	40	15		10		65
CR	GUSSOLA	2.801	N	25,35	110,49	13.614,19	4,86	S	40	15		10		65
PV	ZINASCO	2.966	N	29,52	100,47	6.758,36	2,28	S	40	15		10		65
CR	OSTIANO	2.979	N	19,41	153,48	12.000,00	4,03	S	40	15		10		65
BS	NUVOLERA	3.591	N	13,18	272,46	95.299,00	26,54	S	25	10	20	10		65
CR	QUINTANO	711	N	2,84	250,35	8.143,20	11,45	S	40	10	3	10		63
PV	TORRICELLA VERZATE	773	N	3,55	217,75	10.328,80	13,36	S	40	10	3	10		63
VA	CAZZAGO BRABBIA	798	N	3,86	206,74	7.054,30	8,84	S	40	10	3	10		63
PV	CERANOVA	1.084	N	4,53	239,29	11.413,69	10,53	S	40	10	3	10		63
MI	TRIBIANO	2.202	N	6,98	315,47	19.520,00	8,86	S	40	10	3	10		63
BS	CALVAGESE DELLA RIVIERA	2.459	N	11,60	211,98	20.800,00	8,46	S	40	10	3	10		63
BG	MORNICO AL SERIO	2.599	N	6,99	371,82	21.800,00	8,39	S	40	10	3	10		63
CR	CASALETTO VAPRIO	1.251	N	5,39	232,10	2.920,32	2,33	S	40	10		10		60
VA	LUVINATE	1.421	N	4,17	340,77	8.000,00	5,63	S	40	10		10		60
LO	CERVIGNANO D'ADDA	1.536	N	4,50	341,33	3.401,12	2,21	S	40	10		10		60
BG	BARZANA	1.549	N	2,06	751,94	22.407,33	14,47	S	40	5	5	10		60
LC	VERDERIO INFERIORE	2.212	N	3,90	567,18	33.454,61	15,12	S	40	5	5	10		60
BS	ORZIVECCHI	2.277	N	9,88	230,47	16.444,00	7,22	S	40	10		10		60
CR	TRESCORE CREMASCO	2.349	N	5,93	396,12	15.800,00	6,73	S	40	10		10		60
BS	PAVONE DEL MELLA	2.586	N	11,61	222,74	19.602,45	7,58	S	40	10		10		60
LO	GUARDAMIGLIO	2.586	N	10,29	251,31	6.197,48	2,40	S	40	10		10		60
BG	COMUN NUOVO	2.877	N	6,36	452,36	40.612,00	14,12	S	40	5	5	10		60
CR	SERGNANO	2.989	N	12,49	239,31	6.393,60	2,14	S	40	10		10		60
BG	PRADALUNGA	4.351	S	8,39	518,59	66.833,00	15,36	S	25	20	5	10		60
BG	VILLA DI SERIO	5.795	S	4,56	1.270,83	94.597,05	16,32	S	25	20	5	10		60
BG	ALMENNO SAN SALVATORE	5.834	S	4,75	1.228,21	80.088,00	13,73	S	25	20	5	10		60

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Spese assistenza disabili	Spesa diviso abitanti in Euro	Intervento integrato comune-scuola - asl S= SI N= No	Condizione demografica	Caratteristiche del territorio	Condizione economica in rapporto alla domanda di servizi	Intervento integrato comune-scuola - asl	Comuni associati	Totale punti
CO	LURAGO MARINONE	1.941	N	3,75	517,60	18.130,00	9,34	S	40	5	3	10		58
LO	CORNEGLIANO LAUDENSE	2.429	N	5,65	429,91	19.623,29	8,08	S	40	5	3	10		58
BG	CENATE SOTTO	2.557	N	4,51	566,96	30.716,00	12,01	S	40	5	3	10		58
CO	SENNA COMASCO	2.675	N	2,74	976,28	23.600	8,82	S	40	5	3	10		58
BG	CASNIGO	3.461	S	13,48	256,75	33.364,75	9,64	S	25	20	3	10		58
SO	TALAMONA	4.461	S	21,24	210,03	36.865,70	8,26	S	25	20	3	10		58
BG	LEFFE	4.994	S	6,75	739,85	61.406,52	12,30	S	25	20	3	10		58
BG	SAN PELLEGRINO TERME	5.037	S	22,62	222,68	53.194,66	10,56	S	25	20	3	10		58
MI	CALVIGNASCO	1.008	N	1,88	536,17	7.215,00	7,16	S	40	5		10		55
CO	PARE'	1.497	N	2,16	693,06	9.376,50	6,26	S	40	5		10		55
VA	MONVALLE	1.774	N	4,07	435,87	4.000,00	2,25	S	40	5		10		55
CO	GIRONICO	1.976	N	4,47	442,06	9.425,34	4,77	S	40	5		10		55
MI	GREZZAGO	2.053	N	2,48	827,82	5.819,30	2,83	S	40	5		10		55
LO	SALERANO SUL LAMBRO	2.142	N	4,30	498,14	9.913,00	4,63	S	40	5		10		55
MI	DRESANO	2.266	N	3,50	647,43	6.396,17	2,82	S	40	5		10		55
VA	COMERIO	2.429	N	5,65	429,91	10.716,00	4,41	S	40	5		10		55
CO	FENEGRO'	2.547	N	5,40	471,67	17.000,00	6,67	S	40	5		10		55
VA	CARAVATE	2.623	N	5,05	519,41	10.260,00	3,91	S	40	5		10		55
BG	CHIGNOLO D'ISOLA	2.664	N	5,29	503,59	18.141,84	6,81	S	40	5		10		55
MI	BASIANO	2.809	N	4,62	608,01	1.988,36	0,71	S	40	5		10		55
CO	BULGAROGRASSO	2.880	N	3,85	748,05	9.000,00	3,13	S	40	5		10		55
SO	ARDENNO	3.146	S	17,07	184,30	21.061,59	6,69	S	25	20		10		55
SO	DUBINO	3.161	S	13,05	242,22	11.840,97	3,75	S	25	20		10		55
LC	ABBADIA LARIANA	3.182	S	17,09	186,19	19.139,89	6,02	S	25	20		10		55
BS	SALE MARASINO	3.192	S	16,32	195,59	20.060,00	6,28	S	25	20		10		55
LC	BALLABIO	3.251	S	14,97	217,17	19.084,41	5,87	S	25	20		10		55
LC	BELLANO	3.327	S	11,31	294,16	18.000,00	5,41	S	25	20		10		55
PV	SAN GENESIO ED UNITI	3.366	N	8,99	374,42	76.070,28	22,60	S	25	10	10	10		55
CO	DONGO	3.462	S	7,52	460,37	26.980,00	7,79	S	25	20	0	10		55
BG	CASAZZA	3.467	S	7,06	491,08	8.968,32	2,59	S	25	20		10		55
BS	BIENNO	3.538	S	30,97	114,24	12.730,00	3,60	S	25	20		10		55
VA	GERMIGNAGA	3.754	S	6,17	608,43	21.213,76	5,65	S	25	20		10		55
LC	CIVATE	3.802	S	9,06	419,65	30.279,42	7,96	S	25	20		10		55
CO	PONTE LAMBRO	4.124	S	3,43	1.202,33	14.230,20	3,45	S	25	20		10		55
SO	BORMIO	4.139	S	41,81	99,00	30.000,00	7,25	S	25	20		10		55
BS	VESTONE	4.232	S	12,93	327,30	3.576,42	0,85	S	25	20		10		55
VA	CANELLO	4.255	S	9,17	464,01	8.140,00	1,91	S	25	20		10		55
LC	MALGRATE	4.305	S	1,99	2.163,32	14.352,00	3,33	S	25	20		10		55

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Spese assistenza disabili	Spesa diviso abitanti in Euro	Intervento integrato comune-scuola - asl S= SI N= No	Condizione demografica	Caratteristiche del territorio	Condizione economica in rapporto alla domanda di servizi	Intervento integrato comune-scuola - asl	Comuni associati	Totale punti
VA	COCQUIO TREVISAGO	4.599	S	9,55	481,57	17.741,00	3,86	S	25	20		10		55
BS	ESINE	4.677	S	30,96	151,07	20.535,00	4,39	S	25	20		10		55
BG	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	4.823	S	10,42	462,86	22.747,23	4,72	S	25	20		10		55
SO	GROSIO	4.840	S	126,43	38,28	25.472,04	5,26	S	25	20		10		55
BG	GAZZANIGA	5.003	S	14,65	341,50	18.000,00	3,60	S	25	20		10		55
CO	TAVERNERIO	5.363	S	11,97	448,04	15.000,00	2,80	S	25	20		10		55
BG	LOVERE	5.508	S	7,36	748,37	38.151,00	6,93	S	25	20		10		55
LC	OLGINATE	6.737	S	7,89	853,87	14.069,31	2,09	S	25	20		10		55
LO	SAN ROCCO AL PORTO	3.239	N	30,59	105,88	26.852,97	8,29	S	25	15	3	10		53
BS	GOTTOLENGO	4.772	N	28,56	167,09	60.291,00	12,63	S	25	15	3	10		53
BG	CASTEL ROZZONE	2.515	N	1,65	1.524,24	4.212,00	1,67	S	40	0		10		50
LO	SOMAGLIA	3.143	N	20,92	150,24	18.900,00	6,01	S	25	15		10		50
BG	LEVATE	3.228	N	5,31	607,91	63.205,89	19,58	S	25	5	10	10		50
LO	MALEO	3.323	N	20,02	165,98	7.250,00	2,18	S	25	15		10		50
PV	GIUSSAGO	3.828	N	24,76	154,60	30.207,00	7,89	S	25	15		10		50
BS	VEROLAVECCHIA	3.834	N	20,55	186,57	25.450,00	6,64	S	25	15		10		50
PV	GROPELLO CAIROLI	4.026	N	26,11	154,19	7.334,00	1,82	S	25	15		10		50
CR	CASALBUTTANO ED UNITI	4.077	N	23,16	176,04	20.748,00	5,09	S	25	15		10		50
PV	DORNO	4.132	N	30,61	134,99	10.625,00	2,57	S	25	15		10		50
MN	CASTEL D'ARIO	4.149	N	22,39	185,31	6.592,00	1,59	S	25	15		10		50
MI	RODANO	4.366	N	12,87	339,24	81.600,00	18,69	S	25	10	5	10		50
BG	CALCIO	4.802	N	15,47	310,41	73.719,08	15,35	S	25	10	5	10		50
LO	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	4.868	N	16,23	299,94	66.331,66	13,63	S	25	10	5	10		50
MN	QUISTELLO	5.901	N	45,44	129,86	18.848,61	3,19	S	25	15		10		50
PV	ROBBIO LOMELLINA	6.216	N	40,34	154,09	35.580,00	5,72	S	25	15		10		50
BG	GRUMELLO DEL MONTE	6.349	N	9,82	646,54	133.451,98	21,02	S	25	5	10	10		50
MN	PEGOGNAGA	6.526	N	46,69	139,77	29.605,63	4,54	S	25	15		10		50
PV	CILAVEGNA	4.969	N	17,96	276,67	61.155,29	12,31	S	25	10	3	10		48
LO	ZELO BUON PERSICO	5.012	N	18,71	267,88	47.646,72	9,51	S	25	10	3	10		48
PV	BELGIOIOSO	5.343	N	24,34	219,52	47.000,00	8,80	S	25	10	3	10		48
BS	ERBUSCO	6.927	N	17,95	385,91	86.332,00	12,46	S	25	10	3	10		48
CR	RIPALTA CREMASCA	3.103	N	11,80	262,97	23.117,36	7,45	S	25	10		10		45
BS	URAGO D'OGGIO	3.163	N	10,64	297,27	20.306,51	6,42	S	25	10		10		45
BG	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	3.163	N	5,12	617,77	44.219,00	13,98	S	25	5	5	10		45
PV	BRESSANA BOTTARONE	3.171	N	13,05	242,99	8.640,00	2,72	S	25	10		10		45
MI	CISLIANO	3.306	N	14,72	224,59	22.000,00	6,65	S	25	10		10		45
BG	CASIRATE D'ADDA	3.382	N	10,19	331,89	10.697,00	3,16	S	25	10		10		45
BG	CALVENZANO	3.397	N	6,45	526,67	48.501,81	14,28	S	25	5	5	10		45

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Spese assistenza disabili	Spesa diviso abitanti in Euro	Intervento integrato comune-scuola - asi S= SI N= No	Condizione demografica	Caratteristiche del territorio	Condizione economica in rapporto alla domanda di servizi	Intervento integrato comune-scuola - asi	Comuni associati	Totale punti
BS	ISORELLA	3.518	N	15,35	229,19	7.592,64	2,16	S	25	10		10		45
PV	TRAVACO' SICCOMARIO	3.625	N	16,08	225,44	8.560,03	2,36	S	25	10		10		45
BS	CAPRIANO DEL COLLE	3.828	N	13,77	278,00	7.631,00	1,99	S	25	10		10		45
PV	VIDIGULFO	3.873	N	15,82	244,82	24.645,93	6,36	S	25	10		10		45
MI	VIZZOLO PREDABISSI	4.037	N	5,66	713,25	82.941,78	20,55	S	25	5	5	10		45
BG	BRUSAPORTO	4.073	N	5,01	812,97	66.908,00	16,43	S	25	5	5	10		45
BG	PREZZO	4.479	N	2,13	2.102,82	87.466,00	19,53	S	25	0	10	10		45
MI	ROSATE	4.643	N	18,69	248,42	15.880,00	3,42	S	25	10		10		45
LO	MULAZZANO	4.781	N	15,54	307,66	32.499,60	6,80	S	25	10		10		45
VA	GORLA MAGGIORE	4.861	N	5,34	910,30	75.810,00	15,60	S	25	5	5	10		45
BS	TORBOLE CASAGLIA	5.018	N	13,01	385,70	9.108,00	1,82	S	25	10		10		45
MI	ZIBIDO SAN GIACOMO	5.321	N	24,60	216,30	29.696,22	5,58	S	25	10		10		45
PV	CAVA MANARA	5.357	N	17,43	307,34	10.081,84	1,88	S	25	10		10		45
VA	ANGERA	5.558	N	17,58	316,15	13.104,00	2,36	S	25	10		10		45
CR	SPINO D'ADDA	5.748	N	19,87	289,28	23.664,34	4,12	S	25	10		10		45
PV	SANNAZZARO DE' BURGONDI	5.842	N	22,69	257,47	10.000,00	1,71	S	25	10		10		45
MI	ROBECCO SUL NAVIGLIO	6.173	N	20,35	303,34	48.030,49	7,78	S	25	10		10		45
BS	PONTEVICO	6.433	N	28,43	226,28	38.830,58	6,04	S	25	10		10		45
BG	PONTERANICA	6.952	N	8,37	830,59	106.826,64	15,37	S	25	5	5	10		45
BG	SUISIO	3.300	N	4,58	720,52	38.445,88	11,65	S	25	5	3	10		43
MI	OSSONA	3.704	N	6,03	614,26	36.145,78	9,76	S	25	5	3	10		43
BG	VILLA D'ADDA	4.015	N	6,01	668,05	42.129,37	10,49	S	25	5	3	10		43
BG	OSIO SOPRA	4.015	N	5,03	798,21	56.206,08	14,00	S	25	5	3	10		43
BG	CARVICO	4.139	N	4,38	944,98	45.161,09	10,91	S	25	5	3	10		43
BG	SPIRANO	4.326	N	9,46	457,29	36.636,60	8,47	S	25	5	3	10		43
MI	CAPONAGO	4.383	N	5,01	874,85	37.300,00	8,51	S	25	5	3	10		43
BG	SAN PAOLO D'ARGON	4.448	N	5,07	877,32	36.685,00	8,25	S	25	5	3	10		43
BG	BOTTANUCO	4.629	N	5,72	809,27	42.684,00	9,22	S	25	5	3	10		43
MI	CASOREZZO	4.630	N	6,63	698,34	43.108,89	9,31	S	25	5	3	10		43
BS	RUDIANO	4.641	N	9,84	471,65	38.157,51	8,22	S	25	5	3	10		43
BG	CIVIDATE AL PIANO	4.814	N	9,55	504,08	43.000,00	8,93	S	25	5	3	10		43
BG	CISERANO	4.916	N	5,20	945,38	42.035,05	8,55	S	25	5	3	10		43
BG	GRASSOBBIO	5.296	N	8,25	641,94	44.520,00	8,41	S	25	5	3	10		43
BG	BONATE SOTTO	5.317	N	6,27	848,01	50.733,98	9,54	S	25	5	3	10		43
CR	OFFANENGO	5.462	N	12,52	436,26	46.301,32	8,48	S	25	5	3	10		43
VA	FERNO	6.484	N	8,51	761,93	56.463,60	8,71	S	25	5	3	10		43
CO	VILLA GUARDIA	6.497	N	7,74	839,41	85.050,00	13,09	S	25	5	3	10		43
LC	PADERNO D'ADDA	3.210	N	3,58	896,65	5.500,00	1,71	S	25	5		10		40

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Spese assistenza disabili	Spesa diviso abitanti in Euro	Intervento integrato comune- scuola - asl S= SI N= No	Condizione demografica	Caratteristiche del territorio	Condizione economica in rapporto alla domanda di servizi	Intervento integrato comune- scuola - asl	Comuni associati	Totale punti
MI	SULBIATE	3.277	N	5,27	621,82	10.095,00	3,08	S	25	5		10		40
BS	PARATICO	3.380	N	6,08	555,92	11.314,60	3,35	S	25	5		10		40
BS	PADERNO FRANCIACORTA	3.383	N	5,51	613,97	11.300,00	3,34	S	25	5		10		40
MI	POZZO D'ADDA	3.441	N	4,21	817,34	13.818,78	4,02	S	25	5		10		40
MI	ORNAGO	3.445	N	5,81	592,94	24.850,00	7,21	S	25	5		10		40
MI	MESERO	3.469	N	5,69	609,67	4.857,00	1,40	S	25	5		10		40
MI	MEZZAGO	3.519	N	4,21	835,87	8.470,00	2,41	S	25	5		10		40
MI	BELLINZAGO LOMBARDO	3.534	N	4,52	781,86	6.500,00	1,84	S	25	5		10		40
BG	BAGNATICA	3.646	N	6,25	583,36	25.625,60	7,03	S	25	5		10		40
CO	UGGIATE TREVANO	3.785	N	5,83	649,23	23.171,60	6,12	S	25	5		10		40
CO	VERTEMATE CON MINOPRIO	3.862	N	5,77	669,32	15.322,32	3,97	S	25	5		10		40
BG	MOZZANICA	3.882	N	9,33	416,08	24.000,00	6,18	S	25	5		10		40
MI	SANTO STEFANO TICINO	3.908	N	5,02	778,49	14.227,20	3,64	S	25	5		10		40
BG	BOLTIERE	4.032	N	4,05	995,56	16.451,00	4,08	S	25	5		10		40
LC	BRIVIO	4.064	N	7,92	513,13	18.627,84	4,58	S	25	5		10		40
VA	LONATE CEPPINO	4.082	N	4,78	853,97	20.251,00	4,96	S	25	5		10		40
BG	BOLGARE	4.197	N	8,40	499,64	11.516,99	2,74	S	25	5	0	10		40
MI	BUSCATE	4.261	N	7,86	542,11	10.730,00	2,52	S	25	5		10		40
CO	MONTANO LUCINO	4.286	N	5,18	827,41	7.747,00	1,81	S	25	5		10		40
BG	ARCENE	4.347	N	4,23	1.027,66	67.000,00	15,41	S	25	0	5	10		40
MI	BUSNAGO	4.505	N	5,89	764,86	23.986,89	5,32	S	25	5		10		40
BG	GHISALBA	4.564	N	10,21	447,01	32.996,00	7,23	S	25	5		10		40
CR	BAGNOLO CREMASCO	4.566	N	10,37	440,31	26.979,68	5,91	S	25	5		10		40
MI	DAIRAGO	4.584	N	5,91	775,63	15.114,24	3,30	S	25	5		10		40
BS	CELLATICA	4.747	N	6,42	739,41	18.901,08	3,98	S	25	5		10		40
VA	JERAGO CON ORAGO	4.751	N	4,03	1.178,91	68.570,00	14,43	S	25	0	5	10		40
MI	CAMBIAGO	4.764	N	7,29	653,50	12.334,18	2,59	S	25	5		10		40
VA	CAVARIA CON PREMEZZO	4.779	N	3,23	1.479,57	67.934,00	14,22	S	25	0	5	10		40
CO	CAPIAGO INTIMIANO	4.842	N	5,69	850,97	9.000,00	1,86	S	25	5		10		40
VA	CASTRONNO	4.853	N	3,74	1.297,59	70.900,00	14,61	S	25	0	5	10		40
MI	VANZAGHELLO	4.883	N	5,51	886,21	22.000,00	4,51	S	25	5		10		40
BS	PREVALLE	4.953	N	9,86	502,33	35.764,60	7,22	S	25	5		10		40
BG	PALOSCO	4.979	N	10,45	476,46	35.365,00	7,10	S	25	5		10		40
CO	GUANZATE	5.041	N	6,92	728,47	13.800,00	2,74	S	25	5		10		40
BG	PEDRENGO	5.132	N	3,55	1.445,63	74.248,71	14,47	S	25	0	5	10		40
MI	MARCALLO CON CASONE	5.201	N	8,09	642,89	15.000,00	2,88	S	25	5		10		40
MI	ARCONATE	5.451	N	8,64	630,90	5.589,00	1,03	S	25	5		10		40
CO	ROVELLO PORRO	5.527	N	5,83	948,03	41.535,00	7,51	S	25	5		10		40

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Spese assistenza disabili	Spesa diviso abitanti in Euro	Intervento integrato comune- scuola - asl S= SI N= No	Condizione demografica	Caratteristiche del territorio	Condizione economica in rapporto alla domanda di servizi	Intervento integrato comune- scuola - asl	Comuni associati	Totale punti
MI	BRIOSCO	5.572	N	6,60	844,24	16.362,00	2,94	S	25	5		10		40
BG	CISANO BERGAMASCO	5.638	N	7,14	789,64	30.331,52	5,38	S	25	5		10		40
LC	OLGIATE MOLGORA	5.715	N	7,25	788,28	7.350,77	1,29	S	25	5		10		40
BG	ALME'	5.815	N	1,96	2.966,84	78.634,53	13,52	S	25	0	5	10		40
MI	MOTTA VISCONTI	6.152	N	9,87	623,30	9.437,00	1,53	S	25	5		10		40
VA	ORIGGIO	6.279	N	8,05	780,00	40.613,76	6,47	S	25	5		10		40
BS	CASTEGNATO	6.549	N	9,17	714,18	24.400,00	3,73	S	25	5		10		40
CO	CADORAGO	6.560	N	7,08	926,55	29.524,32	4,50	S	25	5		10		40
MI	VAPRIO D'ADDA	6.591	N	7,05	934,89	20.694,57	3,14	S	25	5		10		40
PV	CASORATE PRIMO	6.891	N	9,49	726,13	46.653,58	6,77	S	25	5		10		40
LC	LOMAGNA	4.104	N	3,92	1.046,94	34.022,35	8,29	S	25	0	3	10		38
MI	BURAGO DI MOLGORA	4.173	N	3,44	1.213,08	50.520,00	12,11	S	25	0	3	10		38
BG	TERNO D'ISOLA	4.764	N	3,99	1.193,98	38.989,59	8,18	S	25	0	3	10		38
BG	GORLE	5.057	N	2,41	2.098,34	47.056,01	9,31	S	25	0	3	10		38
CO	ROVELLASCA	6.282	N	3,27	1.921,10	81.994,00	13,05	S	25	0	3	10		38
BG	VILLA D'ALME'	6.485	N	6,36	1.019,65	79.150,00	12,21	S	25	0	3	10		38
BG	AZZANO SAN PAOLO	6.748	N	4,21	1.602,85	76.350,04	11,31	S	25	0	3	10		38
BG	BREMBATE DI SOPRA	6.774	N	4,34	1.560,83	57.533,90	8,49	S	25	0	3	10		38
BG	ALBANO SANT'ALESSANDRO	6.875	N	5,28	1.302,08	88.095,38	12,81	S	25	0	3	10		38
MI	RONCO BRIANTINO	3.047	N	3,01	1.012,29	2.816,00	0,92	S	25	0		10		35
BG	MADONE	3.090	N	2,98	1.036,91	15.787,66	5,11	S	25	0		10		35
VA	CASCIAGO	4.039	N	4,03	1.002,23	6.500,00	1,61	S	25	0		10		35
MI	ALBIATE	5.096	N	2,90	1.757,24	23.762,00	4,66	S	25	0		10		35
VA	MARNATE	5.972	N	4,81	1.241,58	33.766,94	5,65	S	25	0		10		35
MI	PREGNANA MILANESE	5.980	N	4,90	1.220,41	33.122,00	5,54	S	25	0		10		35
MI	VILLA CORTESE	6.097	N	3,56	1.712,64	24.897,60	4,08	S	25	0		10		35
MI	SAN GIORGIO SU LEGNANO	6.210	N	2,17	2.861,75	38.117,00	6,14	S	25	0		10		35
BG	VERDELLINO	6.683	N	3,78	1.767,99	29.000,00	4,34	S	25	0		10		35

ALLEGATO B

**PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2002
 ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'HANDICAP
 D.C.R. 4 GIUGNO 2002 N. VII/522**

PROV.	CODICE BENE	COD. TER.	CODICE FISCALE	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO ASSEGNATO
BG	010230/2	01-016226	00637290164	VALLEVE	157	110,00	2.331,60
BG	010155/4	01-016151	94001390163	ORNICA	212	110,00	2.779,99
PV	011240/3	01-018103	83001190186	NICORVO	397	105,00	3.587,08
CR	010780/2	01-019077	00330950197	POZZAGLIO ED UNITI	1.192	105,00	11.057,41
BG	010153/7	01-016149	00636350167	ONORE	698	90,00	5.695,38
BG	010130/7	01-016127	00542010160	LOCATELLO	727	90,00	5.978,47
BS	010314/3	01-017064	00855670170	CORZANO	955	85,00	7.433,92
BS	010451/6	01-017200	00883000176	VILLACHIARA	1.270	85,00	10.779,71
CR	010816/8	01-019113	00324130194	VESCOVATO	3.640	85,00	12.911,42
CR	010734/4	01-019031	00304660194	CINGIA DE' BOTTI - DEROVERE		81,50	6.147,90
PV	011144/2	01-018007	86003510186	BAGNARIA	632	80,00	4.794,73
PV	011222/1	01-018085	00476130182	MAGHERNO	1.468	80,00	12.798,25
BG	010162/8	01-016158	00348260167	PARRE	2.717	80,00	12.911,42
BS	010272/8	01-017022	00701670176	BORNO	2.823	80,00	12.911,42
PV	011242/0	01-018105	00468570189	OLIVA GESSI	200	75,00	965,27
BS	010442/5	01-017191	87000310174	TREVISO BRESCIANO	614	75,00	2.441,21
CR	010817/1	01-019114	80003570191	VOLONGO	617	75,00	3.487,44
BG	010167/6	01-016163	00640710166	PIARIO	911	75,00	4.273,36
BG	010026/9	01-016025	00566590162	BERZO SAN FERMO	1.137	75,00	4.117,17
CO	010662/5	01-013205	00601370133	SAN FEDELE INTELVI	1.460	75,00	4.982,05
BS	010433/4	01-017182	80015530175	SULZANO	1.515	75,00	7.075,79
BG	010215/1	01-016211	00547770164	TAVERNOLA BERGAMASCA	2.295	75,00	8.163,10
BG	010199/7	01-016196	00663510162	SEDRINA	2.392	75,00	9.934,96
BG	010107/9	01-016104	00669020166	FORESTO SPARSO	2.783	75,00	11.334,17
BG	010065/3	01-016064	00326070166	CASTIONE DELLA PRESOLANA	3.300	75,00	12.911,42
CO	010526/6	01-013070	82002690137	CIVENNA	691	73,00	2.066,56
CO	010636/6	01-013179	00601390131	PELLIO INTELVI	849	73,00	1.865,28
CO	010668/7	01-013211	80015680137	SCHIGNANO	930	73,00	2.540,85
CO	010578/6	01-013122	00600250138	LANZO D'INTELVI	1.319	73,00	3.417,69
BS	010378/5	01-017128	00975860172	OSSIMO	1.426	73,00	3.985,64
BS	010281/9	01-017031	80011670173	CAINO	1.571	73,00	5.097,89
SO	011396/3	01-014069	00114280142	TRAONA	2.159	73,00	4.795,53
BS	010308/3	01-017058	00850830175	COLLIO	2.415	73,00	7.072,64
BG	010144/6	01-016140	83001310164	MORENGO - BARIANO - PAGAZZANO		71,67	12.911,42
LC	010512/7	01-097018	83001130133	CASSINA VALSASSINA	436	70,00	444,63
LC	010606/2	01-097050	00621050137	MOGGIO	508	70,00	489,32
BG	010020/7	01-016019	00678470162	BARBATA	598	70,00	2.473,59
BG	010125/0	01-016122	83001820162	ISSO	614	70,00	2.670,79
CO	010674/7	01-013217	82003520135	SORMANO	676	70,00	900,56
LC	010538/8	01-097029	00565360138	CREMENO	1.000	70,00	1.340,62
CR	010709/9	01-019006	00308090190	BONEMERSE	1.087	70,00	3.779,52
VA	011486/4	01-012081	00559980123	GRANTOLA	1.185	70,00	1.001,39
CR	010756/0	01-019053	00309210193	ISOLA DOVARESE	1.231	70,00	4.147,34
CO	010680/7	01-013223	00565380136	TORNO	1.244	70,00	2.447,61
CO	010482/3	01-013026	00565430139	BLEVIO	1.259	70,00	924,17
CO	010545/1	01-013089	00688470137	DOMASO	1.448	70,00	1.791,55
BG	010181/3	01-016177	83001610167	PUMENENGO	1.490	70,00	5.746,05
LC	010572/4	01-097040	83006970137	INTROBIO	1.577	70,00	1.785,77
BS	010340/2	01-017090	00878650175	LODRINO	1.720	70,00	2.528,39
BG	010165/9	01-016161	81001780162	PEIA	1.742	70,00	2.740,13
VA	011432/7	01-012027	00300450129	CADEGLIANO-VICONAGO	1.808	70,00	2.359,53
PV	011193/1	01-018056	00364630181	CORTEOLONA	1.891	70,00	6.875,73
BS	010329/6	01-017079	81001550177	GIANICO	1.928	70,00	2.496,01
LC	010639/7	01-097068	00689500130	PESCATE	1.968	70,00	3.129,36
BS	010350/7	01-017100	81002270171	MALEGNO	2.137	70,00	3.213,03
BS	010267/1	01-017017	00903350171	BERZO INFERIORE	2.231	70,00	149,74

PROV.	CODICE BENE	COD. TER.	CODICE FISCALE	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO ASSEGNATO
BS	010305/2	01-017055	00895540177	CIVIDATE CAMUNO	2.617	70,00	2.707,50
CO	010568/1	01-013112	00689250132	GRAVEDONA	2.633	70,00	1.454,92
SO	011353/4	01-014026	00097780142	DELEBIO	2.892	70,00	2.979,17
BS	010421/2	01-017171	00843000175	SAN FELICE DEL BENACO	2.965	70,00	11.444,53
CR	010794/1	01-019091	00305440190	SAN MARTINO DEL LAGO	464	68,00	1.263,73
LO	010954/4	01-098016	82501290157	CAVACURTA	877	68,00	1.904,02
PV	011199/3	01-018062	00244220182	FERRERA ERBOGNONE	1.159	68,00	3.488,10
CR	010806/3	01-019103	00304830193	STAGNO LOMBARDO	1.462	68,00	4.777,54
LO	010982/0	01-098024	84501510154	CORTE PALASIO	1.488	68,00	3.900,78
PV	011232/6	01-018095	00273900183	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	1.623	68,00	4.982,05
LO	010951/3	01-098013	82501210155	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	1.739	68,00	3.825,46
PV	011141/1	01-018004	00467340188	ALBUZZANO	2.191	68,00	4.483,85
PV	011249/6	01-018112	00482160181	PIEVE ALBIGNOLA	908	65,00	1.703,85
CR	010764/8	01-019061	00326780194	MOTTA BALUFFI	965	65,00	1.263,73
PV	011318/4	01-018181	00476120183	VISTARINO	1.134	65,00	2.047,87
CR	010740/4	01-019037	82001930195	CREMOSANO	1.153	65,00	1.927,46
VA	011524/5	01-012141	00589640127	SANGIANO	1.245	65,00	1.098,54
PV	011323/0	01-018186	83001790183	ZEME LOMELLINA	1.249	65,00	1.849,80
MI	011053/8	01-015165	82001810157	OZZERO	1.347	65,00	2.584,25
BS	010303/5	01-017053	00760060178	CIGOLE	1.548	65,00	2.540,85
CR	010749/7	01-019046	00304890197	GADESCO PIEVE DELMONA	1.593	65,00	2.234,24
BG	010085/2	01-016083	00710830167	CORTENUOVA	1.633	65,00	7.329,85
PV	011246/5	01-018109	83001230180	PARONA	1.693	65,00	1.329,40
MI	010910/1	01-015022	82000810158	BESATE	1.721	65,00	2.637,34
MN	010847/5	01-020029	80004910206	MAGNACAVALLO	1.776	65,00	798,62
BS	010265/4	01-017015	00955490172	BERLINGO	1.831	65,00	10.462,31
CR	010718/9	01-019015	00323260190	CAPRALBA	2.053	65,00	3.377,58
PV	011305/9	01-018168	00471450189	VALLE LOMELLINA	2.223	65,00	1.494,62
CR	010788/1	01-019085	00316540194	ROBECCO D'OGGIO	2.259	65,00	4.095,03
LO	011103/0	01-098055	84503680153	SORDIO	2.316	65,00	12.911,42
PV	011251/1	01-018114	00466880184	PIEVE PORTO MORONE	2.609	65,00	1.792,04
PV	011317/0	01-018180	00426210183	VILLANTERIO	2.626	65,00	4.374,24
CR	010755/7	01-019052	00298700196	GUSSOLA	2.801	65,00	3.391,33
PV	011327/5	01-018190	00487690182	ZINASCO	2.966	65,00	1.683,53
CR	010767/9	01-019064	00322970195	OSTIANO	2.979	65,00	2.989,23
BS	010370/6	01-017120	80013950177	NUVOLERA	3.591	65,00	12.911,42
CR	010781/6	01-019078	00305020190	QUINTANO	711	63,00	2.028,49
PV	011298/5	01-018161	00473910180	TORRICELLA VERZATE	773	63,00	2.572,93
VA	011454/3	01-012049	00259700128	CAZZAGO BRABBIA	798	63,00	1.757,25
PV	011180/6	01-018043	00487250185	CERANOVA	1.084	63,00	2.843,18
MI	011111/8	01-015222	84503590154	TRIBIANO	2.202	63,00	4.862,48
BS	010283/6	01-017033	00791540172	CALVAGESE DELLA RIVIERA	2.459	63,00	5.181,34
BG	010145/9	01-016141	83001390166	MORNICO AL SERIO	2.599	63,00	5.430,44
CR	010723/6	01-019020	00332120195	CASALETTO VAPRIO	1.251	60,00	727,46
VA	011498/6	01-012093	00561870122	LUVINATE	1.421	60,00	1.992,82
LO	010961/8	01-098018	84503600151	CERVIGNANO D'ADDA	1.536	60,00	847,23
BG	010022/4	01-016021	80029080167	BARZANA	1.549	60,00	5.581,72
LC	010697/7	01-097087	85001740134	VERDERIO INFERIORE	2.212	60,00	8.333,63
BS	010376/8	01-017126	86000350172	ORZIVECCHI	2.277	60,00	4.096,25
CR	010812/3	01-019109	00265370197	TRESCORE CREMASCO	2.349	60,00	3.935,82
LO	010999/0	01-098029	82502970153	GUARDAMIGLIO	2.586	60,00	1.543,81
BS	010387/6	01-017137	00759970171	PAVONE DEL MELLA	2.586	60,00	4.883,02
BG	010082/1	01-016081	00646020164	COMUN NUOVO	2.877	60,00	10.116,56
CR	010797/2	01-019094	00172790198	SERGNANO	2.989	60,00	1.592,66
BG	010177/0	01-016173	80006370169	PRADALUNGA	4.351	60,00	12.911,42
BG	010244/1	01-016240	80023530167	VILLA DI SERIO	5.795	60,00	12.911,42
BG	010008/7	01-016007	00533860169	ALMENNO SAN SALVATORE	5.834	60,00	12.911,42
CO	010593/7	01-013137	00602460131	LURAGO MARINONE	1.941	58,00	3.612,99
LO	010977/4	01-098021	80502770153	CORNEGLIANO LAUDENSE	2.429	58,00	3.910,57
BG	010070/9	01-016069	00562110163	CENATE SOTTO	2.557	58,00	6.121,15

PROV.	CODICE BENE	COD. TER.	CODICE FISCALE	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO ASSEGNATO
CO	010669/0	01-013212	00616060133	SENNA COMASCO	2.675	58,00	4.703,06
BG	010061/9	01-016060	81001030162	CASNIGO	3.461	58,00	6.649,00
SO	011390/1	01-014063	00120480140	TALAMONA	4.461	58,00	7.346,68
BG	010127/8	01-016124	81002090165	LEFFE	4.994	58,00	12.237,22
BG	010193/5	01-016190	00306690165	SAN PELLEGRINO TERME	5.037	58,00	10.600,75
MI	010930/0	01-015042	80105450151	CALVIGNASCO	1.008	55,00	1.437,82
CO	010632/1	01-013175	00524630134	PARÈ	1.497	55,00	1.868,57
VA	011509/4	01-012104	00309230126	MONVALLE	1.774	55,00	797,13
CO	010565/0	01-013109	00524620135	GIRONICO	1.976	55,00	1.878,30
MI	010998/7	01-015110	83500690157	GREZZAGO	2.053	55,00	1.159,68
LO	011078/5	01-098046	84503000154	SALERANO SUL LAMBRO	2.142	55,00	1.975,48
MI	010989/6	01-015101	84503760153	DRESANO	2.266	55,00	1.274,64
VA	011460/3	01-012055	00226700128	COMERIO	2.429	55,00	2.135,51
CO	010556/9	01-013100	00602440133	FENEGRÒ	2.547	55,00	3.387,80
VA	011436/1	01-012031	00227400124	CARAVATE	2.623	55,00	2.044,64
BG	010073/0	01-016072	00575760160	CHIGNOLO D'ISOLA	2.664	55,00	3.615,35
MI	010902/4	01-015014	83504250156	BASIANO	2.809	55,00	396,24
CO	010490/0	01-013034	00559820138	BULGAROGRASSO	2.880	55,00	1.793,54
SO	011332/1	01-014005	00114430143	ARDENNO	3.146	55,00	4.197,20
SO	011354/8	01-014027	00011890147	DUBINO	3.161	55,00	2.359,69
LC	010457/8	01-097001	83007090133	ABBADIA LARIANA	3.182	55,00	3.814,24
BS	010419/7	01-017169	80015470174	SALE MARASINO	3.192	55,00	3.997,60
LC	010470/1	01-097004	00548170133	BALLABIO	3.251	55,00	3.803,18
LC	010476/3	01-097008	00563380138	BELLANO	3.327	55,00	3.587,08
PV	011272/4	01-018135	00468360185	SAN GENESIO ED UNITI	3.366	55,00	12.911,42
CO	010546/5	01-013090	00657120135	DONGO	3.462	55,00	5.376,63
BG	010059/3	01-016058	80016780167	CASAZZA	3.467	55,00	1.787,22
BS	010268/5	01-017018	81002430171	BIENNO	3.538	55,00	2.536,86
VA	011481/6	01-012076	00343860128	GERMIGNAGA	3.754	55,00	4.227,52
LC	010525/2	01-097022	00505190132	CIVATE	3.802	55,00	6.034,14
CO	010645/7	01-013188	00601450133	PONTE LAMBRO	4.124	55,00	2.835,83
SO	011336/6	01-014009	00099580144	BORMIO	4.139	55,00	5.978,47
BS	010448/7	01-017197	00948680178	VESTONE	4.232	55,00	712,72
VA	011435/8	01-012030	00404280125	CANTELLO	4.255	55,00	1.622,16
LC	010596/8	01-097045	00556750131	MALGRATE	4.305	55,00	2.860,10
VA	011458/8	01-012053	00309210128	COCQUIO TREVISAGO	4.599	55,00	3.535,46
BS	010320/3	01-017070	81002230175	ESINE	4.677	55,00	4.092,26
BG	010007/3	01-016006	00334080165	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	4.823	55,00	4.533,12
SO	011360/8	01-014033	00118960145	GROSIO	4.840	55,00	5.076,13
BG	010114/2	01-016111	00250930161	GAZZANIGA	5.003	55,00	3.587,08
CO	010679/5	01-013222	00630080133	TAVERNERIO	5.363	55,00	2.989,23
BG	010131/0	01-016128	81003470168	LOVERE	5.508	55,00	7.602,81
LC	010624/4	01-097059	00634350136	OLGINATE	6.737	55,00	2.803,76
LO	011085/9	01-098049	03946010158	SAN ROCCO AL PORTO	3.239	53,00	5.351,31
BS	010330/8	01-017080	88001290175	GOTTOLONGO	4.772	53,00	12.014,92
BG	010064/9	01-016063	84002990160	CASTEL ROZZONE	2.515	50,00	839,38
LO	011102/7	01-098054	00970030151	SOMAGLIA	3.143	50,00	3.766,43
BG	010129/5	01-016126	00240880161	LEVATE	3.228	50,00	12.595,81
LO	011021/7	01-098035	82502910159	MALEO	3.323	50,00	1.444,80
PV	011209/8	01-018072	00460900186	GIUSSAGO	3.828	50,00	6.019,72
BS	010447/3	01-017196	88002730179	VEROLAVECCHIA	3.834	50,00	5.071,73
PV	011213/0	01-018076	00464180181	GROPELLO CAIROLI	4.026	50,00	1.461,54
CR	010719/3	01-019016	83001130190	CASALBUTTANO ED UNITI	4.077	50,00	4.134,71
PV	011198/9	01-018061	00473740181	DORNO	4.132	50,00	2.117,37
MN	010832/2	01-020014	00413950205	CASTEL D'ARIO	4.149	50,00	1.313,67
MI	011073/7	01-015185	83503550150	RODANO	4.366	50,00	12.911,42
BG	010045/4	01-016044	00372530162	CALCIO	4.802	50,00	12.911,42
LO	011106/1	01-098056	84503320156	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	4.868	50,00	12.911,42
MN	010865/7	01-020047	00163620206	QUISTELLO	5.901	50,00	3.756,19
PV	011260/2	01-018123	83001450184	ROBBIO LOMELLINA	6.216	50,00	7.090,46

PROV.	CODICE BENE	COD. TER.	CODICE FISCALE	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO ASSEGNATO
BG	010123/3	01-016120	00339800161	GRUMELLO DEL MONTE	6.349	50,00	12.911,42
MN	010857/9	01-020039	00217110204	PEGOGNAGA	6.526	50,00	5.899,88
PV	011187/1	01-018050	00470780180	CILAVEGNA	4.969	48,00	12.187,16
LO	011135/1	01-098061	84507350159	ZELO BUON PERSICO	5.012	48,00	9.495,14
PV	011150/2	01-018013	00397220187	BELGIOIOSO	5.343	48,00	9.366,26
BS	010319/1	01-017069	00759960172	ERBUSCO	6.927	48,00	12.911,42
CR	010784/7	01-019081	00301970190	RIPALTA CREMASCA	3.103	45,00	4.606,88
BS	010443/9	01-017192	00958050171	URAGO D'OGLIO	3.163	45,00	4.046,72
BG	010207/4	01-016203	82003830161	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	3.163	45,00	8.812,06
PV	011160/7	01-018023	00044770181	BRESSANA BOTTARONE	3.171	45,00	1.721,80
MI	010966/6	01-015078	82003070156	CISLIANO	3.306	45,00	4.384,21
BG	010060/5	01-016059	84002230161	CASIRATE D'ADDA	3.382	45,00	2.131,72
BG	010048/5	01-016047	00246370167	CALVENZANO	3.397	45,00	9.665,54
BS	010336/9	01-017086	85000670175	ISORELLA	3.518	45,00	1.513,08
PV	011299/9	01-018162	00468090188	TRAVACO' SICCOMARIO	3.625	45,00	1.705,87
BS	010287/0	01-017037	00852940170	CAPRIANO DEL COLLE	3.828	45,00	1.520,72
PV	011313/6	01-018176	00385320189	VIDIGULFO	3.873	45,00	4.911,50
MI	011134/8	01-015244	84503700159	VIZZOLO PREDABISSI	4.037	45,00	12.911,42
BG	010043/7	01-016042	00720160167	BRUSAPORTO	4.073	45,00	12.911,42
BG	010180/9	01-016176	82003210166	PRESEZZO	4.479	45,00	12.911,42
MI	011076/8	01-015188	82000610152	ROSATE	4.643	45,00	3.164,60
LO	011041/6	01-098041	84504300157	MULAZZANO	4.781	45,00	6.476,59
VA	011483/3	01-012078	00341490126	GORLA MAGGIORE	4.861	45,00	12.911,42
BS	010437/9	01-017186	00855080172	TORBOLE CASAGLIA	5.018	45,00	1.815,06
MI	011137/9	01-015247	80102330158	ZIBIDO SAN GIACOMO	5.321	45,00	5.917,92
PV	011178/0	01-018041	00467120184	CAVA MANARA	5.357	45,00	2.009,13
VA	011408/5	01-012003	00338310121	ANGERA	5.558	45,00	2.611,39
CR	010805/9	01-019102	82003090196	SPINO D'ADDA	5.748	45,00	4.715,88
PV	011275/5	01-018138	00409830189	SANNAZZARO DE' BURGONDI	5.842	45,00	1.992,82
MI	011072/3	01-015184	82002470159	ROBECCO SUL NAVIGLIO	6.173	45,00	9.571,62
BS	010399/8	01-017149	00453890170	PONTEVICO	6.433	45,00	7.738,25
BG	010173/6	01-016169	80013910163	PONTERANICA	6.952	45,00	12.911,42
BG	010213/4	01-016209	00321890162	SUISIO	3.300	43,00	7.661,58
MI	011052/4	01-015164	86002350154	OSSONA	3.704	43,00	7.203,21
BG	010242/4	01-016238	00616720165	VILLA D'ADDA	4.015	43,00	8.395,63
BG	010156/8	01-016152	00240870162	OSIO SOPRA	4.015	43,00	11.200,87
BG	010058/9	01-016057	01024090167	CARVICO	4.139	43,00	8.999,80
BG	010210/3	01-016206	00711080168	SPIRANO	4.326	43,00	7.301,02
MI	010935/9	01-015047	87003770150	CAPONAGO	4.383	43,00	7.433,22
BG	010192/1	01-016189	00288640162	SAN PAOLO D'ARGON	4.448	43,00	7.310,67
BG	010035/9	01-016034	00321940165	BOTTANUCO	4.629	43,00	8.506,16
MI	010946/7	01-015058	01082050152	CASOREZZO	4.630	43,00	8.590,84
BS	010417/9	01-017167	00832180178	RUDIANO	4.641	43,00	7.604,11
BG	010077/5	01-016076	00666770169	CIVIDATE AL PIANO	4.814	43,00	8.569,13
BG	010076/1	01-016075	00335130167	CISERANO	4.916	43,00	8.376,84
BG	010120/2	01-016117	80027490160	GRASSOBBIO	5.296	43,00	8.872,04
BG	010032/9	01-016031	82000620169	BONATE SOTTO	5.317	43,00	10.110,38
CR	010765/1	01-019062	00299140194	OFFANENGO	5.462	43,00	9.227,02
VA	011473/9	01-012068	00237790126	FERNO	6.484	43,00	11.252,19
CO	010702/3	01-013245	00602060139	VILLA GUARDIA	6.497	43,00	12.911,42
LC	010630/4	01-097062	85000710138	PADERNO D'ADDA	3.210	40,00	1.096,05
MI	011105/8	01-015217	87003530158	SULBIATE	3.277	40,00	2.011,75
BS	010384/5	01-017134	80016190177	PARATICO	3.380	40,00	2.254,80
BS	010380/0	01-017130	00454430174	PADERNO FRANCIACORTA	3.383	40,00	2.251,89
MI	011065/9	01-015177	83503590156	POZZO D'ADDA	3.441	40,00	2.753,84
MI	011049/5	01-015161	87003990154	ORNAGO	3.445	40,00	4.952,16
MI	011032/5	01-015144	03476900158	MESERO	3.469	40,00	967,92
MI	011033/9	01-015145	02863360158	MEZZAGO	3.519	40,00	1.687,92
MI	010904/1	01-015016	01554230159	BELLINZAGO LOMBARDO	3.534	40,00	1.295,33
BG	010019/5	01-016018	00720170166	BAGNATICA	3.646	40,00	5.106,73

PROV.	CODICE BENE	COD. TER.	CODICE FISCALE	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO ASSEGNATO
CO	010685/5	01-013228	00429100134	UGGIATE TREVANO	3.785	40,00	4.617,69
CO	010699/4	01-013242	00549440139	VERTEMATE CON MINOPRIO	3.862	40,00	3.053,46
BG	010146/3	01-016142	00307380162	MOZZANICA	3.882	40,00	4.782,77
MI	011088/9	01-015200	02941420156	SANTO STEFANO TICINO	3.908	40,00	2.835,23
BG	010030/1	01-016029	84002910168	BOLTIERE	4.032	40,00	3.278,39
LC	010487/1	01-097010	85001590133	BRIVIO	4.064	40,00	3.712,20
VA	011494/1	01-012089	00317710127	LONATE CEPPINO	4.082	40,00	4.035,66
BG	010029/9	01-016028	00240930164	BOLGARE	4.197	40,00	2.295,13
MI	010926/8	01-015038	03391930157	BUSCATE	4.261	40,00	2.138,30
CO	010610/3	01-013154	00616910139	MONTANO LUCINO	4.286	40,00	1.543,84
BG	010012/9	01-016011	00657640165	ARCENE	4.347	40,00	12.911,42
MI	010927/1	01-015039	02843410156	BUSNAGO	4.505	40,00	4.780,16
BG	010116/9	01-016113	00709980163	GHISALBA	4.564	40,00	6.575,52
CR	010708/5	01-019005	00116170192	BAGNOLO CREMASCO	4.566	40,00	5.376,57
MI	010987/9	01-015099	01068100153	DAIRAGO	4.584	40,00	3.012,00
BS	010298/9	01-017048	80018310179	CELLATICA	4.747	40,00	3.766,65
VA	011490/7	01-012085	00243880127	JERAGO CON ORAGO	4.751	40,00	12.911,42
MI	010932/8	01-015044	02516430150	CAMBIAGO	4.764	40,00	NF
VA	011453/9	01-012048	82007090127	CAVARIA CON PREMEZZO	4.779	40,00	NF
CO	010499/3	01-013043	00608850137	CAPIAGO INTIMIANO	4.842	40,00	NF
VA	011452/6	01-012047	00248280125	CASTRONNO	4.853	40,00	NF
MI	011118/3	01-015249	02937320154	VANZAGHELLO	4.883	40,00	NF
BS	010405/8	01-017155	00846620177	PREVALLE	4.953	40,00	NF
BG	010161/4	01-016157	83001570163	PALOSCO	4.979	40,00	NF
CO	010570/7	01-013114	00559400130	GUANZATE	5.041	40,00	NF
BG	010164/5	01-016160	80035830167	PEDRENGO	5.132	40,00	NF
MI	011022/0	01-015134	01009620152	MARCALLO CON CASONE	5.201	40,00	NF
MI	010895/0	01-015007	01336730153	ARCONATE	5.451	40,00	NF
CO	010659/6	01-013202	00227560133	ROVELLO PORRO	5.527	40,00	NF
MI	010921/9	01-015033	83000230157	BRIOSCO	5.572	40,00	NF
BG	010075/8	01-016074	82001390168	CISANO BERGAMASCO	5.638	40,00	NF
LC	010623/0	01-097058	85001390138	OLGIATE MOLGORA	5.715	40,00	NF
BG	010006/9	01-016005	80021130168	ALMÈ	5.815	40,00	NF
MI	011039/0	01-015151	82000790152	MOTTA VISCONTI	6.152	40,00	NF
VA	011514/0	01-012109	00322990128	ORIGGIO	6.279	40,00	NF
BS	010290/9	01-017040	00841500176	CASTEGNATO	6.549	40,00	NF
CO	010492/8	01-013036	00696750132	CADORAGO	6.560	40,00	NF
MI	011120/9	01-015230	03614850158	VAPRIO D'ADDA	6.591	40,00	NF
PV	011171/5	01-018034	00468580188	CASORATE PRIMO	6.891	40,00	NF
LC	010588/0	01-097044	00504810136	LOMAGNA	4.104	38,00	NF
MI	010925/4	01-015037	02906850157	BURAGO DI MOLGORA	4.173	38,00	NF
BG	010217/9	01-016213	82005730161	TERNO D'ISOLA	4.764	38,00	NF
BG	010118/7	01-016115	80025330160	GORLE	5.057	38,00	NF
CO	010658/2	01-013201	00227550134	ROVELLASCA	6.282	38,00	NF
BG	010243/8	01-016239	00579560160	VILLA D'ALMÈ	6.485	38,00	NF
BG	010017/8	01-016016	00681530168	AZZANO SAN PAOLO	6.748	38,00	NF
BG	010039/4	01-016038	82001410164	BREMBATE DI SOPRA	6.774	38,00	NF
BG	010003/9	01-016003	00684170160	ALBANO SANT'ALESSANDRO	6.875	38,00	NF
MI	011075/4	01-015187	87002810155	RONCO BRIANTINO	3.047	35,00	NF
BG	010134/1	01-016131	00575780168	MADONE	3.090	35,00	NF
VA	011443/5	01-012038	00564180123	CASCIAGO	4.039	35,00	NF
MI	010894/7	01-015006	02788420152	ALBIATE	5.096	35,00	NF
VA	011503/2	01-012098	00263510125	MARNATE	5.972	35,00	NF
MI	011067/7	01-015179	86502760159	PREGNANA MILANESE	5.980	35,00	NF
MI	011128/8	01-015248	84003210154	VILLA CORTESE	6.097	35,00	NF
MI	011082/8	01-015194	01401970155	SAN GIORGIO SU LEGNANO	6.210	35,00	NF
BG	010236/4	01-016232	00321950164	VERDELLINO	6.683	35,00	NF

**Norme di attuazione» - Piano Diritto allo Studio 2002 -
D.c.r. 4 giugno 2002, n. VII/522**

IL DIRIGENTE DELL'U.O.
SISTEMA EDUCATIVO ED UNIVERSITÀ

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/522 del 4 giugno 2002 ad oggetto: «Piano annuale degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2002, anno scolastico 2002-2003» ed in particolare l'Allegato «A» che prevede un finanziamento di € 4.493.175,02 alla U.P.B. 2.5.2.3.2.77 - cap. 4503 destinato ai servizi per il trasporto scolastico e, al punto A1, definisce i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi regionali nonché degli indicatori e dei punteggi per la valutazione delle richieste dei Comuni in attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio;

Preso atto che sono pervenute presso la Struttura Istruzione e diritto allo studio n. 726 richieste di contributo per il trasporto scolastico delle quali, in base ai criteri previsti dalla sopracitata d.c.r. n. VII/522 del 4 giugno 2002, n. 722 risultano ammissibili mentre le richieste presentate dai seguenti Comuni:

- Asola (MN),
- Botticino (BS),
- Cazzago San Martino (BS)
- Castelli Calepio (BG)

non sono ammissibili in quanto presentate da Comuni non montani e con una popolazione superiore ai 7.000 abitanti;

Viste le graduatorie prodotte dalla Struttura istruzione e diritto allo studio, a seguito della valutazione delle richieste ammissibili e della attribuzione, in base ai criteri di cui alla d.c.r. n. VII/522 del 4 giugno 2002, dei relativi punteggi, così come risultano dagli allegati «A» (punteggi attribuiti ai Comuni ed alle associazioni di Comuni ai fini della posizione in graduatoria) e «A1» (punteggi attribuiti ai singoli Comuni associati, ai fini della determinazione del punteggio medio da attribuire alle relative associazioni) parti integranti del presente atto;

Visto inoltre l'elenco dei beneficiari prodotto dalla Struttura istruzione e diritto allo studio, di cui all'allegato «B» parte integrante del presente atto, da cui risulta l'ammontare del contributo assegnato a ciascun Comune, in base al punteggio ottenuto, secondo quanto previsto dalla d.c.r. n. VII/522 del 4 giugno 2002;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle graduatorie di cui ai punti precedenti e al contestuale impegno della somma complessiva di € 4.493.175,02 a favore dei Comuni o loro associazioni, come risulta dal succitato allegato «B» parte integrante del presente atto;

Considerato che l'importo da impegnare per gli interventi di cui sopra, ammontante a € 4.493.175,02, trova copertura alla U.P.B. 2.5.2.3.2.77 - cap. 4503 del bilancio regionale approvato con l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004»;

Richiamato il punto 3) della succitata deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/522 del 4 giugno 2002, che testualmente prevede: «di rinviare assegnazione e impegno di spesa dei contributi previsti dal presente piano a successivi atti in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 16/1996, articolo 18, comma 1, lettera b) e articolo 3, comma 2, lettera a) e l.r. 22 gennaio 1999, n. 2»;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (4° provvedimento 2001)»;

Visto il decreto del Dirigente Organizzazione e Personale della Direzione Generale Affari Generali e Personale del 18 gennaio 2002, n. 614, avente ad oggetto: «Rimodulazione competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. 7622/2001»;

Visti gli artt. 3, 17 e 18 della l.r. n. 16/96 e l'art. 1 della l.r. n. 2/99 che individuano le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro, n. 849 del 24 gennaio 2002 di riconoscimento dei poteri di firma alla dr.ssa Angiola Gerosa in merito alle competenze attribuite all'Unità Organizzativa «Sistema educativo ed Università» e relativa assegnazione delle risorse finanziarie riferite all'esercizio 2002;

Decreta

1. di approvare le graduatorie derivanti dall'attribuzione dei punteggi di cui agli allegati «A», «A1» e «B» parti integranti del presente decreto;

2. di impegnare a favore dei Comuni o loro associazioni le somme a fianco di ciascuno indicate, come risulta dall'allegato «B», parte integrante del presente atto;

3. di imputare la somma complessiva di € 4.493.175,02 alla U.P.B. 2.5.2.3.2.77 - cap. 4503 del bilancio regionale approvato con l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004» che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che l'obbligazione della suddetta spesa ha scadenza nell'esercizio in corso;

5. di trasmettere il presente atto al servizio Bilancio e Ragioneria per le registrazioni di competenza.

6. di richiedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di disporre per la consultazione in via informatica sul sito Internet della Regione Lombardia.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Sistema Educativo ed Università:
Angiola Gerosa

_____ • _____

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
BG	MEZZOLDO	228	S	18,81	12,12	5,1	8	8	100,00	9.723,00	43	30	20	15	5	5	5	5	8	93
SO	TARTANO	268	S	47,41	5,65	6,2	15	15	100,00	12.580,00	47	30	20	15	5	-	5	10	8	93
BS	VALVESTINO	289	S	31,12	9,29	8,9	25	25	100,00	16.730,00	58	30	20	15	-	-	5	15	8	93
CO	BENE LARIO	310	S	5,66	54,77	7,4	35	19	54,29	16.508,00	53	30	20	10	5	5	5	10	8	93
LC	DORIO	344	S	12,68	27,13	5,8	21	20	95,24	16.617,00	48	30	20	15	5	5	5	5	8	93
PV	BATTUDA	368	N	6,99	52,65	8,1	32	24	75,00	18.917,64	51	30	15	10	5	5	5	15	8	93
BG	PARZANICA	387	S	10,78	35,90	7,5	23	12	52,17	22.000,00	57	30	20	10	5	5	5	10	8	93
CR	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	432	N	6,63	65,16	9,1	48	32	66,67	23.742,20	55	30	15	10	5	5	5	15	8	93
SO	SERNIO	435	S	9,58	45,41	9,9	52	36	69,23	18.645,90	43	30	20	10	-	5	5	15	8	93
PV	BORGORATTO MORMOROLO	452	S	16,03	28,20	8,0	26	11	42,31	22.879,00	51	30	20	5	5	5	5	15	8	93
BG	AVIATICO	490	S	8,43	58,13	5,2	54	54	100,00	24.871,04	51	30	20	15	5	5	5	5	8	93
PV	MEZZANA RABATTONI	528	N	7,03	75,11	9,2	63	43	68,25	24.560,00	47	30	15	10	5	5	5	15	8	93
CR	CAPPELLA CANTONE	551	N	13,17	41,84	6,7	54	54	100,00	29.257,76	53	30	15	15	5	5	5	10	8	93
BG	ALGUA	691	S	8,14	84,89	6,7	71	71	100,00	39.772,00	58	30	20	15	-	5	5	10	8	93
PV	VAL DI NIZZA	698	S	29,59	23,59	6,7	35	28	80,00	31.620,00	45	30	20	15	5	-	5	10	8	93
PV	MONTICELLI PAVESE	701	N	20,20	34,70	8,1	35	45	128,67	31.742,00	45	30	15	15	5	-	5	15	8	93
BS	MARMENTINO	726	S	17,85	40,67	8,0	82	82	100,00	31.300,00	43	30	20	15	-	-	5	15	8	93
CR	PESSINA CREMONESE - ISOLA DOVARESE																			93
PV	CASTELNOVETTO - ROSASCO																			92
LC	INTROZZO - SUEGLIO - TREMENICO - VESTRENO																			92
BS	IRMA	149	S	4,94	30,16	7,7	10	8	80,00	5.000,00	34	30	20	15	-	5	5	10	6	91
BG	MOIO DE' CALVI	193	S	6,18	31,23	5,3	18	18	100,00	4.500,00	23	30	20	15	5	5	5	5	6	91
PV	VALEGGIO	227	N	9,79	23,19	8,7	26	15	57,69	4.650,00	20	30	15	10	5	5	5	15	6	91
PV	GAMBARANA	271	N	12,02	22,55	6,6	13	11	84,62	9.180,00	34	30	15	15	5	5	5	10	6	91
PV	CECIMA	280	S	10,11	27,70	7,4	20	10	50,00	10.998,00	39	30	20	10	5	5	5	10	6	91
PV	VALVERDE	351	S	5,50	63,82	6,9	15	15	100,00	11.750,00	33	30	20	15	5	-	5	10	6	91
VA	OSMATE	431	N	3,43	125,66	7,1	13	13	100,00	8.670,00	20	30	15	15	5	5	5	10	6	91
VA	VIZZOLA TICINO	439	S	9,30	47,20	5,2	38	33	86,84	13.465,00	31	30	20	15	5	5	5	5	6	91
PV	ZERBO	470	N	6,38	73,67	8,1	32	19	59,38	16.600,00	35	30	15	10	5	5	5	15	6	91
VA	FERRERA DI VARESE	595	S	1,48	402,03	8,0	72	45	62,50	21.999,09	37	30	20	10	-	5	5	15	6	91
CR	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	639	N	5,72	111,71	8,9	59	35	59,32	14.034,00	22	30	15	10	5	5	5	15	6	91
BG	FONTENO	715	S	11,07	64,59	8,9	93	74	79,57	21.304,40	30	30	20	15	-	-	5	15	6	91
SO	CASTELLO DELL'ACQUA	722	S	13,91	51,91	7,3	58	39	67,24	25.845,00	36	30	20	10	5	5	5	10	6	91
PV	PIETRA DE' GIORGI	883	N	11,04	79,98	8,1	76	40	52,63	19.141,00	22	30	15	10	5	5	5	15	6	91
LC	MORTERONE	34	S	13,47	2,52	4,0	2	2	100,00	3.000,00	88	30	20	15	5	5	5	-	10	90
SO	PEDESINA	34	S	6,25	5,44	4,8	1	1	100,00	5.408,00	159	30	20	15	-	5	5	5	10	90
BG	BRUMANO	82	S	8,14	10,07	5,8	15	10	66,67	7.754,00	95	30	20	10	5	5	5	5	10	90
CO	CUSINO	259	S	9,67	26,78	7,9	38	17	44,74	19.740,00	76	30	20	5	5	5	5	10	10	90
PV	MONTECALVO VERSIGLIA	571	N	11,16	51,16	6,9	68	50	73,53	35.097,00	61	30	15	10	5	5	5	10	10	90
BS	VIONE	778	S	37,28	20,87	7,4	54	50	92,59	50.706,43	65	30	20	15	-	-	5	10	10	90
PV	CANDIA LOMELLINA - BREME - COZZO - LANGOSCO																			90
PV	VELEZZO LOMELLINA	107	N	8,57	12,49	7,1	10	10	100,00	1.807,60	17	30	15	15	5	5	5	10	4	89
PV	LIRIO	148	N	1,73	85,55	7,4	9	8	88,89	2.400,00	16	30	15	15	5	5	5	10	4	89

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti	
PV	FORTUNAGO	428	S	18,01	23,76	7,7	12	7	58,33	6.000,00	14	30	20	10	5	5	5	10	4	89	
MN	BORGOFRANCO SUL PO	911	N	14,98	60,81	8,4	73	47	64,38	15.272,32	17	30	15	10	5	5	5	15	4	89	
CR	OLMENETA	951	N	9,17	103,71	9,1	95	74	77,89	17.249,67	18	30	15	15	-	5	5	15	4	89	
CR	ROMANENGO - TICENGO																				89
CO	VAL REZZO	223	S	6,59	33,84	7,8	26	7	26,92	11.719,37	53	30	20	5	5	5	5	10	8	88	
CO	MONTEMEZZO	289	S	9,14	31,62	6,4	43	22	51,16	15.400,00	53	30	20	10	-	5	5	10	8	88	
BG	VALTORTA	362	S	30,59	11,83	7,1	42	37	88,10	15.869,00	44	30	20	15	-	-	5	10	8	88	
CO	CAGLIO	377	S	6,53	57,73	4,4	25	17	68,00	19.800,00	53	30	20	10	5	5	5	5	8	88	
BS	ANFO	430	S	23,17	18,56	4,3	18	18	100,00	23.886,17	56	30	20	15	-	5	5	5	8	88	
SO	ROGOLO	497	S	13,00	38,23	5,3	54	42	77,78	21.282,35	43	30	20	15	-	5	5	5	8	88	
BG	CAMERATA CORNELLO	592	S	12,56	47,13	7,7	93	73	78,49	31.385,00	53	30	20	15	-	-	5	10	8	88	
LO	TERRANOVA DEI PASSERINI	711	N	11,23	63,31	8,8	75	50	66,67	39.250,72	55	30	15	10	-	5	5	15	8	88	
SO	VALMASINO	954	S	115,54	8,26	6,4	120	80	66,67	43.500,00	46	30	20	10	-	5	5	10	8	88	
PV	MARZANO	967	N	9,22	104,88	9,1	113	99	87,61	51.545,20	53	30	15	15	-	-	5	15	8	88	
BG	VIGANO SAN MARTINO	999	S	3,65	273,70	8,4	386	155	40,16	43.200,00	43	30	20	5	-	5	5	15	8	88	
PV	CANNETO PAVESE - CASTANA -MONTESCANO																				88
PV	ZENEVREDO	439	N	5,34	82,21	7,9	46	16	34,78	3.644,00	8	30	15	5	5	5	5	10	2	87	
CO	PEGLIO	195	S	10,82	18,02	6,8	25	15	60,00	4.386,50	22	30	20	10	-	5	5	10	6	86	
BG	FOPPOLO	205	S	16,25	12,62	2,8	27	21	77,78	7.730,00	38	30	20	15	5	5	5	-	6	86	
BS	PAISCO LOVENO	262	S	35,50	7,38	8,0	14	7	50,00	7.176,00	27	30	20	10	-	-	5	15	6	86	
CO	PONNA	264	S	6,00	44,00	6,7	23	9	39,13	7.516,54	28	30	20	5	5	5	5	10	6	86	
PV	COSTA DE' NOBILI	363	N	11,56	31,40	8,8	27	15	55,56	12.025,00	33	30	15	10	5	-	5	15	6	86	
CO	CASASCO D'INTELVI	380	S	4,02	94,53	5,4	32	19	59,38	10.098,05	27	30	20	10	5	5	5	5	6	86	
BG	AZZONE	493	S	16,84	29,28	8,8	52	26	50,00	14.646,65	30	30	20	10	-	-	5	15	6	86	
VA	CASSANO VALCUVIA	540	S	4,10	131,71	7,2	57	22	38,60	21.356,98	40	30	20	5	5	5	5	10	6	86	
PV	TORRE BERETTI E CASTELLARO	552	N	17,57	31,42	7,0	54	30	55,56	17.000,00	31	30	15	10	5	5	5	10	6	86	
BS	PERTICA ALTA	622	S	20,88	29,79	7,7	54	48	88,89	18.904,63	30	30	20	15	-	-	5	10	6	86	
SO	LOVERO	636	S	13,37	47,57	8,0	629	74	11,76	24.278,89	38	30	20	-	5	5	5	15	6	86	
CR	AZZANELLO	690	N	11,15	61,88	8,3	66	32	48,48	26.770,00	39	30	15	5	5	5	5	15	6	86	
CO	VERCANA	728	S	14,60	49,86	8,8	98	50	51,02	26.000,00	36	30	20	10	-	-	5	15	6	86	
BG	RIVA DI SOLTO	826	S	8,59	96,16	6,8	47	42	89,36	31.715,19	38	30	20	15	-	-	5	10	6	86	
BG	GAVERINA TERME	897	S	5,18	173,17	7,2	130	108	83,08	28.000,00	31	30	20	15	-	-	5	10	6	86	
PV	SCALDASOLE	901	N	11,59	77,74	8,7	88	49	55,68	18.388,35	20	30	15	10	-	5	5	15	6	86	
CR	GABBIONETA BINANUOVA	973	N	15,75	61,78	7,9	79	64	81,01	30.260,50	31	30	15	15	5	-	5	10	6	86	
PV	MONTALTO PAVESE	973	S	19,12	50,89	7,7	25	25	100,00	22.262,00	23	30	20	15	-	-	5	10	6	86	
BG	CASTRO	1.396	S	3,53	395,47	8,9	80	75	93,75	38.117,00	27	20	20	15	-	5	5	15	6	86	
VA	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	201	S	11,30	17,79	5,2	19	10	52,63	25.500,00	127	30	20	10	5	-	5	5	10	85	
VA	MARZIO	284	S	1,93	147,15	5,8	36	15	41,67	17.104,99	60	30	20	5	5	5	5	5	10	85	
PV	SAN CIPRIANO PO	436	N	8,67	50,29	7,0	32	32	100,00	29.460,08	68	30	15	15	-	-	5	10	10	85	
BG	PIAZZATORRE	473	S	23,57	20,07	4,8	38	23	60,53	31.408,50	66	30	20	10	-	5	5	5	10	85	
LC	PERLEDO	901	S	12,53	71,91	5,1	78	46	58,97	92.019,08	102	30	20	10	-	5	5	5	10	85	
LC	CORTENOVA - PARLASCO																				85
SO	BEMA	146	S	19,75	7,39	7,6	8	3	37,50	2.737,22	19	30	20	5	5	5	5	10	4	84	

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
BS	PRESTINE	407	S	16,06	25,34	7,6	30	15	50,00	7.500,00	18	30	20	10	-	5	5	10	4	84
SO	TOVO DI SANT'AGATA	564	S	11,02	51,18	8,0	74	26	35,14	5.760,00	10	30	20	5	5	-	5	15	4	84
BG	VALGOGLIO	602	S	31,77	18,95	8,0	92	46	50,00	12.000,00	20	30	20	10	-	-	5	15	4	84
PV	PIZZALE	639	N	7,26	88,02	8,3	47	34	72,34	12.300,00	19	30	15	10	-	5	5	15	4	84
PV	ALAGNA	727	N	8,63	84,24	8,9	69	41	59,42	12.658,88	17	30	15	10	5	-	5	15	4	84
BG	BRACCA	751	S	5,53	135,80	7,0	86	84	97,67	12.000,00	16	30	20	15	-	-	5	10	4	84
VA	DUNO	138	S	2,51	54,98	4,9	16	7	43,75	7.000,00	51	30	20	5	5	5	5	5	8	83
PV	ROGNANO	198	N	9,22	21,48	7,6	24	11	45,83	10.700,00	54	30	15	5	5	5	5	10	8	83
PV	VERRETTO	323	N	2,73	118,32	8,7	34	7	20,59	16.257,00	50	30	15	-	5	5	5	15	8	83
SO	SAN GIACOMO FILIPPO	487	S	61,75	7,89	6,5	44	27	61,36	24.558,30	50	30	20	10	-	-	5	10	8	83
LO	CAMAIRAGO	579	N	12,85	45,06	9,5	60	30	50,00	32.240,00	56	30	15	10	-	5	-	15	8	83
BS	PERTICA BASSA	719	S	30,41	23,64	7,7	81	60	74,07	29.350,64	41	30	20	10	-	-	5	10	8	83
CO	GRIANTE	733	S	6,08	120,56	4,6	70	48	68,57	30.782,00	42	30	20	10	-	5	5	5	8	83
CR	SOLAROLO RAINERIO - SAN GIOVANNI IN CROCE - VOLTIDO																			82
LC	MARGNO - CRANDOLA VALSASSINA - TACENO																			82
LC	BARZIO - CASSINA VALSASSINA - CREMENO - MOGGIO																			82
BG	FUIPIANO VALLE IMAGNA	229	S	4,23	54,14	5,4	19	11	57,89	5.218,72	23	30	20	10	5	-	5	5	6	81
CO	REZZAGO	281	S	3,85	72,99	6,3	28	8	28,57	6.000,00	21	30	20	5	-	5	5	10	6	81
BG	BIANZANO	521	S	6,63	78,58	8,7	79	21	26,58	12.304,90	24	30	20	5	-	-	5	15	6	81
SO	ANDALO VALTELLINO	539	S	6,68	80,69	5,6	65	38	58,46	15.744,29	29	30	20	10	-	5	5	5	6	81
BS	BRIONE	574	S	6,82	84,16	6,1	65	44	67,69	11.930,00	21	30	20	10	-	-	5	10	6	81
CR	CAMPAGNOLA CREMASCA	585	N	4,63	126,35	9,0	85	33	38,82	13.000,00	22	30	15	5	-	5	5	15	6	81
BG	SONGAVAZZO	605	S	12,70	47,64	5,8	72	39	54,17	20.873,11	35	30	20	10	-	5	5	5	6	81
PV	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	634	S	36,70	17,28	5,3	13	5	38,46	18.080,00	29	30	20	5	5	5	5	5	6	81
PV	TROVO	649	N	7,96	81,53	9,5	69	30	43,48	22.497,37	35	30	15	5	-	5	5	15	6	81
PV	CORNALE	724	N	1,69	428,40	8,8	45	44	97,78	24.759,00	34	30	5	15	5	-	5	15	6	81
BG	ONETA	729	S	18,26	39,92	7,3	64	44	68,75	22.000,00	30	30	20	10	-	-	5	10	6	81
CO	CREMIA	761	S	10,20	74,61	8,1	76	24	31,58	20.312,50	27	30	20	5	-	-	5	15	6	81
BG	GRONE	769	S	7,83	98,21	7,3	95	63	66,32	24.900,00	32	30	20	10	-	-	5	10	6	81
PV	CORANA	801	N	13,04	61,43	6,9	51	43	84,31	30.932,00	39	30	15	15	-	-	5	10	6	81
LC	ESINO LARIO	810	S	18,66	43,41	6,1	100	60	60,00	29.000,00	36	30	20	10	-	-	5	10	6	81
SO	FORCOLA	876	S	15,64	56,01	8,4	97	43	44,33	30.000,00	34	30	20	5	-	-	5	15	6	81
PV	BASTIDA PANCARANA	892	N	13,36	66,77	8,3	82	30	36,59	20.426,00	23	30	15	5	5	-	5	15	6	81
BG	STROZZA	926	S	3,85	240,52	8,4	126	61	48,41	23.356,00	25	30	20	5	-	-	5	15	6	81
SO	CAIOLO	976	S	33,35	29,27	8,8	110	32	29,09	21.060,00	22	30	20	5	-	-	5	15	6	81
BG	MONASTEROLO DEL CASTELLO	996	S	8,48	117,45	7,6	135	47	34,81	21.202,00	21	30	20	5	5	-	5	10	6	81
BG	GANDELLINO	1.102	S	25,42	43,35	8,2	102	90	88,24	39.956,00	36	20	20	15	-	-	5	15	6	81
BG	GANDOSSO	1.269	S	3,11	408,04	8,8	135	135	100,00	39.500,00	31	20	20	15	-	-	5	15	6	81
BS	PRESEGLIE	1.437	S	11,40	126,05	8,5	170	131	77,06	33.673,12	23	20	20	15	-	-	5	15	6	81
LC	VENDROGNO	326	S	11,67	27,93	6,8	26	12	46,15	25.731,23	79	30	20	5	-	-	5	10	10	80
VA	VEDDASCA	352	N	7,12	49,44	5,5	18	10	55,56	45.981,70	131	30	15	10	5	-	5	5	10	80
BG	VALSECCA	413	S	5,23	78,97	9,2	43	27	62,79	9.007,00	22	30	20	10	5	5	5	15	6	80
BS	MONNO	589	S	30,69	19,19	8,2	33	22	66,67	2.300,00	4	30	20	10	-	-	5	15	-	80

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
CR	SPINEDA	622	N	10,33	60,21	8,9	54	22	40,74	2.065,83	3	30	15	5	5	5	5	15	-	80
PV	MORNICO LOSANA	735	N	8,19	89,74	8,0	63	40	63,49	3.314,74	5	30	15	10	-	5	5	15	-	80
LO	MACCASTORNA	71	N	5,70	12,46	6,0	4	2	50,00	774,69	11	30	15	10	5	5	5	5	4	79
SO	RASURA	302	S	5,53	54,61	6,6	26	8	30,77	3.300,00	11	30	20	5	5	-	5	10	4	79
SO	ALBAREDO PER SAN MARCO	421	S	17,93	23,48	9,7	42	19	45,24	6.887,50	16	30	20	5	-	-	5	15	4	79
CO	CERANO D'INTELVI	515	S	5,50	93,64	6,4	71	23	32,39	6.106,10	12	30	20	5	-	5	5	10	4	79
CO	SALA COMACINA	583	S	5,30	110,00	7,8	33	14	42,42	10.234,00	18	30	20	5	-	5	5	10	4	79
BS	BRAONE	603	S	12,37	48,75	7,4	77	40	51,95	9.044,84	15	30	20	10	-	-	5	10	4	79
SO	MANTELLO	689	S	3,69	186,72	7,8	46	23	50,00	11.650,00	17	30	20	10	-	-	5	10	4	79
PV	VILLANOVA D'ARDENGI	712	N	6,81	104,55	7,1	67	47	70,15	12.994,00	18	30	15	10	-	5	5	10	4	79
VA	ORINO	769	S	3,83	200,78	6,8	81	10	12,35	11.665,44	15	30	20	-	5	5	5	10	4	79
PV	FILIGHERA	828	N	8,15	101,60	8,1	91	44	48,35	16.101,00	19	30	15	5	-	5	5	15	4	79
CO	MEZZEGRA	946	S	3,41	277,42	7,2	116	57	49,14	17.003,00	18	30	20	5	-	5	5	10	4	79
PV	ROVESCALA	965	N	8,29	116,41	8,3	58	33	56,90	15.570,00	16	30	15	10	-	-	5	15	4	79
LO	BOFFALORA D'ADDA	1.011	N	8,34	121,22	8,9	131	110	83,97	16.000,00	16	20	15	15	5	-	5	15	4	79
CO	FAGGETO LARIO	1.190	S	18,09	65,78	8,0	135	97	71,85	23.000,00	19	20	20	10	5	-	5	15	4	79
PV	CASATISMA	840	N	5,46	153,85	7,3	85	63	74,12	40.486,74	48	30	15	10	-	-	5	10	8	78
PV	ROMAGNESE	936	S	29,87	31,34	7,4	52	32	61,54	49.300,00	53	30	20	10	-	-	-	10	8	78
SO	CIVO	1.046	S	25,21	41,49	7,2	88	78	88,64	62.297,30	60	20	20	15	-	-	5	10	8	78
SO	PIANTEDO	1.206	S	6,74	178,93	7,8	203	160	78,82	49.918,21	41	20	20	15	-	-	5	10	8	78
CR	TRIGOLO - FIESCO																			78
CO	CORRIDO	729	S	6,33	115,17	9,3	101	17	16,83	5.241,00	7	30	20	-	-	5	5	15	2	77
BG	CORNA IMAGNA	929	S	4,54	204,63	7,6	160	93	58,13	7.364,05	8	30	20	10	-	-	5	10	2	77
PV	CERETTO LOMELLINA	217	N	7,38	29,40	7,8	17	4	23,53	4.625,00	21	30	15	-	5	5	5	10	6	76
CO	CAVARGNA	305	S	15,06	20,25	7,4	31	7	22,58	10.300,00	34	30	20	-	5	-	5	10	6	76
BG	RONCOBELLO	487	S	25,50	19,10	5,9	68	38	55,88	14.447,00	30	30	20	10	-	-	5	5	6	76
CO	BARNI	500	S	5,93	84,32	5,7	129	55	42,64	17.600,00	35	30	20	5	-	5	5	5	6	76
BG	RONCOLA	649	S	5,07	128,01	6,0	87	60	68,97	22.050,45	34	30	20	10	-	-	5	5	6	76
VA	BREGANO	716	N	2,26	316,81	9,4	232	52	22,41	19.900,00	28	30	10	-	5	5	5	15	6	76
CO	CASTELNUOVO BOZZENTE	765	N	3,68	207,88	9,9	118	33	27,97	24.850,00	32	30	10	5	-	5	5	15	6	76
CR	MOSCAZZANO	788	N	7,94	99,24	8,8	95	30	31,58	18.450,00	23	30	15	5	-	-	5	15	6	76
BG	SPINONE AL LAGO	795	S	1,98	401,52	6,0	105	50	47,62	17.110,66	22	30	20	5	-	5	5	5	6	76
LC	CASARGO	883	S	20,26	43,58	4,9	96	50	52,08	32.800,00	37	30	20	10	-	-	5	5	6	76
CO	LAGLIO	906	S	6,12	148,04	7,4	301	39	12,96	18.427,30	20	30	20	-	-	5	5	10	6	76
BG	COSTA SERINA	928	S	12,12	76,57	6,8	122	84	68,85	32.680,00	35	30	20	10	-	-	-	10	6	76
PV	CODEVILLA	932	N	13,00	71,69	6,9	64	27	42,19	22.500,00	24	30	15	5	-	5	5	10	6	76
VA	BREZZO DI BEDERO	959	S	8,22	116,67	6,0	112	30	26,79	20.000,00	21	30	20	5	-	5	5	5	6	76
BS	TEMU'	1.012	S	42,16	24,00	6,4	107	82	76,64	23.950,00	24	20	20	15	-	-	5	10	6	76
BG	RANZANICO	1.049	S	7,04	149,01	7,1	126	80	63,49	29.240,00	28	20	20	10	-	5	5	10	6	76
CO	SANTA MARIA REZZONICO	1.085	S	11,52	94,18	8,0	123	83	67,48	28.398,60	26	20	20	10	-	-	5	15	6	76
PV	ZERBOLO'	1.235	N	37,81	32,66	8,6	35	35	100,00	35.600,53	29	20	15	15	-	-	5	15	6	76
SO	COLORINA	1.471	S	17,96	81,90	9,5	178	142	79,78	36.630,00	25	20	20	15	-	-	-	15	6	76
CR	SAN DANIELE PO	1.472	N	22,68	64,90	8,3	121	69	57,02	33.936,50	23	20	15	10	-	5	5	15	6	76

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti	
CO	VALSOLDA	1.714	S	31,78	53,93	6,1	187	105	56,15	41.969,44	24	20	20	10	-	5	5	10	6	76	
LC	PAGNONA - PREMANA																				76
BS	LOSINE	501	S	6,27	79,90	9,0	39	19	48,72	2.100,00	4	30	20	5	-	-	5	15	-	75	
CO	COLONNO	575	S	5,70	100,88	8,4	45	17	37,78	1.680,00	3	30	20	5	-	-	5	15	-	75	
CR	CELLA DATI	600	N	19,13	31,36	8,8	60	35	58,33	19.087,00	32	30	15	10	5	5	5	15	6	75	
BG	BEDULITA	713	S	4,13	172,64	8,2	98	56	57,14	26.160,41	37	30	20	10	5	-	5	15	6	75	
PV	ZAVATTARELLO	1.184	S	28,37	41,73	6,7	87	61	70,11	71.520,00	60	20	20	10	5	-	-	10	10	75	
CR	ANNICCO - PADERNO PONCHIELLI																				75
SO	FUSINE - CEDRASCO																				75
BS	LAVENONE	686	S	31,87	21,52	6,7	70	15	21,43	7.436,98	11	30	20	-	5	-	5	10	4	74	
CO	SANT'ABBONDIO	795	S	7,03	113,09	7,3	96	19	19,79	10.746,50	14	30	20	-	-	5	5	10	4	74	
BS	MURA	803	S	12,43	64,60	7,5	112	51	45,54	10.513,66	13	30	20	5	-	-	5	10	4	74	
PV	SANT'ANGELO LOMELLINA	849	N	10,42	81,48	9,0	72	28	38,89	15.261,87	18	30	15	5	-	-	5	15	4	74	
VA	RANCIO VALCUVIA	874	S	4,48	195,09	6,9	114	22	19,30	11.884,00	14	30	20	-	5	-	5	10	4	74	
SO	TORRE DI SANTA MARIA	909	S	45,49	19,98	7,5	90	25	27,78	18.100,00	20	30	20	5	-	-	5	10	4	74	
CR	CORTE DE' FRATI	1.401	N	20,33	68,91	8,3	137	82	59,85	15.800,00	11	20	15	10	-	5	5	15	4	74	
LC	SUELLO	1.548	S	2,60	595,38	8,4	210	132	62,86	19.000,00	12	20	20	10	-	-	5	15	4	74	
SO	MESE	1.607	S	4,17	385,37	8,7	215	130	60,47	16.685,00	10	20	20	10	-	-	5	15	4	74	
MN	SERRAVALLE A PO	1.682	N	26,33	63,88	8,4	115	90	78,26	28.280,44	17	20	15	15	-	-	5	15	4	74	
SO	TRESIVIO	1.931	S	15,03	128,48	8,7	202	105	51,98	33.000,00	17	20	20	10	-	-	5	15	4	74	
BS	SERLE	2.854	S	17,96	158,91	8,4	346	284	82,08	29.200,00	10	20	20	15	-	-	-	15	4	74	
SO	MADESIMO	580	S	85,34	6,80	1,8	67	40	59,70	28.954,75	50	30	20	10	-	-	5	-	8	73	
PV	BRALLO DI PREGOLA	945	S	46,38	20,38	5,7	39	15	38,46	50.200,00	53	30	20	5	5	-	-	5	8	73	
VA	CROSIO DELLA VALLE	562	N	1,49	377,18	6,0	66	49	74,24	4.700,74	8	30	10	10	5	5	5	5	2	72	
VA	INARZO	814	N	2,43	334,98	8,7	96	37	38,54	7.000,00	9	30	10	5	-	5	5	15	2	72	
CR	PIERANICA	881	N	2,75	320,36	9,4	127	47	37,01	4.714,60	5	30	10	5	5	-	5	15	2	72	
CO	PROSERPIO	909	S	2,35	386,81	8,6	137	32	23,36	7.355,56	8	30	20	-	-	-	5	15	2	72	
CR	MARTIGNANA DI PO	1.215	N	14,73	82,48	8,2	138	70	50,72	11.517,96	9	20	15	10	5	-	5	15	2	72	
PV	GRAVELLONA LOMELLINA	2.188	N	20,42	107,15	8,7	18	18	100,00	11.570,00	5	20	15	15	-	-	5	15	2	72	
BG	GEROSA	375	S	10,04	37,35	6,8	45	6	13,33	12.912,00	34	30	20	-	-	-	5	10	6	71	
VA	CASTELLO CABIAGLIO	499	N	7,14	69,89	8,1	71	6	8,45	18.000,00	36	30	15	-	-	-	5	15	6	71	
VA	BEDERO VALCUVIA	604	N	2,55	236,86	8,0	79	17	21,52	20.897,28	35	30	10	-	-	5	5	15	6	71	
SO	MELLO	1.006	S	11,77	85,47	9,6	164	57	34,76	27.500,00	27	20	20	5	-	-	5	15	6	71	
BS	BRANDICO	1.010	N	8,16	123,77	8,8	133	98	73,68	21.140,00	21	20	15	10	-	-	5	15	6	71	
LO	MAIRAGO	1.028	N	11,38	90,33	9,3	98	52	53,06	37.709,98	37	20	15	10	-	5	-	15	6	71	
PV	CORVINO SAN QUIRICO	1.082	N	4,40	245,91	8,0	82	53	64,63	24.814,00	23	20	10	10	5	-	5	15	6	71	
CR	MALAGNINO	1.094	N	10,84	100,92	8,0	160	88	55,00	31.912,00	29	20	15	10	-	-	5	15	6	71	
CO	SORICO	1.191	S	23,33	51,05	6,7	120	80	66,67	38.200,00	32	20	20	10	-	-	5	10	6	71	
BG	CAPIZZONE	1.192	S	4,59	259,69	7,1	160	92	57,50	33.415,05	28	20	20	10	-	-	5	10	6	71	
VA	CASALZUIGNO	1.206	S	7,29	165,43	7,5	157	42	26,75	26.526,06	22	20	20	5	-	5	5	10	6	71	
PV	FRASCAROLO	1.302	N	23,41	55,62	8,9	113	67	59,29	30.023,84	23	20	15	10	-	-	5	15	6	71	
PV	CIGOGNOLA	1.381	N	8,04	171,77	7,8	113	69	61,06	45.252,77	33	20	15	10	-	5	5	10	6	71	
LC	COLLE BRIANZA	1.440	S	8,44	170,62	8,4	165	79	47,88	37.909,84	26	20	20	5	-	-	5	15	6	71	

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
PV	MEZZANINO	1.456	N	12,86	113,22	8,4	119	58	48,74	41.846,59	29	20	15	5	5	-	5	15	6	71
PV	BASCAPE'	1.502	N	13,11	114,57	9,2	183	70	38,25	33.680,00	22	20	15	5	5	-	5	15	6	71
CR	PESCAROLO ED UNITI	1.513	N	16,62	91,03	8,5	152	97	63,82	45.613,53	30	20	15	10	-	-	5	15	6	71
SO	CASTIONE ANDEVENNO	1.545	S	17,15	90,09	6,2	174	108	62,07	55.637,77	36	20	20	10	-	-	5	10	6	71
LC	TORRE DE' BUSI	1.768	S	9,15	193,22	8,8	237	131	55,27	41.176,00	23	20	20	10	-	-	-	15	6	71
SO	POGGIRIDENTI	1.846	S	2,93	630,03	8,1	167	76	45,51	39.300,00	21	20	20	5	-	-	5	15	6	71
SO	CHIURO	2.508	S	51,71	48,50	7,7	286	177	61,89	56.395,00	22	20	20	10	-	-	5	10	6	71
SO	MONTAGNA IN VALTELLINA	2.882	S	48,60	59,30	7,6	254	133	52,36	61.549,00	21	20	20	10	-	-	5	10	6	71
VA	CREMENAGA	799	S	4,60	173,70	9,2	118	20	16,95	3.712,40	5	30	20	-	-	-	5	15	-	70
CR	SAN BASSANO - FORMIGARA																			70
BG	LENNA	694	S	12,88	53,88	5,7	70	31	44,29	12.955,00	19	30	20	5	-	-	5	5	4	69
VA	GALLIATE LOMBARDO	837	N	3,70	226,22	7,8	124	45	36,29	10.567,77	13	30	10	5	-	5	5	10	4	69
BG	ROTA D'IMAGNA	856	S	6,00	142,67	5,7	103	44	42,72	9.200,00	11	30	20	5	-	-	5	5	4	69
PV	GERENZAGO	921	N	5,36	171,83	8,9	123	34	27,64	18.000,00	20	30	15	5	-	-	-	15	4	69
PV	CASTELLO D'AGOGNA	972	N	10,62	91,53	5,3	128	88	68,75	12.972,00	13	30	15	10	-	-	5	5	4	69
CO	MUSSO	1.065	S	4,12	258,50	8,9	131	37	28,24	12.772,00	12	20	20	5	-	-	5	15	4	69
SO	MAZZO DI VALTELLINA	1.079	S	15,43	69,93	8,4	146	65	44,52	16.846,00	16	20	20	5	-	-	5	15	4	69
SO	VERCEIA	1.143	S	11,17	102,33	8,6	131	40	30,53	14.200,00	12	20	20	5	-	-	5	15	4	69
CO	CASTELMARTE	1.214	S	1,94	625,77	7,7	141	67	47,52	14.040,00	12	20	20	5	-	5	5	10	4	69
SO	BIANZONE	1.250	S	17,25	72,46	8,5	135	58	42,96	23.468,00	19	20	20	5	-	-	5	15	4	69
BG	UBIALE CLANEZZO	1.268	S	7,35	172,52	9,3	162	41	25,31	18.867,09	15	20	20	5	-	-	5	15	4	69
PV	VERRUA PO	1.295	N	11,26	115,01	8,5	145	75	51,72	22.900,00	18	20	15	10	5	-	-	15	4	69
BS	TAVERNOLE SUL MELLA	1.376	S	19,63	70,10	7,8	140	79	56,43	22.105,80	16	20	20	10	-	-	5	10	4	69
BG	ENTRATICO	1.457	S	4,12	353,64	9,0	156	66	42,31	29.000,00	20	20	20	5	-	-	5	15	4	69
BS	PEZZAZE	1.625	S	21,49	75,62	8,1	107	73	68,22	23.000,00	14	20	20	10	-	-	-	15	4	69
CO	CASLINO D'ERBA	1.748	S	7,01	249,36	8,1	195	60	30,77	34.608,90	20	20	20	5	-	-	5	15	4	69
BS	MONTE ISOLA	1.797	S	12,79	140,50	8,5	255	128	50,20	20.151,00	11	20	20	10	-	-	-	15	4	69
BS	CETO	1.835	S	32,43	56,58	6,6	245	150	61,22	21.600,00	12	20	20	10	-	-	5	10	4	69
SO	PIURO	1.881	S	85,52	21,99	8,8	281	114	40,57	36.916,00	20	20	20	5	-	-	5	15	4	69
BG	ZANDOBBIO	2.263	S	6,46	350,31	8,4	324	138	42,59	37.104,74	16	20	20	5	-	-	5	15	4	69
SO	PRATA CAMPORTACCIO	2.734	S	27,92	97,92	9,0	369	145	39,30	40.700,00	15	20	20	5	-	-	5	15	4	69
BS	SENIGA	1.546	N	13,01	118,83	7,5	127	68	53,54	91.832,39	59	20	15	10	-	-	5	10	8	68
MI	CARPIANO	2.385	N	17,21	138,58	8,4	329	98	29,79	111.729,72	47	20	15	5	-	-	5	15	8	68
PV	CAMPOSPINOSO - ALBAREDO ARNABOLDI																			68
BG	COSTA VALLE IMAGNA	613	S	4,26	143,90	7,4	65	16	24,62	4.120,00	7	30	20	-	-	-	5	10	2	67
CO	CASTIGLIONE D'INTELVI	756	S	4,34	174,19	4,8	90	34	37,78	4.740,51	6	30	20	5	-	-	5	5	2	67
PV	LOMELLO - CERGNAGO - GALLIAVOLA - SEMIANA																			66
PV	CASTELLETO DI BRANDUZZO	1.021	N	11,45	89,17	8,2	93	40	43,01	21.960,00	22	20	15	5	-	-	5	15	6	66
BS	BARGHE	1.115	S	5,45	204,59	7,6	150	60	40,00	41.450,81	37	20	20	5	-	-	5	10	6	66
LO	BERTONICO	1.118	N	20,22	55,29	9,4	99	35	35,35	28.727,62	26	20	15	5	-	-	5	15	6	66
BG	OLTRE IL COLLE	1.141	S	32,41	35,21	4,8	143	83	58,04	33.050,00	29	20	20	10	-	-	5	5	6	66
BS	SAVIORE DELL'ADAMELLO	1.160	S	82,41	14,08	8,4	85	27	31,76	28.404,00	24	20	20	5	-	-	-	15	6	66
BG	FARA OLIVANA CON SOLA	1.169	N	4,93	237,12	9,2	154	80	51,95	37.263,16	32	20	10	10	-	-	5	15	6	66

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
PV	MEZZANA BIGLI	1.169	N	19,39	60,29	6,9	88	34	38,64	35.750,00	31	20	15	5	5	-	5	10	6	66
CR	RICENGO	1.210	N	12,56	96,34	8,6	194	89	45,88	31.310,00	26	20	15	5	-	-	5	15	6	66
CR	CAMISANO	1.225	N	10,84	113,01	8,6	138	45	32,61	34.120,58	28	20	15	5	-	-	5	15	6	66
LO	PIEVE FISSIRAGA	1.285	N	12,09	106,29	5,8	219	116	52,97	30.000,00	23	20	15	10	-	5	5	5	6	66
LO	COMAZZO	1.411	N	12,68	111,28	8,3	188	78	41,49	46.800,00	33	20	15	5	-	-	5	15	6	66
PV	BORGO PRIOLO	1.421	S	28,96	49,07	7,8	71	32	45,07	41.729,00	29	20	20	5	-	-	5	10	6	66
BS	SELLERO	1.485	S	13,83	107,38	6,8	160	59	36,88	45.200,00	30	20	20	5	-	-	5	10	6	66
BG	SOLTO COLLINA	1.490	S	12,01	124,06	7,5	194	90	46,39	46.397,00	31	20	20	5	-	-	5	10	6	66
PV	ARENA PO	1.566	N	22,27	70,32	6,1	150	79	52,67	57.350,00	37	20	15	10	-	-	5	10	6	66
LO	SAN FIORANO	1.637	N	8,95	182,91	9,2	173	63	36,42	39.700,00	24	20	15	5	-	-	5	15	6	66
LO	CASELLE LANDI	1.781	N	25,94	68,66	9,0	191	100	52,36	57.340,31	32	20	15	10	-	-	-	15	6	66
LC	MONTE MARENZO	1.936	S	3,05	634,75	7,5	344	153	44,48	40.038,00	21	20	20	5	-	-	5	10	6	66
MI	AICURZIO	1.960	N	2,54	771,65	8,0	240	190	79,17	40.063,41	20	20	5	15	-	-	5	15	6	66
BS	CORTENO GOLGI	2.000	S	82,31	24,30	5,8	246	209	84,96	59.300,00	30	20	20	15	-	-	-	5	6	66
BS	POLAVENO	2.434	S	9,27	262,57	8,3	293	120	40,96	62.000,00	25	20	20	5	-	-	-	15	6	66
BS	CAPO DI PONTE	2.435	S	18,53	131,41	8,0	275	80	29,09	51.562,00	21	20	20	5	-	-	-	15	6	66
CR	PERSICO D'OSIMO	2.639	N	20,47	128,92	8,5	325	118	36,31	57.674,47	22	20	15	5	-	-	5	15	6	66
SO	SAMOLACO	2.822	S	45,23	62,39	9,4	349	146	41,83	70.267,80	25	20	20	5	-	-	-	15	6	66
BG	PALAZZAGO	3.596	S	13,98	257,22	8,9	274	195	71,17	110.281,92	31	10	20	10	-	-	5	15	6	66
PV	BOSNASCO	585	N	4,77	122,64	5,1	53	34	64,15	14.385,00	25	30	15	10	5	5	5	5	6	65
BG	VIGOLO	675	S	12,22	55,24	7,8	82	35	42,68	30.670,00	45	30	20		-	-	5	10	8	65
PV	SAN DAMIANO AL COLLE	752	N	6,44	116,77	7,9	54	48	88,89	17.573,27	23	30	15	15	-	5	5	10	6	65
BG	VIADANICA	988	S	5,44	181,62	7,7	146	65	44,52	33.000,00	33	30	20		-	-	5	10	6	65
LC	ELLO	1.088	S	2,41	451,45	9,3	163	71	43,56	5.068,43	5	20	20	5	-	-	5	15	-	65
BS	VALLIO TERME	1.139	S	15,05	75,68	8,1	130	33	25,38	4.570,00	4	20	20	5	-	-	5	15	-	65
CO	PIANELLO DEL LARIO	1.026	S	9,84	104,27	7,7	95	29	30,53	12.765,00	12	20	20	5	-	-	5	10	4	64
PV	REDAVALLE	1.033	N	5,47	188,85	8,0	70	32	45,71	20.022,77	19	20	15	5	-	-	5	15	4	64
BG	TORRE PALLAVICINA	1.055	N	10,12	104,25	9,0	145	68	46,90	10.572,31	10	20	15	5	-	-	5	15	4	64
PV	INVERNO E MONTELEONE	1.074	N	9,61	111,76	7,2	101	53	52,48	20.020,00	19	20	15	10	-	-	5	10	4	64
PV	ZECZONE	1.128	N	5,46	206,59	8,6	141	37	26,24	18.200,00	16	20	10	5	5	-	5	15	4	64
CO	CONSIGLIO DI RUMO	1.151	S	16,27	70,74	7,2	147	65	44,22	19.797,30	17	20	20	5	-	-	5	10	4	64
LO	VALERA FRATTA	1.177	N	8,20	143,54	10,0	175	66	37,71	16.206,96	14	20	15	5	-	-	5	15	4	64
VA	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	1.228	S	10,26	119,69	8,3	63	14	22,22	12.500,00	10	20	20	-	-	-	5	15	4	64
MN	SCHIVENOGLIA	1.258	N	13,17	95,52	8,6	88	27	30,68	16.420,80	13	20	15	5	-	-	5	15	4	64
CO	GRANDOLA ED UNITI	1.279	S	17,30	73,93	6,0	155	105	67,74	15.970,00	12	20	20	10	-	-	5	5	4	64
LO	VILLANOVA DEL SILLARO	1.312	N	13,82	94,93	9,3	195	80	41,03	14.514,50	11	20	15	5	-	-	5	15	4	64
MI	GUDO VISCONTI	1.321	N	5,98	220,90	9,1	197	56	28,43	19.378,24	15	20	10	5	5	-	5	15	4	64
MN	CARBONARA DI PO	1.334	N	15,16	87,99	8,0	110	35	31,82	26.600,00	20	20	15	5	-	-	5	15	4	64
CR	GRONTARDO	1.346	N	12,17	110,60	8,6	146	60	41,10	23.839,42	18	20	15	5	5	-	-	15	4	64
PV	VALLE SALIMBENE	1.385	N	7,08	195,62	7,9	156	65	41,67	19.616,27	14	20	15	5	5	-	5	10	4	64
MN	REDONDESCO	1.387	N	19,12	72,54	8,5	149	21	14,09	16.083,00	12	20	15	-	5	-	5	15	4	64
BS	MILZANO	1.480	N	8,40	176,19	8,8	215	106	49,30	19.347,00	13	20	15	5	-	-	5	15	4	64
CR	CREDERA RUBBIANO	1.606	N	14,43	111,30	9,3	210	110	52,38	24.421,40	15	20	15	10	-	-	-	15	4	64

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
BS	PAITONE	1.640	S	7,81	209,99	6,9	224	56	25,00	19.800,00	12	20	20	5	-	-	5	10	4	64
VA	BRENTA	1.651	S	4,25	388,47	8,8	143	35	24,48	22.035,85	13	20	20	-	-	-	5	15	4	64
MN	FELONICA	1.658	N	22,54	73,56	8,0	115	42	36,52	18.077,18	11	20	15	5	-	-	5	15	4	64
PV	MONTU' BECCARIA	1.714	N	15,60	109,87	7,5	137	66	48,18	27.985,00	16	20	15	5	-	-	-	10	4	64
BG	VILLA D'OGNA	1.726	S	5,18	333,20	5,7	198	120	60,61	32.212,98	19	20	20	10	-	-	5	5	4	64
LC	PASTURO	1.754	S	22,14	79,22	6,4	240	70	29,17	27.000,00	15	20	20	5	-	-	5	10	4	64
LO	SANTO STEFANO LODIGIANO	1.788	N	10,41	171,76	9,1	191	85	44,50	30.882,57	17	20	15	5	-	-	5	15	4	64
BG	GORNO	1.802	S	9,87	182,57	8,5	198	65	32,83	34.354,71	19	20	20	5	-	-	-	15	4	64
LC	PRIMALUNA	1.857	S	22,82	81,38	6,5	281	82	29,18	24.580,00	13	20	20	5	-	-	5	10	4	64
LO	CASALETTO LODIGIANO	1.979	N	9,91	199,70	9,5	279	98	35,13	31.565,00	16	20	15	5	-	-	5	15	4	64
LO	SENNA LODIGIANA	2.021	N	26,85	75,27	8,4	156	78	50,00	39.342,10	19	20	15	10	-	-	-	15	4	64
LO	CAVENAGO D'ADDA	2.032	N	16,15	125,82	8,4	233	108	46,35	26.500,00	13	20	15	5	-	-	5	15	4	64
BG	CENATE SOPRA	2.097	S	6,93	302,60	9,0	318	105	33,02	36.129,74	17	20	20	5	-	-	-	15	4	64
BS	MAIRANO	2.285	N	11,34	201,50	8,6	298	161	54,03	42.845,90	19	20	10	10	-	-	5	15	4	64
BG	PREMOLO	1.037	S	18,31	56,64	8,9	117	28	23,93	8.763,24	8	20	20	-	-	-	5	15	2	62
CR	GENIVOLTA	1.126	N	18,67	60,31	8,2	133	60	45,11	9.248,53	8	20	15	5	-	-	5	15	2	62
BS	ZONE	1.140	S	19,59	58,19	7,1	100	48	48,00	8.000,00	7	20	20	5	-	-	5	10	2	62
LO	TURANO LODIGIANO	1.258	N	16,14	77,94	9,5	120	32	26,67	6.800,00	5	20	15	5	-	-	5	15	2	62
CR	SPINADESCO	1.487	N	17,22	86,35	8,0	190	86	45,26	11.100,00	7	20	15	5	-	-	5	15	2	62
PV	BORNASCO	1.596	N	12,66	126,07	9,2	242	62	25,62	15.372,17	10	20	15	5	-	-	5	15	2	62
CO	LEZZENO	2.059	S	22,53	91,39	7,3	243	125	51,44	16.359,79	8	20	20	10	-	-	-	10	2	62
PV	LUNGAVILLA	2.162	N	6,88	314,24	8,6	64	64	100,00	16.605,00	8	20	10	15	-	-	-	15	2	62
VA	CUGLIATE-FABIASCO	2.869	S	6,68	429,49	9,1	394	78	19,80	21.352,00	7	20	20	-	-	-	5	15	2	62
VA	BRUNELLO	928	N	1,64	565,85	4,4	138	59	42,75	32.835,57	35	30	5	5	-	5	5	5	6	61
BG	DOSSENA	1.004	S	19,60	51,22	7,1	149	55	36,91	31.002,00	31	20	20	5	-	-	-	10	6	61
BS	CEVO	1.034	S	39,70	26,05	7,0	129	38	29,46	21.900,00	21	20	20	5	-	-	-	10	6	61
CO	GARZENO	1.064	S	29,08	36,59	8,9	108	24	22,22	21.700,00	20	20	20	-	-	-	-	15	6	61
CR	CASALETTO CEREDANO	1.101	N	6,47	170,17	9,0	165	14	8,48	22.500,00	20	20	15	-	-	-	5	15	6	61
CR	PIEVE D'OLMI	1.163	N	19,40	59,95	7,8	144	68	47,22	26.658,00	23	20	15	5	-	-	5	10	6	61
MI	MORIMONDO	1.164	N	26,27	44,31	7,5	131	52	39,69	28.536,00	25	20	15	5	-	-	5	10	6	61
LO	MERLINO	1.208	N	10,89	110,93	6,6	205	78	38,05	35.667,00	30	20	15	5	-	-	5	10	6	61
BS	SONICO	1.210	S	60,09	20,14	6,4	102	25	24,51	26.533,00	22	20	20	-	-	-	5	10	6	61
LO	CORNO GIOVINE	1.241	N	9,86	125,86	8,5	179	69	38,55	42.348,94	34	20	15	5	-	-	-	15	6	61
BS	TIGNALE	1.306	S	48,42	26,97	5,2	140	38	27,14	36.537,00	28	20	20	5	5	-	-	5	6	61
CO	TREMEZZO	1.337	S	8,38	159,55	5,8	117	61	52,14	45.000,00	34	20	20	10	-	-	-	5	6	61
CR	PIEVE SAN GIACOMO	1.414	N	14,92	94,77	8,2	173	59	34,10	33.000,00	23	20	15	5	-	-	-	15	6	61
PV	TORRAZZA COSTE	1.499	N	16,11	93,05	7,6	127	95	74,80	48.000,00	32	20	15	10	-	-	-	10	6	61
PV	SANTA GIULETTA	1.607	N	11,67	137,70	7,3	145	52	35,86	48.262,64	30	20	15	5	5	-	-	10	6	61
MN	BIGARELLO	1.646	N	26,97	61,03	8,0	158	34	21,52	33.056,00	20	20	15	-	-	-	5	15	6	61
BG	CAVERNAGO	1.664	N	7,46	223,06	8,5	183	75	40,98	35.600,00	21	20	10	5	-	-	5	15	6	61
BS	CASTO	1.850	S	21,41	86,41	5,8	306	171	55,88	39.500,00	21	20	20	10	-	-	-	5	6	61
CR	TORRE DE' PICENARDI	1.858	N	17,08	108,78	8,4	146	66	45,21	52.617,00	28	20	15	5	-	-	-	15	6	61
BS	BERZO DEMO	1.864	S	16,03	116,28	7,9	213	67	31,46	38.963,18	21	20	20	5	-	-	-	10	6	61

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
BS	AGNOSINE	1.887	S	13,65	138,24	7,0	260	70	26,92	42.893,40	23	20	20	5	-	-	-	10	6	61
BS	TREMOSINE	1.917	S	72,39	26,48	4,1	229	119	51,97	65.945,93	34	20	20	10	-	-	-	5	6	61
BS	FIESSE	1.935	N	16,00	120,94	8,7	235	39	16,60	43.213,54	22	20	15	-	-	-	5	15	6	61
PV	LINAROLO	2.141	N	12,25	174,78	8,8	219	67	30,59	61.880,00	29	20	15	5	-	-	-	15	6	61
PV	TORREVECCHIA PIA	2.338	N	16,30	143,44	9,4	332	132	39,76	46.938,00	20	20	15	5	-	-	-	15	6	61
PV	BEREGUARDO	2.339	N	17,65	132,52	8,0	205	27	13,17	67.700,00	29	20	15	-	5	-	-	15	6	61
PV	SANTA MARIA DELLA VERSA	2.596	N	18,66	139,12	7,5	223	87	39,01	52.000,00	20	20	15	5	5	-	-	10	6	61
MN	RIVAROLO MANTOVANO	2.802	N	25,45	110,10	8,3	315	85	26,98	67.150,00	24	20	15	5	-	-	-	15	6	61
SO	VILLA DI TIRANO	2.979	S	24,60	121,10	7,7	339	156	46,02	77.000,00	26	20	20	5	-	-	-	10	6	61
LC	VALGREGHENTINO	3.011	S	6,28	479,46	8,9	390	98	25,13	74.673,90	25	10	20	5	-	-	5	15	6	61
BG	FINO DEL MONTE	1.113	S	4,36	255,28	7,6	143	39	27,27	1.300,00	1	20	20	5	-	-	5	10	-	60
VA	BESANO	2.329	S	3,57	652,38	9,0	302	27	8,94	7.700,00	3	20	20	-	-	-	5	15	-	60
CO	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	1.146	S	11,14	102,87	8,0	147	35	23,81	17.975,20	16	20	20	-	-	-	-	15	4	59
MN	COMMESSAGGIO	1.152	N	11,61	99,22	7,6	109	42	38,53	19.474,01	17	20	15	5	-	-	5	10	4	59
MN	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	1.191	N	15,25	78,10	7,3	100	41	41,00	20.838,71	17	20	15	5	-	-	5	10	4	59
CR	ACQUANEGRA CREMONESE	1.231	N	9,21	133,66	7,9	138	60	43,48	24.416,06	20	20	15	5	-	-	5	10	4	59
MI	BUBBIANO	1.292	N	3,03	426,40	9,2	180	101	56,11	22.870,00	18	20	5	10	-	-	5	15	4	59
BS	CEDEGOLO	1.296	S	11,70	110,77	7,8	145	61	42,07	19.973,80	15	20	20	5	-	-	-	10	4	59
MN	CASALROMANO	1.415	N	11,91	118,81	7,5	212	70	33,02	24.300,00	17	20	15	5	-	-	5	10	4	59
LC	CARENNO	1.439	S	7,36	195,52	8,1	199	20	10,05	22.500,00	16	20	20	-	-	-	-	15	4	59
CR	CASALE CREMASCO VIDOLASCO	1.475	N	8,95	164,80	7,1	214	85	39,72	23.424,23	16	20	15	5	-	-	5	10	4	59
MN	POMPONESCO	1.498	N	12,29	121,89	6,1	163	61	37,42	28.626,29	19	20	15	5	-	-	5	10	4	59
LO	MONTANASO LOMBARDO	1.534	N	9,63	159,29	7,3	168	56	33,33	24.700,00	16	20	15	5	-	-	5	10	4	59
BG	VILMINORE DI SCALVE	1.539	S	40,93	37,60	6,1	208	63	30,29	18.380,00	12	20	20	5	-	-	-	10	4	59
LO	CASTIRAGA VIDARDO	1.560	N	5,25	297,14	8,7	174	68	39,08	18.592,00	12	20	10	5	-	-	5	15	4	59
LO	CRESPIATICA	1.566	N	7,04	222,44	8,6	207	80	38,65	26.600,00	17	20	10	5	-	-	5	15	4	59
LC	PEREGO	1.588	N	4,31	368,45	7,7	217	111	51,15	23.696,52	15	20	10	10	-	-	5	10	4	59
SO	NOVATE MEZZOLA	1.650	S	99,84	16,53	7,6	179	46	25,70	31.000,00	19	20	20	5	-	-	-	10	4	59
BG	COLZATE	1.670	S	6,69	249,63	6,9	397	45	11,34	23.086,00	14	20	20	-	-	-	5	10	4	59
BS	IDRO	1.706	S	22,51	75,79	4,7	205	112	54,63	33.993,60	20	20	20	10	-	-	-	5	4	59
CO	BRENNA	1.810	N	4,86	372,43	8,6	217	94	43,32	25.568,00	14	20	10	5	-	-	5	15	4	59
LO	FOMBIO	1.820	N	7,45	244,30	6,5	209	127	60,77	35.544,96	20	20	10	10	-	-	5	10	4	59
PV	MARCIGNAGO	1.887	N	10,13	186,28	9,5	175	48	27,43	33.020,62	17	20	15	5	-	-	-	15	4	59
PV	SANTA CRISTINA E BISSONE	1.890	N	22,20	85,14	8,4	176	71	40,34	33.028,00	17	20	15	5	-	-	-	15	4	59
BG	ADRARA SAN MARTINO	1.892	S	12,53	151,00	6,3	342	95	27,78	32.500,00	17	20	20	5	-	-	-	10	4	59
MN	PONTI SUL MINCIO	1.921	N	11,76	163,35	7,4	228	94	41,23	27.073,00	14	20	15	5	-	-	5	10	4	59
CR	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	1.928	N	22,24	86,69	8,2	220	56	25,45	37.393,00	19	20	15	5	-	-	-	15	4	59
CR	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	1.937	N	27,29	70,98	8,7	254	95	37,40	29.570,32	15	20	15	5	-	-	-	15	4	59
CO	SOLBIATE	2.246	N	4,14	542,51	8,0	171	87	50,88	24.280,00	11	20	5	10	-	-	5	15	4	59
SO	PONTE IN VALTELLINA	2.262	S	69,48	32,56	7,9	248	76	30,65	37.000,00	16	20	20	5	-	-	-	10	4	59
BG	ANTEGNATE	2.355	N	9,42	250,00	8,2	317	87	27,44	41.417,00	18	20	10	5	-	-	5	15	4	59
BG	BERBENNO	2.362	S	6,30	374,92	7,6	323	122	37,77	36.164,62	15	20	20	5	-	-	-	10	4	59
CR	PIANENGO	2.392	N	5,87	407,50	8,6	288	154	53,47	40.097,50	17	20	5	10	-	-	5	15	4	59

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale cosio a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
VA	CASALE LITTA	2.446	N	10,96	223,18	9,0	302	104	34,44	27.000,00	11	20	10	5	-	-	5	15	4	59
BS	PUEGNAGO DEL GARDA	2.734	N	10,87	251,52	8,2	376	100	26,60	30.695,19	11	20	10	5	-	-	5	15	4	59
SO	VALFURVA	2.741	S	215,25	12,73	6,4	324	147	45,37	45.348,20	17	20	20	5	-	-	-	10	4	59
BG	CAPRINO BERGAMASCO	2.813	S	8,60	327,09	7,3	300	94	31,33	45.740,00	16	20	20	5	-	-	-	10	4	59
CR	MADIGNANO	2.866	N	10,77	266,11	8,0	360	145	40,28	29.260,00	10	20	10	5	-	-	5	15	4	59
BG	BREMBILLA	4.257	S	20,91	203,59	8,0	420	235	55,95	64.782,00	15	10	20	10	-	-	-	15	4	59
VA	DUMENZA - AGRA																			58
MN	QUINGENTOLE	1.236	N	14,30	86,43	8,5	79	13	16,46	10.050,00	8	20	15	-	-	-	5	15	2	57
BS	ACQUAFREDDA	1.394	N	9,29	150,05	7,9	164	42	25,61	9.830,00	7	20	15	5	-	-	5	10	2	57
PV	PINAROLO PO	1.556	N	11,15	139,55	8,2	137	38	27,74	13.412,00	9	20	15	5	-	-	-	15	2	57
CR	CAPERGNANICA	1.607	N	6,79	236,67	8,9	204	75	36,76	13.800,00	9	20	10	5	-	-	5	15	2	57
VA	MERCALLO	1.648	N	5,34	308,61	8,0	189	62	32,80	14.787,00	9	20	10	5	-	-	5	15	2	57
VA	BARASSO	1.697	N	4,02	422,14	8,0	177	50	28,25	13.537,28	8	20	5	5	-	5	5	15	2	57
CO	LENNO	1.777	S	9,65	184,15	6,4	216	44	20,37	14.200,00	8	20	20	-	-	-	5	10	2	57
CO	CAGNO	1.882	N	3,52	534,66	9,2	162	99	61,11	14.350,00	8	20	5	10	-	-	5	15	2	57
LC	ANNONE DI BRIANZA	1.986	N	5,83	340,65	7,9	261	147	56,32	16.810,00	8	20	10	10	-	-	5	10	2	57
CR	MONTODINE	2.225	N	11,82	188,24	8,7	241	82	34,02	19.178,16	9	20	15	5	-	-	-	15	2	57
CO	EUPILIO	2.471	S	6,51	379,57	8,4	288	61	21,18	16.519,27	7	20	20	-	-	-	-	15	2	57
CO	VALBRONA	2.473	S	13,92	177,66	7,2	294	48	16,33	13.818,49	6	20	20	-	-	-	5	10	2	57
LC	GARLATE	2.549	S	2,14	1.191,12	7,9	283	58	20,49	16.033,00	6	20	20	-	-	-	5	10	2	57
CO	CARLAZZO	2.680	S	12,69	211,19	7,4	368	65	17,66	24.718,78	9	20	20	-	-	-	5	10	2	57
VA	LOZZA	982	N	1,67	588,02	6,3	148	20	13,51	20.968,00	21	30	5	-	-	-	5	10	6	56
BS	LIMONE SUL GARDA	1.038	S	26,20	39,62	1,8	113	49	43,36	33.951,17	33	20	20	5	-	-	5	-	6	56
PV	OTTOBIANO	1.150	N	24,55	46,84	7,1	131	30	22,90	30.538,00	27	20	15	-	-	-	5	10	6	56
BS	MACLODIO	1.186	N	5,08	233,46	6,1	170	47	27,65	28.000,00	24	20	10	5	-	-	5	10	6	56
BG	GROMO	1.259	S	20,05	62,79	5,6	166	65	39,16	39.516,46	31	20	20	5	-	-	-	5	6	56
BS	SOIANO DEL LAGO	1.549	N	5,77	268,46	5,3	195	60	30,77	42.500,00	27	20	10	5	5	-	5	5	6	56
LO	SECUGNAGO	1.760	N	6,69	263,08	9,0	203	50	24,63	39.926,75	23	20	10	-	-	-	5	15	6	56
BS	POLPENAZZE DEL GARDA	1.960	N	9,08	215,86	7,9	142	70	49,30	70.000,00	36	20	10	5	-	-	5	10	6	56
MN	CASALOLDO	2.099	N	16,84	124,64	7,8	276	60	21,74	52.276,34	25	20	15	-	-	-	5	10	6	56
MN	VILLIMPENTA	2.103	N	14,99	140,29	7,9	172	81	47,09	47.500,00	23	20	15	5	-	-	-	10	6	56
MN	CERESARA	2.437	N	37,77	64,52	7,1	298	127	42,62	70.578,00	29	20	15	5	-	-	-	10	6	56
SO	VALDISOTTO	3.212	S	88,38	36,34	6,6	453	306	67,55	119.154,15	37	10	20	10	-	-	-	10	6	56
BG	SAN GIOVANNI BIANCO	4.993	S	31,45	158,76	8,2	685	330	48,18	156.331,74	31	10	20	5	-	-	-	15	6	56
PV	TROMELLO - BORGO SAN SIRO																			56
SO	VILLA DI CHIAVENNA	1.120	S	32,72	34,23	8,3	167	9	5,39	4.100,00	4	20	20	-	-	-	-	15	-	55
VA	CUVIO	1.515	S	5,96	254,19	6,8	177	7	3,95	5.680,72	4	20	20	-	-	-	5	10	-	55
CR	IZANO	1.692	N	6,25	270,72	9,2	212	35	16,51	6.300,00	4	20	10	-	5	-	5	15	-	55
CO	BRUNATE	1.744	S	1,96	889,80	7,0	210	49	23,33	5.071,50	3	20	20	-	-	-	5	10	-	55
LC	CESANA BRIANZA	2.277	S	3,42	665,79	7,0	277	50	18,05	9.200,00	4	20	20	-	-	-	5	10	-	55
BS	COMEZZANO-CIZZAGO	2.640	N	15,63	168,91	9,8	398	164	41,21	10.850,00	4	20	15	5	-	-	-	15	-	55
BG	FIORANO AL SERIO	2.830	S	1,08	2.620,37	7,7	248	53	21,37	10.250,81	4	20	20	-	-	-	5	10	-	55
BS	OME	2.839	S	9,88	287,35	7,9	367	114	31,06	9.825,00	3	20	20	5	-	-	-	10	-	55

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
VA	CUVEGLIO	2.977	S	7,67	388,14	7,1	133	50	37,59	8.220,00	3	20	20	5	-	-	-	10	-	55
BG	BRANZI	760	S	25,29	30,05	4,0	97	20	20,62	8.728,00	11	30	20	-	-	-	-	-	4	54
LO	MARUDO	1.146	N	4,24	270,28	9,4	132	32	24,24	20.900,00	18	20	10	-	-	-	5	15	4	54
PV	RETORBIDO	1.174	N	11,67	100,60	7,7	142	14	9,86	14.522,56	12	20	15	-	-	-	5	10	4	54
BG	VALBONDIONE	1.185	S	95,30	12,43	5,7	140	41	29,29	16.536,24	14	20	20	5	-	-	-	5	4	54
PV	CERVESINA	1.208	N	13,60	88,82	7,9	110	21	19,09	18.300,00	15	20	15	-	-	-	5	10	4	54
BG	POGNANO	1.266	N	3,17	399,37	9,6	165	40	24,24	12.798,24	10	20	10	-	-	-	5	15	4	54
PV	PORTALBERA	1.352	N	4,68	288,89	8,3	157	30	19,11	24.352,00	18	20	10	-	-	-	5	15	4	54
MN	PIUBEGA	1.645	N	16,40	100,30	7,4	158	46	29,11	22.200,00	13	20	15	5	-	-	-	10	4	54
LC	IMBERSAGO	1.888	N	3,14	601,27	8,1	189	70	37,04	34.714,81	18	20	5	5	-	-	5	15	4	54
BS	ODOLO	1.900	S	6,49	292,76	4,4	250	92	36,80	35.391,00	19	20	20	5	-	-	-	5	4	54
LC	LIERNA	1.964	N	11,31	173,65	6,5	346	42	12,14	29.477,63	15	20	20	-	-	-	-	10	4	54
PV	PALESTRO	1.991	S	18,73	106,30	8,2	201	10	4,98	21.422,50	11	20	15	-	-	-	-	15	4	54
LC	SANTA MARIA HOE'	2.001	N	2,83	707,07	8,2	293	105	35,84	30.230,40	15	20	5	5	-	-	5	15	4	54
BG	SELVINO	2.019	S	6,43	314,00	6,6	261	60	22,99	23.236,78	12	20	20	-	-	-	-	10	4	54
BS	MUSCOLINE	2.020	N	10,09	200,20	7,9	278	53	19,06	30.981,00	15	20	15	-	-	-	5	10	4	54
PV	CURA CARPIGNANO	2.076	N	10,68	194,38	7,7	277	55	19,86	31.970,05	15	20	15	-	-	-	5	10	4	54
VA	MACCAGNO	2.153	S	16,95	127,02	6,6	207	42	20,29	40.000,00	19	20	20	-	-	-	-	10	4	54
BG	ARZAGO D'ADDA	2.265	N	9,26	244,60	9,0	279	62	22,22	30.102,79	13	20	10	-	-	-	5	15	4	54
CO	ALBIOLO	2.270	N	2,87	790,94	8,7	260	124	47,69	29.751,00	13	20	5	5	-	-	5	15	4	54
LO	BREMBIO	2.383	N	16,85	141,42	9,3	277	45	16,25	35.019,86	15	20	15	-	-	-	-	15	4	54
PV	CASEI GEROLA	2.571	N	24,81	103,63	6,6	268	70	26,12	28.250,00	11	20	15	5	-	-	-	10	4	54
BG	COSTA DI MEZZATE	2.719	N	5,10	533,14	8,1	393	68	17,30	43.576,50	16	20	5	-	-	5	5	15	4	54
CR	SESTO ED UNITI	2.774	N	26,46	104,84	8,4	300	59	19,67	38.948,49	14	20	15	-	-	-	-	15	4	54
BS	LOGRATO	2.891	N	12,06	239,72	8,8	353	98	27,76	40.194,00	14	20	10	5	-	-	-	15	4	54
CO	BELLAGIO	2.959	S	26,55	111,45	4,1	313	88	28,12	33.470,81	11	20	20	5	-	-	-	5	4	54
BG	ROGNO	3.288	S	15,59	210,90	6,7	392	99	25,26	58.311,73	18	10	20	5	-	-	5	10	4	54
BS	MONTICELLI BRUSATI	3.508	S	10,73	326,93	8,2	484	137	28,31	40.591,91	12	10	20	5	-	-	-	15	4	54
BS	ROE' VOLCIANO	4.119	S	5,75	716,35	7,0	478	265	55,44	81.200,00	20	10	20	10	-	-	-	10	4	54
SO	BERBENNO DI VALTELLINA	4.157	S	35,70	116,44	7,7	491	205	41,75	191.765,89	46	10	20	5	-	-	-	10	8	53
VA	RANCO	1.139	N	6,35	179,37	7,5	142	20	14,08	9.441,50	8	20	15	-	-	-	5	10	2	52
VA	VALGANNA	1.474	N	10,60	139,06	7,0	178	40	22,47	9.000,00	6	20	15	-	-	-	5	10	2	52
PV	BORGARELLO	1.490	N	4,83	308,49	9,5	242	30	12,40	9.620,00	6	20	10	-	-	-	5	15	2	52
LO	BORGO SAN GIOVANNI	1.598	N	7,64	209,16	8,1	203	17	8,37	11.469,26	7	20	10	-	-	-	5	15	2	52
CR	MONTE CREMASCO	1.887	N	2,35	802,98	8,6	258	86	33,33	13.800,00	7	20	5	5	-	-	5	15	2	52
CO	LIMIDO COMASCO	2.242	N	4,48	500,45	8,4	238	75	31,51	15.977,89	7	20	5	5	-	-	5	15	2	52
BS	ANGOLO TERME	2.543	S	30,70	82,83	6,9	280	52	18,57	23.157,00	9	20	20	-	-	-	-	10	2	52
MI	BERNATE TICINO	2.918	N	12,26	238,01	7,4	350	225	64,29	25.830,00	9	20	10	10	-	-	-	10	2	52
LO	MASSALENGO	3.149	N	8,54	368,74	8,4	200	100	50,00	25.591,18	8	10	10	10	-	-	5	15	2	52
BS	PONCARALE	4.050	N	12,42	326,09	8,6	75	75	100,00	26.604,00	7	10	10	15	-	-	-	15	2	52
CO	ALBESE CON CASSANO	4.058	S	8,14	498,53	7,3	296	80	27,03	28.623,00	7	10	20	5	-	-	5	10	2	52
BS	VILLANUOVA SUL CLISI	4.776	S	9,12	523,68	7,8	487	155	31,83	42.977,00	9	10	20	5	5	-	-	10	2	52
BG	SOVERE	4.939	S	17,79	277,63	8,4	644	237	36,80	31.700,00	6	10	20	5	-	-	-	15	2	52

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
BS	PROVAGLIO D'ISEO	5.839	N	16,34	357,34	8,1	119	106	89,08	32.022,00	5	5	10	15	-	-	5	15	2	52
SO	CHIESA IN VALMALENCO - CASPOGGIO -LANZADA																			52
SO	CAMPODOLCINO	1.099	S	48,32	22,74	4,0	144	70	48,61	36.260,00	33	20	20	5	-	-	-	-	6	51
MN	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	1.715	N	16,28	105,34	7,5	185	36	19,46	38.123,11	22	20	15	-	-	-	-	10	6	51
LO	CASALMAIOCCO	2.400	N	4,74	506,33	7,5	336	100	29,76	49.524,00	21	20	5	5	-	-	5	10	6	51
LO	LIVRAGA	2.496	N	12,16	205,26	8,7	189	30	15,87	60.066,60	24	20	10	-	-	-	-	15	6	51
LC	ROGENO	2.649	N	4,84	547,31	7,3	359	101	28,13	58.102,00	22	20	5	5	-	-	5	10	6	51
BG	PONTIDA	2.944	N	10,14	290,34	7,6	374	147	39,30	77.533,89	26	20	10	5	-	-	-	10	6	51
BS	PIAN CAMUNO	3.704	S	11,08	334,30	6,7	524	121	23,09	84.077,54	23	10	20	-	-	-	5	10	6	51
BS	ROCCAFRANCA	3.743	N	19,47	192,24	8,9	530	150	28,30	80.805,00	22	10	15	5	-	-	-	15	6	51
SO	VALDIDENTRO	3.887	S	244,41	15,90	6,8	588	292	49,66	92.000,00	24	10	20	5	-	-	-	10	6	51
SO	SONDALO	4.671	S	96,08	48,62	6,4	568	230	40,49	115.500,00	25	10	20	5	-	-	-	10	6	51
LC	MOLTENO - SIRONE																			51
BG	SCHILPARIO	1.316	S	63,87	20,60	6,2	136	31	22,79	2.600,00	2	20	20	-	-	-	-	10	-	50
SO	GROSOTTO	1.653	S	53,05	31,16	6,2	149	21	14,09	7.600,00	5	20	20	-	-	-	-	10	-	50
BG	PONTE NOSSA	2.042	S	5,57	366,61	6,1	195	13	6,67	9.636,57	5	20	20	-	-	-	-	10	-	50
VA	VARANO BORGHI	2.219	S	12,48	177,80	7,7	120	14	11,67	3.623,00	2	20	20	-	-	-	-	10	-	50
VA	TERNATE	2.270	N	7,75	292,90	7,0	278	71	25,54	9.639,21	4	20	10	5	-	-	5	10	-	50
LC	DERVIO	2.712	S	11,70	231,79	6,8	260	8	3,08	6.374,00	2	20	20	-	-	-	-	10	-	50
VA	CASTELVECCANA - PORTO VALTRAVAGLIA																			50
PV	LARDIRAGO	1.126	N	5,41	208,13	8,4	170	40	23,53	22.134,92	20	20	10	-	-	-	-	15	4	49
CR	SCANDOLARA RAVARA	1.632	N	17,08	95,55	7,7	164	40	24,39	26.014,55	16	20	15	-	-	-	-	10	4	49
MI	CAMPARADA	1.649	N	1,61	1.024,22	8,0	199	57	28,64	29.606,29	18	20	-	5	-	-	5	15	4	49
BS	MONIGA DEL GARDA	1.713	N	9,40	182,23	3,4	204	60	29,41	32.733,00	19	20	15	5	-	-	5	-	4	49
MI	COLTURANO	1.769	N	4,25	416,24	7,6	257	110	42,80	20.249,30	11	20	5	5	-	-	5	10	4	49
MI	CORREZZANA	1.830	N	2,52	726,19	9,0	241	43	17,84	26.870,00	15	20	5	-	-	-	5	15	4	49
CO	MONGUZZO	1.938	N	3,69	525,20	8,4	262	54	20,61	28.188,86	15	20	5	-	-	-	5	15	4	49
MN	VILLA POMA	2.022	N	14,29	141,50	6,0	195	28	14,36	40.066,13	20	20	15	-	-	-	5	5	4	49
LO	CASELLE LURANI	2.135	N	7,57	282,03	9,9	324	73	22,53	29.954,00	14	20	10	-	-	-	-	15	4	49
LC	CASTELLO DI BRIANZA	2.178	N	3,63	600,00	7,3	300	87	29,00	28.234,98	13	20	5	5	-	-	5	10	4	49
MI	VERNATE	2.181	N	14,64	148,98	6,6	255	48	18,82	32.448,16	15	20	15	-	-	-	-	10	4	49
CO	ORSENIKO	2.240	N	4,46	502,24	6,6	273	70	25,64	23.419,31	10	20	5	5	-	-	5	10	4	49
BS	GARDONE RIVIERA	2.519	S	20,62	122,16	3,7	266	70	26,32	37.050,21	15	20	20	5	-	-	-	-	4	49
VA	DAVERIO	2.625	N	4,02	652,99	6,8	395	109	27,59	27.607,95	11	20	5	5	-	-	5	10	4	49
LC	BULCIAGO	2.687	N	3,10	866,77	7,1	367	115	31,34	27.748,09	10	20	5	5	-	-	5	10	4	49
PV	GODIASCO	2.798	S	20,61	135,76	5,4	268	65	24,25	47.850,00	17	20	20	-	-	-	-	5	4	49
VA	LEGGIUNO	2.924	N	13,18	221,85	7,5	345	90	26,09	41.000,00	14	20	10	5	-	-	-	10	4	49
BS	REMEDELLO	3.016	N	21,60	139,63	7,9	206	140	67,96	35.000,00	12	10	15	10	-	-	-	10	4	49
VA	CUASSO AL MONTE	3.033	S	16,73	181,29	7,6	301	118	39,20	55.700,00	18	10	20	5	-	-	-	10	4	49
BG	ENDINE GAIANO	3.079	S	20,88	147,46	7,9	398	115	28,89	54.228,00	18	10	20	5	-	-	-	10	4	49
BS	SABBIO CHIESE	3.124	S	-	#DIV/0!	7,7	408	172	42,16	40.232,00	13	10	20	5	-	-	-	10	4	49
BG	SANT'OMOBONO IMAGNA	3.189	S	10,80	295,28	7,0	307	130	42,35	48.000,00	15	10	20	5	-	-	-	10	4	49
PV	CHIGNOLO PO	3.230	N	23,12	139,71	7,7	227	120	52,86	46.947,85	15	10	15	10	-	-	-	10	4	49

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
CR	SOSPIRO	3.254	N	19,07	170,63	8,3	320	90	28,13	34.400,00	11	10	15	5	-	-	-	15	4	49
BS	OFFLAGA	3.317	N	21,96	151,05	9,0	443	117	26,41	41.926,00	13	10	15	5	-	-	-	15	4	49
BS	MALONNO	3.354	S	30,93	108,44	7,9	368	93	25,27	34.983,50	10	10	20	5	-	-	-	10	4	49
MN	CAVRIANA	3.673	N	36,75	99,95	8,3	392	139	35,46	56.154,00	15	10	15	5	-	-	-	15	4	49
LO	BORGHETTO LODIGIANO	3.710	N	23,55	157,54	8,7	411	149	36,25	62.254,46	17	10	15	5	-	-	-	15	4	49
BS	BAGOLINO	3.940	S	109,69	35,92	7,2	433	160	36,95	74.692,14	19	10	20	5	-	-	-	10	4	49
BS	PIANCOGNO	4.055	S	12,95	313,13	6,9	450	150	33,33	40.680,00	10	10	20	5	-	-	-	10	4	49
SO	TEGLIO	4.892	S	115,23	42,45	7,2	475	226	47,58	52.182,00	11	10	20	5	-	-	-	10	4	49
LC	BARZANO' - BARZAGO - CREMELLA - SIRTORI - VIGANO'																			48
BG	COLERE	1.142	S	18,77	60,84	5,1	142	27	19,01	6.750,00	6	20	20	-	-	-	-	5	2	47
VA	BODIO LOMNAGO	1.996	N	4,45	448,54	6,5	236	70	29,66	13.990,00	7	20	5	5	-	-	5	10	2	47
MI	RONCELLO	2.349	N	3,14	748,09	8,7	388	70	18,04	22.668,14	10	20	5	-	-	-	5	15	2	47
LC	VERDERIO SUPERIORE	2.489	N	2,64	942,80	8,6	369	48	13,01	18.908,00	8	20	5	-	-	-	5	15	2	47
CO	VALMOREA	2.514	N	3,18	790,57	9,1	346	52	15,03	12.819,69	5	20	5	-	-	5	-	15	2	47
LO	GRAFFIGNANA	2.572	N	10,75	239,26	8,5	288	40	13,89	15.700,00	6	20	10	-	-	-	-	15	2	47
CR	AGNADELLO	2.898	N	12,14	238,71	9,1	462	37	8,01	24.480,00	8	20	10	-	-	-	-	15	2	47
VA	PORTO CERESIO	3.024	S	4,84	624,79	8,0	325	44	13,54	15.736,00	5	10	20	-	-	-	-	15	2	47
SO	ALBOSAGGIA	3.074	S	34,25	89,75	8,8	296	65	21,96	29.071,94	9	10	20	-	-	-	-	15	2	47
BG	ROVETTA	3.331	S	23,96	139,02	6,5	557	147	26,39	29.000,00	9	10	20	5	-	-	-	10	2	47
BS	MARCHENO	4.160	S	22,72	183,10	7,7	477	166	34,80	34.349,77	8	10	20	5	-	-	-	10	2	47
CO	PORLEZZA	4.184	S	18,72	223,50	6,2	477	120	25,16	37.381,00	9	10	20	5	-	-	-	10	2	47
SO	COSIO VALTELLINO	5.170	S	23,93	216,05	8,8	615	170	27,64	49.601,41	10	5	20	5	-	-	-	15	2	47
BS	ARTOGNE	3.112	S	21,29	146,17	4,4	403	110	27,30	95.350,00	31	10	20	5	-	-	-	5	6	46
MN	MEDOLE	3.309	N	25,85	128,01	7,0	296	75	25,34	69.628,71	21	10	15	5	-	-	-	10	6	46
MI	TRUCCAZZANO	4.296	N	22,15	193,95	7,3	574	160	27,87	92.500,00	22	10	15	5	-	-	-	10	6	46
CO	RODERO	1.049	N	2,49	421,29	8,5	156	24	15,38	2.200,00	2	20	5	-	-	-	5	15	-	45
VA	CASTELSEPRIO	1.250	N	3,88	322,16	7,4	143	20	13,99	5.000,00	4	20	10	-	-	-	5	10	-	45
BS	VISANO	1.686	N	11,21	150,40	7,2	228	15	6,58	8.157,88	5	20	15	-	-	-	-	10	-	45
PV	MONTU' BECCARIA	1.714	N	15,60	109,87	7,5	137	66	48,18	33.950,00	20	20	15	-	-	-	-	10	4	45
BG	TORRE DE' ROVERI	2.003	N	2,70	741,85	8,4	84	84	100,00	41.000,00	20	20	5	15	-	-	5	15	6	45
BG	SERINA	2.178	S	27,54	79,08	5,9	310	124	40,00	37.697,00	17	20	20	-	-	-	-	5	4	45
BG	AMBIVERE	2.240	N	3,24	691,36	8,7	304	18	5,92	7.719,52	3	20	5	-	-	-	5	15	-	45
VA	TRAVEDONA-MONATE - CADREZZATE - COMABBIO																			45
CO	ANZANO DEL PARCO	1.592	N	3,29	483,89	6,6	199	30	15,08	21.500,00	14	20	5	-	-	-	5	10	4	44
CO	LAMBRUGO	2.173	N	1,92	1.131,77	8,1	240	20	8,33	24.683,53	11	20	-	-	-	-	5	15	4	44
LC	MONTEVECCHIA	2.477	N	5,92	418,41	7,9	331	73	22,05	48.110,28	19	20	5	-	-	-	5	10	4	44
MN	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	2.523	N	12,92	195,28	4,1	261	42	16,09	25.995,00	10	20	15	-	-	-	-	5	4	44
LC	ROVAGNATE	2.588	N	4,60	562,61	7,9	323	153	47,37	34.515,20	13	20	5	5	-	-	-	10	4	44
MN	DOSOLO	3.108	N	25,97	119,68	7,8	290	93	32,07	37.533,02	12	10	15	5	-	-	-	10	4	44
MN	BORGOFORTE	3.243	N	38,93	83,30	7,2	292	83	28,42	63.000,00	19	10	15	5	-	-	-	10	4	44
BG	ARDESIO	3.707	S	53,76	68,95	7,9	464	79	17,03	63.559,96	17	10	20	-	-	-	-	10	4	44
VA	BISUSCHIO	3.782	S	7,12	531,18	7,5	478	106	22,18	52.001,00	14	10	20	-	-	-	-	10	4	44
BS	SAN PAOLO	3.809	N	18,67	204,02	9,0	571	146	25,57	62.500,00	16	10	10	5	-	-	-	15	4	44

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
BS	EDOLO	4.331	S	88,12	49,15	6,3	461	95	20,61	48.072,17	11	10	20	-	-	-	-	10	4	44
BS	BORGO SAN GIACOMO	4.597	N	29,40	156,36	8,4	596	110	18,46	89.500,00	19	10	15	-	-	-	-	15	4	44
MN	CASTELLUCCHIO	4.841	N	46,47	104,17	8,2	458	106	23,14	55.123,64	11	10	15	-	-	-	-	15	4	44
CR	CASTELVERDE	4.920	N	30,94	159,02	7,6	561	161	28,70	59.494,00	12	10	15	5	-	-	-	10	4	44
MN	RODIGO	5.013	N	41,63	120,42	8,8	440	141	32,05	95.244,00	19	5	15	5	-	-	-	15	4	44
VA	SUMIRAGO	5.790	N	30,54	189,59	8,2	719	275	38,25	84.198,00	15	5	15	5	-	-	-	15	4	44
VA	VENEGONO INFERIORE	5.864	S	16,63	352,62	8,2	397	74	18,64	85.400,00	15	5	20	-	-	-	-	15	4	44
MN	RONCOFERRARO	6.651	N	63,27	105,12	8,6	616	232	37,66	109.000,00	16	5	15	5	-	-	-	15	4	44
MN	MARCARIA	6.967	N	89,68	77,69	8,0	698	225	32,23	95.560,00	14	5	15	5	-	-	-	15	4	44
BG	SOLZA	1.453	N	1,23	1.181,30	8,6	173	38	21,97	7.710,74	5	20	-	-	-	-	5	15	2	42
CO	BIZZARONE	1.545	N	2,74	563,87	7,3	211	38	18,01	12.905,90	8	20	5	-	-	-	5	10	2	42
SO	APRICA	1.599	S	20,49	78,04	3,6	166	18	10,84	9.000,00	6	20	20	-	-	-	-	-	2	42
BG	MEDOLAGO	2.011	N	3,76	534,84	6,6	404	55	13,61	13.000,00	6	20	5	-	-	-	5	10	2	42
CO	CAVALLASCA	2.784	N	2,68	1.038,81	8,7	321	77	23,99	26.304,00	9	20	-	-	-	-	5	15	2	42
MI	NOVIGLIO	3.008	N	15,59	192,94	8,0	433	63	14,55	22.857,44	8	10	15	-	-	-	-	15	2	42
BG	COVO	3.110	N	12,74	244,11	8,2	376	35	9,31	19.049,00	6	10	10	-	5	-	-	15	2	42
VA	MARCHIROLO	3.164	S	5,56	569,06	7,6	460	95	20,65	16.500,00	5	10	20	-	-	-	-	10	2	42
VA	TAINO	3.177	N	11,50	276,26	8,3	377	37	9,81	19.351,00	6	10	10	-	-	-	5	15	2	42
BG	GANDINO	5.698	S	29,14	195,54	7,4	468	139	29,70	38.520,80	7	5	20	5	-	-	-	10	2	42
BG	SARNICO	5.876	S	6,44	912,42	6,1	560	155	27,68	35.000,00	6	5	20	5	-	-	-	10	2	42
SO	TIRANO	8.841	S	32,47	272,28	8,0	1.147	116	10,11	60.269,29	7	5	20	-	-	-	-	15	2	42
PV	LANDRIANO	4.151	N	15,48	268,15	9,0	472	87	18,43	102.890,00	25	10	10	-	-	-	-	15	6	41
BS	VOBARNO	7.468	S	53,20	140,38	7,6	881	175	19,86	159.600,00	21	5	20	-	-	-	-	10	6	41
CO	OLTRONA DI SAN MAMETTE	2.081	N	2,71	767,90	7,4	285	25	8,77	6.447,00	3	20	5	-	8,77	-	5	10	-	40
MI	MASATE	2.376	N	4,35	546,21	8,3	290	1	0,34	10.382,50	4	20	5	-	-	-	-	15	-	40
CO	CANZO	4.942	S	11,18	442,04	7,2	610	63	10,33	19.606,59	4	10	20	-	-	-	-	10	-	40
SO	CHIAVENNA	7.329	S	11,09	660,87	8,3	1.210	42	3,47	30.000,00	4	5	20	-	-	-	-	15	-	40
CO	CASSINA RIZZARDI	2.351	N	3,45	681,45	5,4	285	59	20,70	32.167,00	14	20	5	-	-	-	5	5	4	39
MI	VERMEZZO	2.983	N	6,12	487,42	7,8	663	39	5,88	39.710,00	13	20	5	-	-	-	-	10	4	39
CO	MENAGGIO	3.057	S	13,17	232,12	4,5	335	70	20,90	39.719,30	13	10	20	-	-	-	-	5	4	39
PV	MIRADOLO TERME	3.126	N	9,62	324,95	8,2	400	95	23,75	52.000,00	17	10	10	-	-	-	-	15	4	39
CO	CUCCIAGO	3.171	N	4,96	639,31	8,0	473	128	27,06	33.316,58	11	10	5	5	-	-	-	15	4	39
LO	SAN MARTINO IN STRADA	3.466	N	13,11	264,38	8,3	392	60	15,31	45.031,31	13	10	10	-	-	-	-	15	4	39
PV	VARZI	3.547	S	58,77	60,35	6,0	275	37	13,45	38.400,13	11	10	20	-	-	-	-	5	4	39
VA	MORNAGO	4.111	N	12,35	332,87	7,4	525	160	30,48	56.800,00	14	10	10	5	-	-	-	10	4	39
MI	CERRO AL LAMBRO	4.314	N	10,15	425,02	9,5	512	165	32,23	57.614,70	13	10	5	5	-	-	-	15	4	39
MN	SABBIONETA	4.319	N	37,41	115,45	7,7	447	100	22,37	50.856,29	12	10	15	-	-	-	-	10	4	39
PV	RIVANAZZANO	4.360	N	29,04	150,14	6,7	418	98	23,44	49.700,00	11	10	15	-	-	-	-	10	4	39
MN	MOGLIA	5.742	N	31,55	182,00	7,5	519	188	36,22	61.866,97	11	5	15	5	-	-	-	10	4	39
CO	ALBAVILLA	6.021	S	10,55	570,71	7,7	716	167	23,32	74.000,00	12	5	20	-	-	-	-	10	4	39
MN	VOLTA MANTOVANA	6.487	N	50,31	128,94	7,5	758	250	32,98	84.042,50	13	5	15	5	-	-	-	10	4	39
CO	MOZZATE	6.983	N	10,36	674,03	7,9	180	180	100,00	78.061,67	11	5	5	15	-	-	-	10	4	39
BS	PISOGNE	7.733	S	47,96	161,24	7,4	873	105	12,03	104.412,00	14	5	20	-	-	-	-	10	4	39

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
BG	COSTA VOLPINO	8.503	S	18,58	457,64	7,2	1.009	220	21,80	108.825,97	13	5	20	-	-	-	-	10	4	39
VA	MALGESSO	1.115	N	2,78	401,08	5,5	151	25	16,56	7.268,92	7	20	5	-	-	-	5	5	2	37
BG	FONTANELLA	3.589	N	17,64	203,46	8,8	437	25	5,72	26.716,52	7	10	10	-	-	-	-	15	2	37
BS	DELLO	4.058	N	23,08	175,82	7,9	400	80	20,00	34.895,19	9	10	15	-	-	-	-	10	2	37
VA	MORAZZONE	4.225	N	5,48	770,99	8,1	406	126	31,03	28.353,49	7	10	5	5	-	-	-	15	2	37
LC	COSTA MASNAGA	4.363	N	5,62	776,33	7,0	475	262	55,16	30.483,00	7	10	5	10	-	-	-	10	2	37
MN	CANNETO SULL'OGGIO	4.569	N	25,91	176,34	7,3	481	61	12,68	41.242,53	9	10	15	-	-	-	-	10	2	37
LO	CASTIGLIONE D'ADDA	4.701	N	13,11	358,58	8,9	523	93	17,78	32.188,50	7	10	10	-	-	-	-	15	2	37
VA	VIGGIU'	4.885	N	21,61	226,05	8,3	623	50	8,03	27.281,56	6	10	10	-	-	-	-	15	2	37
PV	CASSOLNOVO	5.813	N	31,96	181,88	8,4	510	122	23,92	29.350,00	5	5	15	-	-	-	-	15	2	37
LC	COLICO	6.249	S	35,30	177,03	6,5	700	148	21,14	62.344,54	10	5	20	-	-	-	-	10	2	37
MN	SERMIDE	6.558	N	56,87	115,32	7,0	569	190	33,39	36.700,00	6	5	15	5	-	-	-	10	2	37
BG	TRESCORE BALNEARIO	8.245	S	13,31	619,46	7,5	1.104	185	16,76	63.159,50	8	5	20	-	-	-	-	10	2	37
LC	NIBIONNO	3.313	N	3,58	925,42	7,6	418	169	40,43	71.697,60	22	10	5	5	-	-	-	10	6	36
CO	LOCATE VARESINO	3.955	N	5,83	678,39	8,3	536	63	11,75	10.490,00	3	10	5	-	-	-	5	15	-	35
VA	LAVENO PONTE TRESA	5.432	S	4,42	1.228,96	6,9	715	122	17,06	23.716,00	4	5	20	-	-	-	-	10	-	35
BG	RANICA	5.806	S	4,16	1.395,67	7,7	754	61	8,09	20.084,69	3	5	20	-	-	-	-	10	-	35
MI	LAZZATE	6.271	N	5,30	1.183,21	8,8	49	49	100,00	23.966,63	4	5	-	15	-	-	-	15	-	35
BG	VILLONGO	6.448	S	5,93	1.087,35	7,6	863	190	22,02	79.037,16	12	5	20	-	-	-	-	10	4	35
VA	LAVENO MOMBELLO	8.905	S	25,92	343,56	6,6	910	120	13,19	41.562,48	5	5	20	-	-	-	-	10	-	35
BG	ZOGNO	9.084	S	34,86	260,59	7,8	1.049	320	30,51	54.000,00	6	5	20	-	-	-	-	10	2	35
BG	ORIO AL SERIO	1.368	N	3,03	451,49	4,0	212	46	21,70	19.008,00	14	20	5	-	-	-	5	-	4	34
CO	LUISAGO	2.360	N	2,15	1.097,67	5,9	335	35	10,45	24.267,70	10	20	-	-	-	-	5	5	4	34
BG	FILAGO	2.654	N	5,34	497,00	5,6	380	62	16,32	30.934,00	12	20	5	-	-	-	-	5	4	34
CO	NOVEDRATE	2.881	N	2,83	1.018,02	5,5	376	68	18,09	40.479,92	14	20	-	-	-	-	5	5	4	34
LC	CERNUSCO LOMBARDONE	3.616	N	3,78	956,61	7,1	411	154	37,47	58.848,24	16	10	5	5	-	-	-	10	4	34
BG	VALBREMBO	3.616	N	3,66	987,98	7,2	536	106	19,78	47.091,00	13	10	5	-	-	-	5	10	4	34
BG	PONTIROLO NUOVO	4.167	N	10,83	384,76	7,3	409	31	7,58	47.778,91	11	10	10	-	-	-	-	10	4	34
BS	BRENO	5.031	S	58,79	85,58	3,7	505	180	35,64	74.111,57	15	5	20	5	-	-	-	-	4	34
BS	TOSCOLANO MADERNO	7.154	S	56,73	126,11	4,7	733	85	11,60	73.429,92	10	5	20	-	-	-	-	5	4	34
VA	BIANDRONNO	3.139	N	8,37	375,03	6,2	228	55	24,12	18.390,00	6	10	10	-	-	-	-	10	2	32
BG	CAROBBO DEGLI ANGELI	3.241	N	6,67	485,91	8,0	510	46	9,02	22.950,00	7	10	5	-	-	-	-	15	2	32
BG	BARIANO	3.986	N	7,04	566,19	9,3	533	53	9,94	30.970,13	8	10	5	-	-	-	-	15	2	32
MI	MISINTO	4.015	N	5,14	781,13	7,3	485	43	8,87	30.297,00	8	10	5	-	-	-	5	10	2	32
CO	FIGINO SERENZA	4.616	N	4,95	932,53	7,4	653	173	26,49	41.186,48	9	10	5	5	-	-	-	10	2	32
MN	GUIDIZZOLO	5.103	N	22,45	227,31	7,0	530	140	26,42	50.000,00	10	5	10	5	-	-	-	10	2	32
PV	CASTEGGIO	6.649	N	17,78	373,96	6,5	600	180	30,00	61.164,09	9	5	10	5	-	-	-	10	2	32
BG	PALADINA	3.157	N	2,04	1.547,55	8,5	433	12	2,77	1.897,69	1	10	-	-	5	-	-	15	-	30
MN	BOZZOLO	4.123	N	18,84	218,84	7,2	423	23	5,44	13.826,80	3	10	10	-	-	-	-	10	-	30
CO	BINAGO	4.269	N	6,93	616,02	9,1	606	85	14,03	14.265,07	3	10	5	-	-	-	-	15	-	30
MI	VEDUGGIO CON COLZANO	4.296	N	3,49	1.230,95	6,9	523	152	29,06	18.218,24	4	10	-	5	-	-	5	10	-	30
CO	ALZATE BRIANZA	4.411	N	7,66	575,85	7,6	470	201	42,77	16.000,00	4	10	5	5	-	-	-	10	-	30
VA	CARONNO VARESINO	4.595	N	5,67	810,41	8,8	558	100	17,92	20.000,00	4	10	5	-	-	-	-	15	-	30

PROV	COMUNE	residenti al 31.12.2000	Montano	SUPERFICIE	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Totale Punti
VA	CARNAGO	5.591	N	6,22	898,87	8,4	714	133	18,63	26.174,00	5	5	5	-	-	-	5	15	-	30
VA	AZZATE	3.868	N	4,72	819,49	7,0	464	108	23,28	47.421,49	12	10	5	-	-	-	-	10	4	29
MI	CERIANO LAGHETTO	5.417	N	7,06	767,28	7,4	706	200	28,33	66.842,00	12	5	5	5	-	-	-	10	4	29
LC	BOSISIO PARINI	3.082	N	6,60	466,97	6,0	368	170	46,20	18.272,42	6	10	5	5	-	-	-	5	2	27
BS	PADENGHE SUL GARDA	3.600	N	16,56	217,39	4,6	428	91	21,26	25.184,60	7	10	10	-	-	-	-	5	2	27
LC	CASSAGO BRIANZA	3.960	N	3,55	1.115,49	6,5	492	140	28,46	34.764,00	9	10	-	5	-	-	-	10	2	27
VA	GAZZADA SCHIANNO	4.534	N	4,75	954,53	7,0	522	80	15,33	36.700,00	8	10	5	-	-	-	-	10	2	27
CO	BREGNANO	5.038	N	6,23	808,67	8,4	669	108	16,14	25.704,46	5	5	5	-	-	-	-	15	2	27
BS	CORTE FRANCA	6.200	N	13,89	446,36	7,8	819	235	28,69	37.387,59	6	5	5	5	-	-	-	10	2	27
BS	ADRO	6.270	N	17,13	366,02	7,2	778	150	19,28	49.000,00	8	5	10	-	-	-	-	10	2	27
BG	MONTELLO	2.383	N	1,74	1.369,54	5,7	337	25	7,42	2.976,00	1	20	-	-	-	-	-	5	-	25
MI	TREZZANO ROSA	3.631	N	3,48	1.043,39	8,2	423	56	13,24	12.250,00	3	10	-	-	-	-	-	15	-	25
VA	SOLBIATE ARNO	4.042	N	23,89	169,19	6,0	495	9	1,82	2.283,93	1	10	15	-	-	-	-	5	-	25
VA	OGGIONA CON SANTO STEFANO	4.297	N	2,73	1.573,99	7,5	558	96	17,20	24.361,92	6	10	-	-	-	-	5	10	2	25
MI	BOFFALORA SOPRA TICINO	4.303	N	7,43	579,14	7,7	543	47	8,66	11.136,84	3	10	5	-	-	-	-	10	-	25
VA	ISPRA	4.740	N	15,79	300,19	5,0	519	70	13,49	19.214,00	4	10	10	-	-	-	-	5	-	25
VA	BESNATE	4.841	N	7,68	630,34	7,8	544	30	5,51	16.407,00	3	10	5	-	-	-	-	10	-	25
LC	ROBBIATE	4.878	N	4,67	1.044,54	8,1	564	85	15,07	92.952,25	19	10	-	-	-	-	-	15	4	25
BS	CASTREZZATO	5.741	N	13,70	419,05	8,4	850	59	6,94	27.069,27	5	5	5	-	-	-	-	15	-	25
PV	MEDE	6.980	N	33,19	210,30	7,1	502	75	14,94	25.345,31	4	5	10	-	-	-	-	10	-	25
CO	MERONE	3.511	N	3,25	1.080,31	4,5	451	197	43,68	39.123,70	11	10	-	5	-	-	-	5	4	24
BG	CHIUDUNO	5.015	N	6,63	756,41	7,5	636	46	7,23	70.960,00	14	5	5	-	-	-	-	10	4	24
MI	SETTALA	5.740	N	17,50	328,00	5,5	488	111	22,75	105.564,28	18	5	10	-	-	-	-	5	4	24
BS	PASSIRANO	5.859	N	13,89	421,81	7,2	716	85	11,87	84.212,28	14	5	5	-	-	-	-	10	4	24
MI	LESMO	6.504	N	5,11	1.272,80	7,4	743	219	29,48	109.713,31	17	5	-	5	-	-	-	10	4	24
MI	RENATE	3.714	N	2,84	1.307,75	7,2	490	112	22,86	25.000,00	7	10	-	-	-	-	-	10	2	22
BG	CANONICA D'ADDA	3.745	N	3,17	1.181,39	7,2	392	20	5,10	20.696,06	6	10	-	-	-	-	-	10	2	22
CO	AROSIO	4.349	N	2,74	1.587,23	6,5	515	67	13,01	27.787,00	6	10	-	-	-	-	-	10	2	22
MI	GESSATE	5.466	N	7,76	704,38	7,7	656	90	13,72	37.722,00	7	5	5	-	-	-	-	10	2	22
MI	SOVICO	6.962	N	3,25	2.142,15	8,3	816	104	12,75	60.792,01	9	5	-	-	-	-	-	15	2	22
CO	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	4.209	N	3,13	1.344,73	7,4	483	86	17,81	18.300,00	4	10	-	-	-	-	-	10	-	20
BG	VERDELLO	6.389	N	7,15	893,57	7,7	799	75	9,39	21.520,43	3	5	5	-	-	-	-	10	-	20
CO	CARUGO	5.244	N	4,14	1.266,67	7,6	690	73	10,58	29.928,00	6	5	-	-	-	-	-	10	2	17
BG	MOZZO	6.867	N	3,56	1.928,93	7,7	973	113	11,61	58.148,74	8	5	-	-	-	-	-	10	2	17
MI	BARLASSINA	5.853	N	2,87	2.039,37	7,1	641	27	4,21	19.338,23	3	5	-	-	-	-	-	10	-	15
MI	MACHERIO	6.432	N	3,21	2.003,74	7,6	675	43	6,37	12.927,00	2	5	-	-	-	-	-	10	-	15
VA	VENEGONO SUPERIORE	6.597	N	5,77	1.143,33	7,5	802	29	3,62	24.015,00	4	5	-	-	-	-	-	10	-	15
BG	CASTELLI CALEPIO	8.923	N	9,91	900,40	6,9	934	85	9,10	62.229,97	7	5	5	-	-	-	-	10	2	-
MN	ASOLA	9.407	N	73,57	127,86	7,4	1.192	230	19,30	114.300,00	12	5	15	-	-	-	-	10	4	-
BS	CAZZAGO SAN MARTINO	9.707	N	22,14	438,44	7,9	1.283	350	27,28	124.372,00	13	5	5	5	-	-	-	10	4	-
BS	BOTTICINO	9.784	N	18,50	528,86	8,3	1.191	29	2,43	124.372,00	13	5	5	-	-	-	-	15	4	-

PROV	COMUNE	Residenti al 31.12.2000	Montano	Superficie	Densità popolazione	Indice di degrado	Popolazione scolastica 3-15 anni	N° alunni trasportati	% alunni trasportati su tot scolare	Totale costo a carico comune	Spesa trasporto/abitanti	Condizione demografica	Caratteristiche orografiche	Rilevanza trasporto scolastico	Punti assenza scuola materna	Punti assenza scuola elementare	Punti assenza scuola media	Indice di degrado	Entità della spesa	Coordinamento tra istituti	Totale Punti
LC	PAGNONA	443	S	8,96	49,44	9,4	34	11	32,35	15.596,91	35	30	20	5	-	-	5	15	6	10	91
LC	PREMANA	2.237	S	33,72	66,34	7,8	334	73	21,86	9.832,76	4	20	20	-	-	-	-	10	-	10	60
LC	PAGNONA - PREMANA																				76
LC	CORTENOVA	1.249	S	11,57	107,95	6,2	74	54	72,97	13.150,00	11	20	20	10	-	-	5	10	4	10	79
LC	PARLASCO	143	S	2,98	47,99	7,8	11	5	45,45	3.265,00	23	30	20	5	-	5	5	10	6	10	91
LC	CORTENOVA - PARLASCO																				85
LC	GARBAGNATE MONASTERO	2.172	N	3,45	629,57	6,2	282	110	39,01	54.842,05	25	20	5	5	-	-	5	10	6	10	61
LC	MOLTENO	3.075	N	3,19	963,95	7,1	394	108	27,41	38.846,45	13	10	5	5	-	-	-	10	4	10	44
LC	SIRONE	2.235	N	3,24	689,81	5,6	285	46	16,14	20.565,77	9	20	5	-	-	-	5	5	2	10	47
LC	MOLTENO - SIRONE																				51
LC	GRANDOLA VALSASSINA	257	S	9,05	28,40	5,6	27	12	44,44	962,49	4	30	20	5	5	5	5	5	-	10	85
LC	MARGNO	366	S	3,72	98,39	4,5	49	33	67,35	10.386,73	28	30	20	10	-	-	5	5	6	10	86
LC	TACENO	468	S	3,67	127,52	2,9	58	16	27,59	6.444,78	14	30	20	5	-	-	5	-	4	10	74
LC	MARGNO - CRANDOLA VALSASSINA - TACENO																				82
LC	BARZIO	1.331	S	21,35	62,34	3,5	165	62	37,58	29.895,00	22	20	20	5	-	-	5	-	6	10	66
LC	CASSINA VALSASSINA	436	S	2,64	165,15	5,3	50	19	38,00	13.951,00	32	30	20	5	-	-	5	5	6	10	81
LC	CREMENO	1.000	S	13,19	75,82	4,8	117	48	41,03	29.895,00	30	30	20	5	-	5	-	5	6	10	81
LC	MOGGIO	508	S	13,41	37,88	4,7	60	32	53,33	25.909,00	51	30	20	10	5	5	5	5	8	10	98
LC	BARZIO - CASSINA VALSASSINA - CREMENO - MOGGIO																				82
LC	BARZAGO	2.411	N	3,59	671,59	6,9	329	61	18,54	35.340,00	15	20	5	-	-	-	5	10	4	10	54
LC	BARZANO'	4.824	N	3,58	1.347,49	6,9	598	-	-	19.860,00	4	10	-	-	-	-	-	10	-	10	30
LC	CREMELLA	1.507	N	1,85	814,59	8,2	176	21	11,93	11.595,00	8	20	5	-	-	-	5	15	2	10	57
LC	SIRTORI	2.625	N	4,31	609,05	7,6	356	50	14,04	27.605,00	11	20	5	-	-	-	5	10	4	10	54
LC	VIGANO'	1.772	N	1,61	1.100,62	6,8	228	16	7,02	12.150,00	7	20	-	-	-	-	5	10	2	10	47
LC	BARZANO' - BARZAGO - CREMELLA - SIRTORI - VIGANO'																				48
PV	BORGIO SAN SIRO	1.022	N	17,33	58,97	7,8	102	11	10,78	2.840,51	3	20	15	-	-	-	5	10	-	10	60
PV	TROMELLO	3.417	N	35,17	97,16	8,9	386	66	17,10	26.223,59	8	10	15	-	-	-	-	15	2	10	52
PV	TROMELLO - BORGIO SAN SIRO																				56
PV	ROCCA DE' GIORGI	101	N	10,62	9,51	6,2	5	5	100,00	2.582,28	26	30	15	15	5	5	5	10	6	10	101
PV	RUINO	826	S	21,28	38,82	7,1	41	28	68,29	20.496,92	25	30	20	10	-	-	-	10	6	10	86
PV	RUINO - ROCCA DE' GIORGI																				94
PV	RONCARO	614	N	4,95	124,04	9,9	117	81	69,23	14.073,95	23	30	15	10	-	5	5	15	6	10	96
PV	SANT'ALESSIO CON VIALONE	386	N	6,56	58,84	9,2	46	14	30,43	14.073,96	36	30	15	5	5	5	5	15	6	10	96
PV	RONCARO - SANT'ALESSIO CON VIALONE																				96
PV	BREME	959	N	19,17	50,03	8,9	95	28	29,47	15.280,00	16	30	15	5	-	-	5	15	4	10	84
PV	CANDIA LOMELLINA	1.653	N	27,77	59,52	8,1	169	70	41,42	20.927,00	13	20	15	5	5	-	-	15	4	10	74
PV	COZZO	444	N	17,40	25,52	6,8	33	33	100,00	12.666,00	29	30	15	15	5	5	5	10	6	10	101
PV	LANGOSCO	450	N	15,72	28,63	8,6	35	25	71,43	16.482,00	37	30	15	10	5	5	5	15	6	10	101

ALLEGATO B

**PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2002
GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
D.G.R. 4 GIUGNO 2002 N. 7/522**

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
SO	01-014062	SPRIANA	116	105	2.941,59
BS	01-017098	MAGASA	208	105	4.167,51
PV	01-018098	MONTESEGALE	328	103	4.353,47
SO	01-014021	CINO	346	103	5.711,68
PV	01-018008	BARBIANELLO - CASANOVA LONATI		103	19.388,40
SO	01-014076	VERVIO	251	101	2.581,80
SO	01-014017	CERCINO	692	101	5.756,66
BG	01-016210	TALEGGIO - VEDESETA		101	10.665,84
BG	01-016027	BLELLO	97	100	3.126,18
BG	01-016061	CASSIGLIO	109	100	2.548,52
BG	01-016147	OLTRESENDA ALTA	195	100	8.104,74
CR	01-019024	CASTEL GABBIANO	407	100	10.553,93
CR	01-019106	TORNATA	509	100	10.204,87
CR	01-019032	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE - BORDOLANO		99	10.161,62
CR	01-019082	RIPALTA GUERINA	421	98	6.129,94
LO	01-098038	MELETI	442	98	7.674,64
SO	01-014053	POSTALESIO	620	98	10.793,73
LO	01-098027	GALGAGNANO	652	98	8.681,16
CR	01-019038	CROTTA D'ADDA	673	98	9.176,77
PV	01-018154	SUARDI	722	98	9.225,94
CO	01-013025	BLESSAGNO	251	96	2.698,43
PV	01-018157	TORRE D'ARESE	524	96	5.246,95
SO	01-014028	FAEDO VALTELLINO	545	96	4.797,21
BS	01-017054	CIMBERGO	579	96	6.476,24
MI	01-015155	NOSATE	625	96	4.373,85
CR	01-019108	TORRICELLA DEL PIZZO	705	96	5.127,02
PV	01-018104	OLEVANO DI LOMELLINA	778	96	9.137,49
PV	01-018129	RONCARO - SANT'ALESSIO CON VIALONE		96	8.439,48
BG	01-016166	PIAZZOLO	100	95	2.849,64
BG	01-016121	ISOLA DI FONDRÀ	184	95	4.088,43
SO	01-014031	GEROLA ALTA	255	95	5.210,97
VA	01-012100	MASCIAGO PRIMO	270	95	5.906,57
LO	01-098001	ABBADIA CERRETO	273	95	5.306,92
BG	01-016249	CORNALBA	297	95	5.516,80
BS	01-017095	LOZIO	410	95	9.972,21
PV	01-018089	MENCONICO	494	95	9.654,39
CR	01-019019	CASALETTO DI SOPRA	589	95	11.023,10
CR	01-019014	CAPPELLA DE' PICENARDI - CICOGLINO		95	8.056,02
CR	01-019049	GOMBITO - RIPALTA ARPINA		95	17.059,80
PV	01-018132	RUINO - ROCCA DE' GIORGI		94	6.919,74
BG	01-016134	MEZZOLDO	228	93	2.915,21
SO	01-014064	TARTANO	268	93	3.771,81
BS	01-017194	VALVESTINO	289	93	5.016,09
CO	01-013021	BENE LARIO	310	93	4.949,53
LC	01-097032	DORIO	344	93	4.982,21
PV	01-018012	BATTUDA	368	93	5.672,00
BG	01-016159	PARZANICA	387	93	6.596,17
CR	01-019039	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	432	93	7.118,53
SO	01-014059	SERNIO	435	93	5.590,52
PV	01-018017	BORGORATTO MORMOLO	452	93	6.859,72
BG	01-016015	AVIATICO	490	93	7.456,98
PV	01-018091	MEZZANA RABATTONE	528	93	7.363,72
CR	01-019013	CAPPELLA CANTONE	551	93	8.772,24
BG	01-016248	ALGUA	691	93	11.924,68
PV	01-018166	VAL DI NIZZA	698	93	9.480,49
PV	01-018099	MONTICELLI PAVESE	701	93	9.517,07
BS	01-017105	MARMENTINO	726	93	9.384,55
CR	01-019070	PESSINA CREMONESE - ISOLA DOVARESE		93	23.064,02
PV	01-018040	CASTELNOVETTO - ROSASCO		92	3.920,67

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
LC	01-097041	INTROZZO - SUEGLIO - TREMENICO - VESTRENO		92	2.655,38
BS	01-017084	IRMA	149	91	1.499,13
BG	01-016136	MOIO DE' CALVI	193	91	1.349,22
PV	01-018167	VALEGGIO	227	91	1.394,19
PV	01-018067	GAMBARANA	271	91	2.752,40
PV	01-018042	CECIMA	280	91	3.297,49
PV	01-018170	VALVERDE	351	91	3.522,95
VA	01-012111	OSMATE	431	91	2.599,49
VA	01-012140	VIZZOLA TICINO	439	91	4.037,16
PV	01-018188	ZERBO	470	91	4.977,11
VA	01-012069	FERRERA DI VARESE	595	91	6.595,90
CR	01-019093	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	639	91	4.207,76
BG	01-016102	FONTENO	715	91	6.387,61
SO	01-014014	CASTELLO DELL'ACQUA	722	91	7.749,00
PV	01-018111	PIETRA DE' GIORGI	883	91	5.738,97
LC	01-097055	MORTERONE	34	90	899,48
SO	01-014047	PEDESINA	34	90	1.621,46
BG	01-016041	BRUMANO	82	90	2.324,85
CO	01-013085	CUSINO	259	90	5.918,56
PV	01-018096	MONTECALVO VERSIGGIA	571	90	10.522,99
BS	01-017202	VIONE	778	90	12.911,42
PV	01-018027	CANDIA LOMELLINA - BREME - COZZO - LANGOSCO		90	18.560,15
PV	01-018172	VELEZZO LOMELLINA	107	89	541,97
PV	01-018082	LIRIO	148	89	719,58
PV	01-018064	FORTUNAGO	428	89	1.798,96
MN	01-020006	BORGOFRANCO SUL PO	911	89	4.579,04
CR	01-019063	OLMENETA	951	89	5.171,90
CR	01-019086	ROMANENGO - TICENGO		89	12.018,85
CO	01-013233	VAL REZZO	223	88	3.513,77
CO	01-013155	MONTEMEZZO	289	88	4.617,32
BG	01-016229	VALTORTA	362	88	4.757,94
CO	01-013037	CAGLIO	377	88	5.936,55
BS	01-017005	ANFO	430	88	7.161,69
SO	01-014056	ROGOLO	497	88	6.381,00
BG	01-016048	CAMERATA CORNELLO	592	88	9.410,04
LO	01-098057	TERRANOVA DEI PASSERINI	711	88	11.768,39
SO	01-014074	VALMASINO	954	88	12.911,42
PV	01-018087	MARZANO	967	88	12.911,42
BG	01-016236	VIGANO SAN MARTINO	999	88	12.911,42
PV	01-018029	CANNETO PAVESE - CASTANA - MONTESCANO		88	16.039,74
PV	01-018187	ZENEVREDO	439	87	1.092,57
CO	01-013178	PEGLIO	195	86	1.315,19
BG	01-016103	FOPPOLO	205	86	2.317,65
BS	01-017131	PAISCO LOVENO	262	86	2.151,55
CO	01-013187	PONNA	264	86	2.253,65
PV	01-018058	COSTA DE' NOBILI	363	86	3.605,41
CO	01-013050	CASASCO D'INTELVI	380	86	3.027,66
BG	01-016017	AZZONE	493	86	4.391,45
VA	01-012041	CASSANO VALCUVIA	540	86	6.403,37
PV	01-018156	TORRE BERETTI E CASTELLARO	552	86	5.097,04
BS	01-017139	PERTICA ALTA	622	86	5.668,10
SO	01-014038	LOVERO	636	86	7.279,44
CR	01-019004	AZZANELLO	690	86	8.026,34
CO	01-013239	VERCANA	728	86	7.795,47
BG	01-016180	RIVA DI SOLTO	826	86	9.509,04
BG	01-016110	GAVERINA TERME	897	86	8.395,12
PV	01-018147	SCALDASOLE	901	86	5.513,31
PV	01-018094	MONTALTO PAVESE	973	86	6.674,72
CR	01-019045	GABBIONETA BINANUOVA	973	86	9.072,88
BG	01-016065	CASTRO	1.396	86	11.428,46
VA	01-012061	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	201	85	7.645,56
VA	01-012099	MARZIO	284	85	5.128,52
PV	01-018133	SAN CIPRIANO PO	436	85	8.832,89

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
BG	01-016165	PIAZZATORRE	473	85	9.417,08
LC	01-097067	PERLEDO	901	85	12.911,42
LC	01-097025	CORTENOVA - PARLASCO		85	4.264,52
SO	01-014006	BEMA	146	84	820,69
BS	01-017154	PRESTINE	407	84	2.248,69
SO	01-014068	TOVO DI SANT'AGATA	564	84	1.727,00
BG	01-016225	VALGOGLIO	602	84	3.597,91
PV	01-018116	PIZZALE	639	84	3.687,86
PV	01-018001	ALAGNA	727	84	3.795,46
BG	01-016035	BRACCA	751	84	3.597,91
VA	01-012066	DUNO	138	83	2.098,78
PV	01-018127	ROGNANO	198	83	3.208,14
PV	01-018174	VERRETTO	323	83	4.874,27
SO	01-014058	SAN GIACOMO FILIPPO	487	83	7.363,21
LO	01-098007	CAMAIRAGO	579	83	9.666,39
BS	01-017140	PERTICA BASSA	719	83	8.800,08
CO	01-013113	GRIANTE	733	83	9.229,24
CR	01-019096	SOLAROLO RAINERIO - SAN GIOVANNI IN CROCE - VOLTIDO		82	16.656,13
LC	01-097047	MARGNO - CRANDOLA VALSASSINA - TACENO		82	5.013,06
LC	01-097007	BARZIO - CASSINA VALSASSINA - CREMENO - MOGGIO		82	28.400,25
BG	01-016106	FUIPIANO VALLE IMAGNA	229	81	1.564,71
CO	01-013195	REZZAGO	281	81	1.798,96
BG	01-016026	BIANZANO	521	81	3.689,33
SO	01-014003	ANDALO VALTELLINO	539	81	4.720,55
BS	01-017030	BRIONE	574	81	3.576,92
CR	01-019011	CAMPAGNOLA CREMASCA	585	81	3.897,74
BG	01-016201	SONGAVAZZO	605	81	6.258,30
PV	01-018142	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	634	81	5.420,85
PV	01-018165	TROVO	649	81	6.745,29
PV	01-018055	CORNALE	724	81	7.423,39
BG	01-016148	ONETA	729	81	6.596,17
CO	01-013083	CREMIA	761	81	6.090,21
BG	01-016119	GRONE	769	81	7.465,66
PV	01-018054	CORANA	801	81	9.274,21
LC	01-097035	ESINO LARIO	810	81	8.694,95
SO	01-014029	FORCOLA	876	81	8.994,78
PV	01-018011	BASTIDA PANCARANA	892	81	6.124,24
BG	01-016208	STROZZA	926	81	7.002,73
SO	01-014011	CAIOLO	976	81	6.314,33
BG	01-016137	MONASTEROLO DEL CASTELLO	996	81	6.356,91
BG	01-016107	GANDELLINO	1.102	81	11.979,84
BG	01-016109	GANDOSSO	1.269	81	11.843,12
BS	01-017153	PRESEGLIE	1.437	81	10.096,08
LC	01-097085	VENDROGNO	326	80	7.714,89
VA	01-012135	VEDDASCA	352	80	12.911,42
BG	01-016228	VALSECCA	413	80	2.700,53
BS	01-017110	MONNO	589	80	689,60
CR	01-019101	SPINEDA	622	80	619,39
PV	01-018101	MORNICO LOSANA	735	80	993,84
LO	01-098033	MACCASTORNA	71	79	193,56
SO	01-014055	RASURA	302	79	824,52
SO	01-014001	ALBAREDO PER SAN MARCO	421	79	1.720,88
CO	01-013063	CERANO D'INTELVI	515	79	1.525,64
CO	01-013203	SALA COMACINA	583	79	2.557,02
BS	01-017027	BRAONE	603	79	2.259,90
SO	01-014039	MANTELLINO	689	79	2.910,81
PV	01-018179	VILLANOVA D'ARDENGI	712	79	3.246,61
VA	01-012110	ORINO	769	79	2.914,67
PV	01-018063	FILIGHERA	828	79	4.022,91
CO	01-013148	MEZZEGRA	946	79	4.248,28
PV	01-018131	ROVESCALA	965	79	3.890,24
LO	01-098003	BOFFALORA D'ADDA	1.011	79	3.997,68
CO	01-013098	FAGGETO LARIO	1.190	79	5.746,66

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
PV	01-018032	CASATISMA	840	78	10.115,82
PV	01-018128	ROMAGNESE	936	78	12.317,85
SO	01-014022	CIVO	1.046	78	12.911,42
SO	01-014048	PIANTEDO	1.206	78	12.472,31
CR	01-019110	TRIGOLO - FIESCO		78	15.398,47
CO	01-013077	CORRIDO	729	77	1.309,49
BG	01-016082	CORNA IMAGNA	929	77	1.839,94
PV	01-018044	CERETTO LOMELLINA	217	76	1.155,58
CO	01-013062	CAVARGNA	305	76	2.573,51
BG	01-016184	RONCOBELLO	487	76	3.609,65
CO	01-013015	BARNI	500	76	4.397,45
BG	01-016185	RONCOLA	649	76	5.509,41
VA	01-012018	BREGANO	716	76	4.972,11
CO	01-013059	CASTELNUOVO BOZZENTE	765	76	6.208,89
CR	01-019060	MOSCAZZANO	788	76	4.609,82
BG	01-016205	SPINONE AL LAGO	795	76	4.275,19
LC	01-097015	CASARGO	883	76	8.195,24
CO	01-013119	LAGLIO	906	76	4.604,16
BG	01-016247	COSTA SERINA	928	76	8.165,26
PV	01-018051	CODEVILLA	932	76	5.621,74
VA	01-012020	BREZZO DI BEDERO	959	76	4.997,10
BS	01-017184	TEMÙ	1.012	76	5.984,03
BG	01-016179	RANZANICO	1.049	76	7.305,76
CO	01-013210	SANTA MARIA REZZONICO	1.085	76	7.095,53
PV	01-018189	ZERBOLO	1.235	76	8.894,96
SO	01-014023	COLORINA	1.471	76	9.152,19
CR	01-019089	SAN DANIELE PO	1.472	76	8.479,21
CO	01-013234	VALSOLDA	1.714	76	10.486,27
LC	01-097063	PAGNONA - PREMANA		76	7.133,12
BS	01-017094	LOSINE	501	75	524,70
CO	01-013074	COLONNO	575	75	419,76
CR	01-019028	CELLA DATI	600	75	4.768,98
BG	01-016022	BEDULITA	713	75	6.536,30
PV	01-018184	ZAVATTARELLO	1.184	75	12.911,42
SO	01-014030	FUSINE - CEDRASCO		75	6.900,99
CR	01-019003	ANNICCO - PADERNO PONCHIELLI		75	17.521,76
BS	01-017087	LAVENONE	686	74	1.858,17
CO	01-013208	SANT'ABBONDIO	795	74	2.685,07
BS	01-017115	MURA	803	74	2.626,89
PV	01-018144	SANT'ANGELO LOMELLINA	849	74	3.813,26
VA	01-012115	RANCIO VALCUVIA	874	74	2.969,28
SO	01-014067	TORRE DI SANTA MARIA	909	74	4.522,37
CR	01-019033	CORTE DE' FRATI	1.401	74	3.947,71
LC	01-097078	SUELLO	1.548	74	4.747,24
SO	01-014043	MESE	1.607	74	4.168,83
MN	01-020062	SERRAVALLE A PO	1.682	74	7.066,01
SO	01-014070	TRESIVIO	1.931	74	8.245,21
BS	01-017178	SERLE	2.854	74	7.295,76
SO	01-014035	MADESIMO	580	73	7.234,49
PV	01-018021	BRALLO DI PREGOLA	945	73	12.542,72
VA	01-012057	CROSIO DELLA VALLE	562	72	1.174,51
VA	01-012082	INARZO	814	72	1.748,98
CR	01-019073	PIERANICA	881	72	1.177,97
CO	01-013192	PROSERPIO	909	72	1.837,82
CR	01-019057	MARTIGNANA DI PO	1.215	72	2.877,82
PV	01-018075	GRAVELLONA LOMELLINA	2.188	72	2.890,82
BG	01-016112	GEROSA	375	71	3.226,13
VA	01-012043	CASTELLO CABIAGLIO	499	71	4.497,39
VA	01-012010	BEDERO VALCUVIA	604	71	5.221,29
SO	01-014041	MELLO	1.006	71	6.871,01
BS	01-017026	BRANDICO	1.010	71	5.281,93
LO	01-098034	MAIRAGO	1.028	71	9.422,03
PV	01-018057	CORVINO SAN QUIRICO	1.082	71	6.199,90

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
CR	01-019056	MALAGNINO	1.094	71	7.973,37
CO	01-013216	SORICO	1.191	71	9.544,46
BG	01-016050	CAPIZZONE	1.192	71	8.348,91
VA	01-012037	CASALZUIGNO	1.206	71	6.627,67
PV	01-018065	FRASCAROLO	1.302	71	7.501,60
PV	01-018049	CIGOGNOLA	1.381	71	11.306,62
LC	01-097024	COLLE BRIANZA	1.440	71	9.471,96
PV	01-018092	MEZZANINO	1.456	71	10.455,58
PV	01-018009	BASCAPE	1.502	71	8.415,11
CR	01-019069	PESCAROLO ED UNITI	1.513	71	11.396,76
SO	01-014015	CASTIONE ANDEVENNO	1.545	71	12.911,42
LC	01-097080	TORRE DE' BUSI	1.768	71	10.288,03
SO	01-014051	POGGIRIDENTI	1.846	71	9.819,30
SO	01-014020	CHIURO	2.508	71	12.911,42
SO	01-014044	MONTAGNA IN VALTELLINA	2.882	71	12.911,42
VA	01-012056	CREMENAGA	799	70	927,56
CR	01-019088	SAN BASSANO - FORMIGARA		70	15.685,13
BG	01-016125	LENNA	694	69	3.236,87
VA	01-012071	GALLIATE LOMBARDO	837	69	2.640,41
BG	01-016186	ROTA D'IMAGNA	856	69	2.298,67
PV	01-018071	GERENZAGO	921	69	4.497,39
PV	01-018039	CASTELLO D'AGOGNA	972	69	3.241,12
CO	01-013160	MUSSO	1.065	69	3.191,15
SO	01-014040	MAZZO DI VALTELLINA	1.079	69	4.209,06
SO	01-014075	VERCEIA	1.143	69	3.547,94
CO	01-013058	CASTELMARTE	1.214	69	3.507,96
SO	01-014008	BIANZONE	1.250	69	5.863,60
BG	01-016221	UBIALE CLANEZZO	1.268	69	4.714,03
PV	01-018175	VERRUA PO	1.295	69	5.721,68
BS	01-017183	TAVERNOLE SUL MELLA	1.376	69	5.523,24
BG	01-016094	ENTRATICO	1.457	69	7.245,79
BS	01-017141	PEZZAZE	1.625	69	5.746,66
CO	01-013052	CASLINO D'ERBA	1.748	69	8.647,21
BS	01-017111	MONTE ISOLA	1.797	69	5.034,83
BS	01-017050	CETO	1.835	69	5.396,87
SO	01-014050	PIURO	1.881	69	9.223,64
BG	01-016244	ZANDOBBIO	2.263	69	9.270,81
SO	01-014054	PRATA CAMPORTACCIO	2.734	69	10.169,09
BS	01-017177	SENIGA	1.546	68	12.911,42
MI	01-015050	CARPIANO	2.385	68	12.911,42
PV	01-018026	CAMPOSPINOSO - ALBAREDO ARNABOLDI		68	14.762,78
BG	01-016085	COSTA VALLE IMAGNA	613	67	1.029,40
CO	01-013060	CASTIGLIONE D'INTELVI	756	67	1.184,44
PV	01-018083	LOMELLO - CERGNAGO - GALLIAVOLA - SEMIANA		66	7.762,89
PV	01-018038	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	1.021	66	5.486,81
BS	01-017012	BARGHE	1.115	66	10.356,69
LO	01-098002	BERTONICO	1.118	66	7.177,74
BG	01-016146	OLTRE IL COLLE	1.141	66	8.257,70
BS	01-017175	SAVIORE DELL'ADAMELLO	1.160	66	7.096,88
PV	01-018090	MEZZANA BIGLI	1.169	66	8.932,31
BG	01-016097	FARA OLIVANA CON SOLA	1.169	66	9.310,38
CR	01-019079	RICENGO	1.210	66	7.822,96
CR	01-019010	CAMISANO	1.225	66	8.525,20
LO	01-098045	PIEVE FISSIRAGA	1.285	66	7.495,65
LO	01-098020	COMAZZO	1.411	66	11.693,21
PV	01-018016	BORGO PRIOLO	1.421	66	10.426,20
BS	01-017176	SELLERO	1.485	66	11.293,44
BG	01-016200	SOLTO COLLINA	1.490	66	11.592,52
PV	01-018005	ARENA PO	1.566	66	12.911,42
LO	01-098047	SAN FIORANO	1.637	66	9.919,24
LO	01-098011	CASELLE LANDI	1.781	66	12.911,42
LC	01-097052	MONTE MARENZO	1.936	66	10.003,69
MI	01-015004	AICURZIO	1.960	66	10.010,04

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
BS	01-017063	CORTENO GOLGI	2.000	66	12.911,42
BS	01-017144	POLAVENO	2.434	66	12.911,42
BS	01-017035	CAPO DI PONTE	2.435	66	12.883,02
CR	01-019068	PERSICO D'OSIMO	2.639	66	12.911,42
SO	01-014057	SAMOLACO	2.822	66	12.911,42
BG	01-016156	PALAZZAGO	3.596	66	12.911,42
PV	01-018020	BOSNASCO	585	65	3.594,16
BG	01-016237	VIGOLO	675	65	7.663,05
PV	01-018134	SAN DAMIANO AL COLLE	752	65	4.390,77
BG	01-016235	VIADANICA	988	65	8.245,21
LC	01-097033	ELLO	1.088	65	1.266,37
BS	01-017193	VALLIO TERME	1.139	65	1.141,84
CO	01-013183	PIANELLO DEL LARIO	1.026	64	3.189,40
PV	01-018120	REDAVALLE	1.033	64	5.002,78
BG	01-016217	TORRE PALLAVICINA	1.055	64	2.641,55
PV	01-018077	INVERNO E MONTELEONE	1.074	64	5.002,10
PV	01-018185	ZECcone	1.128	64	4.547,36
CO	01-013076	CONSIGLIO DI RUMO	1.151	64	4.946,46
LO	01-098059	VALERA FRATTA	1.177	64	4.049,39
VA	01-012103	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	1.228	64	3.123,19
MN	01-020060	SCHIVENOGLIA	1.258	64	4.102,82
CO	01-013111	GRANDOLA ED UNITI	1.279	64	3.990,18
LO	01-098060	VILLANOVA DEL SILLARO	1.312	64	3.626,52
MI	01-015112	GUDO VISCONTI	1.321	64	4.841,75
MN	01-020009	CARBONARA DI PO	1.334	64	6.646,14
CR	01-019050	GRONTARDO	1.346	64	5.956,40
PV	01-018169	VALLE SALIMBENE	1.385	64	4.901,22
MN	01-020048	REDONDESCO	1.387	64	4.018,42
BS	01-017108	MILZANO	1.480	64	4.833,94
CR	01-019034	CREDERA RUBBIANO	1.606	64	6.101,81
BS	01-017132	PAITONE	1.640	64	4.947,13
VA	01-012019	BRENTA	1.651	64	5.505,76
MN	01-020023	FELONICA	1.658	64	4.516,68
PV	01-018100	MONTÙ BECCARIA	1.714	64	6.992,19
BG	01-016241	VILLA D'OGNA	1.726	64	8.048,58
LC	01-097065	PASTURO	1.754	64	6.746,08
LO	01-098051	SANTO STEFANO LODIGIANO	1.788	64	7.716,16
BG	01-016116	GORNO	1.802	64	8.583,70
LC	01-097070	PRIMALUNA	1.857	64	6.141,43
LO	01-098008	CASALETTO LODIGIANO	1.979	64	7.886,67
LO	01-098053	SENNALODIGIANA	2.021	64	9.829,82
LO	01-098017	CAVENAGO D'ADDA	2.032	64	6.621,16
BG	01-016068	CENATE SOPRA	2.097	64	9.027,20
BS	01-017099	MAIRANO	2.285	64	10.705,26
BG	01-016175	PREMOLO	1.037	62	2.189,54
CR	01-019047	GENIVOLTA	1.126	62	2.310,79
BS	01-017205	ZONE	1.140	62	1.998,84
LO	01-098058	TURANO LODIGIANO	1.258	62	1.699,01
CR	01-019100	SPINADESCO	1.487	62	2.773,39
PV	01-018019	BORNASCO	1.596	62	3.840,81
CO	01-013126	LEZZENO	2.059	62	4.087,58
PV	01-018084	LUNGAVILLA	2.162	62	4.148,84
VA	01-012059	CUGLIATE FABIASCO	2.869	62	5.334,90
VA	01-012023	BRUNELLO	928	61	8.204,13
BG	01-016092	DOSSENA	1.004	61	7.746,00
BS	01-017051	CEVO	1.034	61	5.471,82
CO	01-013106	GARZENO	1.064	61	5.421,85
CR	01-019018	CASALETTO CEREDANO	1.101	61	5.621,74
CR	01-019074	PIEVE D'OLMI	1.163	61	6.660,63
MI	01-015150	MORIMONDO	1.164	61	7.129,86
LO	01-098039	MERLINO	1.208	61	8.911,58
BS	01-017181	SONICO	1.210	61	6.629,40
LO	01-098022	CORNO GIOVINE	1.241	61	10.581,10

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
BS	01-017185	TIGNALE	1.306	61	9.128,95
CO	01-013225	TREMEZZO	1.337	61	11.243,47
CR	01-019075	PIEVE SAN GIACOMO	1.414	61	8.245,21
PV	01-018155	TORRAZZA COSTE	1.499	61	11.993,04
PV	01-018140	SANTA GIULETTA	1.607	61	12.058,66
MN	01-020004	BIGARELLO	1.646	61	8.259,20
BG	01-016066	CAVERNAGO	1.664	61	8.894,83
BS	01-017044	CASTO	1.850	61	9.869,27
CR	01-019107	TORRE DE' PICENARDI	1.858	61	12.911,42
BS	01-017016	BERZO DEMO	1.864	61	9.735,15
BS	01-017003	AGNOSINE	1.887	61	10.717,13
BS	01-017189	TREMOSINE	1.917	61	12.911,42
BS	01-017071	FIESSE	1.935	61	10.797,12
PV	01-018081	LINAROLO	2.141	61	12.911,42
PV	01-018160	TORREVECCHIA PIA	2.338	61	11.727,69
PV	01-018014	BEREGUARDO	2.339	61	12.911,42
PV	01-018143	SANTA MARIA DELLA VERSA	2.596	61	12.911,42
MN	01-020050	RIVAROLO MANTOVANO	2.802	61	12.911,42
SO	01-014078	VILLA DI TIRANO	2.979	61	12.911,42
LC	01-097082	VALGREGHENTINO	3.011	61	12.911,42
BG	01-016099	FINO DEL MONTE	1.113	60	324,81
VA	01-012011	BESANO	2.329	60	1.923,88
CO	01-013204	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	1.146	59	3.592,95
MN	01-020020	COMMESSAGGIO	1.152	59	3.892,54
MN	01-020058	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	1.191	59	4.165,32
CR	01-019001	ACQUANEGRA CREMONESE	1.231	59	4.880,38
MI	01-015035	BUBBIANO	1.292	59	4.571,35
BS	01-017047	CEDEGOLO	1.296	59	3.992,44
MN	01-020012	CASALROMANO	1.415	59	4.857,18
LC	01-097014	CARENNO	1.439	59	4.497,39
CR	01-019017	CASALE CREMASCO VIDOLASCO	1.475	59	4.682,13
MN	01-020043	POMPONESCO	1.498	59	5.721,94
LO	01-098040	MONTANASO LOMBARDO	1.534	59	4.937,13
BG	01-016243	VILMINORE DI SCALVE	1.539	59	3.673,87
LO	01-098015	CASTIRAGA VIDARDO	1.560	59	3.716,24
LO	01-098025	CRESPIATICA	1.566	59	5.316,91
LC	01-097066	PEREGO	1.588	59	4.736,55
SO	01-014046	NOVATE MEZZOLA	1.650	59	6.196,40
BG	01-016080	COLZATE	1.670	59	4.614,52
BS	01-017082	IDRO	1.706	59	6.794,77
CO	01-013029	BRENNA	1.810	59	5.110,63
LO	01-098026	FOMBIO	1.820	59	7.104,86
PV	01-018086	MARCIGNAGO	1.887	59	6.600,29
PV	01-018139	SANTA CRISTINA E BISSONE	1.890	59	6.601,77
BG	01-016001	ADRARA SAN MARTINO	1.892	59	6.496,23
MN	01-020044	PONTI SUL MINCIO	1.921	59	5.411,46
CR	01-019051	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	1.928	59	7.474,26
CR	01-019083	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	1.937	59	5.910,63
CO	01-013215	SOLBIATE	2.246	59	4.853,18
SO	01-014052	PONTE IN VALTELLINA	2.262	59	7.395,71
BG	01-016010	ANTEGNATE	2.355	59	8.278,59
BG	01-016023	BERBENNO	2.362	59	7.228,72
CR	01-019072	PIANENGO	2.392	59	8.014,85
VA	01-012036	CASALE LITTA	2.446	59	5.396,87
BS	01-017158	PUEGNAGO DEL GARDA	2.734	59	6.135,48
SO	01-014073	VALFURVA	2.741	59	9.064,38
BG	01-016052	CAPRINO BERGAMASCO	2.813	59	9.142,69
CR	01-019055	MADIGNANO	2.866	59	5.848,60
BG	01-016039	BREMBILLA	4.257	59	12.911,42
VA	01-012065	DUMENZA - AGRA		58	5.558,48
MN	01-020046	QUINGENTOLE	1.236	57	2.008,83
BS	01-017001	ACQUAFREDDA	1.394	57	1.964,86
PV	01-018115	PINAROLO PO	1.556	57	2.680,84

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
CR	01-019012	CAPERGNANICA	1.607	57	2.758,40
VA	01-012101	MERCALLO	1.648	57	2.955,68
VA	01-012008	BARASSO	1.697	57	2.705,89
CO	01-013125	LENNO	1.777	57	2.838,35
CO	01-013038	CAGNO	1.882	57	2.868,33
LC	01-097003	ANNONE DI BRIANZA	1.986	57	3.360,05
CR	01-019059	MONTODINE	2.225	57	3.833,40
CO	01-013097	EUPILIO	2.471	57	3.301,93
CO	01-013229	VALBRONA	2.473	57	2.762,10
LC	01-097038	GARLATE	2.549	57	3.204,74
CO	01-013047	CARLAZZO	2.680	57	4.940,89
VA	01-012091	LOZZA	982	56	4.191,17
BS	01-017089	LIMONE SUL GARDA	1.038	56	6.786,29
PV	01-018106	OTTOBIANO	1.150	56	6.104,06
BS	01-017097	MACLODIO	1.186	56	5.596,75
BG	01-016118	GROMO	1.259	56	7.898,70
BS	01-017180	SOIANO DEL LAGO	1.549	56	8.495,07
LO	01-098052	SECUGNAGO	1.760	56	7.980,72
BS	01-017145	POLPENAZZE DEL GARDA	1.960	56	12.911,42
MN	01-020011	CASALOLDO	2.099	56	10.449,20
MN	01-020068	VILLIMPENTA	2.103	56	9.494,49
MN	01-020019	CERESARA	2.437	56	12.911,42
SO	01-014072	VALDISOTTO	3.212	56	12.911,42
BG	01-016188	SAN GIOVANNI BIANCO	4.993	56	12.911,42
PV	01-018164	TROMELLO - BORGO SAN SIRO		56	5.951,39
SO	01-014077	VILLA DI CHIAVENNA	1.120	55	819,52
VA	01-012063	CUVIO	1.515	55	1.135,48
CR	01-019054	IZANO	1.692	55	1.259,27
CO	01-013032	BRUNATE	1.744	55	1.013,71
LC	01-097021	CESANA BRIANZA	2.277	55	1.838,93
BS	01-017060	COMEZZANO-CIZZAGO	2.640	55	2.168,74
BG	01-016100	FIORANO AL SERIO	2.830	55	2.048,97
BS	01-017123	OME	2.839	55	1.963,86
VA	01-012062	CUVEGLIO	2.977	55	1.643,05
BG	01-016036	BRANZI	760	54	1.744,59
LO	01-098036	MARUDO	1.146	54	4.177,57
PV	01-018121	RETORBIDO	1.174	54	2.902,82
BG	01-016223	VALBONDIONE	1.185	54	3.305,33
PV	01-018047	CERVESINA	1.208	54	3.657,88
BG	01-016167	POGNANO	1.266	54	2.558,16
PV	01-018118	PORTALBERA	1.352	54	4.867,57
MN	01-020041	PIUBEGA	1.645	54	4.437,42
LC	01-097039	IMBERSAGO	1.888	54	6.938,93
BS	01-017121	ODOLO	1.900	54	7.074,09
LC	01-097043	LIERNA	1.964	54	5.892,11
PV	01-018107	PALESTRO	1.991	54	4.282,01
LC	01-097074	SANTA MARIA HOÈ	2.001	54	6.042,57
BG	01-016197	SELVINO	2.019	54	4.644,66
BS	01-017116	MUSCOLINE	2.020	54	6.192,60
PV	01-018060	CURA CARPIGNANO	2.076	54	6.390,30
VA	01-012094	MACCAGNO	2.153	54	7.995,36
BG	01-016013	ARZAGO D'ADDA	2.265	54	6.017,07
CO	01-013005	ALBIOLO	2.270	54	5.946,75
LO	01-098006	BREMBIO	2.383	54	6.999,91
PV	01-018033	CASEI GEROLA	2.571	54	5.646,72
BG	01-016084	COSTA DI MEZZATE	2.719	54	8.710,24
CR	01-019095	SESTO ED UNITI	2.774	54	7.785,18
BS	01-017091	LOGRATO	2.891	54	8.034,13
CO	01-013019	BELLAGIO	2.959	54	6.690,27
BG	01-016182	ROGNO	3.288	54	11.655,58
BS	01-017112	MONTICELLI BRUSATI	3.508	54	8.113,67
BS	01-017164	ROÈ VOLCIANO	4.119	54	12.911,42
SO	01-014007	BERBENNO DI VALTELLINA	4.157	53	12.911,42

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
VA	01-012116	RANCO	1.139	52	1.887,20
VA	01-012131	VALGANNA	1.474	52	1.798,96
PV	01-018015	BORGARELLO	1.490	52	1.922,88
LO	01-098005	BORGO SAN GIOVANNI	1.598	52	2.292,52
CR	01-019058	MONTE CREMASCO	1.887	52	2.758,40
CO	01-013128	LIMIDO COMASCO	2.242	52	3.193,73
BS	01-017006	ANGOLO TERME	2.543	52	4.628,71
MI	01-015019	BERNATE TICINO	2.918	52	5.163,00
LO	01-098037	MASSALENGO	3.149	52	5.115,27
BS	01-017147	PONCARALE	4.050	52	5.317,71
CO	01-013004	ALBESE CON CASSANO	4.058	52	5.721,28
BS	01-017201	VILLANUOVA SUL CLISI	4.776	52	8.590,41
BG	01-016204	SOVERE	4.939	52	6.336,32
BS	01-017156	PROVAGLIO D'ISEO	5.839	52	6.400,68
SO	01-014019	CHIESA IN VALMALENCO - CASPOGGIO - LANZADA		52	17.574,27
SO	01-014012	CAMPODOLCINO	1.099	51	7.247,79
MN	01-020056	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	1.715	51	7.620,19
LO	01-098009	CASALMAIOCCO	2.400	51	9.899,05
LO	01-098030	LIVRAGA	2.496	51	12.006,35
LC	01-097072	ROGENO	2.649	51	11.613,66
BG	01-016171	PONTIDA	2.944	51	12.911,42
BS	01-017142	PIAN CAMUNO	3.704	51	12.911,42
BS	01-017162	ROCCAFRANCA	3.743	51	12.911,42
SO	01-014071	VALDIDENTRO	3.887	51	12.911,42
SO	01-014060	SONDALO	4.671	51	12.911,42
LC	01-097051	MOLTENO - SIRONE		51	24.793,86
BG	01-016195	SCHILPARIO	1.316	50	519,70
SO	01-014034	GROSOTTO	1.653	50	1.519,12
BG	01-016168	PONTE NOSSA	2.042	50	1.926,19
VA	01-012132	VARANO BORGHI	2.219	50	724,18
VA	01-012126	TERNATE	2.270	50	1.926,72
LC	01-097030	DERVIO	2.712	50	1.274,06
VA	01-012045	CASTELVECCANA - PORTO VALTRAVAGLIA		50	6.070,53
PV	01-018080	LARDIRAGO	1.126	49	4.424,41
CR	01-019092	SCANDOLARA RAVARA	1.632	49	5.199,89
MI	01-015045	CAMPARADA	1.649	49	5.917,82
BS	01-017109	MONIGA DEL GARDA	1.713	49	6.542,80
MI	01-015082	COLTURANO	1.769	49	4.047,51
MI	01-015092	CORREZZANA	1.830	49	5.370,88
CO	01-013153	MONGUZZO	1.938	49	5.634,50
MN	01-020067	VILLA POMA	2.022	49	8.008,58
LO	01-098012	CASELLE LURANI	2.135	49	5.987,32
LC	01-097019	CASTELLO DI BRIANZA	2.178	49	5.643,72
MI	01-015236	VERNATE	2.181	49	6.485,86
CO	01-013170	ORSENIGO	2.240	49	4.681,14
BS	01-017074	GARDONE RIVIERA	2.519	49	7.405,74
VA	01-012064	DAVERIO	2.625	49	5.518,39
LC	01-097011	BULCIAGO	2.687	49	5.546,40
PV	01-018073	GODIASCO	2.798	49	9.564,45
VA	01-012088	LEGGIUNO	2.924	49	8.195,24
BS	01-017160	REMEDELLO	3.016	49	6.995,94
VA	01-012058	CUASSO AL MONTE	3.033	49	11.133,53
BG	01-016093	ENDINE GAIANO	3.079	49	10.839,31
BS	01-017168	SABBIO CHIESE	3.124	49	8.041,73
BG	01-016192	SANT'OMOBONO IMAGNA	3.189	49	9.594,43
PV	01-018048	CHIGNOLO PO	3.230	49	9.384,12
CR	01-019099	SOSPIRO	3.254	49	6.876,01
BS	01-017122	OFFLAGA	3.317	49	8.380,33
BS	01-017101	MALONNO	3.354	49	6.992,64
MN	01-020018	CAVRIANA	3.673	49	11.224,28
LO	01-098004	BORGHETTO LODIGIANO	3.710	49	12.443,66
BS	01-017010	BAGOLINO	3.940	49	12.911,42
BS	01-017206	PIANCOGNO	4.055	49	8.131,28

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
SO	01-014065	TEGLIO	4.892	49	10.430,34
LC	01-097006	BARZANÒ – BARZAGO – CREMELLA – SIRTORI – VIGANÒ		48	21.310,00
BG	01-016078	COLERE	1.142	47	1.349,22
VA	01-012016	BODIO LOMNAGO	1.996	47	2.796,38
MI	01-015186	RONCELLO	2.349	47	4.531,00
LC	01-097088	VERDERIO SUPERIORE	2.489	47	3.779,41
CO	01-013232	VALMOREA	2.514	47	2.562,45
LO	01-098028	GRAFFIGNANA	2.572	47	3.138,18
CR	01-019002	AGNADELLO	2.898	47	4.893,16
VA	01-012113	PORTO CERESIO	3.024	47	3.145,37
SO	01-014002	ALBOSAGGIA	3.074	47	5.811,02
BG	01-016187	ROVETTA	3.331	47	5.796,63
BS	01-017104	MARCHENO	4.160	47	6.865,96
CO	01-013189	PORLEZZA	4.184	47	7.471,86
SO	01-014024	COSIO VALTELLINO	5.170	47	9.914,52
BS	01-017007	ARTOGNE	3.112	46	12.911,42
MN	01-020034	MEDOLE	3.309	46	12.911,42
MI	01-015224	TRUCCAZZANO	4.296	46	12.911,42
CO	01-013197	RODERO	1.049	45	439,74
VA	01-012044	CASTELSEPRIO	1.250	45	999,42
BS	01-017203	VISANO	1.686	45	1.630,63
BG	01-016216	TORRE DE' ROVERI	2.003	45	8.195,24
BG	01-016199	SERINA	2.178	45	7.535,02
BG	01-016009	AMBIVERE	2.240	45	1.543,00
VA	01-012128	TRAVEDONA – MONATE – CADREZZATE – COMABBIO		45	5.279,92
CO	01-013009	ANZANO DEL PARCO	1.592	44	4.297,50
CO	01-013121	LAMBRUGO	2.173	44	4.933,84
LC	01-097053	MONTEVECCHIA	2.477	44	9.616,48
MN	01-020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	2.523	44	5.195,98
LC	01-097073	ROVAGNATE	2.588	44	6.899,03
MN	01-020022	DOSOLO	3.108	44	7.502,24
MN	01-020005	BORGOFORTE	3.243	44	12.592,69
BG	01-016012	ARDESIO	3.707	44	12.704,61
VA	01-012015	BISUSCHIO	3.782	44	10.394,16
BS	01-017138	SAN PAOLO	3.809	44	12.492,75
BS	01-017068	EDOLO	4.331	44	9.608,85
BS	01-017020	BORGO SAN GIACOMO	4.597	44	12.911,42
MN	01-020016	CASTELLUCCHIO	4.841	44	11.018,33
CR	01-019026	CASTELVERDE	4.920	44	11.891,89
MN	01-020051	RODIGO	5.013	44	12.911,42
VA	01-012124	SUMIRAGO	5.790	44	12.911,42
VA	01-012136	VENEGONO INFERIORE	5.864	44	12.911,42
MN	01-020052	RONCOFERRARO	6.651	44	12.911,42
MN	01-020031	MARCARIA	6.967	44	12.911,42
BG	01-016251	SOLZA	1.453	42	1.541,25
CO	01-013024	BIZZARONE	1.545	42	2.579,68
SO	01-014004	APRICA	1.599	42	1.798,96
BG	01-016250	MEDOLAGO	2.011	42	2.598,49
CO	01-013061	CAVALLASCA	2.784	42	5.257,75
MI	01-015158	NOVIGLIO	3.008	42	4.568,84
BG	01-016087	COVO	3.110	42	3.807,59
VA	01-012097	MARCHIROLO	3.164	42	3.298,08
VA	01-012125	TAINO	3.177	42	3.867,95
BG	01-016108	GANDINO	5.698	42	7.699,69
BG	01-016193	SARNICO	5.876	42	6.995,94
SO	01-014066	TIRANO	8.841	42	12.046,86
PV	01-018078	LANDRIANO	4.151	41	12.911,42
BS	01-017204	VOBARNO	7.468	41	12.911,42
CO	01-013169	OLTRONA DI SAN MAMETTE	2.081	40	1.288,65
MI	01-015136	MASATE	2.376	40	2.075,29
CO	01-013042	CANZO	4.942	40	3.919,04
SO	01-014018	CHIAVENNA	7.329	40	5.996,52
CO	01-013055	CASSINA RIZZARDI	2.351	39	6.429,67

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
MI	01-015235	VERMEZZO	2.983	39	7.937,39
CO	01-013145	MENAGGIO	3.057	39	7.939,25
PV	01-018093	MIRADOLO TERME	3.126	39	10.393,96
CO	01-013084	CUCCIAGO	3.171	39	6.659,45
LO	01-098048	SAN MARTINO IN STRADA	3.466	39	9.001,03
PV	01-018171	VARZI	3.547	39	7.675,57
VA	01-012106	MORNAGO	4.111	39	11.353,41
MI	01-015071	CERRO AL LAMBRO	4.314	39	11.516,25
MN	01-020054	SABBIONETA	4.319	39	10.165,36
PV	01-018122	RIVANAZZANO	4.360	39	9.934,23
MN	01-020035	MOGLIA	5.742	39	12.366,21
CO	01-013003	ALBAVILLA	6.021	39	12.911,42
MN	01-020070	VOLTA MANTOVANA	6.487	39	12.911,42
CO	01-013159	MOZZATE	6.983	39	12.911,42
BS	01-017143	PISOGNE	7.733	39	12.911,42
BG	01-016086	COSTA VOLPINO	8.503	39	12.911,42
VA	01-012095	MALGESSO	1.115	37	1.452,94
BG	01-016101	FONTANELLA	3.589	37	5.340,20
BS	01-017066	DELLO	4.058	37	6.974,99
VA	01-012105	MORAZZONE	4.225	37	5.667,41
LC	01-097026	COSTA MASNAGA	4.363	37	6.093,06
MN	01-020008	CANNETO SULL'OGGIO	4.569	37	8.243,72
LO	01-098014	CASTIGLIONE D'ADDA	4.701	37	6.433,96
VA	01-012139	VIGGIÙ	4.885	37	5.453,14
PV	01-018035	CASSOLNOVO	5.813	37	5.866,59
LC	01-097023	COLICO	6.249	37	12.461,67
MN	01-020061	SERMIDE	6.558	37	7.335,74
BG	01-016218	TRESCORE BALNEARIO	8.245	37	12.624,57
LC	01-097056	NIBIONNO	3.313	36	12.911,42
CO	01-013131	LOCATE VARESINO	3.955	35	2.096,78
VA	01-012086	LAVENA PONTE TRESA	5.432	35	4.740,45
BG	01-016178	RANICA	5.806	35	4.014,61
MI	01-015117	LAZZATE	6.271	35	4.790,55
BG	01-016242	VILLONGO	6.448	35	12.911,42
VA	01-012087	LAVENO MOMBELLO	8.905	35	8.307,68
BG	01-016246	ZOGNO	9.084	35	10.793,80
BG	01-016150	ORIO AL SERIO	1.368	34	Non finanziabili
CO	01-013135	LUISAGO	2.360	34	Non finanziabili
BG	01-016098	FILAGO	2.654	34	Non finanziabili
CO	01-013163	NOVEDRATE	2.881	34	Non finanziabili
LC	01-097020	CERNUSCO LOMBARDONE	3.616	34	Non finanziabili
BG	01-016224	VALBREMBO	3.616	34	Non finanziabili
BG	01-016172	PONTIROLO NUOVO	4.167	34	Non finanziabili
BS	01-017028	BRENO	5.031	34	Non finanziabili
BS	01-017187	TOSCOLANO MADERNO	7.154	34	Non finanziabili
VA	01-012014	BIANDRONNO	3.139	32	Non finanziabili
BG	01-016055	CAROBIO DEGLI ANGELI	3.241	32	Non finanziabili
BG	01-016020	BARIANO	3.986	32	Non finanziabili
MI	01-015147	MISINTO	4.015	32	Non finanziabili
CO	01-013101	FIGINO SERENZA	4.616	32	Non finanziabili
MN	01-020028	GUIDIZZOLO	5.103	32	Non finanziabili
PV	01-018037	CASTEGGIO	6.649	32	Non finanziabili
BG	01-016155	PALADINA	3.157	30	Non finanziabili
MN	01-020007	BOZZOLO	4.123	30	Non finanziabili
CO	01-013023	BINAGO	4.269	30	Non finanziabili
MI	01-015233	VEDUGGIO CON COLZANO	4.296	30	Non finanziabili
CO	01-013007	ALZATE BRIANZA	4.411	30	Non finanziabili
VA	01-012035	CARONNO VARESINO	4.595	30	Non finanziabili
VA	01-012033	CARNAGO	5.591	30	Non finanziabili
VA	01-012006	AZZATE	3.868	29	Non finanziabili
MI	01-015069	CERIANO LAGHETTO	5.417	29	Non finanziabili
LC	01-097009	BOSISIO PARINI	3.082	27	Non finanziabili
BS	01-017129	PADENGHE SUL GARDA	3.600	27	Non finanziabili

PROV.	COD. TER.	COMUNE	RESIDENTI AL 31.12.2000	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO
LC	01-097017	CASSAGO BRIANZA	3.960	27	Non finanziabili
VA	01-012073	GAZZADA SCHIANNO	4.534	27	Non finanziabili
CO	01-013028	BREGNANO	5.038	27	Non finanziabili
BS	01-017062	CORTE FRANCA	6.200	27	Non finanziabili
BS	01-017002	ADRO	6.270	27	Non finanziabili
BG	01-016139	MONTELLO	2.383	25	Non finanziabili
MI	01-015219	TREZZANO ROSA	3.631	25	Non finanziabili
VA	01-012121	SOLBIATE ARNO	4.042	25	Non finanziabili
VA	01-012107	OGGIONA CON SANTO STEFANO	4.297	25	Non finanziabili
MI	01-015026	BOFFALORA SOPRA TICINO	4.303	25	Non finanziabili
VA	01-012084	ISPRA	4.740	25	Non finanziabili
VA	01-012012	BESNATE	4.841	25	Non finanziabili
LC	01-097071	ROBBIATE	4.878	25	Non finanziabili
BS	01-017045	CASTREZZATO	5.741	25	Non finanziabili
PV	01-018088	MEDE	6.980	25	Non finanziabili
CO	01-013147	MERONE	3.511	24	Non finanziabili
BG	01-016073	CHIUDUNO	5.015	24	Non finanziabili
MI	01-015210	SETTALA	5.740	24	Non finanziabili
BS	01-017136	PASSIRANO	5.859	24	Non finanziabili
MI	01-015120	LESMO	6.504	24	Non finanziabili
MI	01-015180	RENATE	3.714	22	Non finanziabili
BG	01-016049	CANONICA D'ADDA	3.745	22	Non finanziabili
CO	01-013012	AROSIO	4.349	22	Non finanziabili
MI	01-015106	GESSATE	5.466	22	Non finanziabili
MI	01-015216	SOVICO	6.962	22	Non finanziabili
CO	01-013206	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	4.209	20	Non finanziabili
BG	01-016233	VERDELLO	6.389	20	Non finanziabili
CO	01-013048	CARUGO	5.244	17	Non finanziabili
BG	01-016143	MOZZO	6.867	17	Non finanziabili
MI	01-015013	BARLASSINA	5.853	15	Non finanziabili
MI	01-015129	MACHERIO	6.432	15	Non finanziabili
VA	01-012137	VENEGONO SUPERIORE	6.597	15	Non finanziabili
BG	01-016062	CASTELLI CALEPIO	8.923	-	Non ammissibili
MN	01-020002	ASOLA	9.407	-	Non ammissibili
BS	01-017046	CAZZAGO SAN MARTINO	9.707	-	Non ammissibili
BS	01-017023	BOTTICINO	9.784	-	Non ammissibili

D.G. Sanità

(BUR20030143)

(3.2.0)

Circ.r. 3 aprile 2003 - n. 10**Sicurezza degli ascensori e applicazione della normativa di riferimento (d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162)**

Ai Sindaci dei Comuni lombardi
 Ai Direttori Generali delle ASL
 Ai Direttori dei Dipartimenti
 di Prevenzione delle ASL
 e p.c. Ai Prefetti della Lombardia
 Al Ministro della Salute
 Loro Sedi

Gli incidenti riguardanti ascensori avvenuti in quest'ultimo periodo, che hanno interessato tra l'altro due impianti installati in provincia di Milano con conseguenze gravissime in uno dei due casi, hanno posto la necessità di una riflessione sull'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza degli ascensori e del sistema delle responsabilità di affidamento ed esecuzione delle attività di manutenzione e di verifica periodica.

Gli incidenti accaduti non sembrano rappresentare in sé un particolare fenomeno dal punto di vista statistico, considerata la numerosità degli impianti funzionanti nel nostro Paese; in ogni caso si ravvisa la necessità di migliorare la conoscenza ed applicazione della nuova normativa di riferimento, che è entrata in vigore nel 1999 ed ha apportato importanti novità al precedente quadro legislativo, definito dalla ormai abrogata legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

Normativa di riferimento

La normativa in materia di ascensori è rappresentata dal d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», entrato in vigore il 25 giugno 1999.

Tale d.P.R. ha recepito la direttiva comunitaria sopra richiamata e ha introdotto importanti novità per quanto concerne il sistema delle responsabilità riguardo alle verifiche periodiche sugli ascensori e montacarichi in servizio privato: come noto in precedenza tali verifiche erano compito della pubblica amministrazione, in particolare di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che le effettuavano attraverso gli ex Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione, U.O. Sicurezza del lavoro e impiantistica, ed avevano cadenza annuale; con l'entrata in vigore del d.P.R. 162/99, invece, la responsabilità circa il fatto che l'ascensore venga sottoposto a verifica periodica ogni due anni è stata attribuita al proprietario dello stabile o al suo legale rappresentante, che a tal fine deve incaricare uno dei soggetti indicati dall'art. 13 del citato d.P.R.: le ASL, oppure gli organismi privati di certificazione oppure, nel caso di impianti installati presso stabilimenti industriali o aziende agricole, anche le Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro.

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, ha inoltre l'obbligo di far effettuare la manutenzione periodica dell'ascensore a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata.

La precedente normativa prevedeva il collaudo dei nuovi ascensori da parte dell'Istituto Superiore per la Prevenzione

e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), attraverso i suoi Dipartimenti periferici, mentre ora l'installazione di un nuovo ascensore è soggetta solo ad una comunicazione al comune, che il proprietario dello stabile deve inviare allegando la dichiarazione di conformità dell'impianto stesso e specificando a quale soggetto ha affidato la effettuazione delle ispezioni periodiche biennali.

Qualora la verifica periodica biennale risulti negativa il soggetto che l'ha eseguita è tenuto a comunicarne l'esito al comune, che dispone il fermo dell'impianto fino alla effettuazione di una verifica straordinaria che dia esito favorevole.

Va ricordato che il d.P.R. 162/99 non ha specificato alcuni passaggi necessari per l'applicazione della nuova normativa da parte delle ASL, specie riguardo agli ascensori esistenti; inoltre non ha previsto alcun periodo di latenza per l'entrata in vigore delle norme concernenti tali impianti, pur determinando indubbiamente grosse conseguenze sul piano delle procedure e della effettiva praticabilità del nuovo sistema delle responsabilità, sia per quanto riguarda i compiti delle ASL che quelli dei Comuni, nonché dei soggetti cui compete la richiesta di verifica periodica. Il d.P.R. ha stabilito inoltre tra le norme transitorie che le migliaia di impianti già esistenti e mai collaudati dall'ISPESL potessero essere «messi in regola» entro un anno (disposizione poi più volte prorogata) attraverso un collaudo effettuabile dall'ISPESL stesso oppure dagli altri soggetti individuati dall'art. 19 del più volte citato d.P.R.

Proposte di iniziative per il miglioramento della sicurezza degli ascensori e la prevenzione dei rischi legati al funzionamento dei relativi impianti

a) Ruolo dei Comuni

Questa Direzione Generale all'epoca dell'entrata in vigore del d.P.R. 162/99 ha definito indirizzi operativi per le ASL al fine di evitare discontinuità di servizio conseguenti all'entrata in vigore della nuova normativa, ed anche ai fini dell'avvio di rapporti di collaborazione tra ASL e Comuni, considerata la mole di informazioni sugli impianti installati nei rispettivi territori disponibile presso le ASL stesse ed il ruolo centrale affidato alle Amministrazioni Comunali dal d.P.R. 162/99.

Proprio in relazione a tale ruolo fondamentale si propone che i Comuni:

- promuovano iniziative di informazione nei confronti dei proprietari-amministratori di condominio per segnalare loro le relative responsabilità e la necessità di rispettare gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica sugli ascensori;

- attuino, sulla base dell'anagrafe degli ascensori installati nei rispettivi territori dal 25 giugno 1999, data di entrata in vigore del d.P.R. 162/99, controlli amministrativi per verificare che tutti i proprietari degli stabili in cui è installato un ascensore abbiano assegnato ad uno dei soggetti di cui all'art. 13 del d.P.R. 162/99 l'attività di effettuazione delle verifiche periodiche biennali;

- realizzino, attraverso la Vigilanza urbana, controlli a campione negli stabili a destinazione residenziale per verificare che i soggetti cui sono affidate le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa ottemperino realmente alle rispettive funzioni (ci si riferisce a proprietario-amministratore del condominio, aziende che effettuano attività di manutenzione degli impianti, soggetti che effettuano le verifiche periodiche biennali).

Le ASL, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, ed in particolare i Servizi Impiantistica e Sicurezza, assisteranno i Comuni per eventuali chiarimenti sui contenuti della normativa e sui relativi aspetti attuativi, nonché per suggerimenti sulle modalità di realizzazione delle attività di controllo a campione sopra proposte.

b) Ruolo delle ASL

Le ASL rientrano tra i soggetti che possono effettuare le verifiche periodiche biennali sugli ascensori; risulta a questa Direzione Generale che la percentuale di impianti affidati con apposito incarico sia molto variabile a seconda delle ASL, essendo legata a diversi fattori il primo dei quali è rappresentato dalle risorse umane assegnate a tale attività, cioè al numero di ingegneri esperti di ascensori nell'organico dei Servizi Impiantistica e Sicurezza dei Dipartimenti di Prevenzione.

Si rammenta ai Direttori Generali che tale ruolo della ASL, essendo previsto dalla normativa, va garantito e rappresenta comunque una fonte di introiti; inoltre la presenza di un'istituzione pubblica nel panorama dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche ha certamente riflessi positivi e consente alla

ASL di disporre di personale con competenze specialistiche in materia, che possono risultare preziose nell'ottica di un più ampio ruolo di promozione della sicurezza e della prevenzione degli infortuni.

Ciò premesso, si chiede alle ASL di:

- svolgere un ruolo di informazione e di consulenza sulla normativa in materia di ascensori, relativamente agli aspetti di tipo procedurale e amministrativo, rivolto non solo ai Comuni ma anche ai singoli cittadini che necessitino di chiarimenti e indicazioni;

- organizzare, nell'ambito delle attività di vigilanza in materia di sicurezza dei lavoratori, una campagna di controlli a campione sul rispetto degli obblighi di legge mirata agli ascensori installati nei luoghi di lavoro, analoga a quella proposta ai Comuni, con lo scopo cioè di verificare, attraverso un controllo documentale, che i soggetti responsabili (proprietario-amministratore del condominio, aziende che effettuano attività di manutenzione degli impianti, soggetti che effettuano le verifiche periodiche biennali) adempiano a quanto previsto dalla normativa. Tale campagna di controlli a campione sarà concordata in seno alle Commissioni provinciali ex art. 27 del d.lgs. 626/94 e s.m.i., in cui sono rappresentate anche le Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro;

- promuovere ogni utile iniziativa per il miglioramento della sicurezza degli ascensori negli edifici residenziali nell'ambito delle attività di prevenzione degli infortuni domestici.

Si chiede inoltre di riferire alla scrivente Direzione Generale entro il 30 giugno p.v. in merito alle attività svolte ed alle iniziative adottate per rilanciare la sicurezza degli ascensori e la prevenzione degli incidenti; la relazione va inviata alla competente Unità Organizzativa Prevenzione.

Si confida nell'accoglimento delle proposte operative avanzate e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento; si ritiene opportuno inoltre inviare la presente circolare per opportuna conoscenza anche ai Prefetti della Lombardia ed al Ministero della Salute.

Al Ministero della Salute in particolare si segnala che la riflessione condotta in questo periodo con le ASL sui contenuti e sull'applicazione del d.P.R. 162/99, a distanza di quattro anni dalla sua entrata in vigore, induce a far presente che il sistema dei controlli che è stato introdotto dalla nuova normativa e che è imperniato sostanzialmente su soggetti privati, anche se incaricati di pubblico servizio nel caso delle verifiche periodiche, necessita probabilmente di una forma di sorveglianza, che entri nel merito delle attività svolte e ne garantisca la validità dal punto di vista tecnico. Si propone pertanto al Ministero della Salute l'opportunità di valutare, unitamente alle altre Amministrazioni centrali interessate, l'ipotesi dell'introduzione di un controllo a campione sugli impianti da parte di un'istituzione pubblica.

Il direttore generale: Carlo Lucchina

(BUR20030144)

(3.2.0)

Circ. r. 7 aprile 2003 - n. 11

Indicazioni per l'applicazione d.g.r. n. 12455 del 21 marzo 2003

Ai Direttori Generali
 Ai Direttori Sanitari
 Ai Responsabili
 dei Dipartimenti di Prevenzione
 Ai Responsabili dei Servizi di Medicina
 dello Sport e lotta al doping
 delle ASL della Regione Lombardia
 Loro Sedi

Con la delibera in oggetto pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 7 aprile 2003 si dà attuazione dell'allegato «A» della l.r. 9/2000 riguardante l'accreditamento delle strutture che erogano prestazioni di cui al d.m. 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993.

Tutte le strutture provvisoriamente accreditate dovranno presentare domanda nei tempi e nei modi stabiliti dalla d.g.r. sopra richiamata.

Compito delle ASL, che si avvarranno anche del supporto tecnico dei Servizi di Medicina dello sport e lotta al doping dei Dipartimenti di Prevenzione, sarà valutare la corretta corrispondenza di quanto dichiarato dalla struttura ai requisiti previsti secondo gli allegati «2», «3» e «4» della stessa.

Se per l'allegato «2» non sussistono problemi interpretativi, in quanto trattasi della riproposizione delle norme generali previste per la Specialistica ambulatoriale, si rende necessario invece chiarire alcuni punti relativi agli allegati «3» e «4» (requisiti specifici della medicina dello sport):

1. ai punti OSASA01, OSASA02, OSASA07 e OSASA08: devono essere comprovati, così come avviene per la Specialistica ambulatoriale, da un riscontro delle presenze mediante timbro orario o registro delle presenze mediate firma;

2. al punto OLZ001: deve essere allegata planimetria come da autorizzazione sanitaria ottenuta;

3. dal punto OLZ008 al punto OLZ011: deve essere presente registro delle apparecchiature con contratti di manutenzione e certificati di conformità;

4. al punto OLZ017: deve essere comprovato tramite auto-certificazione;

5. dai punti OLZ018 al punto OLZ025: deve essere fornito organigramma con copie dei contratti o convenzioni;

6. ai punti OLZ026 e OLZ027: si applica il monte ore della convenzione della specialistica ambulatoriale compresa la libera professione. Il dato deve essere comprovato dal registro delle presenze e dall'elenco delle attività svolte dal medico sia per attività all'interno del budget (visite per minori e disabili) sia fuori dal budget (maggioresni, stati di buona salute, consulenze ed altro);

7. al punto OLZ035.06 deve risultare sulla planimetria;

8. al punto OLZ035.07a e 07b: gli orari di servizio devono essere depositati, deve essere data comunicazione per chiusure temporanee e deve essere assicurata una adeguata turnazione di chiusura per ferie in modo da non compromettere il servizio all'utenza;

9. al punto OLZ036: tali apparecchiature devono essere documentate così come il materiale di consumo dalle relative fatture di acquisto;

10. al punto OLZ036.08: tale carrello deve contenere tutto ciò che viene comunemente usato nella rianimazione cardio-respiratoria sia dal punto di vista strumentale che dal punto di vista farmacologico. Deve essere esplicitamente elencato quanto contenuto nel carrello;

11. al punto OLZ036.16: in alternativa al possesso di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'esame completo delle urine è possibile stipulare apposite convenzioni con i Laboratori di Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;

12. al punto OLZ037.02gl: le strutture possono stipulare convenzioni con Servizi di Medicina Legale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, delle A.O., delle Università.

All'interno della checklist sono presenti anche alcune domande il cui fine è quello di valutare l'attendibilità della compilazione, per cui nel riscontro si dovrà tenere presente l'esistenza di eventuali risposte contraddittorie, indice di una compilazione non corrispondente alle caratteristiche delle strutture.

Il direttore generale: Carlo Lucchina

colo Regionale (SIARL) è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare all'amministrazione pubblica competente le domande di finanziamento relative alla misura n (1.14) del Piano di Sviluppo Rurale;

Considerato altresì che sul SIARL è disponibile il modello della domanda informatizzato relativo alla misura n (1.14) del P.S.R.;

Vista la d.g.r. n. 7/11711 del 23 dicembre 2002 «Approvazione delle modifiche alle disposizioni attuative delle misure: a, b, h, j, l, n, r, u del P.S.R. conseguenti alla decisione c (2002) 3496 dell'11 ottobre 2002 che accoglie la proposta di revisione del Piano approvata con d.g.r. n. 9634 del 28 giugno 2002» ed in particolare il punto 2 del dispositivo ove viene incaricato il direttore generale della Direzione Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica e con esclusione delle condizioni di ammissibilità, alle suddette disposizioni attuative, che dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto delle disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale;

Ritenuto che è necessario introdurre alcune modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica, al punto 9.1 - Presentazione delle domande - delle disposizioni attuative della misura n (1.14) di cui all'allegato 1 della d.g.r. 11711/2002;

Acquisite e fatte proprie le proposte pervenute dall'Unità Organizzativa Politiche agroambientali e servizi per le imprese, di modifica ed integrazione del punto 9.1 delle disposizioni attuative della misura n (1.14);

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. n. 16/96 e l'art. 1 della l.r. n. 2/99 che individuano le competenze e i poteri della dirigenza;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII Legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei direttori generali»;

Decreta

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa:

1. le modifiche e le integrazioni al punto 9.1 delle disposizioni attuative della misura n (1.14) di cui all'allegato 1 della d.g.r. n. 7/11711 del 23 dicembre 2002, come da allegato A composto da 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce il punto 9.1 delle disposizioni attuative della misura n (1.14) di cui all'allegato 1 della d.g.r. n. 11711/2002;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

ALLEGATO «A»

Modifiche ed integrazioni delle disposizioni attuative della misura n (1.14) di cui all'allegato 1 della d.g.r. n. 11711 del 23 dicembre 2002

9.1. Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate alle Amministrazioni competenti utilizzando esclusivamente il modello informatizzato entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, per le iniziative da realizzare durante l'anno successivo (1° gennaio-31 dicembre).

Nel caso di interventi di «Acquisizione di servizi di consulenza tecnica specializzata» le attività possono avere inizio anche prima del 1° gennaio dell'anno successivo purché comunque, la data sia successiva alla presentazione della domanda, e gli interventi si concludono nei tempi previsti dal progetto.

Al modello di domanda informatizzato relativo alla presente misura, si accede via internet, a partire dal sito della D.G. Agricoltura (indirizzo attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it).

Nell'apposita sezione del sito dedicata al SIARL, sono disponibili le modalità di accesso al modello di domanda, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali. Per accedere al SIARL e al modello di domanda è necessario disporre di apposita abilitazione ed autorizzazione individuale (login/password), rilasciata dalla Direzione Generale Agricoltura, gestore del sistema.

Tutte le informazioni relative all'accesso al modello di do-

D.G. Agricoltura

(BUR20030145)

D.d.g. 3 aprile 2003 - n. 5694

(4.3.0)

P.S.R. 2000-2006 - Misura n (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale» - Modifiche ed integrazioni delle disposizioni attuative di cui all'allegato 1 della d.g.r. n. 11711 del 23 dicembre 2002

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» che all'art. 2, comma 4, prevede che l'anagrafe delle imprese sia organizzata ed attivata con provvedimento della Giunta regionale;

Vista la d.g.r. n. 6/41883 del 12 marzo 1999 «Approvazione delle linee guida per l'attuazione del nuovo Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL)»;

Vista la d.g.r. n. 7/11103 del 14 febbraio 2003 con la quale sono state approvate le nuove linee guida per la gestione dell'anagrafe delle imprese agricole e del fascicolo aziendale che sostituiscono integralmente quelle adottate con d.g.r. n. 7/5327 del 2 luglio 2001;

Considerato che nell'ambito del Sistema Informativo Agri-

manda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti.

Si precisa che il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa, dovrà stampare la domanda, firmarla in originale e presentarla:

- alla competente struttura organizzativa della Direzione Generale Agricoltura - piazza IV Novembre, 5 - 20124 Milano, o presso le sedi degli S.T.E.R. per i progetti di carattere territoriale regionale e interprovinciale;

- alle Province competenti, per i progetti di carattere territoriale provinciale;

entro dieci giorni continuativi successivi all'invio elettronico, corredata della documentazione di cui al successivo punto 9.1.1.

Si precisa che la copia cartacea, in quanto documento sottoscritto dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto al capitolo 5 della parte I del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni approvato con d.d.g. n. 20047 del 24 ottobre 2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 2° supplemento straordinario al n. 44, in data 31 ottobre 2002.

(BUR20030146)

D.d.g. 4 aprile 2003 - n. 5792

(4.3.0)

Approvazione graduatoria destinatari del contributo SFOP 2000-2006 - Misura 3.4 relativa alla trasformazione e commercializzazione

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. AGRICOLTURA

Visto il Complemento di Programmazione regionale nel settore della Pesca e dell'Acquacoltura per il periodo 2000-2006, approvato con d.g.r. n. 5879 del 2 agosto 2001, predisposto in conformità alle previsioni e alle disposizioni dei Regolamenti CE 1263/99 e 2792/99 ed alle previsioni del DOCUP nazionale e che individua gli interventi strutturali da realizzare nel periodo 2000-2006 in materia di pesca professionale ed acquacoltura e ripartisce per misura, per annualità e per soggetto finanziatore, le risorse previste per la realizzazione degli interventi da attuare nell'ambito della Regione Lombardia;

Visto inoltre il Bando per l'accesso ai finanziamenti dello SFOP, recante le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di contributo riguardanti l'Asse 3 - Misura 3.4 Trasformazione e Commercializzazione, approvato con d.g.r. 11 ottobre 2002 n. 10604, dove nella Prima Parte - Norme Generali, al punto 2.D, prevede che il Nucleo di Valutazione istruisce le domande pervenute e, valutata la congruità dei costi dell'investimento, compila la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base dei criteri di priorità individuati dall'apposito paragrafo di ogni singola misura;

Visto il decreto n. 2140 del 18 febbraio 2003 col quale il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura ha nominato i membri del Nucleo di Valutazione relativamente alla Misura 3.4. Trasformazione e Commercializzazione dello SFOP 2000-2006, in particolare per le annualità 2002 e 2003;

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione datato 4 marzo 2003, allegato (C) al presente provvedimento, con il quale si definiscono i criteri di valutazione delle domande sulla base delle priorità specificate nelle disposizioni attuative della Misura 3.4, si attribuiscono i punteggi ai singoli progetti pervenuti e si individuano, motivandone l'esclusione, i progetti non ammissibili per mancanza dei requisiti richiesti;

Visto l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili (allegato A), composto da una pagina, allegato al presente provvedimento, stilato in ordine al punteggio ottenuto, variabile da 18 a punti 26,2, dal quale i progetti ritenuti ammissibili risultano sei;

Visto l'elenco dei progetti ritenuti non ammissibili (allegato B), composto da una pagina, allegato al presente provvedimento;

Verificata da parte del dirigente della Struttura competente la regolarità dell'istruttoria e della congruenza dei criteri di valutazione adottati con le priorità stabilite nelle disposizioni attuative della Misura 3.4;

Preso atto che la disponibilità finanziaria prevista dallo SFOP 2000-2006, per la Misura 3.4 Trasformazione e Commercializzazione, con riferimento alle annualità 2002 e 2003, ammonta a €1.179.010,00;

Verificato che, sulla base dei progetti ammissibili, la richiesta finanziaria complessiva risulta di €1.539.672,00;

Richiamato il punto 5.2 dell'art. 5 della seconda parte del sopra richiamato bando col quale si stabilisce che il contributo massimo erogabile è di € 300.000,00 e quello minimo è di € 50.000,00;

Ritenuto, da parte del Direttore Generale Agricoltura, di finanziare tutti i progetti ammissibili, data la loro validità, assegnando a ciascun progetto una quota pari al 76,5754% del contributo erogabile, riducendo quindi la percentuale massima di contributo prevista corrispondente al 40% dell'investimento ammesso a contributo;

Valutata la necessità che l'esito dell'istruttoria sia comunicato ai soggetti che hanno presentato domanda relativamente alla Misura 3.4 Trasformazione e Commercializzazione dello SFOP 2000-2006, secondo quanto previsto dalle stesse disposizioni attuative della Misura 3.4;

Valutato altresì che, per la significatività del provvedimento, il presente decreto deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4, relativa alla costituzione delle Direzioni Generali e alla nomina dei Direttori Generali e successive modifiche e integrazioni;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente recepite,

1. di approvare l'allegato A) «Graduatoria degli interventi finanziabili della misura 3.4. Trasformazione e Commercializzazione» composto di una pagina, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato B) «Elenco delle domande non ammissibili a finanziamenti per mancanza di requisiti richiesti», con relativa motivazione di esclusione per singola domanda, composto di una pagina, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare l'allegato C) «Verbale del Nucleo di Valutazione» datato 4 marzo 2003, composto di n. 2 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto (*); (omissis);

4. di disporre che il presente decreto venga comunicato ai soggetti che hanno presentato domanda sulla Misura 3.4 Trasformazione e Commercializzazione relativa allo SFOP 2000-2006;

5. di finanziare tutti i progetti ammissibili assegnando a ciascun progetto una quota pari al 76,5754% del contributo erogabile;

6. di stabilire, inoltre, che avverso le comunicazioni di esiti dell'istruttoria sono esperibili alternativamente:

- ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il direttore generale: Paolo Baccolo

(*) L'allegato C può essere consultato presso la D.G. Agricoltura - U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano - Struttura programmi per lo sviluppo dell'acquacoltura e la valorizzazione del paesaggio rurale.

ALLEGATO A

SFOP 2000 - 2006 MISURA 3.4 TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

N.	Destinatario finale	Prov.	Data presentazione	Importo investimento €	Importo ammissibile €	Punti	Contributo erogato €
1	Agroittica Lombarda s.p.a. sede legale in Comune di Calvisano	BS	09/12/2002	1.048.804,00	896.414,00	26,2	229.726,00
2	Gelitaly di Savani Lamberto & C. s.a.s. in comune di Bozzolo	MN	16/12/2002	648.001,41	533.861,57	25	163.523,00
3	Azienda Agricola Mandelli s.s. in comune di Cassolnovo	PV	17/12/2002	368.922,54	315.318,41	24	96.583,00
4	lsumar s.r.l in comune di Milano	MI	25/11/2002	1.650.563,00	1.458.996,00	20,5	229.726,00
5	Fjord s.p.a. in comune di Busto Arsizio	VA	17/12/2002	898.261,76	767.745,10	19,7	229.726,00
6	Bolton Alimentari s.p.a. in comune di Cermenate (ex Trinity Alimentari Italia s.p.a.)	CO	17/12/2002	1.484.993,00	1.269.225,00	18	229.726,00
TOTALE				6.099.545,71	5.241.560,08		1.179.010,00

ALLEGATO B

SFOP 2000 - 2006 MISURA 3.4 TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTI PER MANCANZA DI REQUISITI RICHIESTI

N.	Richiedente	Prov.	Motivazione (sintesi) di esclusione *
1	COLDFISH s.r.l. in comune di Manerba del Garda	BS	Il contributo risultante dal piano di investimento presentato dal richiedente è inferiore al contributo minimo erogabile
2	ARMANINI s.s. in comune di Storo	TN	Sede legale non ricadente nel territorio della Regione Lombardia

* Le dettagliate motivazioni di esclusione sono esplicitate nel verbale del Nucleo di Valutazione datato 4 marzo 2003.

(BUR20030147)

D.d.g. 4 aprile 2003 - n. 5814

(4.3.0)

Autorizzazione alla società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (SISA), con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, riconosciuta idonea ad operare come centro autorizzato di Assistenza Agricola nella regione Lombardia con decreto 8060/2002, ad utilizzare la denominazione di CAA anche nel territorio della regione Marche, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del ministero delle politiche agricole e forestali

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188, che, avendo introdotto i Centri d'Assistenza Agricola (CAA), ha pure attribuito alle Regioni il compito di verificare i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia e di esercitare la vigilanza;

Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali «Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola»;

Vista la d.g.r. 12 ottobre 2001, n. 6402 «Approvazione della circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia»;

Visto il proprio decreto 13 maggio 2002, n. 8060 con cui la Società SISA - Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. -, con sede legale a Bergamo, via XX Settembre, 16 -, è stata riconosciuta idonea a svolgere l'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;

Vista la richiesta, con nota 19 novembre 2002, del CAA SISA, prot. M1.2002.0034108 del 29 novembre 2002, intesa ad ottenere l'attribuzione di Centro Assistenza Agricola anche nel territorio della Regione Marche;

Vista la procedura attivata dai competenti Uffici regionali

per l'effettuazione dell'intesa con la Regione Marche, di cui all'art. 9 dell'indicato d.m. 27 marzo 2001;

Visto gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

1) le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse si intendono integralmente recepite e approvate;

2) la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l., con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, è autorizzata ad utilizzare, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la denominazione di CAA nell'ambito del territorio della Regione Marche, come meglio precisato nell'Allegato A «Elenco delle sedi presso le quali viene prestata assistenza agli utenti nel territorio della Regione Marche»;

3) la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. è tenuta al rispetto delle condizioni, vincoli e incompatibilità previsti dal Decreto 27 marzo 2001 e, per quanto non pregiudizievoli dell'autonomia della Regione Marche, al rispetto delle prescrizioni dettate nel Decreto del Direttore Generale Agricoltura Regione Lombardia 13 maggio 2002, n. 8060 e, in particolare, al rispetto degli obblighi indicati alla lett. c), punto 3 del decreto regionale stesso;

4) il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è trasmesso alla Regione Marche, cui compete l'esercizio di vigilanza;

5) la pubblicazione costituisce comunicazione alla Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l., con sede legale in Bergamo, via XX Settembre, 16, ai sensi del comma 3, capo 4 della circolare allegata alla d.g.r. 6402/2001.

Il direttore generale

_____ • _____

ALLEGATO A

SISA - Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l.

ELENCO DELLE SEDI PRESSO LE QUALI VIENE PRESTATO ASSISTENZA AGLI UTENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE

	Denominazione	Tel.	Fax
Dott. Agr. Bruno Santoni, via Colocci 5 - 60035 Jesi (AN)	Studio Santoni Bruno	0731 204359	0731 204359

	<i>Denominazione</i>	<i>Tel.</i>	<i>Fax</i>
Dott. Agr. Paola Staffolani, piazza S. d'Acquisto 29 - 60131 Ancona (AN)	Agerstudio - Studio Associato	0712 900740	0712 900740
Dott. Agostino Agostini, via Rua della Campana 21 - 63100 Ascoli Piceno (AP)	Studio Agostini	0736 257867	0736 257867
Dott. Agr. Marco Cardinali, via Arturo Galletti 7 - 63023 Fermo (AP)	Studio BCI	0734 605055	0734 605087
Dott. Agr. Giuseppe Stefanelli, via Roma 102 - 61032 Fano (PU)	Studio Agriante	0721 804318	0721 804318
Dott. Agr. Lorenzo Moretti, viale Carradori 18 - 62100 Macerata (MC)	Studio Agronomico	0733 263000	0733 263000
Dott. Agr. Leonardo Fulgenzi, via Nuova, 121 - 61028 Mercatale di Sassocorvaro (PU)	Studio Agronomico Topografico Estimativo	0722 769256	0722 769256

(BUR20030148)

(4.3.0)

D.d.g. 10 aprile 2003 - n. 6097**Approvazione circolare avente ad oggetto «Indicazioni relative ai titoli di conduzione dei terreni da inserire nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale»**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 17 della l.r. n. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Dato atto che con la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 è stato nominato Direttore Generale Direzione Generale Agricoltura - il dr. Paolo Baccolo;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» che, all'articolo 2 - comma 4, prevede che l'anagrafe delle imprese sia organizzata ed attivata con provvedimento della Giunta regionale;

Vista la d.g.r. n. 7/5327 del 2 luglio 2001 «Organizzazione e gestione dell'anagrafe delle imprese agricole ed agro-industriali della Lombardia (legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, articolo 2 comma 4)», con la quale sono state approvate le linee guida per la gestione dell'anagrafe delle imprese agricole e del fascicolo aziendale;

Visto il d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», integrato e modificato dal d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188;

Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali «Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività di Centri Autorizzati di Assistenza Agricola»;

Vista la d.g.r. n. 7/5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore in attuazione della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7» con la quale è stato istituito l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia;

Vista la d.g.r. 12103 del 14 febbraio 2003 avente ad oggetto «Linee guida per l'anagrafe delle imprese agricole e del fascicolo aziendale - modifiche alla d.g.r. 7/5327 del 2 luglio 2001 organizzazione e gestione dell'anagrafe delle imprese agricole ed agroindustriali della Lombardia l.r. 7 febbraio 2000 n. 7 articolo 2 comma 4»;

Dato atto che con la succitata deliberazione 7/12103/2003 si approvavano i contenuti informativi del fascicolo aziendale che relativamente ai terreni condotti dalle aziende deve riportare indicazioni sul titolo di possesso degli stessi;

Ritenuto che la Regione Lombardia intende valersi dei Centri di Assistenza Agricola attraverso specifiche convenzioni per la gestione di attività tra le quali l'aggiornamento del fascicolo aziendale;

Ritenuto di dover fornire indicazioni relativamente alle tipologie di titoli di possesso sulla base dei quali legittimamente i vari soggetti agricoli (persone fisiche o giuridiche esercenti attività agricole) possano chiedere ai CAA l'inserimento ex novo o la variazione dei dati del proprio fascicolo relativi ai terreni condotti;

Ritenuto altresì, necessario dover fornire indicazioni relativamente alle tipologie di documenti che i vari soggetti agricoli debbano presentare al fine di dimostrare i vari titoli di possesso dei terreni di cui chiedono iscrizione ex novo o aggiornamento nel proprio fascicolo aziendale;

Vista la circolare avente ad oggetto «indicazioni relative ai titoli di conduzione dei terreni da inserire nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale» allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Ritenuto di dover approvare la citata circolare e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

Recepisce le premesse:

1. di approvare la circolare avente ad oggetto «indicazioni relative ai titoli di conduzione dei terreni da inserire nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale» allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale all'agricoltura:
Paolo Baccolo

ALLEGATO 1

Indicazioni relative ai titoli di conduzione dei terreni da inserire nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale

La presente circolare intende chiarire le modalità attraverso le quali i vari soggetti agricoli (persone fisiche o giuridiche) possano chiedere l'iscrizione di terreni nel fascicolo aziendale previsto dal d.P.R. 503/99 quale parte dell'anagrafe delle aziende agricole previsto dallo stesso d.P.R., cui la Regione Lombardia ha dato applicazione con la l.r. 7/2000 art. 2 commi 2, 3 e 4 e la d.g.r. 7/5327 del 2 luglio 2001 (organizzazione e gestione dell'anagrafe delle imprese agricole ed agroindustriali della Lombardia).

L'inserimento di un soggetto nell'anagrafe delle aziende agricole costituisce il presupposto per la verifica dei requisiti previsti dalle varie disposizioni attuative inerenti regimi di contributi e/o agevolazioni previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in ambito agricolo.

Si evidenzia che con la costituzione dell'Organismo Pagatore Regionale le funzioni di ricezione delle istanze finalizzate alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono delegate, a mezzo di apposite convenzioni, ai Centri di Assistenza Agricola Autorizzati previsti dall'art. 3-bis del d.lgs. 165/99 riconosciuti dalla Regione Lombardia.

Si sottolinea, altresì, come le presenti disposizioni riguardano gli inserimenti di nuovi terreni e le richieste di variazioni di posizioni mentre per quanto riguarda le particelle già presenti nei fascicoli aziendali i titoli di conduzione si considerano acquisiti e certificati. Ove il SIARL riporti la scadenza relativa ai titoli di conduzione, andrà richiesto al titolare la conferma della conduzione con la presentazione del relativo titolo. Il titolare del fascicolo è tenuto almeno una volta ogni anno a riconfermare le informazioni presenti a fascicolo o a modificare le stesse.

Premessa

La legittimità del possesso di un terreno deve essere dimostrata attraverso la presentazione di:

- certificazioni catastali;
- titoli di conduzione da prodursi qualora il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali presentate.

Per quanto attiene alle certificazioni catastali o i titoli di conduzione, essi potranno essere prodotti in originale di cui il CAA effettuerà copia attestandone, per le sole finalità della procedura di costituzione del fascicolo, la conformità al documento esibito e che conserverà agli atti del fascicolo.

Per quanto attiene alla idoneità delle certificazioni a dimostrare la proprietà di un terreno, pur ricordando che il catasto non è probatorio, si evidenzia che le vulture catastali sono obbligatorie (r.d. 1572/31, l. 679/69, d.P.R. 650/72, d.l. 70/88, d.P.R. 308/2000). In considerazione del fatto comunque che i

dati inseriti nell'anagrafe delle imprese agricole vengono sottoposti a controllo automatico preventivo che evidenzia la doppia dichiarazione della stessa particella ai fini di accesso ai contributi si ritiene di considerare accettabile ai fini della dimostrazione del titolo di proprietà la presentazione della certificazione catastale aggiornata, ricordando la possibilità dei CAA e dell'amministrazione di richiedere in sede di controllo ogni documento o atto ritenuto necessario alla verifica del titolo di proprietà.

Le certificazioni catastali non potranno essere state emesse in data anteriore a sei mesi rispetto la data di presentazione.

Nel caso in cui il soggetto presenti la certificazione non aggiornata sarà tenuto ad allegare alla certificazione stessa gli atti attestanti la variazione (rogiti, atti costitutivi diritti reali, dichiarazioni di successione o altro).

Si rammenta come il citato d.P.R. 445/2000 consenta all'art. 47 al soggetto richiedente di dichiarare il titolo legittimante il proprio possesso di un terreno di proprietà di altri.

A tale riguardo le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (di seguito autodichiarazioni) dovranno riportare il tipo di atto che costituisce titolo legittimante il possesso dei terreni (contratti di affitto, comodato, atto costitutivo di diritto reale), la forma di tali atti (verbale scritta), le parti contraenti (generalità), gli estremi della registrazione ove prevista, l'individuazione dei terreni oggetto dei contratti.

Per quanto attiene alla facoltà dei CAA di ricevere autodichiarazioni da inserire nel fascicolo aziendale, si ritiene che detti soggetti (costituiti nella forma di società di capitali) trovino legittimazione a tali attività dalla delega conferita con apposite correzioni dall'amministrazione regionale, titolare della funzione di tenuta del fascicolo aziendale.

Si ricorda che i CAA ricevuti dovranno procedere a controlli a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità di quanto autodichiarato nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 445/2002.

Si sottolinea che il campione dovrà essere pari almeno al 5% delle istanze pervenute.

L'amministrazione regionale nell'esercizio della funzione di controllo sulle modalità operative dei CAA procederà a controlli a campione sui dati contenuti nei fascicoli aziendali.

Nel seguito della presente nota affrontando le problematiche legate alla dimostrazione dei vari titoli di conduzione si evidenzieranno specifiche applicazioni della facoltà di autocertificazione ed inoltre le modalità con cui queste saranno sottoposte a controllo.

Si rammenta, inoltre, che il soggetto richiedente dovrà aver adempiuto all'obbligo di registrazione dei titoli di conduzione ove previsto, in caso contrario, si ricorda quanto disposto dai primi tre commi dell'art. 66 del d.P.R. 131/86 di seguito riportati:

1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.

2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 66.

3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio.

Si ricordano, inoltre, le conseguenze previste dall'art. 69 del citato d.P.R. 131/86 previste per coloro che omettano la registrazione di atti ove prevista.

TITOLI DI CONDUZIONE

1. Proprietà

1.1 Proprietà indivisa del soggetto richiedente

Ove la proprietà sia interamente del soggetto richiedente sarà sufficiente la presentazione di certificazione catastale aggiornata o atti attestanti il titolo di proprietà (rogiti, dichiarazioni di successione, ecc.). Si ricorda quanto sopra affermato relativamente alle certificazioni catastali ed ai titoli di conduzione.

1.2 Comproprietà

Nell'ipotesi in cui un terreno sia condotto da un soggetto che intende dichiararlo a base di istanza di contributi ma che sia in comproprietà con più soggetti, ai fini della presentazione della domanda sarà necessario dimostrare che gli altri comproprietari abbiano acconsentito alla conduzione del fondo da parte del soggetto richiedente.

Tale dimostrazione potrà essere fornita attraverso la presentazione di contratti in forma scritta registrati ovvero la presentazione di dichiarazione unilaterale di registrazione ove la normativa lo preveda che attribuiscano il possesso del terreno al richiedente (affitto, comodato, atto costitutivo di diritto reale). A tal fine si vedano i paragrafi seguenti.

1.2.1 Per quanto riguarda i rapporti con il coniuge del richiedente

Nel caso matrimonio in regime di comunione dei beni (artt. 177 e seguenti c.c.) sarà necessario dimostrare che il coniuge del richiedente gli abbia attribuito il possesso della parte di sua proprietà.

Tale dimostrazione in sede di istanza potrà essere fornita con autodichiarazione.

In caso di controllo relativo alla veridicità di quanto autodichiarato, dovrà essere richiesta la presentazione di contratti in forma scritta registrati ovvero la presentazione di dichiarazione unilaterale di registrazione ove la normativa lo preveda ovvero autodichiarazione del comodante in caso di comodato verbale che attribuiscano il possesso del terreno al richiedente (affitto, comodato, atto costitutivo di diritto reale).

Nel caso di matrimonio in regime di separazione dei beni (artt. 215 e seguenti c.c.) o di beni che non rientrino nella comunione, sarà necessario dimostrare che il coniuge del richiedente gli abbia attribuito il possesso della parte di sua proprietà.

Tale dimostrazione in sede di istanza potrà essere fornita con autodichiarazione. In caso di controllo di quanto autodichiarato, sarà necessaria la presentazione di contratti in forma scritta registrati ovvero la presentazione di dichiarazione unilaterale di registrazione ove la normativa lo preveda ovvero autodichiarazione del comodante in caso di comodato verbale che attribuiscano il possesso del terreno al richiedente (affitto, comodato, atto costitutivo di diritto reale).

1.2.2 Con parenti e affini

Nel caso di comproprietà con parenti ed affini sarà necessario dimostrare che tutti i comproprietari abbiano attribuito al richiedente il possesso della parte di loro proprietà anche nel caso in cui i parenti (fino al terzo grado) e gli affini (fino al secondo grado) formino impresa familiare con il richiedente. È da evidenziarsi, infatti, come nell'impresa familiare che si configura come impresa individuale, i partecipanti non vengono considerati contitolari dei beni aziendali bensì solo collaboratori dell'imprenditore.

Da ciò discende come l'imprenditore abbia piena disponibilità dei beni aziendali ma debba essere legittimato con una manifestazione espressa di volontà al possesso dei terreni o parte di essi che sono di proprietà dei partecipanti l'impresa.

Come nei casi precedenti tale dimostrazione in sede di istanza potrà essere fornita con autodichiarazione.

In caso di controllo di quanto autodichiarato, sarà necessaria la presentazione di contratti in forma scritta registrati ovvero la presentazione di dichiarazione unilaterale di registrazione ove la normativa lo preveda ovvero autodichiarazione del comodante in caso di comodato verbale che attribuiscano il possesso del terreno al richiedente (affitto, comodato, atto costitutivo di diritto reale).

1.2.3 Con soggetti terzi nel caso di costituzione di società di persone

Si ritiene che il legale rappresentante della società (nel caso di società di persone ogni socio ha la rappresentanza disgiuntamente) possa presentare istanza per quei terreni che secondo il contratto societario sono nel patrimonio della società in quanto sono stati espressamente conferiti dai soci (si ricorda che anche nel caso di costituzione di società semplice se vi sono conferimenti di immobili il contratto di società dovrà essere in forma scritta). Per quei beni che non entrano nel patrimonio societario e che pertanto rimangono in tutto o in parte di proprietà dei singoli soci non sarà possibile la presentazione di istanza relativa agli stessi a meno di un conferimento espresso o della stipula di contratti che concedano alla società il possesso di detti beni.

1.2.4 Con soggetti terzi nel caso di costituzione di società di capitali

Si ritiene che il legale rappresentante della società possa presentare istanza per quei terreni che secondo il contratto societario sono nel patrimonio della società in quanto sono stati espressamente conferiti dai soci. Per quei beni che non entrano nel patrimonio societario e che pertanto rimangono in tutto o in parte di proprietà dei singoli soci non sarà possibile la presentazione di istanza relativa agli stessi a meno di un conferimento espresso o della stipula di contratti che concedano alla società il possesso di detti beni.

2. Diritti reali di godimento

I diritti reali (usufrutto, uso, enfiteusi) costituiscono indubbiamente titolo valido per l'iscrizione di un terreno nel fascicolo. Gli atti costitutivi di tali diritti sono obbligatoriamente in forma scritta e devono essere registrati.

Ai fini della domanda dovrà essere prodotto l'originale dell'atto costitutivo del diritto reale o alternativamente potrà essere autodichiarata l'esistenza del rapporto costituente il diritto reale ed in sede di controllo dovrà essere prodotta l'originale dell'atto costitutivo del diritto riportante gli estremi di registrazione.

3. Affitto

Il contratto di affitto (artt. 1615 e seguenti c.c. e l. 203/82) costituisce titolo di conduzione valido a supportare la richiesta di iscrizione da parte dell'affittuario nel proprio fascicolo aziendale di terreni.

Il contratto può essere concluso tra le parti in forma scritta o verbale per affitto a coltivatore diretto (art. 41 l. 203/82), mentre richiede la forma scritta per affitto a non coltivatore diretto (art. 3 l. 606/66). Si ritiene inoltre che ai sensi dell'art. 27 della l. 203/82 possiamo parlare di affitto anche nei casi in cui pur non essendo stato concluso tra le parti un regolare contratto di affitto, vi sia corresponsione comunque di somme di denaro da parte del conduttore di un fondo a favore del proprietario.

Indipendentemente dalla forma scelta dai contraenti (scritta o verbale) e dal canone pattuito, detto contratto deve sempre essere registrato (art. 21 l. 449/97 e art. 7 l. 448/98).

Al fine della dimostrazione del titolo di conduzione sarà necessaria la presentazione:

- per i contratti conclusi in forma scritta copia del contratto con gli estremi di registrazione;
- per i contratti conclusi in forma verbale copia della dichiarazione unilaterale di registrazione.

Sarà possibile in alternativa alle copie di contratti o registrazione unilaterale la presentazione di autodichiarazione dell'affittuario relativa all'esistenza di contratto di affitto (come già espresso la autodichiarazione dovrà riportare le generalità delle parti contraenti il contratto di affitto, l'individuazione dei terreni oggetto del contratto, la forma del contratto e gli estremi della registrazione fatta salva la possibilità di registrazione effettuata ai sensi del comma 3bis aggiunto all'articolo 17 del d.P.R. 131/86, dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della l. 448/98).

Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3 bis aggiunto all'articolo 17 del d.P.R. 131/86, dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della l. 448/98, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa non appena disponibili.

In sede di controllo delle autodichiarazioni i CAA dovranno comunque acquisire l'originale del contratto (riportante gli estremi della registrazione) o della registrazione unilaterale.

Per quanto attiene alla previsione dell'art. 15 della l. 441/98 secondo cui i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto 40 anni stipulati nel rispetto degli accordi di cui all'art. 45 della l. 203/82 sono soggetti a registrazione «solo in caso d'uso» è necessario osservare quanto segue.

L'art. 6 del d.P.R. 131/86 prevede che «si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento».

In forza della lettura combinata delle precedenti due disposizioni si può affermare come i contratti di affitto da presentare all'amministrazione in forza di previsione regolamentare (la presente circolare) non siano da registrare e pertanto sarà nel caso di contratto in forma scritta sufficiente la presentazione in sede di controllo del semplice contratto anche non registrato.

Maggiori problemi possono sorgere per quanto attiene al controllo delle autodichiarazioni relative a contratti di affitto in forma verbale.

Ai fini del controllo si ritiene possa essere validamente richiesta ai richiedenti la presentazione di autodichiarazione del proprietario relativa alla esistenza di un contratto di affitto verbale.

Nel caso di impossibilità a produrre tale autodichiarazione il soggetto richiedente potrà (tale possibilità costituisce una scelta del richiedente rientrando così nell'obbligo di registrazione del contratto in caso d'uso) presentare una registrazione unilaterale del contratto di affitto verbale.

4. Comodato

Il contratto di comodato, per sua natura gratuito, ricorre ogni qualvolta il proprietario di un terreno lo conceda per la conduzione ad un soggetto, indipendentemente dalla forma scritta o verbale dell'accordo, con l'impegno di restituirlo o alla scadenza del termine pattuito o, in assenza di previsione di un termine, non appena il proprietario lo richieda (artt. 1803 e seguenti c.c.) può costituire valido titolo di conduzione ai fini della iscrizione da parte del comodatario di terreni nel proprio fascicolo aziendale.

Secondo la prevalente dottrina e così come confermato pacificamente dalla giurisprudenza, il comodato per la sua natura essenzialmente precaria non sarebbe idoneo a realizzare la funzione tipica dei contratti agrari che è quella di consentire con carattere di stabilità la costituzione di una impresa agricola su fondi altrui.

Si ritiene pertanto che tale forma contrattuale dovrebbe essere scelta solo in situazioni particolari in cui sussistano fondati motivi per non ricorrere all'affitto (ad es. rapporti tra coniugi, parenti o affini).

In ogni caso si ritiene che la precarietà del rapporto contrattuale in parola possa essere superata in tutti i casi in cui i contratti contengano l'espressa rinuncia da parte del proprietario alla facoltà di ottenere la restituzione del terreno riconosciutagli dagli artt. 1809, comma 2, e 1810 c.c.

Ai fini dell'inserimento di terreni oggetto di contratto di comodato, il conduttore comodatario potrà presentare all'amministrazione autodichiarazione relativa alla esistenza del contratto suddetto.

Per quanto attiene il controllo di tali autodichiarazioni occorre distinguere tra i comodati stipulati in forma scritta e quelli verbali.

Per i contratti di comodato scritti ai sensi dell'art. 5 comma 4 della parte prima della tariffa del TU sull'imposta di registro d.P.R. 131/86 sussiste l'obbligo di registrazione e pertanto si ritiene che in sede di controllo debba essere presentata originale del contratto riportante gli estremi della registrazione.

Per i contratti di comodato verbale l'esame del più volte citato TU sull'imposta di registro non prevede per i contratti di comodato verbale aventi ad oggetto beni immobili l'obbligo di registrazione tranne l'ipotesi di enunciazione (vedasi risoluzione del Ministero delle Finanze 6 febbraio 2001 n. 14/E).

Occorre ricordare l'art. 22 del citato d.P.R. 131/86 relativo all'enunciazione di atti non registrati che al comma 1 recita se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

Per quanto attiene a quest'ultimo tipo di contratti si può ritenere che il controllo della autodichiarazione resa all'atto della domanda potrà essere effettuata con il deposito di autodichiarazione da parte del proprietario comodante relativa alla esistenza di un contratto di comodato tra lo stesso ed il richiedente iscrizione dei terreni.

In caso in cui tale dichiarazione non potesse essere rilasciata si ritiene che il richiedente potrà evitare le conseguenze di una verifica con esito negativo esclusivamente registrando unilateralmente il contratto di comodato verbale (si ricorda che il fatto che la registrazione dei comodati verbali non costituisca un obbligo di per sé non impedisce che uno dei con-

traenti possa chiedere comunque la registrazione spontaneamente).

Si evidenzia che, in forza di quanto espresso nella risoluzione n. 2/D del 19 marzo 2003 dell'Agenzia delle Dogane, le sopra citate disposizioni hanno validità anche relativamente alle richieste relative alle agevolazioni fiscali sugli oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica previste dal d.m. 14 dicembre 2001, n. 454.

6. Terreni di proprietà pubblica

6.1 Terreni di proprietà pubblica o gravati di usi civili

Nei casi in cui il terreno di cui si chiede l'iscrizione sia di proprietà di un ente pubblico, il titolo di conduzione è costituito dall'atto concluso tra il richiedente e l'ente relativamente alla concessione del terreno. A riguardo si ricorda che i contratti con la Pubblica amministrazione devono essere tutti in forma scritta.

Ai fini della richiesta di iscrizione dei terreni nel fascicolo il richiedente potrà autocertificare l'esistenza del rapporto contrattuale indicando l'amministrazione contraente. Il controllo della autodichiarazione dovrà effettuarsi attraverso l'acquisizione di copia conforme dell'atto concessorio (ripetente gli estremi della registrazione se prevista dalla normativa).

Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di terreni gravati da usi civici a favore della collettività, in questo caso il richiedente dovrà dimostrare di aver ottenuto il consenso formalizzato dell'amministrazione a godere singolarmente del terreno in questione.

6.2 Terreni oggetto di esproprio

Per quanto attiene a casi di terreni iscritti nel fascicolo o da iscriversi e che sono oggetto di procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche e che comunque sono nell'attualità ancora condotti dal soggetto interessato dalla procedura ablatoria bisogna distinguere due ipotesi.

Nel caso in cui la procedura ablatoria sia già conclusa con la formalizzazione del passaggio di proprietà a favore dell'ente espropriante dovrà essere prodotta dal soggetto intestatario del fascicolo copia conforme dell'atto relativo al passaggio di proprietà (decreto di esproprio o rogito notarile a seguito di cessione volontaria) in cui sia prevista espressamente la facoltà del richiedente di continuare a condurre il terreno in attesa che abbiano inizio i lavori cui è finalizzato l'esproprio (ovviamente è possibile utilizzare autodichiarazione da verificarsi con la produzione di copia dell'atto).

Nel caso in cui la procedura ablativa sia ancora in corso iscrizione dei terreni nel fascicolo potrà essere effettuata ma il proprietario dovrà dichiarare che tali terreni sono oggetto della procedura ablativa non ancora conclusa ed impegnarsi a comunicare all'amministrazione la conclusione della procedura stessa.

(BUR20030149)

(4.3.0)

D.d.g. 16 aprile 2003 - n. 6482

Disposizioni attuative del Reg. CE 1257/99 misura f (2.6) - prosecuzione impegni Reg. (CEE) 2078/92 per l'annata agraria 2002-2003

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto il Regolamento CE n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, successivamente modificato con le deliberazioni n. 7/7306 dell'11 dicembre 2001 e n. 7/9634 del 28 giugno 2002;

Vista la decisione n. C (2002) 3496 dell'11 ottobre 2002 con la quale la Commissione ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2000-2006 ed in particolare le Tabelle Finanziarie indicative delle misure cofinanziate e degli aiuti di Stato aggrivati, Allegati I e II alla suddetta Decisione;

Visto il d.d.g. n. 6717 dell'11 aprile 2002 «Disposizioni at-

tuitive del Reg. CE 1257/99 misura f (2.6) - Prosecuzione degli impegni Reg. (CEE) 2078/92 per l'annata agraria 2001-2002»;

Ritenuto da parte del Direttore Generale che le disposizioni contenute nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, rappresentano lo strumento indispensabile per attuare quanto previsto dal Regolamento CE 1257/99 e dal P.S.R., al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali destinate all'intero comparto agricolo e forestale lombardo;

Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

Recepite le premesse:

1. di approvare le disposizioni attuative del Reg. (CE) 1257/99 misura f (2.6) - Prosecuzione impegni Reg. (CEE) 2078/92 per l'annata agraria 2002-2003 di cui all'allegato 1 di n. 17 pagine, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il testo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

ALLEGATO 1

**Reg. 1257/99 MISURA F (2.6)
PROSECUZIONE IMPEGNI REG. (CEE) 2078/92
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
ANNATA AGRARIA 2002-2003**

INDICE

1. Premessa
2. Presentazione delle domande
3. Tipologie di domande
 - 3.1 Domanda di conferma
 - 3.2 Domanda di aggiornamento
 - 3.3 Domanda di cambio del beneficiario
4. Procedura per la gestione delle domande presentate e tempistica
5. Precisazioni
6. Ricorsi gerarchici

TABELLA 1

ALLEGATI

1) Premessa

Le presenti disposizioni regolano l'applicazione della misura f (2.6) relativamente alla prosecuzione degli impegni sottoscritti ai sensi del Reg. (CEE) 2078/92 e del Programma agroambientale regionale attuativo del Reg. (CEE) 2078/92 (di seguito Programma) per l'annata agraria 2002-2003.

Le presenti disposizioni si basano sulla circolare applicativa approvata con decreto del Direttore Generale n. 68252 dell'11 settembre 1998 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 settembre 1998 1° S.S. al n. 37 valida per l'annata agraria 1998-1999 e ne sostituiscono i capitoli 1, 2, 3.

Della circolare applicativa sopra richiamata rimangono in vigore i seguenti capitoli, compatibilmente con quanto riportato nelle presenti disposizioni attuative:

- capitolo 4: modalità di compilazione delle domande;
- capitolo 5: documentazione regionale (fatto salvo le date di presentazione dei documenti);
- capitolo 6: incompatibilità tra reg. (CEE) 2078/92 e altre forme di contributo.

Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) 1257/99 relativo allo sviluppo rurale si è conclusa l'applicazione del regolamento (CEE) 2078/92 e pertanto, a valere su quest'ultimo regolamento, **non sono ammesse nuove domande di adesione**. Gli impegni precedentemente assunti con il Reg. (CEE) 2078/92 devono essere comunque mantenuti fino alla scadenza del periodo di durata quinquennale (ventennale solo per la misura f di tale regolamento).

Per l'annata agraria 2002-2003 devono presentare domanda

di aiuto allo scopo di confermare gli impegni assunti solo i beneficiari che hanno aderito al Reg. (CEE) 2078/92 a partire dall'annata agraria 1998/1999 oppure nelle campagne 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997, 1998/1999 per la sola misura f.

Si ribadisce quindi che tutti i beneficiari che hanno aderito al Reg. (CEE) 2078/92 nelle campagne precedenti a quella 1998/1999, ad eccezione della misura f, non possono presentare domanda per la campagna 2002-2003.

Non possono presentare domanda di aiuto coloro i quali abbiano presentato domanda a valere sulla misura f (2.6) del PSR prima della conclusione degli impegni assunti col Reg. (CEE) 2078/92 e che in conseguenza abbiano ricevuto comunicazione positiva da parte delle Province in merito alla ammissibilità della stessa.

2) Presentazione delle domande

Le domande vanno presentate alle **Amministrazioni Provinciali** competenti per territorio ed il periodo di apertura dei termini per la **raccolta delle domande** decorre dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e si conclude entro e non oltre il **30 maggio 2003**.

Si ricorda che tutte le domande dovranno essere presentate sull'apposito modulo, reperibile presso le sedi delle Amministrazioni Provinciali e delle Organizzazioni Professionali Agricole, e, preferibilmente, anche su supporto magnetico.

Tutte le domande presentate su supporto cartaceo e magnetico saranno istruite prioritariamente rispetto a quelle presentate unicamente su supporto cartaceo, in quanto queste ultime necessitano di tempi di istruttoria più lunghi.

3) Tipologie di domande

Possono essere presentate solo le seguenti tipologie di domanda:

1. domanda di conferma
2. domanda di aggiornamento
3. domanda di cambio del beneficiario

che dovranno essere corredate della documentazione specificata successivamente per ognuna. **Non sono ammesse domande di ampliamento e l'eventuale ampliamento, in deroga, non prevede l'erogazione di alcun premio.**

Si ricorda comunque che l'Amministrazione Provinciale può richiedere documentazione aggiuntiva, rispetto a quella specificata, nel caso in cui lo ritenga effettivamente necessario.

La presentazione della documentazione catastale (ad esempio le visure catastali) è facoltativa. In ogni caso potrà essere richiesta direttamente dalle Amministrazioni Provinciali al beneficiario almeno nei seguenti casi:

- presenza di anomalie di qualsiasi genere relative alle particelle dichiarate nell'allegato/i P1 riscontrate negli incroci informativi con i dati catastali;
- nell'ambito dei controlli in azienda.

Si precisa che per consentire il pagamento del premio annuale è indispensabile proseguire l'impegno e quindi presentare, ogni anno e fino alla scadenza degli impegni assunti, una delle tipologie di domanda citate.

Allo scopo di evitare che eventuali dimenticanze dei beneficiari portino alla rescissione dell'impegno ed all'esclusione dei medesimi dal regime di aiuto, ogni Amministrazione Provinciale a partire dalla data di chiusura di raccolta delle domande, verifica per ogni beneficiario, l'eventuale mancanza della domanda e, con una comunicazione di sollecito, provvede a richiederne la presentazione, pena l'interruzione dell'impegno e la restituzione dei premi percepiti nelle campagne precedenti.

3.1) Domanda di conferma

La domanda di conferma compilata sull'apposito modello, deve essere presentata da tutti i beneficiari che non hanno apportato modifiche rispetto alla domanda presentata nell'ultima campagna agraria (2001-2002) o che non hanno l'obbligo di presentare la domanda di aggiornamento.

Devono utilizzare il modello «domanda di conferma» anche i beneficiari che hanno aderito alla misura A1 o A2 solo con colture permanenti (es. vigneti, frutteti, oliveti, ecc.).

I beneficiari che aderiscono alle misure sottoindicate dovranno, inoltre, allegare la seguente documentazione:

- *misura B* solo per il mantenimento dei pascoli, dovrà essere presentato entro il **28 giugno 2003** copia del certificato di origine e sanità rilasciato dal veterinario comunale ai sensi del d.P.R. 320/54;

- *misura D2*: dovrà essere presentato entro la **data di scadenza per la presentazione delle domande** l'elenco delle matricole dei soggetti per i quali si richiede il premio e che risultino iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico di razza o specie, rilasciato dalle Associazioni Provinciali Allevatori;

- *misura E*: nel caso di interventi gestiti da Enti Pubblici questi ultimi sono tenuti a presentare entro la **data di scadenza per la presentazione delle domande** copia degli atti di assegnazione dei lavori a soggetti esterni e/o dei contratti che devono precisare anche la durata (tranne nel caso siano ancora validi quelli presentati in passato);

- *azioni formative*: nel caso di prosecuzione delle attività dimostrative è necessario presentare il programma di attività previsto al secondo o terzo anno di svolgimento, se non era già stato presentato in forma dettagliata al momento dell'adesione al programma.

3.2) Domanda di aggiornamento

La domanda di aggiornamento deve essere presentata nei seguenti casi:

- aggiornamento della ripartizione delle colture erbacee sui diversi appezzamenti in funzione dell'avvicendamento (misure A1 e A2);

- riduzione di superficie (o UBA) rispetto a quella indicata al momento dell'assunzione dell'impegno (per qualsiasi misura o tipologia d'intervento);

- beneficiario aderente alla misura A1 o A2 che acquisisce nuovi terreni. Poiché per le misure A1 e A2 esiste l'obbligo di aderire con tutta la SAU aziendale, l'aumento della superficie e quindi l'ampliamento dell'impegno assunto è ammissibile. Gli impegni relativi alle misure verranno estesi anche alle nuove superfici, ma quest'ultime non potranno godere del premio; a questo fine sarà necessario dichiarare l'adesione al Programma Agroambientale Regionale dei terreni di nuova acquisizione seguendo l'allegato 3, e non inserire le nuove particelle nell'allegato P1 della domanda.

Si precisa che tutte le variazioni di superficie intervenute nell'azienda devono essere comunicate e opportunamente giustificate all'Amministrazione Provinciale.

La domanda di aggiornamento sarà costituita da:

- modello di domanda di adesione;
- allegato/i P1;

- eventuale documentazione necessaria a giustificare le variazioni introdotte;

- elenco delle particelle catastali oggetto di variazione;

- nel caso di beneficiario aderente alla misura A1 o A2 che acquisisce nuovi terreni: la dichiarazione, di cui all'allegato 3, in cui il beneficiario si impegna ad osservare per le nuove acquisizioni gli impegni assunti con l'adesione al Programma Agroambientale Regionale;

- nel caso della misura A2 il beneficiario dovrà presentare entro la **data di scadenza per la presentazione delle domande** copia del programma annuale di produzione (PAP) approvato dall'Organismo di Controllo. Nel PAP deve essere indicato, per ogni appezzamento, lo stesso numero riportato nella notifica (modello B).

Si precisa che la «domanda di aggiornamento» sostituisce completamente la vecchia domanda e l'allegato/i P1 precedenti.

3.3) Domanda di cambio del beneficiario

La domanda di cambio beneficiario deve essere presentata nel caso di trasferimento totale o parziale dell'azienda ad altro soggetto che subentra nell'impegno per la durata residua.

Un beneficiario aderente al Reg. (CEE) 2078/92 che amplia il proprio impegno acquisendo, da parte di un altro beneficiario, terreni già in regime di aiuto Reg. (CEE) 2078/92 produrrà una domanda di cambio beneficiario.

La domanda di cambio del beneficiario sarà costituita da:

- modello di domanda di adesione;
- allegato/i P1;

- comunicazione formale, da parte del beneficiario iniziale, dell'avvenuto trasferimento degli impegni al nuovo beneficiario con l'indicazione delle particelle catastali interessate;

• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conduzione dei terreni interessati all'applicazione del Programma (allegato n. 1). Tale dichiarazione non deve essere presentata dai beneficiari che aderiscono esclusivamente alla misura D2. Infine i beneficiari della misura B, per la parte relativa al mantenimento dei pascoli, se non hanno la garanzia di condurre il pascolo per i cinque anni d'impegno richiesti, devono compilare solo il punto 1) dell'allegato 1;

• copia del certificato di attribuzione della partita IVA (ad eccezione dei beneficiari che aderiscono esclusivamente alle misure D2 e/o E oppure dei caricatori d'alpe non imprenditori agricoli che aderiscono alla misura B);

• nel caso di subentro ad un beneficiario che aveva aderito alla misura B per gli interventi di mantenimento dei pascoli, entro la **data di scadenza per la presentazione delle domande**, indicazione del tipo e del numero del bestiame normalmente caricato secondo lo schema presente nell'allegato n. 2; mentre entro il **28 giugno 2003**, copia del certificato di origine e sanità rilasciato dal veterinario comunale ai sensi del d.P.R. 320/54.

Nel caso di ampliamenti operati tramite l'acquisizione di terreni già in regime d'aiuto ai sensi del Reg. (CEE) 2078/92 si ritiene valida la documentazione tecnica presentata dal precedente beneficiario.

Per le domande di cambio beneficiario si ritiene valida la documentazione tecnica presentata dal precedente beneficiario.

Si ricorda che la domanda di «cambio del beneficiario» sostituisce completamente la vecchia domanda e l'allegato/i P1.

4) Procedura per la gestione delle domande presentate e tempistica

Viene qui riportata una cronologia della consolidata procedura amministrativa di gestione delle domande presentate. Con la presentazione delle domande si avvia il procedimento istruttorio che si conclude con la redazione degli elenchi di liquidazione. Le Amministrazioni Provinciali effettuano le istruttorie documentali. I controlli in campo sono effettuati da Amministrazioni Provinciali e Corpo Forestale dello Stato secondo gli accordi definiti tra la Regione Lombardia ed il Corpo Forestale dello Stato con la d.g.r. n. 43137 del 21 maggio 1999 e rinnovati con la d.g.r. n. 424 del 7 luglio 2000. L'esito negativo dell'istruttoria deve essere comunicato formalmente all'interessato in qualsiasi momento esso si determini.

a) Entro il **31 luglio 2003** ogni Amministrazione Provinciale predispone ed invia all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia l'elenco di liquidazione di tutte le domande istruite, comprese quelle per le quali è stato possibile eseguire i controlli in azienda.

Gli elenchi, redatti secondo le prescrizioni del capitolo 6 parte I del manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni dell'OPR approvato con d.d.g. 24 ottobre 2002, n. 20047, devono essere trasmessi su supporto cartaceo e devono essere firmati dal Dirigente dell'Amministrazione Provinciale in ogni pagina con la dicitura «Visto si liquida». Unitamente agli elenchi cartacei, deve essere inviato lo scarico informatico dell'elenco di liquidazione generato dal SW di gestione del Reg. (CEE) 2078/92.

b) Una volta completate le istruttorie e i controlli in campo delle domande non comprese nel primo elenco di liquidazione, che non richiedono un supplemento istruttorio, ogni Amministrazione Provinciale predispone ed invia all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia un successivo elenco di liquidazione che deve pervenire entro e non oltre il giorno **1 settembre 2003**.

5) Precisazioni

Si forniscono di seguito alcune precisazioni:

La presentazione delle domande di conferma ha valore di dichiarazione di completo rispetto degli impegni tecnici assunti con la/le misure sottoscritte.

Pertanto qualora, in sede di controllo in azienda, si verifichi un mancato rispetto di impegni tecnici che si possa dimostrare anche per gli anni precedenti (ad esempio mancata realizzazione di siepi o filari, mancato impianto di prato su seminativi ecc.), tale irregolarità deve esser trattata alla stregua di una difformità tra quanto dichiarato e accertato.

In tutti gli altri casi (ad esempio nel caso di mancato rispetto di impegni tecnici non dimostrabile anche per il passato, ecc.) le irregolarità devono essere trattate come impegni tec-

nici non mantenuti in base a quanto previsto al paragrafo 10.7 del Programma Agroambientale Regionale.

Misura A1:

• **avvicendamento:** in una successione che prevede frumento tenero seguito da erba medica è possibile consociare alla leguminosa, per il primo anno, frumento duro;

• **diserbo:** è possibile effettuare un diserbo chimico delle aree aziendali di servizio (cortili, aie) con i seguenti principi attivi: Glifosate, Glifosate trimesio, Glufosinate ammonio.

6) Ricorsi gerarchici

Il ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia può essere presentato in presenza di decadenze totali o parziali dagli aiuti pronunciate dall'Amministrazione Provinciale e formalmente comunicate agli interessati.

In caso di decadenze parziali e/o totali che:

• siano imputabili esclusivamente a irregolarità dipendenti da difformità tra quanto dichiarato con la domanda di contributo (e successivamente con domanda di conferma o aggiornamento) e quanto accertato in sede di controllo;

• diano contestualmente adito a segnalazioni all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi,

non è ammissibile la presentazione di ricorsi gerarchici presso la Regione Lombardia.

Avverso le comunicazioni degli esiti delle istruttorie sono esperibili alternativamente:

a) ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che dovranno essere comunicate all'interessato.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico è esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito.

TABELLA 1 – Ai fini della compilazione dell'allegato P1, la codifica delle misure, delle sottomisure e delle tipologie di intervento che possono essere praticate, è la seguente:

	Codice
MISURA A	
Sottomisura A1: riduzione dell'impiego di concimi fitofarmaci	A1
Colture erbacee da compensazione al reddito (PAC) in zona A	A101
Colture erbacee non soggette a compensazione al reddito in zona A	A102
Oliveti specializzati in zona A	A103
Oliveti consociati in zona A	A104
Oliveti specializzati: diserbo fila (premio ridotto del 30%) in zona A	A105
Oliveti consociati: diserbo fila (premio ridotto del 30%) in zona A	A106
Frutteti, vigneti e piccoli frutti in zona A	A107
Frutteti, vigneti e piccoli frutti: diserbo fila (premio ridotto del 30%) in zona A	A108
Vigneti terrazzati: diserbo totale a dosi ridotte (premio ridotto del 30%) in zona A	A109
Colture erbacee da compensazione al reddito (PAC) in zona B	A112
Colture erbacee non soggette a compensazione al reddito in zona B	A113
Oliveti specializzati in zona B	A114
Oliveti consociati in zona B	A115
Oliveti specializzati: diserbo fila (premio ridotto del 30%) in zona B	A116
Oliveti consociati: diserbo fila (premio ridotto del 30%) in zona B	A117
Frutteti, vigneti e piccoli frutti in zona B	A118
Frutteti, vigneti e piccoli frutti: diserbo fila (premio ridotto del 30%) in zona B	A119

	Codice
Vigneti terrazzati: diserbo totale a dosi ridotte (premio ridotto del 30%) in zona B	A120
Sottomisura A2: agricoltura biologica	A2
<i>Introduzione dei metodi di produzione biologica (prima conversione)</i>	
Colture erbacee da compensazione al reddito (PAC)	A201
Colture erbacee non soggette a compensazione al reddito	A202
Frutteti, vigneti e piccoli frutti	A203
Oliveti specializzati	A204
Oliveti consociati	A205
<i>Mantenimento dei metodi di produzione biologica già introdotti in azienda</i>	
Colture erbacee da compensazione al reddito (PAC)	A206
Colture erbacee non soggette a compensazione al reddito	A207
Frutteti, vigneti e piccoli frutti	A208
Oliveti specializzati	A209
Oliveti consociati	A210
MISURA B: Conversione dei seminativi in prati permanenti o mantenimento di quelli esistenti	B
Riconversione seminativi in zona A	B00
Riconversione seminativi in zona B	B07
Mantenimento prati marcioti e prati permanenti in pianura	B01
Mantenimento prati permanenti in montagna e collina	B03
Mantenimento prato-pascoli in montagna e collina	B04
Mantenimento pascoli serviti da strade camionabili	B05
Mantenimento pascoli non serviti da strade camionabili	B06
MISURA C: Riduzione della densità dei bovini	C
Riduzione della densità dei bovini	C00
MISURA D	
Sottomisura D1 cura dello spazio naturale e del paesaggio	D1
Costituzione ex-novo di siepi	D101
Mantenimento di siepi già esistenti	D102
Costituzione ex-novo di filari	D103
Mantenimento di filari già esistenti	D104
Sistemazioni idraulico-agrarie	D105
Mantenimento di fasce e macchie alberate	D106
MISURA E: Cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati	E
Pulizia e decespugliamento boschi al 1° anno	E00
Pulizia e decespugliamento boschi dal 2 - 5°	E08
Sfalcio dei prati meccanico in montagna e collina al 1° anno	E01
Sfalcio dei prati meccanico in montagna e collina dal 2 - 5° anno	E09
Sfalcio dei prati manuale in montagna e collina al 1° anno	E02
Sfalcio dei prati manuale in montagna e collina dal 2 - 5° anno	E10
Manutenzione muretti a secco in montagna e collina	E03
Manutenzione canalette di sgrondo in montagna e collina al 1° anno	E04
Manutenzione canalette di sgrondo in montagna e collina dal 2 - 5° anno	E11
Manutenzione sentieri interdoderali in montagna e collina al 1° anno	E05
Manutenzione sentieri interdoderali in montagna e collina dal 2 - 5° anno	E12
Manutenzione dei terreni agrari abbandonati in pianura	E06
Manutenzione dei terreni agrari abbandonati o a rischio di abbandono in pianura	E07
MISURA F: Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione	F
Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione	F00
MISURA G: Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e per le attività ricreative	G
Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e per le attività ricreative	G00

	Codice
MISURE COMBinate	
Sottomisura A1 (colture erbacee) + Sottomisura D1	
Colture erbacee PAC+costituzione siepi	A1D01
Colture erbacee PAC + mantenimento siepi	A1D02
Colture erbacee PAC + costituzione filari	A1D03
Colture erbacee PAC + mantenimento filari	A1D04
Colture erbacee PAC + sistemazioni idraulico agrarie	A1D05
Colture erbacee non PAC + costituzione siepi	A1D06
Colture erbacee non PAC + mantenimento siepi	A1D07
Colture erbacee non PAC + costituzione filari	A1D08
Colture erbacee non PAC + mantenimento filari	A1D09
Colture erbacee non PAC + sistemazioni idraulico agrarie	A1D10
Sottomisura A2 (colture erbacee) + Sottomisura D1	
Introduz. Metodi biologici su colture erbacee PAC + costituzione siepi	A2D01
Introduz. Metodi biologici su colture erbacee PAC + mantenimento siepi	A2D02
Introduz. Metodi biologici su colture erbacee PAC + costituzione filari	A2D03
Introduz. Metodi biologici su colture erbacee PAC + mantenimento filari	A2D04
Introduz. Metodi biologici su colture erbacee PAC + sistem. idraulico agrarie	A2D05
Introduz. Metodi biologici su colture erbacee non PAC + costituzione siepi	A2D06
Introduz. Metodi biologici su colture erbacee non PAC + mantenimento siepi	A2D07
Introduz. Metodi biologici su colture erbacee non PAC + costituzione filari	A2D08
Introduz. Metodi biologici su colture erbacee non PAC + mantenimento filari	A2D09
Introduz. Metodi biologici su colture erbacee non PAC + sistem. idraulico agrarie	A2D10
Mantenim. metodi biologici su colture erbacee PAC + costituzione siepi	A2D11
Mantenim. metodi biologici su colture erbacee PAC + mantenimento siepi	A2D12
Mantenim. metodi biologici su colture erbacee PAC + costituzione filari	A2D13
Mantenim. metodi biologici su colture erbacee PAC + mantenimento filari	A2D14
Mantenim. metodi biologici su colture erbacee PAC + sistem. idraulico agrarie	A2D15
Mantenim. metodi biologici su colture erbacee non PAC + costituzione siepi	A2D16
Mantenim. metodi biologici su colture erbacee non PAC + mantenimento siepi	A2D17
Mantenim. metodi biologici su colture erbacee non PAC + costituzione filari	A2D18
Mantenim. metodi biologici su colture erbacee non PAC + mantenimento filari	A2D19
Mantenim. metodi biologici su colture erbacee non PAC + sistem. idraulico agrarie	A2D20
Misura B + Sottomisura D1	
Riconversione seminativi + costituzione siepi	BD01
Riconversione seminativi + mantenimento siepi	BD02
Riconversione seminativi + costituzione filari	BD03
Riconversione seminativi + mantenimento filari	BD04
Riconversione seminativi + sistemazioni idraulico agrarie	BD05
Mantenimento marcioti e prati permanenti in pianura + costituzione siepi	BD06
Mantenimento marcioti e prati permanenti in pianura + mantenimento siepi	BD07
Mantenimento marcioti e prati permanenti in pianura + costituzione filari	BD08

	Codice
Mantenimento marcioi e prati permanenti in pianura + mantenimento filari	BD09
Mantenimento marcioi e prati permanenti in pianura + sistem. idraulico agrarie	BD10
Mantenimento prati permanenti in montagna e collina + costituzione siepi	BD11
Mantenimento prati permanenti in montagna e collina + manutenzione siepi	BD12
Mantenimento prati permanenti in montagna e collina + costituzione filari	BD13
Mantenimento prati permanenti in montagna e collina + manutenzione filari	BD14
Mantenimento prati permanenti in montagna e collina + sistem. idraulico agrarie	BD15
Mantenimento prato-pascoli in montagna e collina + costituzione siepi	BD16
Mantenimento prato-pascoli in montagna e collina + mantenimento siepi	BD17
Mantenimento prato-pascoli in montagna e collina + costituzione filari	BD18
Mantenimento prato-pascoli in montagna e collina + mantenimento filari	BD19
Mantenimento prato-pascoli in montagna e collina + sistem. idraulico agrarie	BD20
Mantenimento pascoli serviti da strade camionabili + sistem. idraulico agrarie	BD21
Mantenimento pascoli non serviti da strade camionabili + sistem. idraulico agrarie	BD22
Misura C + Sottomisura D1	
Riduzione della densità dei bovini + costituzione siepi	CD01
Riduzione della densità dei bovini + mantenimento siepi	CD02
Riduzione della densità dei bovini + costituzione filari	CD03
Riduzione della densità dei bovini + mantenimento filari	CD04
Riduzione della densità dei bovini + sistemazioni idraulico agrarie	CD05

ALLEGATO N. 1
Reg. (CEE) 2078/92

Amministrazione provinciale di
Numero domanda di adesione AGEA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA**

(ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a il
residente in provincia di Comune di
via , n.
alla presenza del funzionario incaricato, previa ammonizione
del predetto sulla responsabilità penale a cui può andare in-
contro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati
non più rispondenti a verità o in caso di falsa dichiarazione,

DICHIARA

1) di essere attualmente il conduttore dei terreni indicati
nel/negli allegato/i P1 di cui alla domanda di adesione al reg.
(CEE) 2078/92 n. presentata per l'annata agraria
..... e relativa alla/e misura/e

2) di essere nella condizione di assolvere agli impegni
presi con la domanda sopra richiamata fino al termine degli
stessi, che è previsto per il/...../.....

Prov.	Comune	Dati catastali				Sup. totale		Sup. utilizzata		
		sez.	fg.	particella	sub.	ettari	are	ettari	are	cod. coltura

Luogo data

Firma del dichiarante

ALLEGATO N. 2
Reg. (CEE) 2078/92

Amministrazione provinciale di
Numero domanda di adesione AGEA

**MISURA B
Bestiame caricato sul pascolo oggetto di premio**

Specie	Categoria animali	N. capi	Fattore di conversione in UBA	N. UBA
BOVINI	Vacche		x 1,0	
	Tori e altri bovini di età sup. a 2 anni		x 1,0	
	Soggetti di età tra 6 mesi e 2 anni		x 0,6	
EQUINI	Maschi di età superiore a 6 mesi		x 1,0	
	Femmine di età superiore a 6 mesi		x 1,0	
OVINI	Maschi		x 0,15	
	Femmine		x 0,15	
CAPRINI	Maschi		x 0,15	
	Femmine		x 0,15	
UBA TOTALI CARICATE SUL PASCOLO				

Luogo data

Firma del dichiarante

ALLEGATO N. 3
Reg. (CEE) 2078/92

Amministrazione provinciale di
Numero domanda di adesione AGEA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA**

(ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a il
residente in provincia di Comune di
via , n.
alla presenza del funzionario incaricato, previa ammonizione
del predetto sulla responsabilità penale a cui può andare in-
contro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati
non più rispondenti a verità o in caso di falsa dichiarazione,

DICHIARA

1) di essere attualmente titolare di una domanda a vale-
re sulla misura A1 o A2 del Reg. (CEE) 2078/92;

2) di aver acquisito la conduzione dei terreni individua-
ti nella tabella riportata a pagina 2 della presente dichiara-
zione dal

3) di aderire, con terreni individuati nella tabella ripor-
tata a pagina 2 della presente dichiarazione, agli impegni che
regolano la misura A1 o A2 del Programma Agroambientale
Regionale, pur senza riceverne il premio.

Prov.	Comune	Dati catastali				Sup. totale		Sup. utilizzata		
		sez.	fg.	particella	sub.	ettari	are	ettari	are	cod. coltura

Luogo data

Firma del dichiarante

(BUR20030150)

D.d.u.o. 3 aprile 2003 - n. 5695**Cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici della società SECMA s.r.l. di Vigevano**

(4.3.0)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. SVILUPPO DELLE FILIERE

Visti:

– il reg. (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche e integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

– il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli artt. 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico ed in particolare l'art. 8, che istituisce gli elenchi pubblici degli operatori biologici a cui possono accedere solo coloro che hanno effettuato notifica e sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati;

– il decreto del 4 febbraio 2003, n. 1171 con cui è stato approvato l'elenco regionale degli operatori biologici della Lombardia aggiornato al 30 giugno 2002;

– la d.g.r. 29 dicembre 2000, n. 2927 «approvazione della definizione delle procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli operatori dall'elenco regionale degli operatori biologici della Regione Lombardia in applicazione al d.lgs. n. 220/95 e del decreto ministeriale 4 agosto 2000 e delle disposizioni attuative per la gestione della fase transitoria di adeguamento al regolamento (CE) n. 1804/99 relativo alle produzioni animali biologiche in applicazione del d.m. 4 agosto 2000 e delle circolari Mi.P.A.F. n. 10 e 11 del 7 agosto 2000»;

Preso atto:

– della nota del 17 gennaio 2003, n. 26/03/FG, con cui la Q.C. & International Services, in qualità di organismo autorizzato al controllo in agricoltura biologica, ha comunicato l'esclusione dal proprio sistema di controllo della società Secma s.r.l., per infrazioni importanti;

– della nota del 13 marzo 2003 prot. n. 24428, con cui la provincia di Pavia comunica la cancellazione dall'elenco provinciale degli operatori biologici della società in parola;

Ritenuto necessario procedera alla:

– cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici la società Secma s.r.l. a seguito del provvedimento di esclusione da parte dell'organismo di controllo e della cancellazione dall'elenco degli operatori biologici della provincia di Pavia;

– trasmissione del presente provvedimento alla amministrazione provinciale di Pavia per il seguito di competenza;

– pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento;

Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto n. 25679 del 20 dicembre 2002 «individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta regionale»;

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002)» con cui è affidato l'incarico di dirigente dell'unità organizzativa «Sviluppo delle Filiere» al dott. Sandro Diego Cioccarelli;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono recepite:

– di cancellare dall'elenco regionale degli operatori biologi-

ci della Regione Lombardia la società SECMA s.r.l., con sede in vicolo De Omini n. 2, 27029 Vigevano, c.f. 01052710181, iscritta nella sezione «preparatori»;

– di trasmettere il presente provvedimento alla amministrazione provinciale di Pavia per il seguito di competenza;

– di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Sandro Diego Cioccarelli

D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità

(BUR20030151)

D.d.u.o. 4 aprile 2003 - n. 5824

(5.3.5)

Aggiornamento dell'elenco allegato alla d.g.r. n. 35664 del 21 aprile 1998, relativo alle ditte a cui è applicata la riduzione del 20% del tributo speciale in discaricaIL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di aggiornare l'elenco allegato alla d.g.r. 35664/98 relativo agli impianti che possono godere della riduzione del 20% del tributo speciale per il deposito in discarica dei residui di trattamento, con l'aggiunta di seguito riportata:

- *comune*: Gorlago;
- *descrizione impianto*: selezione, cernita e valorizzazione di frazioni e residui di r.s.u. e r.s.a.u.;
- *provincia*: Bergamo;
- *ente titolare*: Valli Gestioni Ambientali s.r.l.;
- *potenzialità indicativa*: 25.000 t/a;
- *categoria O classe*: 1;

• *note*: impianto autorizzato con d.g.r. n. 37072 del 29 giugno 1998, d.g.r. n. 49688 del 18 aprile 2000, decreto n. 9210 del 23 maggio 2002 d.g.r. 11246 del 25 novembre 2002, decreto 25660 del 20 dicembre 2002 e d.g.r. n. 11246 del 25 novembre 2002;

2. di comunicare il presente atto al soggetto interessato e all'Unità Organizzativa Tributi ed Entrate Regionali della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o.
gestione rifiuti: Adriano Vignali

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20030152)

D.d.u.o. 1 aprile 2003 - n. 5496

(5.1.0)

Progetto di sistemazione di aree in frana presso la frazione Valle del comune di Saviore dell'Adamello (BS), in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della l. 102/1990 - [Scheda PO/04/01/a] - Autorità proponente: provincia di Brescia - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, pronuncia positiva circa la compatibilità ambientale

del progetto delle opere di sistemazione delle aree in frana presso la frazione Valle del comune di Saviore dell'Adamello, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dalla provincia di Brescia, a condizione che:

- prima dell'inizio dei lavori sia definito - in accordo tra l'autorità proponente, il comune e la comunità montana/ente gestore del Parco Regionale dell'Adamello - un piano dei lavori che definisca in dettaglio la localizzazione del cantiere, le piste di accesso, il transito dei mezzi d'opera e tutti gli altri elementi esposti nello s.i.a. e ripresi nel presente atto;

- siano scrupolosamente osservate le indicazioni progettuali ed operative proposte nello studio di impatto ambientale e richiamate nelle premesse del presente atto che si intendono qui integralmente riportate.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- alla provincia di Brescia, autorità proponente;

- al comune di Saviore dell'Adamello ed alla comunità montana Valle Camonica/ente gestore del Parco Regionale dell'Adamello;

- alla U.O. Difesa del territorio della d.g. Territorio e Urbanistica della Giunta regionale, per lo svolgimento dei successivi atti di competenza.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Pianificazione
e programmazione territoriale:
Gian Angelo Bravo

(BUR20030153)

(5.1.0)

D.d.u.o. 1 aprile 2003 - n. 5497

Richiesta di rinnovo della concessione mineraria per Talco denominata «Valbrutta» censita in comune di Lanzada (SO) - Committente: IMIFABI s.p.a., Milano - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla richiesta di rinnovo della concessione mineraria per Talco denominata «Valbrutta» censita in località Lanzada (SO) a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni/condizioni da verificare nel successivo iter autorizzativo:

- la coltivazione delle camere superiori alla quota 1.396 m s.l.m. è subordinata alla realizzazione di ulteriori studi di stabilità dell'ammasso roccioso a completamento di quelli già realizzati;

- la coltivazione mineraria dovrà prevedere la sistematica verifica delle condizioni di stabilità dell'ammasso roccioso, anche e con particolare riferimento alle ipotesi progettuali basate su dati acquisiti nella limitrofa concessione mineraria Brusada-Ponticelli;

- esecuzione di uno studio geologico ed idrogeologico del territorio in esame, comprensivo di un rilievo geostrutturale, che consenta di conoscere le famiglie di discontinuità presenti negli ammassi rocciosi e le loro caratteristiche geomeccaniche. Lo studio dovrà altresì accertare l'eventuale esistenza di possibili interferenze negative, da parte dell'attività mineraria, con l'attuale assetto geomorfologico ed idrogeologico (innesco di fenomeni quali sprofondamenti e dissesti, nonché modificazione della circolazione idrica sotterranea), tenuto conto che la realizzazione del progetto richiede necessariamente l'utilizzo di esplosivo per l'abbattimento della roccia;

- esecuzione, nell'area interessata da sprofondamento, di ulteriori approfondite indagini dirette, condotte mediante sondaggi a carotaggio continuo a partire dalle gallerie esistenti, al fine di ricostruire la stratigrafia e di individuare l'esistenza di cavità nel sottosuolo;

- esecuzione di una campagna di monitoraggio del terreno superficiale nell'area del conoide del Cengiasco e in quelle interessate dalle citate coltivazioni minerarie in sotterraneo (giacimento «Sasso della Pradaccia - Ponticelli - Valbrutta» e «Brusada-Ponticelli»), mediante effettuazione di periodici rilievi topografici dei capisaldi di riferimento, opportunamente installati nel terreno. La campagna ha lo scopo di verificare le condizioni di stabilità dei siti;

- il materiale sterile di risulta dovrà essere conferito nei vuoti (camere) derivanti dalla coltivazione del talco al fine di garantire adeguate condizioni di stabilità dell'ammasso roccioso complessivo;

- adozione di tutte le misure necessarie onde evitare ulteriori fenomeni gravitazionali di superficie;

- l'area interessata dallo «sprofondamento» dovrà essere oggetto di riqualificazione morfologico-ambientale da progettare in coordinamento con gli enti interessati, mediante specifica convenzione;

- verifica quinquennale dello stato di avanzamento del progetto di coltivazione da parte dell'organo competente;

- durante l'attività di escavazione e movimentazione del materiale, i mezzi di trasporto dovranno essere puliti, possibilmente chiusi o dotati di accorgimenti necessari a minimizzare la diffusione delle polveri;

- smaltimento dei materiali definiti come rifiuti dalla normativa vigente in conformità alle disposizioni della normativa medesima;

- il corso d'acqua, individuato come recettore delle eventuali acque sotterranee intercettate durante la fase di coltivazione della miniera, dovrà essere oggetto di uno studio che analizzi le problematiche connesse al recapito di tali acque e ne accerti la reale compatibilità;

- nelle zone in esterno interessate dall'attività estrattiva, dovranno essere eseguiti opportuni monitoraggi dei sistemi vegetazione, flora fauna ed ecosistemi al fine di individuare eventuali alterazioni ambientali;

- nelle zone in esterno interessate dall'attività estrattiva e presso lo stabilimento di lavorazione di Torre Santa Maria, dovranno essere eseguite adeguate rilevazioni fonometriche per la predisposizione di un piano di monitoraggio dell'impatto acustico. I rilievi fonometrici dovranno verificare il rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

- riqualificazione ambientale da concordare con gli enti territoriali interessati, mediante minimizzazione degli attuali impatti visivi delle aree direttamente interessate dall'attività di miniera, quali la zona di imbocco principale della galleria alla miniera Brusada-Ponticelli (q. 1165 m s.l.m.) e l'area mineraria della Valbrutta;

- risultino messi in atto tutti gli accorgimenti e le misure di mitigazione/compensazione già individuate dal committente nel progetto e nel SIA;

2. di suggerire che a livello locale gli enti territoriali si facciano promotori di una convenzione tra IMIFABI, cavaatori ed enti medesimi alla definizione delle problematiche inerenti la viabilità interferita dalle varie realtà imprenditoriali (cave e miniere). In particolare, oggetto della convenzione potranno essere i seguenti temi:

- periodi ed orari di transito di autocarri per il trasporto del minerale;

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei sedimi stradali interessati dal «traffico di miniera e di cava»;

- predisposizione, in tempi brevi, di un piano che coinvolga le cave di inerti/lapidei presenti nel territorio della Valmalenco, al fine di assicurare la disponibilità di materiale sterile da utilizzare per il riempimento delle camere di coltivazione, una volta esaurita la produzione di materiale di risulta delle infrastrutture esterne al giacimento;

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- IMIFABI s.p.a.;

- Comune di Lanzada;

- Comune di Torre Santa Maria;

- Comunità Montana di Sondrio;

- Provincia di Sondrio;

- Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, u.o. struttura pianificazione cave e miniere;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. pianificazione
e programmazione territoriale:
Gian Angelo Bravo